

## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo dell'Azienda speciale per la Gestione degli Impianti sportivi del Comune di Trento ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231

*revisione 9 – febbraio 2022*

| Rev. | Data          | Approvata da | Delibera CdA                    | Revisioni apportate  | Redatta da                                      |
|------|---------------|--------------|---------------------------------|--|---|
| 9    | Febbraio 2022 | CdA A.S.I.S. | n. 2/2022<br>del 17.02.2022     | - Sostituzione allegato D) con il PTPCT 2022-2024<br>- Sostituzione allegato A) organigramma, nonché schede CdA e Presidenza dell'allegato E) per rinnovo Presidente e Consiglio di amministrazione<br>- Aggiornamento schede UCF e UP dell'allegato E) a seguito audizioni OdV con Responsabili ufficio<br>- Sostituzione allegato F) recante "Protocollo aziendale di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19" con la rev 9 (prot. n. 21878 del 26.12.2021) | RPCT<br>e<br>OdV A.S.I.S.<br>ex D.Lgs. 231/2001 |
| 8    | gennaio 2021  | CdA A.S.I.S. | n. 3/2021<br>del 28.1.2021      | - Aggiornamento reati presupposto e nuova mappatura dei reati di riferimento per A.S.I.S.<br>- Aggiornamento schede di dettaglio degli uffici e degli organi aziendali   | OdV A.S.I.S.<br>ex D.Lgs. 231/2001              |
|      | gennaio 2021  | CdA A.S.I.S. | n. 2/2021<br>del 28.1.2021      | - Sostituzione allegato D) con il PTPCT 2021-2023  | RPCT  |
| 7    | ottobre 2020  | CdA A.S.I.S. | n. 29/2020<br>del 29.10.2020    | - Inserimento allegato F) recante "Protocollo aziendale di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 – rev 7 del 14/10/2020" (prot. n. 15877 del 15.10.2020)  | OdV A.S.I.S.<br>ex D.Lgs. 231/2001              |
| 6    | gennaio 2020  | CdA A.S.I.S. | n. 8/2020<br>del 30.01.2020     | - Sostituzione allegato D) con il PTPCT 2020-2022<br>- Sostituzione allegato A) e scheda OLRDC dell'allegato E) per aggiornamento Organo monocratico di revisione legale dei conti   | RPCT  |
| 5    | gennaio 2019  | CdA A.S.I.S. | n. 4/2019<br>del 29.01.2019     | - Adeguamento modello a nuove competenze OdV<br>- Integrazione del MOGC con il PTPCT<br>- Adeguamento modello alla nuova rappresentanza legale prevista dallo Statuto vigente dall'1.1.2018 e alla nuova struttura organizzativa di dicembre 2018<br>- Aggiornamento reati presupposto e nuova mappatura dei reati di riferimento per A.S.I.S.<br>- Sostituzione schede di dettaglio degli uffici e introduzione schede di dettaglio degli organi aziendali                              | OdV A.S.I.S.<br>ex D.Lgs. 231/2001              |
| 4    | ottobre 2017  | CdA A.S.I.S. | n. 17/2017<br>del 12/13.10.2017 | Introduzione disciplina delle spese di rappresentanza nel Codice di comportamento  | OdV A.S.I.S.<br>ex D.Lgs. 231/2002              |
| 3    | dicembre 2016 | CdA A.S.I.S. | n. 33/2016<br>del 20.12.2016    | - Introduzione Codice di comportamento di A.S.I.S. in sostituzione del Codice etico<br>- Aggiornamento reati presupposto   | OdV A.S.I.S.<br>ex D.Lgs. 231/2003              |
| 2    | agosto 2013   | CdA A.S.I.S. | n. 14/2013<br>del 20.08.2013    | - Adeguamento modello a nuova struttura organizzativa del dicembre 2012<br>- Aggiornamento reati presupposto   | OdV A.S.I.S.<br>ex D.Lgs. 231/2004              |
| 1    | dicembre 2010 | CdA A.S.I.S. | n. 46/2010<br>del 20.12.2010    | Introduzione schede di dettaglio degli uffici  | OdV A.S.I.S.<br>ex D.Lgs. 231/2005              |
| 0    | dicembre 2009 | CdA A.S.I.S. | n. 50/2009<br>del 18.12.2009    | Approvazione MOGC e Codice etico di A.S.I.S.   | OdV A.S.I.S.<br>ex D.Lgs. 231/2006              |

## SOMMARIO

|  |    |
|--|----|
| INTRODUZIONE .....   | 4  |
| 1) LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED I PRINCIPI GENERALI DEL CONTROLLO PREVENTIVO .....                 | 5  |
| a) La responsabilità amministrativa.....   | 5  |
| b) I reati perseguiti.....   | 6  |
| c) I destinatari .....   | 12 |
| d) Le condizioni affinché scatti la responsabilità dell'ente .....                                   | 12 |
| e) Le sanzioni applicabili.....  | 13 |
| f) L'esonero dalla responsabilità.....   | 13 |
| 2) IL MODELLO ADOTTATO DA A.S.I.S. ....  | 15 |
| a) Contenuti del modello secondo il decreto 231 .....  | 15 |
| b) Contenuti del modello secondo la L. 190/2012 (anticorruzione).....                                | 15 |
| c) Adozione del modello .....  | 16 |
| 3) L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV) IN A.S.I.S. ....   | 19 |
| a) Identificazione dell'Organismo di Vigilanza .....   | 19 |
| b) Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.....  | 19 |
| c) Attribuzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza .....   | 20 |
| d) Attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli altri organi aziendali .....          | 21 |
| e) Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.....                           | 21 |
| f) Servizio Whistleblowing: modalità e tutela del segnalante .....                                   | 22 |
| g) Verifiche e controlli dell'adeguatezza del Modello.....   | 23 |
| 4) IL CODICE DI COMPORTAMENTO DI A.S.I.S.....  | 24 |
| 5) LA MAPPATURA DELLE ATTIVITA' E DEI RISCHI IN A.S.I.S. ....  | 25 |
| a) Le tipologie dei reati potenziali in dettaglio (aggiornato al D.Lgs. 14.7.2020, n. 75).....       | 25 |
| b) Identificazione delle attività di dettaglio degli Organi aziendali e degli Uffici di A.S.I.S..... | 26 |
| c) Mappatura dei rischi per Presidente, Direttore, Amministratori e personale di A.S.I.S.....        | 27 |
| 6) IL SISTEMA DISCIPLINARE DEL PRESENTE MODELLO.....   | 29 |
| a) Introduzione. Provvedimento disciplinare.....   | 29 |
| b) Sanzioni pecuniarie, interdittive e accessorie.....   | 29 |
| c) Misure nei confronti degli amministratori.....  | 30 |
| d) Misure nei confronti dell'Organo di revisione legale dei conti.....                               | 30 |
| ALLEGATI .....   | 31 |

**ALLEGATI AL MOGC ex D.Lgs. 231/2001 di A.S.I.S.**

- A. Organigramma A.S.I.S.
- B. Tabella reati di potenziale interesse per A.S.I.S. con descrizione del reato e delle sanzioni
- C. Codice di comportamento di A.S.I.S.
- D. Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza
- E. Schede di dettaglio organi aziendali, presidenza, direzione e uffici aziendali
- F. Protocollo aziendale di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 – rev 9 del 28/12/2021 (prot. n. 21878 del 28.12.2021)

**DOCUMENTI PARTE INTEGRANTE DEL MODELLO ANCORCHE' NON MATERIALMENTE ALLEGATI**

- A. Statuto di A.S.I.S.
- B. Contratto di Servizio sottoscritto tra Comune di Trento ed A.S.I.S.
- C. Struttura organizzativa e attribuzioni degli uffici A.S.I.S. approvata con delibera del Consiglio di amministrazione n. 33/2018 dd. 3.12.2018
- D. Carta della Qualità dei Servizi di A.S.I.S.
- E. Documento Valutazione dei Rischi (D.V.R.) di A.S.I.S.
- F. Registro delle attività di trattamento dei dati adottato ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE n. 679/2016 dall'Azienda Speciale per la gestione degli Impianti Sportivi (A.S.I.S.) nonché gli altri provvedimenti amministrativi di carattere generale e le discipline di area in materia di tutela del trattamento dei dati (gestione data breach, gestione videosorveglianza, ....)

## INTRODUZIONE

La previsione di una responsabilità amministrativa in sede penale degli enti per determinate fattispecie di reato era contenuta nell'art. 2 della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

Tale tipo di responsabilità è stato successivamente introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, di ratifica ed esecuzione delle convenzioni OCSE e Unione Europea contro la corruzione nel commercio internazionale e contro la frode ai danni della Comunità Europea.

Detto art. 11 delegava il Governo a disciplinare l'articolazione di tale responsabilità.

In attuazione alla delega, il Governo ha adottato il D.Lgs. n. 8 giugno 2001 n. 231.

Il **Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231**, recante **“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”** ha **introdotto**, per la prima volta nel nostro ordinamento, **la responsabilità in sede penale di Società ed Enti per il fatto illecito commesso dalla persona fisica che lo ha materialmente realizzato** (e che ne rimane penalmente responsabile).

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all'entrata in vigore della legge in esame, non pativano conseguenze dalla realizzazione di reati commessi, con vantaggio della società, da amministratori e/o dipendenti. Il principio di personalità della responsabilità penale li lasciava, infatti, indenni da conseguenze sanzionatorie, diverse dall'eventuale risarcimento del danno, se ed in quanto esistente. Sul piano delle conseguenze penali, infatti, soltanto gli artt. 196 e 197 cod. pen. prevedevano (e prevedono tuttora) un'obbligazione civile per il pagamento di multe o ammende inflitte, ma solo in caso di insolvibilità dell'autore materiale del fatto.

Con questa radicale innovazione normativa né l'ente, né i soci delle società o associazioni, possono dirsi estranei al procedimento penale per reati commessi a vantaggio o nell'interesse dell'ente. Ciò, ovviamente, induce i soggetti che partecipano alle vicende patrimoniali dell'ente (soci, associati, ecc.), al controllo sulla regolarità e sulla legalità dell'operato sociale.

Quanto alla tipologia di reati cui si applica la disciplina in esame, il legislatore delegato ha operato una scelta minimalista rispetto alle indicazioni contenute nella legge delega (l. n. 300/2000). Infatti, delle quattro categorie di reati indicate nella legge n. 300/2000, il Governo ha preso in considerazione soltanto quelle indicate dagli artt. 24 (Indebita percezione di erogazioni pubbliche, Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico) e 25 (Concussione e Corruzione), evidenziando, nella relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 231/2001, la prevedibile estensione della disciplina in questione anche ad altre categorie di reati.

Ed in effetti, il contenuto di tale relazione si è presto concretizzato, giacché numerosi interventi normativi successivi hanno **esteso** il catalogo dei reati cui si applica la disciplina del decreto n. 231/2001.

**La revisione 9 (febbraio 2022) è aggiornata alla disciplina normativa pubblicata fino a dicembre 2020**, in particolare fino alle modifiche intervenute con il D.Lgs. 14.7.2020, n. 75 recante **“Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale”**.

## **1) LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED I PRINCIPI GENERALI DEL CONTROLLO PREVENTIVO**

### **a) La responsabilità amministrativa.**

Come anticipato, con il decreto 231 è stata introdotta anche in Italia, la responsabilità penale di Società ed Enti per il fatto illecito commesso dalla persona fisica che lo ha materialmente realizzato (e che ne rimane penalmente responsabile).

E' la stessa normativa che specifica i reati che comportano la responsabilità dell'Azienda, e che possono essere commessi sia dai vertici aziendali, che da soggetti loro sottoposti.

Tuttavia, come si avrà modo di approfondire nel prosieguo del presente Documento, lo stesso decreto indica alcuni “accorgimenti” per limitare o eliminare la responsabilità della società o dell'ente, consistenti, nello specifico, nell'adozione di “Modelli di organizzazione, gestione e controllo” finalizzati alla prevenzione dei reati previsti dalla legge.

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, d'ora innanzi anche “decreto 231”, rappresenta l'attuazione, nell'ambito dell'ordinamento italiano, delle convenzioni internazionali, richiamate nell'introduzione, aventi per oggetto tra l'altro, la lotta alla corruzione dei funzionari pubblici, nonché la tutela degli interessi finanziari della comunità europea.

Esso rappresenta quindi lo strumento legislativo attraverso il quale il nostro paese ha condiviso lo sforzo volto alla prevenzione e alla repressione di fenomeni di criminalità realizzati nell'ambito dell'esercizio dell'impresa o, più in generale, a beneficio di enti collettivi.

La spinta innovativa del decreto 231 si fonda sul superamento del principio “*societas delinquere non potest*”, in quanto afferma la previsione di una autonoma responsabilità della società di fronte alla commissione di determinate fattispecie di reato da parte di soggetti legittimati ad agire nell'interesse della società stessa.

In particolare la società sarà chiamata a rispondere delle responsabilità introdotte con il decreto 231, laddove sia configurabile in capo alla stessa una totale inerzia, o comunque un'inefficace adozione di misure organizzative dirette ad evitare la commissione dei reati previsti da parte dei propri dipendenti.

## b) I reati perseguiti

I reati contemplati dalla normativa in oggetto e **potenzialmente di interesse per A.S.I.S.**, sono:

| DESCRIZIONE REATO  | RIF. ARTT. 231 | DATA DI INTROD. | FONTE ORIGINALE | ART. FONTE ORIGINALE |
|--|----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| <b>SEZIONE 1 – REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (STATO – ALTRI ENTI PUBBLICI – UNIONE EUROPEA)</b>  |                |                 |                 |                      |
| (Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico)   | 24             | 04/07/2001      | codice penale   | 316 bis              |
| (Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee)   | 24             | 04/07/2001      | codice penale   | 316 ter              |
| (Frode nelle pubbliche forniture)  | 24             | 30/07/2020      | codice penale   | 356                  |
| (Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee)  | 24             | 04/07/2001      | codice penale   | 640 c. 2             |
| (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)  | 24             | 04/07/2001      | codice penale   | 640 bis              |
| (Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico)  | 24             | 04/07/2001      | codice penale   | 640 ter              |
| (Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale)  | 24             | 30/07/2020      | L. 898/1986     | 2                    |
| <b>SEZIONE 2 – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI</b>  |                |                 |                 |                      |
| Documenti informatici<br>Si richiamano le seguenti disposizioni:<br>art. 476 codice penale (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)<br>art. 477 codice penale (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative)<br>art. 478 codice penale (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti)<br>art. 478 codice penale (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)<br>art. 480 codice penale (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative)<br>art. 481 codice penale (Falsità ideologica in certifica commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità)<br>art. 482 codice penale (Falsità materiale commessa dal privato)<br>art. 483 codice penale (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)<br>art. 484 codice penale (Falsità in registri e notificazioni)<br>art. 487 codice penale (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico)<br>art. 488 codice penale (Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiale)<br>art. 489 codice penale (Uso di atto falso) | 24 bis         | 05/04/2008      | codice penale   | 491 bis              |

|  |        |            |               |                             |
|--|--------|------------|---------------|-----------------------------|
| art. 490 codice penale (Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri)<br>art. 491 codice penale (Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti)<br>art. 493 codice penale (Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico) |        |            |               |                             |
| (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)   | 24 bis | 05/04/2008 | codice penale | 615 ter                     |
| (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)  | 24 bis | 05/04/2008 | codice penale | 615 quater                  |
| (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)  | 24 bis | 05/04/2008 | codice penale | 615 quinquies               |
| (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)   | 24 bis | 05/04/2008 | codice penale | 617 quater                  |
| (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)  | 24 bis | 05/04/2008 | codice penale | 617 quinquies               |
| (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)   | 24 bis | 05/04/2008 | codice penale | 635 bis                     |
| (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)  | 24 bis | 05/04/2008 | codice penale | 635 ter                     |
| (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)   | 24 bis | 05/04/2008 | codice penale | 635 quater                  |
| (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)   | 24 bis | 05/04/2008 | codice penale | 635 quinquies               |
| (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)   | 24 bis | 05/04/2008 | codice penale | 640 quinquies               |
| (Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica)  | 24 bis | 21/11/2019 | D.L. 105/2019 | 1 co. 11                    |
| <b>SEZIONE 3 – DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA</b>   |        |            |               |                             |
| Associazione per delinquere  | 24 ter | 25/07/2009 | codice penale | 416, comma 6, 600, 601, 602 |
| (Associazione per delinquere)  | 24 ter | 25/07/2009 | codice penale | 416, escluso comma 6        |
| (Associazioni di tipo mafioso anche straniere)   | 24 ter | 25/07/2009 | codice penale | 416 bis                     |
| (Tutti i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previsti dall'art. 416-bis del codice penale per agevolare l'attività dello stesso articolo)  | 24 ter | 25/07/2009 | codice penale | 416 bis                     |
| <b>SEZIONE 4 – PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO</b>   |        |            |               |                             |
| (Peculato) <i>quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea</i>   | 25     | 30/07/2020 | codice penale | 314 co. 1                   |
| (Peculato mediante profitto dell'errore altrui) <i>quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea</i>  | 25     | 30/07/2020 | codice penale | 316                         |
| (Abuso d'ufficio) <i>quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea</i>  | 25     | 30/07/2020 | codice penale | 323                         |
| (ConcuSSIONE)  | 25     | 04/07/2001 | codice penale | 317                         |
| (CORRUZIONE per l'esercizio della funzione)  | 25     | 28/11/2012 | codice penale | 318                         |

|   |        |            |               |             |
|---|--------|------------|---------------|-------------|
| (Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio)   | 25     | 04/07/2001 | codice penale | 319         |
| (Circostanze aggravanti)  | 25     | 04/07/2001 | codice penale | 319bis      |
| (Corruzione in atti giudiziari)   | 25     | 04/07/2001 | codice penale | 319ter c. 1 |
| (Corruzione in atti giudiziari)   | 25     | 04/07/2001 | codice penale | 319 ter c.2 |
| (Induzione indebita a dare o promettere utilità)  | 25     | 28/11/2012 | codice penale | 319 quater  |
| (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)  | 25     | 04/07/2001 | codice penale | 320         |
| (Pene per il corruttore)  | 25     | 04/07/2001 | codice penale | 321         |
| (Pene per il corruttore)  | 25     | 04/07/2001 | codice penale | 321         |
| (Istigazione alla corruzione)   | 25     | 04/07/2001 | codice penale | 322 c.1-3   |
| (Istigazione alla corruzione)   | 25     | 04/07/2001 | codice penale | 322 c. 2-4  |
| (Traffico di influenze illecite)  | 25     | 28/11/2012 | codice penale | 346 bis     |
| (Pene per il corruttore)  | 25     | 04/07/2001 | codice penale | 321         |
| <b><u>SEZIONE 5 – FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO</u></b>              |        |            |               |             |
| (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate)   | 25 bis | 27/09/2001 | codice penale | 453         |
| (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.)  | 25 bis | 27/09/2001 | codice penale | 457         |
| (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati)          | 25 bis | 27/09/2001 | codice penale | 459         |
| (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)  | 25 bis | 27/09/2001 | codice penale | 464 c. 1    |
| (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)  | 25 bis | 27/09/2001 | codice penale | 464 c.2     |
| (Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni)   | 25 bis | 27/09/2001 | codice penale | 473         |
| <b><u>SEZIONE 6 – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO</u></b>   |        |            |               |             |
| ---   |        |            |               |             |
| <b><u>SEZIONE 7 - REATI SOCIETARI</u></b>   |        |            |               |             |
| (False comunicazioni sociali)   | 25 ter | 16/04/2002 | codice civile | 2621        |
| (Fatti di lieve entità)   | 25 ter | 14/06/2015 | codice civile | 2621-bis    |
| (Impedito controllo)  | 25 ter | 16/04/2002 | codice civile | 2625 c.2    |
| (Indebita restituzione di conferimenti)   | 25 ter | 16/04/2002 | codice civile | 2626        |
| (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)   | 25 ter | 16/04/2002 | codice civile | 2627        |
| (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)   | 25 ter | 16/04/2002 | codice civile | 2628        |
| (Operazioni in pregiudizio dei creditori)   | 25 ter | 16/04/2002 | codice civile | 2629        |
| (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi)  | 25 ter | 12/01/2006 | codice civile | 2629 bis    |
| (Formazione fittizia del capitale)  | 25 ter | 16/04/2002 | codice civile | 2632        |
| (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)   | 25 ter | 16/04/2002 | codice civile | 2633        |
| (Corruzione tra privati)  | 25 ter | 28/11/2012 | codice civile | 2635        |
| (Istigazione alla corruzione tra privati)   | 25 ter | 15/03/2017 | codice civile | 2635-bis    |
| (Illecita influenza sull'assemblea)   | 25 ter | 16/04/2002 | codice civile | 2636        |
| (Aggiotaggio)   | 25 ter | 16/04/2002 | codice civile | 2637        |
| (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)   | 25 ter | 16/04/2002 | codice civile | 2638 c.1 -2 |
| <b><u>SEZIONE 8 – REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI</u></b> |        |            |               |             |
| ---   |        |            |               |             |
| <b><u>SEZIONE 9 - PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI</u></b>   |        |            |               |             |

| ---  |              |            |   |                        |
|--|--------------|------------|---|------------------------|
| <b>SEZIONE 10 - DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE</b>   |              |            |   |                        |
| (Pornografia minorile)   | 25 quinquies | 24/08/2003 | codice penale   | 600 ter c. 1-2         |
| (Pornografia minorile)   | 25 quinquies | 24/08/2003 | codice penale   | 600 ter c.3-4          |
| (Detenzione di materiale pornografico)   | 25 quinquies | 24/08/2003 | codice penale   | 600 quater             |
| (Pornografia virtuale)   | 25 quinquies | 24/08/2003 | codice penale   | 600 quater.1           |
| (Adescamento di minorenni)   | 25 quinquies | 06/04/2014 | codice penale   | 609-undecies           |
| <b>SEZIONE 11 – REATI DI ABUSO DI MERCATO</b>  |              |            |   |                        |
| (Abuso di informazioni privilegiate)   | 25 sexies    | 12/05/2006 | T.U.F. n. 58/98 (come modificato dall'art. 9 della L.62/05) | 184                    |
| <b>SEZIONE 12 – ALTRE FATTISPECIE IN MATERIA DI ABUSI DI MERCATO<br/>(ART. 187 QUINQUIES T.U.F. 58/1998)</b>   |              |            |   |                        |
| (Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate)   | 25 sexies    | 12/05/2006 | T.U.F. n. 58/98 e Reg. UE 596/2014                          | 14<br>Reg. UE 596/2014 |
| (Divieto di manipolazione di mercato)  | 25 sexies    | 12/05/2006 | T.U.F. n. 58/98 e Reg. UE 596/2014                          | 15<br>Reg. UE 596/2014 |
| <b>SEZIONE 13 – REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE DEL LAVORO</b>  |              |            |   |                        |
| (Omicidio colposo)   | 25septies    | 25/08/2007 | codice penale   | 589                    |
| (Omicidio colposo)   | 25septies    | 25/08/2007 | codice penale   | 589                    |
| (Lesioni personali colpose)  | 25septies    | 25/08/2007 | codice penale   | 590 c. 3               |
| <b>SEZIONE 14 – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO</b>  |              |            |   |                        |
| ---  |              |            |   |                        |
| <b>SEZIONE 15 – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE</b>  |              |            |   |                        |
| (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)   | 25 novies    | 01/08/2009 | Legge n. 633/1941   | 171                    |
| ~ (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)   | 25 novies    | 01/08/2009 | Legge n. 633/1941   | 171bis                 |
| ~ (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)   | 25 novies    | 01/08/2009 | Legge n. 633/1941   | 171 ter                |
| (Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione)  | 25 novies    | 01/08/2009 | Legge n. 633/1941   | 171 septies            |
| (Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale) | 25 novies    | 01/08/2009 | Legge n. 633/1941   | 171 octies             |
| <b>SEZIONE 16 – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA</b>   |              |            |   |                        |
| (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)   | 25 decies    | 15/08/2009 | codice penale   | 377 bis                |
| <b>SEZIONE 17 – REATI AMBIENTALI</b>   |              |            |   |                        |
| (Inquinamento ambientale)  | 25 undecies  | 16/08/2011 | codice penale   | 452 bis                |
| (Disastro ambientale)  | 25 undecies  | 16/08/2011 | codice penale   | 452 quater             |
| (Delitti colposi contro l'ambiente)  | 25 undecies  | 16/08/2011 | codice penale   | 452 quinquies          |
| (Circostanze aggravanti)   | 25 undecies  | 16/08/2011 | codice penale   | 452 octies             |
| (Scarichi sul suolo)   | 25 undecies  | 16/08/2011 | Dlgs 152/06   | 103                    |

|  |              |            |   |                  |
|--|--------------|------------|---|------------------|
| (Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee)  | 25 undecies  | 16/08/2011 | Dlgs 152/06   | 104              |
| (Scarichi in reti fognarie)  | 25 undecies  | 16/08/2011 | Dlgs 152/06   | 107              |
| (Scarichi di sostanze pericolose)  | 25 undecies  | 16/08/2011 | Dlgs 152/06   | 108              |
| (Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose)  | 25 undecies  | 16/08/2011 | Dlgs 152/06   | 137, c.2         |
| (Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni)  | 25 undecies  | 16/08/2011 | Dlgs 152/06   | 137, c.3         |
| (Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite) – 1/2  | 25 undecies  | 16/08/2011 | Dlgs 152/06   | 137, c.5         |
| (Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite) - 2/2  | 25 undecies  | 16/08/2011 | Dlgs 152/06   | 137, c.5         |
| (Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee)  | 25 undecies  | 16/08/2011 | Dlgs 152/06   | 137, c.11        |
| (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)  | 25 undecies  | 16/08/2011 | Dlgs 152/06   | 187              |
| (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 1/2  | 25 undecies  | 16/08/2011 | Dlgs 152/06   | 256, c.1         |
| (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 2/2  | 25 undecies  | 16/08/2011 | Dlgs 152/06   | 256, c.1         |
| (Discarica non autorizzata) 1/2  | 25 undecies  | 16/08/2011 | Dlgs 152/06   | 256, c.3         |
| (Discarica non autorizzata) 2/2  | 25 undecies  | 16/08/2011 | Dlgs 152/06   | 256, c.3         |
| (Miscelazione di rifiuti)  | 25 undecies  | 16/08/2011 | Dlgs 152/06   | 256, c.5         |
| (Bonifica dei siti)  | 25 undecies  | 16/08/2011 | Dlgs 152/06   | 257, c.1         |
| (Bonifica dei siti da sostanze pericolose)   | 25 undecies  | 16/08/2011 | Dlgs 152/06   | 257, c.2         |
| (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)   | 25 undecies  | 16/08/2011 | Dlgs 152/06   | 258, c.4         |
| (Traffico illecito di rifiuti)   | 25 undecies  | 16/08/2011 | Dlgs 152/06   | 259, c.1         |
| (False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto di rifiuti) | 25 undecies  | 16/08/2011 | Dlgs 152/06   | 260 bis          |
| (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)   | 25 undecies  | 16/08/2011 | codice penale   | 452 quaterdecies |
| (Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria)  | 25 undecies  | 16/08/2011 | Dlgs 152/06   | 279, c.5         |
| (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)   | 25 undecies  | 16/08/2011 | L. 549/93   | 3, c.7           |
| <b>SEZIONE 18 – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE</b>  |              |            |   |                  |
| (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)  | 25 duodecies | 09/08/2012 | Dlgs 25 luglio 1998, n. 286, T.U. testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero | 22, c. 12bis     |
| <b>SEZIONE 19 – RAZZISMO E XENOFOBIA</b>   |              |            |   |                  |

|   |                         |            |                                |              |
|---|-------------------------|------------|--------------------------------|--------------|
| (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa)                | 25 terdecies            | 12/12/2017 | codice penale                  | art. 604 ter |
| <b><u>SEZIONE 20 – FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITÀ DI GIUOCO O DI SCOMMESSA</u></b> |                         |            |                                |              |
| (Frode in competizioni sportive)  | 25 quaterdecies         | 17/05/2019 | Legge 13 Dicembre 1989, n. 401 | art. 1       |
| (Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa)  | 25 quaterdecies         | 17/05/2019 | Legge 13 Dicembre 1989, n. 401 | art. 4       |
| <b><u>SEZIONE 21 – REATI TRIBUTARI</u></b>  |                         |            |                                |              |
| (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)                  | Art. 25 quinquiesdecies | 24/12/2019 | D. Lgs. 74/2000                | 2, co. 1     |
| (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)                  | Art. 25 quinquiesdecies | 24/12/2019 | D. Lgs. 74/2000                | 2, co. 2 bis |
| (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici)   | Art. 25 quinquiesdecies | 24/12/2019 | D. Lgs. 74/2000                | 3            |
| (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)   | Art. 25 quinquiesdecies | 24/12/2019 | D. Lgs. 74/2000                | 8            |
| (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)   | Art. 25 quinquiesdecies | 24/12/2019 | D. Lgs. 74/2000                | 8            |
| (Occultamento o distruzione di documenti contabili)   | Art. 25 quinquiesdecies | 24/12/2019 | D. Lgs. 74/2000                | 10           |
| (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte)   | Art. 25 quinquiesdecies | 24/12/2019 | D. Lgs. 74/2000                | 11           |
| Dichiarazione infedele  | Art. 25 quinquiesdecies | 30/07/2020 | D. Lgs. 74/2000                | 4            |
| (Omessa dichiarazione)  | Art. 25 quinquiesdecies | 30/07/2020 | D. Lgs. 74/2000                | 5            |
| (Indebita compensazione)  | Art. 25 quinquiesdecies | 30/07/2020 | D. Lgs. 74/2000                | 10 quater    |
| <b><u>SEZIONE 22 - CONTRABBANDO</u></b>   |                         |            |                                |              |
| ---   |                         |            |                                |              |
| <b><u>SEZIONE 23 - RESPONSABILITA' DEGLI ENTI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI</u></b>                             |                         |            |                                |              |
| ---   |                         |            |                                |              |
| <b><u>SEZIONE 24 - REATI TRANSNAZIONALI</u></b>   |                         |            |                                |              |
| ---   |                         |            |                                |              |

### **c) I destinatari**

Il decreto 231 indica in modo inequivocabile i destinatari interessati all'applicazione del decreto stesso: *“Le disposizioni .... si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica”* (art. 1, co. 2).

L'elenco è completato dall'indicazione, a carattere negativo, dei soggetti a cui non si applica la legge, vale a dire *“allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”* (art. 1, co. 3).

Come si vede, la platea dei destinatari è molto ampia, anche se rimangono delle incertezze per gli enti che operano nel settore pubblico: è indubbia, in proposito, la soggezione alla disciplina in argomento delle società di diritto privato che esercitino un pubblico servizio (in base a concessione, ecc.); nei loro riguardi – come, del resto, nei confronti degli enti pubblici economici – la problematica della responsabilità riguarda anche le ipotesi di corruzione sia attiva che passiva.

### **d) Le condizioni affinché scatti la responsabilità dell'ente**

**Il decreto 231 individua tre criteri che consentono di collegare il reato all'ente:**

**1. Il reato deve essere commesso alternativamente nell'interesse o a vantaggio dell'ente** laddove:

- per *“interesse dell'ente”* si intende riferirsi alla finalità della condotta illecita, che deve essere realizzata allo scopo di portare un beneficio all'ente stesso (a prescindere dall'effettivo ottenimento del beneficio in questione);
- con *“vantaggio dell'ente”* si richiede, invece, l'effettivo conseguimento di una utilità da parte di quest'ultimo, indipendentemente dal fine perseguito dall'autore materiale del reato (può quindi sussistere la responsabilità dell'ente anche nel caso in cui l'autore materiale del reato non abbia agito specificatamente nell'interesse dell'azienda, ma, ciononostante, l'ente abbia comunque tratto un vantaggio dalla commissione del reato).

**2. Gli autori della condotta illecita devono essere soggetti in posizione apicale nell'ambito dell'organigramma, ovvero persone sottoposte alla direzione o vigilanza di questi**

laddove:

- per *“soggetti posti in posizione apicale”* si intendono le persone che esercitano nell'ambito dell'ente funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché tutti coloro che esercitano, anche di fatto, funzioni di gestione e controllo dell'ente (art. 5, comma 1, lett. a): presidente, direttore, responsabile di ufficio, ....;
- per *“persone sottoposte alla direzione o vigilanza di soggetti in posizione apicale”* si intendono, invece, in primo luogo i prestatori di lavoro subordinato, ma anche poi coloro che intrattengono con l'azienda rapporti di consulenza, agenzia, ecc. (art. 5, comma 1, lett. b).

**3. Gli autori della condotta illecita non devono aver agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.**

Nel caso in cui gli autori del reato abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi è destinato a venire meno il collegamento che riconduce il fatto criminoso all'ente (art. 5, comma 2).

### **e) Le sanzioni applicabili**

Si veda, al riguardo, prosiegua, § 5, lett.b, “Sistema disciplinare”.

### **f) L'esonero dalla responsabilità**

L'art. 6 del decreto 231 contempla una sorta di “esonero” dalla responsabilità dell'ente se si dimostra, in occasione del procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato ed efficacemente attuato un “Modello di organizzazione, gestione e controllo” idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati.

Va sottolineato, che l’“esonero” delle responsabilità dell'ente passa attraverso il giudizio d'idoneità del sistema interno di organizzazione e controllo, che il giudice penale è chiamato a formulare in occasione del procedimento penale a carico dell'autore materiale del fatto illecito. Dunque, la formulazione dei modelli e l'organizzazione dell'attività dell'organo di controllo devono porsi come obiettivo l'esito positivo di tale giudizio d'idoneità; ciò comporta per l'azienda la necessità di valutare l'adeguatezza delle proprie procedure alle esigenze di cui si è detto.


E' opportuno precisare che la legge prevede l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo in termini di facoltatività e non di obbligatorietà. La mancata adozione non è soggetta, perciò, ad alcuna sanzione, ma espone l'ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratori e dipendenti. Pertanto, nonostante la ricordata facoltatività del comportamento, di fatto l'adozione del modello diviene obbligatoria se si vuole beneficiare dell'esimente.

Facilita l'applicazione dell'esimente, soprattutto in termini probatori, la documentazione scritta dei passi compiuti per la costruzione del modello.

Come anticipato, l'applicazione delle sanzioni agli enti incide direttamente sugli interessi economici dei soci, talchè legittimamente i soci potrebbero esperire azione di responsabilità nei confronti degli amministratori dell'ente che siano rimasti inerti e che, dunque, per non aver adottato il Modello, abbiano impedito all'ente di fruire del meccanismo dell' “esonero” dalla responsabilità.

**L'Azienda può essere esonerata dalla responsabilità, qualora siano state soddisfatte le seguenti quattro condizioni:**

1. l'Azienda abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione e controllo, idonei a prevenire reati della stessa specie di quella verificatasi;
2. l'Azienda abbia affidato ad un organismo *ad hoc*, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli;
3. gli autori materiali del reato abbiano agito mediante fraudolenta elusione dei modelli di organizzazione adottati;
4. non vi sia stata “omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell'organismo di controllo.



## **2) IL MODELLO ADOTTATO DA A.S.I.S.**

### **a) Contenuti del modello secondo il decreto 231**

Il decreto 231 detta le caratteristiche necessarie affinché il modello predisposto sia idoneo ad esimere l'ente da eventuali responsabilità. Più precisamente l'art. 6, commi 2 e 2 bis, recitano: “2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.”.


### **b) Contenuti del modello secondo la L. 190/2012 (anticorruzione)**

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” come integrata dal D.Lgs. 97/2016 dispone che gli enti pubblici economici quali A.S.I.S. adottino un Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) o, in alternativa, ove abbiano già adottato un “modello 231”, un documento unitario contenente le misure di prevenzione della corruzione proprie del “modello 231” e le misure integrative previste dal comma 2 bis dell'art. 1 della L. 190/2012. La previsione normativa è confermata dal paragrafo 3.5.1 della deliberazione ANAC n. 1134 dd. 8.11.2017 recante “Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.

A.S.I.S. si è dotata di un proprio autonomo piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza dall'anno 2014. Dal 2017, il PTPCT costituisce allegato del modello di organizzazione gestione e controllo di A.S.I.S. e contiene la disciplina della tutela del segnalante anche ai fini dell'art. 6, comma 2-bis del decreto 231.

### c) Adozione del modello

La costruzione del modello e dei suoi allegati presuppone lo sviluppo di determinate attività, così rappresentabili:



L'attività così schematizzata deve essere svolta con periodicità e comunque in occasione di qualsiasi cambiamento aziendale.

Il risultato finale sarà l'elaborazione e l'aggiornamento dei seguenti elementi del sistema :

- Schede di dettaglio degli organi e degli uffici;
- Codice di comportamento;
- Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- Comunicazione e coinvolgimento del personale;
- Formazione e addestramento del personale;
- Gestione operativa e monitoraggio del sistema;
- Sensibilizzazione dei soggetti esterni e terzi dell'Azienda.

Nella redazione e nell'aggiornamento del presente Modello, l'Organismo di Vigilanza ha proceduto con un approccio per fasi:

Fase 1): identificazione delle aree di rischio presenti nello specifico contesto aziendale, ossia individuazione delle aree in cui possono verificarsi le fattispecie di reato;

Fase 2): identificazione delle tipologie potenziali di reato configurabili in A.S.I.S.;

Fase 3): strutturazione di un Modello organizzativo e di comportamento per la prevenzione del rischio, ossia di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo, costruito partendo dalla valutazione del sistema oggi esistente all'interno dell'azienda ed adeguandolo affinché risulti idoneo a ridurre il rischio di reato ad un livello "accettabile".

Fase 1:

Per quanto attiene alla prima fase, relativa all'individuazione delle aree aziendali a rischio, si è proceduto ad analizzare l'attività di A.S.I.S. tramite l'esame approfondito della struttura organizzativa e delle attribuzioni degli uffici di A.S.I.S. deliberata dal Consiglio di amministrazione a dicembre 2018 (delibera CdA n. 33/2018 dd. 3.12.2018).

Il dettaglio delle attribuzioni degli organi aziendali scaturisce da un'analisi dello Statuto aziendale approvato dal Consiglio comunale di Trento a novembre 2017 ed entrato in vigore l'1.1.2018. Tra le modifiche di rilevante interesse del modello si segnala la variazione della legale rappresentanza attribuita al Presidente.

Le mansioni di dettaglio correlate ad ogni posizione soggettiva, sono state aggiornate anche mediante interviste con c.d. "testimoni privilegiati" - Direttore e Responsabili aziendali – cioè i soggetti che, per il tipo di poteri esercitati, per la natura o rilevanza dell'oggetto o per le risorse economiche impiegate, possono porre in essere attività "a rischio", oltretutto con l'analisi di documentazione interna specifica, focalizzandosi principalmente su:

- processi o attività che comportano di interfacciarsi come pubblica amministrazione (procedure d'appalto e contratti pubblici, acquisti a trattativa diretta ecc);
- processi di gestione e risoluzione delle posizioni di conflitto di interesse ai sensi del Codice di comportamento;
- processi di gestione dei rischi in materia ambientale e di tutela e sicurezza del lavoro;
- processi o attività che possano configurare reati di tipo societario;
- processi o attività che possano configurare reati di tipo informatico o di illecito trattamento dei dati.

Si è, dunque, presa in esame la struttura organizzativa aziendale (versione 2018) espressa nell'organigramma di cui all'allegato A) del presente Modello.

In questa prima fase è stato analizzato il complessivo sistema organizzativo dell'ente e le sue componenti per verificarne l'idoneità a prevenire il rischio.

In particolare si è verificata:

- la struttura organizzativa aziendale;
- la formalizzazione e l'adeguata diffusione dell'organigramma e delle correlate funzioni, in modo da esplicitare la suddivisione dei compiti e delle responsabilità;
- l'individuazione degli organi individuali o collegiali dotati di facoltà deliberative; dei soggetti con potere di rappresentanza dell'Azienda nei confronti dei terzi ed i limiti entro i quali questi ne possono utilizzare le risorse economiche; delle persone che svolgono comunque funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione, individuando specificamente quali organi e quali soggetti presiedono quotidianamente al regolare funzionamento dell'Azienda ed ai processi decisionali dell'ente;
- la presenza di procedure informatiche tali da regolamentare lo svolgimento delle attività e consentire accessi differenziati in funzione della separazione dei compiti;
- la sussistenza di un sistema di controllo dell'attività e dei rischi;
- la completezza e coerenza del detto sistema in relazione a quanto sancito dal decreto 231 (e, segnatamente, presenza del Codice di Comportamento, dell'Organismo di Vigilanza, del Sistema disciplinare, di adeguata formazione al personale dipendente, ecc.)

Fase 2:

Nella seconda fase, volta all'individuazione delle fattispecie di reato astrattamente ipotizzabili, è stata effettuata una ricostruzione delle possibili modalità attuative dei reati previsti dal decreto 231 nei diversi settori lavorativi ed ambiti operativi del contesto aziendale di A.S.I.S., ipotizzando all'interno di ognuna delle aree a rischio, quale tipologia di reato potrebbe essere commessa, analizzando le procedure, le responsabilità o i poteri di firma e le apposite misure predisposte per prevenirne la commissione, tenuto conto anche della variazione della legale rappresentanza dell'Azienda dall'1.1.2018.

Inoltre, al fine di garantire l'efficace applicazione del Modello in tutto il contesto aziendale, si divulgano i contenuti, portandoli a conoscenza di tutto il personale che opera abitualmente in azienda, indipendentemente dall'area di appartenenza, ad ogni adozione di revisione tramite:

- la comunicazione dell'adozione di ogni revisione del Modello e delle regole di comportamento in essa contenute;
- la pubblicazione sul sito A.S.I.S. sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Disposizioni generali", accessibile a chiunque;
- la formazione e l'aggiornamento *ad hoc* sui contenuti della normativa e sulla struttura ed applicazione del Modello, reiterate nel tempo e con gradi di approfondimento differenziati a seconda delle attività e delle responsabilità dei dipendenti.

Fase 3:

A seguito dell'analisi del sistema di controllo dell'attività e dei rischi già presente nell'ente e dell'identificazione delle tipologie potenziali di reato configurabili in A.S.I.S., si è proceduto alla redazione della presente revisione del Modello organizzativo, di gestione e controllo, in modo strutturato ed organico, per un'adeguata ed efficace prevenzione dei reati contemplati nel decreto 231.

L'Organismo di Vigilanza e il Consiglio di amministrazione valutano completo ed adeguato il presente Modello a svolgere funzioni di prevenzione del rischio e di indirizzo delle attività del personale operativo, direttivo verso l'efficiente conseguimento degli obiettivi aziendali.

### **3) L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV) IN A.S.I.S.**

#### **a) Identificazione dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza è una delle componenti essenziali del Modello, come previsto dall'art. 6 del decreto 231.

Esso, per rappresentare un efficace strumento di prevenzione e controllo, deve garantire:

- autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione (requisiti oggettivi);
- onorabilità ed assenza di conflitti di interesse o rapporti di parentela con gli organi sociali ed i vertici dell'azienda da parte dei componenti (requisiti soggettivi).

Nel rispetto dei principi citati, A.S.I.S. ha affidato l'incarico di OdV ad un organo collegiale costituito da: un avvocato esterno all'Ente, nella funzione di Presidente; una commercialista, nella funzione di componente; la Responsabile Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi, esperta nelle procedure d'appalto e ufficio di supporto al RPCT.

L'OdV è collocato in staff al massimo vertice operativo dell'azienda, con la previsione di rapporto diretto al Presidente, al Consiglio di Amministrazione e all'Organo legale di Revisione dei Conti.

#### **b) Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza**

La composizione, nomina e revoca dell'OdV è attribuzione del Consiglio di amministrazione.

La revoca dell'OdV può avvenire:

- per giusta causa (negligenza, infedeltà, inefficienza, ecc.);
- per impossibilità sopravvenuta;
- per il venire meno dei requisiti soggettivi di onorabilità, assenza di conflitto di interesse, assenza di parentela con i vertici aziendali o organi sociali;
- per il venir meno dei requisiti oggettivi di imparzialità, autonomia, professionalità, continuità dell'azione.

L'OdV è tenuto a riunirsi in via ordinaria con frequenza minima almeno trimestrale. E' convocato dal suo Presidente anche con mail ordinaria e si ritiene validamente costituito con la presenza di due componenti su tre. Gli avvisi di convocazione dell'OdV possono essere indirizzati anche al RPCT A.S.I.S. e/o al Presidente A.S.I.S. che potranno intervenire ai lavori dell'OdV al fine di assicurare il necessario raccordo tra gli organi aziendali in particolare sul tema della prevenzione dei reati e della corruzione, nonché per la diffusione della trasparenza

L'OdV può integrare con proprie norme di funzionamento quanto disposto dal paragrafo 3 del presente Modello. Delle riunioni dell'OdV è tenuto regolare verbale che è conservato presso gli uffici aziendali. La corrispondenza dell'OdV in entrata e in uscita è protocollata e conservata secondo i manuali del protocollo e della conservazione aziendale.

Ai componenti dell'OdV si applicano le cause di incompatibilità previste per i componenti del Consiglio di amministrazione dagli articoli 8 e 11 dello Statuto nonché dal Codice di comportamento.

### **c) Attribuzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza**

All'OdV è attribuito **il compito di vigilare** su:

- idoneità del modello a prevenire i reati previsti dal decreto 231 in relazione alla struttura aziendale;
- osservanza delle prescrizioni e dei principi del Modello da parte dei destinatari;
- aggiornamento del Modello laddove necessari di adeguamento per intervenute modifiche normative, per intervenute modifiche organizzative aziendali o per assicurarne l'efficacia.

L'OdV assolve altresì i **seguenti ulteriori ruoli**:

- dal 2016: struttura di supporto al ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- dal 2017: i compiti attribuiti agli organismi indipendenti di valutazione dal comma 8 bis dell'art. 1 della L. 190/2012 al fine di effettuare - ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del D.Lgs. 150/2009, dell'art. 1, comma 1-bis della L. 190/2012, della deliberazione ANAC n. 1134/2017 e della delibera n. 141/2018 e successive modifiche/ripetizioni - la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione secondo la Griglia di rilevazione per enti pubblici economici di anno in anno pubblicata da ANAC.

Nello specifico, le attività di competenza dell'OdV possono essere:

- **vigilanza e controllo sul rispetto dei principi del Modello e sull'applicazione delle procedure in esso previste.**

L'attività in oggetto potrà avvenire tramite: a. indagini conoscitive interne, verifiche mirate su atti, operazioni, transazioni, con particolare riguardo per le operazioni a rischio; b. accesso a tutta la documentazione aziendale utile e/o necessaria, tramite gli atti ritenuti idonei alle verifiche, nel rispetto della normativa ed informando le funzioni coinvolte. Le verifiche saranno oggetto di appositi reporting ai soggetti destinatari;

- **verifica periodica dell'adeguatezza del Modello** in ordine alla sua reale capacità di prevenire i comportamenti illeciti.

Ciò potrà avvenire, tramite ad esempio la revisione periodica delle aree di rischio, la verifica della completezza delle procedure aziendali, l'analisi delle modifiche nei processi, ecc.;

- **adeguamento ed aggiornamento del Modello** in funzione della naturale evoluzione del contesto aziendale e normativo, ad es. rivedendo la mappa dei rischi, da sottoporre per l'approvazione al Consiglio di amministrazione;
- **proposte di integrazione o modifica al PTPCT;**
- **attività propositiva e consultiva** su misure di prevenzione del rischio nei confronti degli organi sociali o delle funzioni aziendali in grado di favorirne e/o garantirne l'applicazione;
- **verifica** dell'emanazione di direttive aziendali per disciplinare operazioni a rischio, ecc.;
- **coordinamento con il RPCT, le funzioni aziendali e con gli organi dell'ente** in modo da consentire una compartecipazione trasversale di tutta l'azienda nel garantire l'efficacia del Modello applicato;
- **monitoraggio della formazione** periodica attivata in azienda relativamente alle materie oggetto del decreto 231 e della chiarezza e trasparenza dell'informazione, ad es. verificando la diffusione tramite pubblicazione in rete del Modello; concordando il piano di formazione relativo, e controllandone l'esecuzione periodica;
- **monitoraggio** dello stato di attuazione della sezione del sito **“Amministrazione trasparente”**;
- **informazione ed aggiornamento degli organi aziendali**, come dettagliatamente specificato nel § **“Attività di reporting dell'OdV verso gli altri organi aziendali”**.

Si specifica che il ruolo dell'OdV non ha carattere coercitivo, per cui le sanzioni o misure disciplinari potranno essere comminate solo dagli organi sociali competenti nel rispetto della normativa vigente e non potrà in alcun modo modificare la struttura o i processi aziendali.

#### ***d) Attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli altri organi aziendali***

L'OdV è tenuto a riportare:

- su base continuativa - anche verbalmente – al Presidente ed al Direttore circa le criticità emerse od ipotesi di reato individuate e sull'attività svolta;
- su base periodica al Consiglio di amministrazione ed all'Organo di revisione legale dei conti, qualora richiesto;
- annualmente, tramite relazione scritta al Consiglio di amministrazione e per conoscenza all'Organo di revisione legale dei conti indicando:
  - la sintesi delle attività svolte;
  - i controlli effettuati ed il loro esito;
  - gli aspetti di maggior rilevanza emersi;
  - le proposte di adeguamento del Modello, compresa la revisione della mappa delle aree a rischio;
  - il piano delle ispezioni previste per l'anno successivo.

Il Consiglio di amministrazione e l'Organo di revisione legale dei conti hanno facoltà di convocare l'OdV in ogni momento, così come l'OdV, per motivi particolarmente gravi ed urgenti, potrà richiedere ai soggetti competenti la convocazione dei predetti organi.

Gli incontri tra l'OdV e gli Organi sopra citati dovranno essere oggetto di verbale.

#### ***e) Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza***

##### ***Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi:***

L'OdV deve essere informato tramite apposite segnalazioni, da parte di tutti i soggetti (esterni ed interni) che hanno rapporti con A.S.I.S., in merito a atti od eventi che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Le segnalazioni per violazioni o presunte violazioni al Modello da parte di:

- un dipendente, dovranno essere effettuate in primis al suo diretto superiore. Qualora le segnalazioni non abbiano esito o il dipendente abbia qualche remora a coinvolgere direttamente il proprio superiore, potrà rivolgersi direttamente all'OdV;
- un collaboratore a progetto/professionista che presta la propria opera presso una delle aree di attività, può effettuare le segnalazioni al suo coordinatore o referente o in alternativa direttamente all'OdV;
- gli Organi aziendali ed il Direttore, i collaboratori occasionali, i consulenti, i partner, le società di service, ecc. potranno invece rivolgersi direttamente all'OdV.

Le segnalazioni dovranno avvenire in forma esplicita anche non scritta, in quanto l'OdV non potrà tenere conto di quelle anonime. Il segnalante tuttavia, non dovrà avere alcuna ritorsione derivante dalla segnalazione in oggetto.

Rispetto ai canali di comunicazione e alla tutela del segnalante, si applica quanto previsto dal comma 2 bis e seguenti dell'articolo 6 del decreto 231, come introdotti dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179, nonché quanto previsto dal Piano triennale per la prevenzione della

corruzione e la trasparenza di A.S.I.S. in tema di tutela del whistleblowing (Piano allegato sub D al presente Modello).

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute, effettua verifiche/approfondimenti, informa gli organi competenti delle risultanze delle verifiche effettuate.

**Obblighi di informazione in relazione ad atti ufficiali:**

Oltre alle segnalazioni anche ufficiose di cui sopra, devono essere tempestivamente ed obbligatoriamente trasmesse all'OdV le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al decreto 231;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti, anche dirigenti, in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal decreto 231;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme sul decreto 231;
- annualmente, le autorizzazioni a dipendenti, compresi i dirigenti, allo svolgimento di attività extraaziendali;
- gli obiettivi strategici del Consiglio di amministrazione in tema di politica della prevenzione della corruzione e di sviluppo della trasparenza;
- la proposta di PTPCT formulata al Consiglio di amministrazione dal RPC;
- la relazione annuale del Responsabile annuale della prevenzione e della trasparenza;
- le relazioni dell'Organo di revisione legale dei conti al bilancio d'esercizio, sull'andamento della gestione e sull'adeguatezza della struttura organizzativa;
- le delibere del Consiglio di amministrazione in tema di struttura organizzativa e attribuzione degli uffici;
- le notizie relative all'attuazione del Modello a tutti i livelli aziendali con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, se riferibili alla commissione dei reati previsti dal decreto 231 o a violazioni del Modello.

**f) Servizio Whistleblowing: modalità e tutela del segnalante**

Si ricorda che sul sito aziendale, al link <https://www.asis.trento.it/it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/?t=1>, è disponibile il software per le **segnalazioni di illeciti rivolta al RPCT** ed effettuata da dipendenti, amministratori e componenti organi aziendali di A.S.I.S., nonché da dipendenti o collaboratori di imprese fornitrici di asis per lavori, beni e servizi.

La username e la password d'accesso al software Whistleblowing è stata fornita a dipendenti e appaltatori con circolare aziendale dell'aprile 2020.

L'istruttoria delle segnalazioni di illeciti è affidata congiuntamente al Direttore aziendale, Responsabile per la prevenzione della corruzione, ed all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001. L'istruttoria sarà gestita nella prima seduta di OdV, salvo eventuali incompatibilità o conflitti di interesse di ruolo che consiglino separate istruttorie o astensioni.

L'identità del segnalante è riservata; custode dell'identità del segnalante è il Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

Il segnalante nel servizio Whistleblowing può non dichiarare le proprie generalità ma la segnalazione anonima sarà presa in considerazione solo se adeguatamente circostanziata e con tutti gli elementi informativi utili per verificarla indipendentemente dalla conoscenza del segnalante.

Entro 30 giorni, il segnalante troverà un riscontro in procedura sullo stato di avanzamento e gestione della segnalazione.

Alla conclusione dell'istruttoria:

- l'OdV relaziona sulla segnalazione al Presidente (legale rappresentante) e al Consiglio di amministrazione
- il RPCT assume le determinazioni riservategli dalla legge e/o, ove necessario, trasmette ad altri organi/ruoli aziendali o a Autorità competenti.

### ***g) Verifiche e controlli dell'adeguatezza del Modello***

L'OdV è tenuto ad effettuare periodicamente verifiche in ordine alla reale capacità del Modello di prevenire la commissione e gli illeciti ex D.Lgs. 213/01.

Tale attività si concretizza in:

- **revisione della mappa delle aree a rischio** in relazione alle modifiche nei processi e nell'organizzazione aziendale;
- **analisi delle segnalazioni** pervenute e relative azioni intraprese;
- **verifica a campione** di principali contratti, atti e processi attinenti alle attività a rischio di reato ex D.Lgs. 213/01;
- **benchmarking** con realtà analoghe;
- **analisi degli eventuali casi di condanna.**

Le verifiche effettuate e le proposte di adeguamento del Modello dovranno essere sintetizzate nella relazione annuale al Consiglio di amministrazione e all'Organo di revisione legale dei conti.

#### **4) IL CODICE DI COMPORTAMENTO DI A.S.I.S.**

Il Codice di comportamento di A.S.I.S. è costituito dall' **allegato C) del presente Modello**.

I contenuti del Codice di comportamento di A.S.I.S. si applicano, con i dovuti distinguo, ai seguenti soggetti:

- Direttore, Presidente, componenti Consiglio di amministrazione, componenti dell'Organo di revisione legale dei conti, componenti dell'Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001;
- dirigenti e responsabili di ufficio;
- dipendenti aziendali;
- e, per quanto compatibili, anche a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di A.S.I.S..

In esso sono disciplinati, tra gli altri:

- a) i modelli e le regole di comportamento in servizio, nei rapporti con il pubblico, nella vita privata e con i mass media;
- b) le modalità di gestione e comunicazione degli interessi finanziari dei conflitti di interesse;
- c) l'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;
- d) gli obblighi di comunicazione in caso di partecipazione ad associazioni ed organizzazioni;
- e) gli obblighi in tema di osservanza delle procedure;
- f) la gestione dei rapporti con l'esterno;
- g) il divieto di accettare, offrire o promettere regali e altre utilità;
- h) la disciplina degli incarichi consentiti e degli incarichi vietati ai dipendenti di A.S.I.S. in corso di rapporto di lavoro;
- i) la disciplina delle spese di rappresentanza;
- j) il sistema sanzionatorio in caso di violazione di norme del Codice di Comportamento.

## 5) LA MAPPATURA DELLE ATTIVITA' E DEI RISCHI IN A.S.I.S.

### a) *Le tipologie dei reati potenziali in dettaglio* (aggiornato al D.Lgs. 14.7.2020, n. 75)

L'OdV ha proceduto ad un'analisi dei singoli reati contemplati dal decreto 231 e ipoteticamente di interesse per A.S.I.S., individuandone la potenziale sfera di interesse dei preposti a:

- a) gli organi del Presidente (Legale rappresentante), del Consiglio di amministrazione, dell'Organo legale di Revisione dei conti, dell'Organismo di Vigilanza stesso e del Direttore (datore di lavoro e responsabile unico del procedimento delle procedure di gara per lavori, servizi e forniture);
- b) gli uffici aziendali come individuati dalla riorganizzazione aziendale del 2018.

I reati di potenziale interesse per A.S.I.S. sono stati elencati nel precedente paragrafo 1)b) del presente Modello.

**L'elenco completo dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti, comprensivo:**

- della valutazione "SI/NO" dell'OdV sulla rilevanza per A.S.I.S.
- della descrizione del reato (NB: sono indicati in colore verde i reati di ultima introduzione e/o modifica)
- della fonte normativa
- della data di introduzione del reato ai fini del decreto 231
- della sanzione amministrativa e interdittiva

**è contenuto nell'allegato B) del presente Modello.**

L'elenco dell'allegato B) è suddiviso nelle seguenti sezioni:

*Sezione 1: reati in danno della pubblica amministrazione (Stato - Altri enti pubblici – Unione europea)*

*Sezione 2: delitti informatici e trattamento illecito di dati*

*Sezione 3: delitti materia di criminalità organizzata*

*Sezione 4: peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio*

*Sezione 5: falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*

*Sezione 6: delitti contro l'industria e il commercio (non applicabile)*

*Sezione 7: reati societari*

*Sezione 8: reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (non applicabile)*

*Sezione 9: pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (non applicabile)*

*Sezione 10: delitti contro la personalità individuale*

*Sezione 11: reati di abuso di mercato*

*Sezione 12: altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 187 quinquies T.U.F. 58/1998)*

*Sezione 13: reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro*

*Sezione 14: ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (non applicabile)*

*Sezione 15: delitti in materia di violazione del diritto d'autore*

*Sezione 16: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci*

*all'autorità giudiziaria*

*Sezione 17: reati ambientali*

*Sezione 18: impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*

*Sezione 19: razzismo e xenofobia*

*Sezione 20: frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di attività di giuoco o di Scommessa*

*Sezione 21: reati tributari*

*Sezione 22: contrabbando (non applicabile)*

*Sezione 23: responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (non applicabile)*

*Sezione 24: reati transnazionali (non applicabile)*

Si ricorda che ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 8.6.2001, n. 231:

- il numero delle **quote** può variare a seconda della determinazione del giudice che potrà tener conto: a. della gravità del fatto, b. del grado della responsabilità dell'ente, c. dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto, d. dell'attività svolta per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

## ***b) Identificazione delle attività di dettaglio degli Organi aziendali e degli Uffici di A.S.I.S.***

L'OdV, con il supporto e la fattiva collaborazione del Direttore e dei Responsabili interessati durante specifiche audizioni, conferma le attività di Presidenza, Consiglio di amministrazione, Organo legale di Revisione dei conti, OdV, Direzione e Uffici contenute nelle **schede di dettaglio** riportate nell'**allegato E**) del presente Modello, già individuate con la rev. 5 – gennaio 2019 del Modello.

**c) Mappatura dei rischi per Presidente, Direttore, Amministratori e personale di A.S.I.S.**

Sulla base dell'organizzazione aziendale, delle attribuzioni degli uffici e delle schede di dettaglio di organi e di uffici, l'OdV ha individuato la seguente sfera di interesse e di rischio per ciascun titolare di incarico in organi aziendali o di rapporto di lavoro subordinato con l'Azienda:

| SEZIONE REATI |   | Presidenza | CDA | OLRDC | ODV | Direzione | Segreteria | UP | USI | UAGCS | UCF | URU | UC | UTMI | UTINGI | UTIAP | UTS |
|---------------|---|------------|-----|-------|-----|-----------|------------|----|-----|-------|-----|-----|----|------|--------|-------|-----|
| sezione 1     | reati in danno della pubblica amministrazione (Stato - Altri enti pubblici - Unione europea)  | X          | X   | X     | X   | X         | X          | X  | X   | X     | X   | X   | X  | X    | X      | X     | X   |
| sezione 2     | delitti informatici e trattamento illecito di dati  | X          | X   | X     | X   | X         | X          | X  | X   | X     | X   | X   | X  | X    |        |       |     |
| sezione 3     | delitti di criminalità organizzata  | X          | X   | X     | X   | X         |            |    |     |       |     |     |    |      |        |       |     |
| sezione 4     | peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio   | X          | X   | X     | X   | X         | X          | X  | X   | X     | X   | X   | X  | X    | X      | X     | X   |
| sezione 5     | falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento  | X          |     |       |     | X         |            |    | X   | X     | X   | X   | X  |      |        |       |     |
| sezione 7     | reati societari   | X          | X   | X     |     | X         |            |    |     | X     | X   |     |    |      |        |       |     |
| sezione 10    | delitti contro la personalità individuale   | X          | X   | X     | X   | X         | X          | X  | X   | X     | X   | X   | X  | X    | X      | X     | X   |
| sezione 11    | reati di abuso di mercato   | X          | X   |       |     | X         |            |    | X   | X     | X   | X   | X  |      |        |       |     |
| sezione 12    | altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 187 quinquies T.U.F. 58/1998)  | X          | X   |       |     | X         |            |    | X   | X     | X   | X   | X  |      |        |       |     |
| sezione 13    | reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro | X          | X   |       |     | X         |            | X  | X   | X     | X   | X   | X  | X    | X      | X     | X   |
| sezione 15    | delitti in materia di violazione del diritto d'autore   | X          | X   |       |     | X         | X          | X  | X   | X     | X   | X   | X  | X    | X      | X     | X   |
| sezione 16    | induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria  | X          | X   | X     | X   | X         | X          | X  | X   | X     | X   | X   | X  | X    | X      | X     | X   |
| sezione 17    | reati ambientali  | X          | X   |       |     | X         |            |    | X   | X     |     |     |    | X    | X      | X     | X   |
| sezione 18    | impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare   | X          | X   |       |     | X         |            | X  |     |       |     |     |    |      |        |       |     |
| sezione 19    | razzismo e xenofobia  | X          | X   | X     | X   | X         | X          | X  | X   | X     | X   | X   | X  | X    | X      | X     | X   |
| sezione 20    | frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa   | X          | X   | X     |     | X         |            |    | X   |       |     | X   | X  | X    | X      | X     | X   |
| sezione 21    | reati tributari   | X          | X   | X     | X   | X         | X          | X  | X   | X     | X   | X   | X  | X    | X      | X     | X   |

*Legenda nomi uffici:*

CDA = Consiglio di Amministrazione

OLRDC = Organo Legale di Revisione dei Conti

ODV = Organismo di Vigilanza ai sensi D.Lgs. 231/2001

UP = Ufficio personale

UAGCS = Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi

UCF = Ufficio contabile fiscale

URU = Ufficio rapporti utenti

UC = Ufficio casse

USI = Ufficio sistemi informativi

UTMI = Ufficio tecnico manutenzione impianti

UTINGI = Ufficio tecnico impianti natatori e grandi impianti

UTIAP = Ufficio tecnico impianti all'aperto e palestre

UTS = Ufficio tecnico sicurezza

## **6) IL SISTEMA DISCIPLINARE DEL PRESENTE MODELLO**

### **a) Introduzione. Provvedimento disciplinare**

I comportamenti sanzionabili in base al presente Modello sono individuabili in :

- adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello;
- violazione di procedure disciplinate dal presente Modello;
- adozione di comportamenti che possono configurare una delle ipotesi di reato previste dal presente Modello nell'ambito delle aree di attività a rischio;
- violazione del Codice di comportamento.

I comportamenti passibili di sanzione possono essere conosciuti anche dall'OdV e, ove non già conosciuti, da questi sollevati a Presidente, Direttore e Consiglio di amministrazione.

L'irrogazione di provvedimenti o misure disciplinari dovrà avvenire tenendo conto:

- della gravità, intenzionalità ed eventuale reiterazione del fatto;
  - del grado di autonomia e responsabilità del soggetto che ha commesso il fatto,
- dal Direttore o dal Consiglio di amministrazione secondo le attribuzioni statutarie.

I provvedimenti disciplinari applicabili al personale dipendente sono quelli previsti dal Contratto Collettivo Nazionale, nel rispetto dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, coerentemente con le procedure aziendali eventualmente stabilite.

In ogni caso, l'irrogazione della sanzione dovrà avvenire sempre e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro subordinato - in primo luogo dello Statuto dei Lavoratori -, del Contratto Collettivo applicato e delle eventuali disposizioni aziendali.

### **b) Sanzioni pecuniarie, interdittive e accessorie**

Nel caso in cui si verifichi la commissione del reato, oppure sussistano i requisiti per l'imputazione della responsabilità all'Azienda, quest'ultima, ferma restando la responsabilità penale del soggetto agente, quest'ultimo potrà subire l'irrogazione delle sanzioni previste dal decreto 231, che si possono individuare in tre categorie:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- sanzioni accessorie (confisca; pubblicazione della sentenza).

Le sanzioni pecuniarie, una volta accertato l'illecito, trovano sempre applicazione, ma il loro importo potrà essere ridotto nel caso in cui siano state attuate condizioni "riparatorie" da parte dell'ente.

Le sanzioni interdittive, invece, si applicano solo nei casi di particolare gravità, ossia:

- reiterazione degli illeciti;
- profitto rilevante da parte dell'ente;
- commissione del reato agevolata da gravi carenze organizzative.

Le sanzioni interdittive consistono in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni;
- divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione,
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ed eventuale revoca di quelli già esistenti;
- divieto di pubblicizzare attività e servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo per i reati dove sono espressamente previste. La loro determinazione avviene in base alla gravità del fatto ed al livello di responsabilità dell'ente.

### ***c) Misure nei confronti degli amministratori***

Qualora il Presidente, uno o più membri del Consiglio di amministrazione o il Direttore violino il Modello, l'OdV che ne venga a conoscenza è tenuto ad informare tempestivamente l'Organo di revisione legale dei conti, l'intero Consiglio di amministrazione ed, eventualmente, il Direttore che prenderanno gli opportuni provvedimenti (es. revoca delle deleghe, informazione al Comune di Trento ecc.).

### ***d) Misure nei confronti dell'Organo di revisione legale dei conti***

Qualora uno o più membri dell'Organo di revisione legale dei conti violino il Modello, l'OdV che ne venga a conoscenza è tenuto ad informare tempestivamente il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Direttore e l'Organo di revisione legale dei conti che valuteranno le misure più idonee da adottare (es. convocazione Consiglio di amministrazione).


## **ALLEGATI**

### **ALLEGATI AL MOGC ex D.Lgs. 231/2001 di A.S.I.S.**

- A. Organigramma A.S.I.S.
- B. Tabella reati di potenziale interesse per A.S.I.S. con descrizione del reato e delle sanzioni
- C. Codice di comportamento di A.S.I.S.
- D. Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza
- E. Schede di dettaglio organi aziendali, presidenza, direzione e uffici aziendali
- F. Protocollo aziendale di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 – rev 7 del 14/10/2020 (prot. n. 15877 del 15.10.2020)

### **DOCUMENTI PARTE INTEGRANTE DEL MODELLO ANCORCHE' NON MATERIALMENTE ALLEGATI**

- A. Statuto di A.S.I.S.
- B. Contratto di Servizio sottoscritto tra Comune di Trento ed A.S.I.S.
- C. Struttura organizzativa e attribuzioni degli uffici A.S.I.S. approvata con delibera del Consiglio di amministrazione n. 33/2018 dd. 3.12.2018
- D. Carta della Qualità dei Servizi di A.S.I.S.
- E. Documento Valutazione dei Rischi (D.V.R.) di A.S.I.S.
- F. Registro delle attività di trattamento dei dati adottato ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE n. 679/2016 dall'Azienda Speciale per la gestione degli Impianti Sportivi (A.S.I.S.) nonché gli altri provvedimenti amministrativi di carattere generale e le discipline di area in materia di tutela del trattamento dei dati (gestione data breach, gestione videosorveglianza, ....)



| Reati d'interesse per A.S.I.S.   | DESCRIZIONE REATO   | RIF. ARTT. 231  | DATA DI INTROD. | FONTE ORIGINALE | ART. FONTE ORIGINALE | SANZ. AMM. MIN (quote*) | SANZ. AMM. MAX (quote*) | SANZ. INT. MIN (mesi) | SANZ. INT. MAX (mesi) |
|--|---|---|-----------------|-----------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b><u>SEZIONE 1 – REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (STATO – ALTRI ENTI PUBBLICI – UNIONE EUROPEA)</u></b> |   |   |                 |                 |                      |                         |                         |                       |                       |
| <b>SI</b>  | <p><b><u>(Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico)</u></b><br/>                     Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.</p>  | 24<br>(Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) | 04/07/2001      | codice penale   | 316 bis              | 100                     | 500                     | 3                     | 24                    |
| <b>SI</b>  | <p><b><u>(Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee)</u></b><br/>                     Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea</p> | 24<br>(Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) | 04/07/2001      | codice penale   | 316 ter              | 100                     | 500                     | 3                     | 24                    |

|           |   |  |            |               |          |     |     |   |    |
|-----------|---|--|------------|---------------|----------|-----|-----|---|----|
|           | e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.<br>Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.  |  |            |               |          |     |     |   |    |
| <b>SI</b> | <b>(Frode nelle pubbliche forniture)</b><br>Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.<br>La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente.  | 24 D.Lgs. 231/2001 come modificato da D.Lgs. 75/2020 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) | 30/07/2020 | codice penale | 356      | 100 | 500 | 3 | 24 |
| <b>SI</b> | <b>(Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee)</b><br>Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00: se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; | 24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)   | 04/07/2001 | codice penale | 640 c. 2 | 100 | 500 | 3 | 24 |
| <b>SI</b> | <b>(Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)</b><br>La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.   | 24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)   | 04/07/2001 | codice penale | 640 bis  | 100 | 500 | 3 | 24 |
| <b>SI</b> | <b>(Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico)</b><br>Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o   | 24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)   | 04/07/2001 | codice penale | 640 ter  | 100 | 500 | 3 | 24 |

|           |  |   |                   |                    |          |            |            |          |           |
|-----------|--|---|-------------------|--------------------|----------|------------|------------|----------|-----------|
|           | <p>telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 5 1,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.</p>  |   |                   |                    |          |            |            |          |           |
| <b>SI</b> | <p><b><u>(Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale)</u></b></p> <p>1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.</p> <p>2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.</p> <p>3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.</p> | <p>24 D.Lgs.<br/>231/2001 come<br/>modificato da<br/>D.Lgs. 75/2020<br/>(Reati commessi<br/>nei rapporti con<br/>la Pubblica<br/>Amministrazione)</p> | <p>30/07/2020</p> | <p>L. 898/1986</p> | <p>2</p> | <p>100</p> | <p>500</p> | <p>3</p> | <p>24</p> |

| Reati d'interess e per A.S.I.S.                                       | DESCRIZIONE REATO  | RIF. ARTT. 231  | DATA DI INTROD. | FONTE ORIGINAL E | ART. FONTE ORIGINALE | SANZ. AMM. MIN (quote) | SANZ. AMM. MAX (quote) | SANZ. INT. MIN (mesi) | SANZ. INT. MAX (mesi) |
|---|--|---|-----------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>SEZIONE 2 – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI</b> |  |   |                 |                  |                      |                        |                        |                       |                       |
| <b>SI</b>   | <p><b><u>Documenti informatici</u></b></p> <p>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p> <p><i>Si richiamano le seguenti disposizioni:</i></p> <p>art. 476 codice penale (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)</p> <p>art. 477 codice penale (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative)</p> <p>art. 478 codice penale (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti)</p> <p>art. 478 codice penale (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)</p> <p>art. 480 codice penale (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative)</p> <p>art. 481 codice penale (Falsità ideologica in certifica commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità)</p> <p>art. 482 codice penale (Falsità materiale commessa dal privato)</p> <p>art. 483 codice penale (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)</p> <p>art. 484 codice penale (Falsità in registri e notificazioni)</p> <p>art. 487 codice penale (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico)</p> <p>art. 488 codice penale (Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiale)</p> | 24bis<br>(Delitti informatici e trattamento illecito di dati) |                 |                  |                      |                        |                        |                       |                       |
|   |  |   | 05/04/2008      | codice penale    | 491 bis              | 100                    | 400                    | 3                     | 24                    |

|    |   |  |            |               |         |     |     |   |    |
|----|---|--|------------|---------------|---------|-----|-----|---|----|
|    | <p>art. 489 codice penale (Uso di atto falso)<br/>                 art. 490 codice penale (Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri)<br/>                 art. 491 codice penale (Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti)<br/>                 art. 493 codice penale (Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico)</p>   |  |            |               |         |     |     |   |    |
| SI | <p><b>(Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)</b><br/>                 Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni (Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.</p> | <p>24bis<br/>                 (Delitti informatici e trattamento illecito di dati)<br/>                 [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]</p> | 05/04/2008 | codice penale | 615 ter | 100 | 500 | 3 | 24 |

|           |   |  |            |               |               |     |     |   |    |
|-----------|---|--|------------|---------------|---------------|-----|-----|---|----|
| <b>SI</b> | <p><b><u>(Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)</u></b><br/>         Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente riproduce, si procura, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5164 euro. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5163 euro a 10329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617 quater.</p> | 24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati)<br>[Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7] | 05/04/2008 | codice penale | 615 quater    | 100 | 300 | 3 | 24 |
| <b>SI</b> | <p><b><u>(Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)</u></b><br/>         Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.</p>   | 24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati)<br>[Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7] | 05/04/2008 | codice penale | 615 quinquies | 100 | 300 | 3 | 24 |
| <b>SI</b> | <p><b><u>(Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)</u></b><br/>         Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in</p>   | 24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati)<br>[Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7] | 05/04/2008 | codice penale | 617 quater    | 100 | 500 | 3 | 24 |

|    |   |   |            |               |               |     |     |   |    |
|----|---|---|------------|---------------|---------------|-----|-----|---|----|
|    | parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. |   |            |               |               |     |     |   |    |
| SI | <b><u>(Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)</u></b><br>Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.   | 24bis<br>(Delitti informatici e trattamento illecito di dati)<br>[Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]   | 05/04/2008 | codice penale | 617 quinquies | 100 | 500 | 3 | 24 |
| SI | <b><u>(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)</u></b><br>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.   | 24bis<br>(Delitti informatici e trattamento illecito di dati)<br>[Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16] | 05/04/2008 | codice penale | 635 bis       | 100 | 500 | 3 | 24 |
| SI | <b><u>(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)</u></b>   | 24bis<br>(Delitti informatici e trattamento illecito di dati)<br>[Articolo aggiunto   | 05/04/2008 | codice penale | 635 ter       | 100 | 500 | 3 | 24 |

|           |  |   |            |               |                  |     |     |   |    |
|-----------|--|---|------------|---------------|------------------|-----|-----|---|----|
|           | Salvo che il atto costituisca piu` grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena e` della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. | dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. n), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16]   |            |               |                  |     |     |   |    |
| <b>SI</b> | <b><u>(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)</u></b><br>Salvo che il fatto costituisca piu` grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento e` punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.   | 24bis<br>(Delitti informatici e trattamento illecito di dati)<br>[Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16] | 05/04/2008 | codice penale | 635 quater       | 100 | 500 | 3 | 24 |
| <b>SI</b> | <b><u>(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)</u></b><br>Se il fatto di cui all'articolo 635- quater e` diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilita` o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena e` della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilita` ovvero se questo e` reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena e` della reclusione da tre a otto anni.- Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con   | 24bis<br>(Delitti informatici e trattamento illecito di dati)<br>[Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. p), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16] | 05/04/2008 | codice penale | 635<br>quinquies | 100 | 500 | 3 | 24 |

|           |  |   |            |               |                  |     |     |   |    |
|-----------|--|---|------------|---------------|------------------|-----|-----|---|----|
|           | minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.   |   |            |               |                  |     |     |   |    |
| <b>SI</b> | <p><b><u>(Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)</u></b></p> <p>Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti alla legge per il rilascio di un certificato qualificato, e` punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro</p>   | <p>24bis<br/>(Delitti informatici e trattamento illecito di dati)<br/>[Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]</p>                        | 05/04/2008 | codice penale | 640<br>quinquies | 100 | 400 | 3 | 24 |
| <b>SI</b> | <p><b><u>(Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica)</u></b></p> <p>11. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui:<br/>al comma 2, lettera b), (<i>"b" sono definiti, sulla base di un'analisi del rischio e di un criterio di gradualità che tenga conto delle specificità dei diversi settori di attività, i criteri con i quali i soggetti di cui al comma 2-bis predispongono e aggiornano con cadenza almeno annuale un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al comma 1, di rispettiva pertinenza, comprensivo della relativa architettura e componentistica, fermo restando che, per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate, si applica quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della legge 3 agosto 2007, n. 124; all'elaborazione di tali criteri provvede, adottando opportuni moduli organizzativi, l'organismo tecnico di supporto al CISR, integrato con un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri; entro sei mesi dalla data della comunicazione, prevista dal comma 2-bis, a ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco di cui al medesimo comma, i soggetti pubblici e quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché quelli privati, di cui al comma 2-bis trasmettono tali elenchi, rispettivamente, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello</i></p> | <p>24bis<br/>(Delitti informatici e trattamento illecito di dati)<br/>(come modificato dall'art. 1 co 11 bis D.L. 105/2019 convertito in L. 133/2019)</p> | 21/11/2019 | D.L. 105/2019 | 1 co. 11         | 100 | 300 | 3 | 24 |

|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | <p><i>sviluppo economico; la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico inoltrano gli elenchi di rispettiva pertinenza al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, anche per le attività di prevenzione, preparazione e gestione di crisi cibernetiche affidate al Nucleo per la sicurezza cibernetica, nonché all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155")</i></p> <p><i>o al comma 6, lettera a), ("a) i soggetti di cui al comma 2-bis, che intendano procedere, anche per il tramite delle centrali di committenza alle quali essi sono tenuti a fare ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), appartenenti a categorie individuate, sulla base di criteri di natura tecnica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ne danno comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico; la comunicazione comprende anche la valutazione del rischio associato all'oggetto della fornitura, anche in relazione all'ambito di impiego. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, prorogabili di quindici giorni, una sola volta, in caso di particolare complessità, il CVCN può effettuare verifiche preliminari ed imporre condizioni e test di hardware e software da compiere anche in collaborazione con i soggetti di cui al comma 2-bis, secondo un approccio gradualmente crescente nelle verifiche di sicurezza. Decorso il termine di cui al precedente periodo senza che il CVCN si sia pronunciato, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. In caso di imposizione di condizioni e test di hardware e software, i relativi bandi di gara e contratti sono integrati con clausole che condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, il contratto al rispetto delle condizioni e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN. I test devono essere conclusi nel termine di sessanta giorni. Decorso il termine di cui al precedente periodo, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. In relazione alla specificità delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT da impiegare su reti, sistemi informativi e servizi informatici del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, individuati ai sensi del comma 2, lettera b), i predetti Ministeri, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con quanto previsto dal presente decreto, possono procedere, con</i></p> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>le medesime modalità e i medesimi termini previsti dai periodi precedenti, attraverso la comunicazione ai propri Centri di valutazione accreditati per le attività di cui al presente decreto, ai sensi del comma 7, lettera b), che impiegano le metodologie di verifica e di test definite dal CVCN. Per tali casi i predetti Centri informano il CVCN con le modalità stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 7, lettera b). Non sono oggetto di comunicazione gli affidamenti delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinate alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati e i casi di deroga stabiliti dal medesimo regolamento con riguardo alle forniture di beni, sistemi e servizi ICT per le quali sia indispensabile procedere in sede estera, fermo restando, in entrambi i casi, l'utilizzo di beni, sistemi e servizi ICT conformi ai livelli di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), salvo motivate esigenze connesse agli specifici impieghi cui essi sono destinati;”</p> <p>o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), (“c) la Presidenza del Consiglio dei ministri, per i profili di pertinenza dei soggetti pubblici e di quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di cui al comma 2-bis, e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui al medesimo comma, svolgono attività di ispezione e verifica in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma 3, dal presente comma e dal comma 7, lettera b), impartendo, se necessario, specifiche prescrizioni; nello svolgimento delle predette attività di ispezione e verifica l'accesso, se necessario, a dati o metadati personali e amministrativi è effettuato in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), connessi alla funzione di prevenzione e repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla difesa civile e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, le attività di ispezione e verifica sono svolte, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalle strutture specializzate in tema di protezione di reti e sistemi, nonché, nei casi in cui siano espressamente previste dalla legge, in tema di prevenzione e di contrasto del crimine informatico, delle amministrazioni da cui dipendono le Forze di polizia e le Forze armate, che ne comunicano gli esiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri per i profili di competenza”)</p> <p>fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Reati d'interess e per A.S.I.S.                        | DESCRIZIONE REATO   | RIF. ARTT. 231   | DATA DI INTROD.   | FONTE ORIGINALE      | ART. FONTE ORIGINALE               | SANZ. AMM. MIN (quote) | SANZ. AMM. MAX (quote) | SANZ. INT. MIN (mesi) | SANZ. INT. MAX (mesi) |
|--|---|--|-------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>SEZIONE 3 – DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA</b> |   |  |                   |                      |                                    |                        |                        |                       |                       |
| <b>SI</b>  | <p><b><u>(Associazione per delinquere)</u></b><br/>                     Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.<br/>                     Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.<br/>                     Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti</p> | <p>24ter<br/>                     (Delitti di criminalità organizzata)<br/>                     [Articolo aggiunto dalla L. 15.7.2009, n. 94, art. 2, co. 29], [modifica al comma 6 introdotta con l. 236 del 11 dicembre 2016, art. 2, entrata in vigore il 07-01-2017]</p> | <p>25/07/2009</p> | <p>codice penale</p> | <p>416, comma 6, 600, 601, 602</p> | <p>400</p>             | <p>1000</p>            | <p>12</p>             | <p>24</p>             |

|           |   |   |            |               |                      |     |      |    |    |
|-----------|---|---|------------|---------------|----------------------|-----|------|----|----|
|           | dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.  |   |            |               |                      |     |      |    |    |
| <b>SI</b> | <p><b><u>(Associazione per delinquere)</u></b><br/>                 Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.<br/>                 Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.<br/>                 Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.<br/>                 La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p>  | 24ter<br>(Delitti di criminalità organizzata)<br>[Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]                                       | 25/07/2009 | codice penale | 416, escluso comma 6 | 300 | 800  | 12 | 24 |
| <b>SI</b> | <p><b><u>(Associazioni di tipo mafioso anche straniere)</u></b><br/>                 Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.<br/>                 Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.<br/>                 L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali (6).<br/>                 Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> | 24ter<br>(Delitti di criminalità organizzata)<br>[Articolo aggiunto dalla L. 15.7.2009, n. 94, art. 2, co. 29 e poi modificato dalla L. 21.5.2019, n. 43] | 25/07/2009 | codice penale | 416 bis              | 400 | 1000 | 12 | 24 |

|           |   |   |  |               |         |     |      |    |    |
|-----------|---|---|--|---------------|---------|-----|------|----|----|
|           | <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso</p> |   |  |               |         |     |      |    |    |
| <b>SI</b> | <b><u>(Tutti i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previsti dall'art. 416-bis del codice penale per agevolare l'attività dello stesso articolo)</u></b>   | 24ter<br>(Delitti di criminalità organizzata)   | 25/07/2009                               | codice penale | 416 bis | 400 | 1000 | 12 | 24 |
| <b>NO</b> | <b><u>(Scambio elettorale politico-mafioso)</u></b><br>Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.  | 24ter<br>(Delitti di criminalità organizzata)<br>[Articolo aggiunto dalla L. 15.7.2009, n. 94, art. 2, co. 29 e poi sostituito dalla L. 21.5.2019, n. 43] | 25/07/2009<br>(in vigore dal 18/04/2014) | codice penale | 416 ter | 400 | 1000 | 12 | 24 |

|           |  |  |            |               |     |     |      |    |    |
|-----------|--|--|------------|---------------|-----|-----|------|----|----|
|           | <p>La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.</p> <p>Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.</p> <p>In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.</p>  |  |            |               |     |     |      |    |    |
| <b>NO</b> | <p><b><u>(Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione)</u></b></p> <p>Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma</p> | <p>24ter<br/> (Delitti di criminalità organizzata)<br/> [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]</p> | 25/07/2009 | codice penale | 630 | 400 | 1000 | 12 | 24 |

|           |   |  |            |            |    |     |      |    |    |
|-----------|---|--|------------|------------|----|-----|------|----|----|
|           | <p>è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.</p>   |  |            |            |    |     |      |    |    |
| <b>NO</b> | <p><b><u>(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)</u></b><br/>           1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.<br/>           2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.<br/>           3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.<br/>           4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.<br/>           5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.<br/>           6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.<br/>           7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono</p> | <p>24ter<br/>           (Delitti di criminalità organizzata)<br/>           [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]</p> | 25/07/2009 | DPR 309/90 | 74 | 400 | 1000 | 12 | 24 |

|           |   |   |            |            |    |     |      |    |    |
|-----------|---|---|------------|------------|----|-----|------|----|----|
|           | <p>diminuite dalla meta' a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p> <p>8. Quando in leggi e decreti e' richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p>  |   |            |            |    |     |      |    |    |
| <b>NO</b> | <p><b><u>(Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope)</u></b></p> <p>1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da € 26.000,00 a € 260.000,00.</p> <p>1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:</p> <p>a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per illecito amministrativo dipendente da reato</p> <p>Descrizione illecito amministrativo Descrizione reato altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;</p> <p>b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima</p> | <p>24ter<br/> (Delitti di criminalità organizzata)<br/> [Articolo aggiunto dalla L. 15.7.2009, n. 94, art. 2, co. 29]</p> | 25/07/2009 | DPR 309/90 | 74 | 400 | 1000 | 12 | 24 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | <p>ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.</p> <p>2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 , è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da € 26.000,00 a € 300.000,00.</p> <p>2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14.</p> <p>3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.</p> <p>4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.</p> <p>5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da € 1.032,00 a € 10.329,00. (omissis)</p> <p>6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.</p> <p>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|           |   |  |            |                            |                                 |     |     |    |    |
|-----------|---|--|------------|----------------------------|---------------------------------|-----|-----|----|----|
|           | <p>concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.</p> <p>7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto</p>  |  |            |                            |                                 |     |     |    |    |
| <b>NO</b> | <p><b><u>(Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110)</u></b></p> <p>1. Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.</p> <p>2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:</p> <p>a) i delitti appresso indicati: (omissis)</p> <p>5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110. (omissis).</p> <p>Articolo 2 legge 18 aprile 1975, n. 110 <b><u>(Armi e munizioni comuni da sparo)</u></b> (omissis)</p> <p>(comma 3) Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i</p> | <p>24ter<br/> (Delitti di criminalità organizzata)<br/> [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]</p> | 25/07/2009 | Codice di procedura penale | 407, co. 2, lett. a), numero 5) | 300 | 800 | 12 | 24 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona. (omissis) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Reati d'interesse per A.S.I.S.   | DESCRIZIONE REATO   | RIF. ARTT. 231   | DATA DI INTROD. | FONTE ORIGINAL E | ART. FONTE ORIGINALE | SANZ. AMM. MIN (quote) | SANZ. AMM. MAX (quote) | SANZ. INT. MIN (mesi) <sup>1</sup> | SANZ. INT. MAX (mesi) |
|--|---|--|-----------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>SEZIONE 4 – PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO</b> |   |  |                 |                  |                      |                        |                        |                                    |                       |
| <b>SI</b>  | <b><u>(Peculato) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea</u></b><br>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.   | 25<br>(ConcuSSIONE, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)<br>(articolo modificato dal D:Lgs. 75/2020) | 30/07/2020      | codice penale    | 314 co. 1            | 100                    | 200                    |                                    |                       |
| <b>SI</b>  | <b><u>(Peculato mediante profitto dell'errore altrui) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea</u></b><br>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.<br>La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. | 25<br>(ConcuSSIONE, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)<br>(articolo modificato dal D:Lgs. 75/2020) | 30/07/2020      | codice penale    | 316                  | 100                    | 200                    |                                    |                       |

<sup>1</sup> Ai sensi dell'articolo 129 comma 3 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale il pubblico ministero informa:

- il procuratore generale presso la Corte dei conti, dando notizia della imputazione, quando esercita l'azione penale per un reato che ha cagionato un danno per l'erario;
- il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, dando notizia della imputazione, quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale.

|            |  |  |            |               |     |     |     |    |    |
|------------|--|--|------------|---------------|-----|-----|-----|----|----|
| <b>SI</b>  | <p><b><u>(Abuso d'ufficio) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea</u></b><br/>                 Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.<br/>                 La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.</p> | 25<br>(Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (articolo modificato dal D:Lgs. 75/2020)  | 30/07/2020 | codice penale | 323 | 100 | 200 |    |    |
| <b>SI</b>  | <p><b><u>(Concussione)</u></b><br/>                 Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.</p>   | 25<br>(Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012) (articolo modificato dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3) | 04/07/2001 | codice penale | 317 | 300 | 800 | 48 | 84 |
| <b>SI</b>  | <p><b><u>(Corruzione per l'esercizio della funzione)</u></b><br/>                 Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.</p>   | 25<br>(Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) (art. integrato dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3)   | 28/11/2012 | codice penale | 318 | 100 | 200 |    |    |
| <b>SIS</b> | <p><b><u>(Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio)</u></b><br/>                 Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto</p>   | 25<br>(Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art.   | 04/07/2001 | codice penale | 319 | 200 | 600 | 48 | 84 |

**Allegato B) – Tabella reati**  
*al MOGC ex D.Lgs. 231/2001 di A.S.I.S. (Rev. 9 – febbraio 2022)*

|           |  |  |            |               |             |     |     |    |    |
|-----------|--|--|------------|---------------|-------------|-----|-----|----|----|
|           | contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.  | modificato dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3 )   |            |               |             |     |     |    |    |
| <b>SI</b> | <b>(Circostanze aggravanti)</b><br>La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.  | 25<br>(Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (articolo modificato dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3) | 04/07/2001 | codice penale | 319bis      | 300 | 800 | 48 | 84 |
| <b>SI</b> | <b>(Corruzione in atti giudiziari)</b><br>Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.  | 25<br>(Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art. modificato dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3 )    | 04/07/2001 | codice penale | 319ter c. 1 | 200 | 600 | 48 | 84 |
| <b>SI</b> | <b>(Corruzione in atti giudiziari)</b><br>Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.   | 25<br>(Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art. modificato dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3 )    | 04/07/2001 | codice penale | 319 ter c.2 | 300 | 800 | 48 | 84 |
| <b>SI</b> | <b>(Induzione indebita a dare o promettere utilità)</b><br>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.<br>Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli | 25<br>(Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) (articolo modificato dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3)              | 28/11/2012 | codice penale | 319 quater  | 300 | 800 | 48 | 84 |

|    |   |   |            |               |           |     |     |    |    |
|----|---|---|------------|---------------|-----------|-----|-----|----|----|
|    | interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.  |   |            |               |           |     |     |    |    |
| SI | <b><u>(Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)</u></b><br>Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.<br>In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.   | 25<br>(Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012) | 04/07/2001 | codice penale | 320       | 200 | 800 |    |    |
| SI | <b><u>(Pene per il corruttore)</u></b><br>Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. (IN RIFERIMENTO ALL'ART.318)         | 25<br>(Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)  | 04/07/2001 | codice penale | 321       | 200 | 600 |    |    |
| SI | <b><u>(Pene per il corruttore)</u></b><br>Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. (IN RIFERIMENTO ARTT. 319 e 319 ter) | 25<br>(Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (articolo modificato dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3)            | 04/07/2001 | codice penale | 321       | 200 | 600 | 48 | 84 |
| SI | <b><u>(Istigazione alla corruzione)</u></b><br>1. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace,   | 25<br>(Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) (art. sostituito dalla  | 04/07/2001 | codice penale | 322 c.1-3 | 100 | 200 |    |    |

|           |  |  |            |               |            |     |     |    |    |
|-----------|--|--|------------|---------------|------------|-----|-----|----|----|
|           | <p>qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.</p> <p>2. <i>Omissis</i></p> <p>3. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.</p>  | <p>Legge Anticorruzione del Novembre 2012)</p>   |            |               |            |     |     |    |    |
| <b>SI</b> | <p><b><u>(Istigazione alla corruzione)</u></b></p> <p>2. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.</p> <p>3. <i>omissis</i></p> <p>4. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.</p>   | <p>25<br/>(Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (articolo modificato dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3)</p> | 04/07/2001 | codice penale | 322 c. 2-4 | 200 | 600 | 48 | 84 |
| <b>NO</b> | <p><b><u>(Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)</u></b></p> <p>Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:</p> <p>1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;</p> <p>2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle</p> | <p>25<br/>(Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (articolo modificato dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3)</p> | 31/01/2019 | codice penale | 322 bis    | 200 | 800 |    |    |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;</p> <p>3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;</p> <p>4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;</p> <p>5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;</p> <p>5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;</p> <p>5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;</p> <p>5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;</p> <p>5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.</p> <p>Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

|    |   |  |                   |                      |                |            |            |  |  |
|----|---|--|-------------------|----------------------|----------------|------------|------------|--|--|
|    | <p>applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</p> <p>1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;</p> <p>2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.</p> <p>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.</p>  |  |                   |                      |                |            |            |  |  |
| SI | <p><b><u>(Traffico di influenze illecite)</u></b></p> <p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.</p> <p>La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.</p> <p>La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.</p> <p>Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al</p> | <p>25<br/>                 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) (art. integrato dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3 )</p> | <p>28/11/2012</p> | <p>codice penale</p> | <p>346 bis</p> | <p>100</p> | <p>200</p> |  |  |

**Allegato B) – Tabella reati**  
*al MOGC ex D.Lgs. 231/2001 di A.S.I.S. (Rev. 9 – febbraio 2022)*

|           |  |  |            |               |     |     |     |    |    |
|-----------|--|--|------------|---------------|-----|-----|-----|----|----|
|           | compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.  |  |            |               |     |     |     |    |    |
| <b>SI</b> | <b>(Pene per il corruttore)</b><br>Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. (IN RELAZIONE ARTT. 317, 319bis, 319ter c-2) | 25<br>(Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (articolo modificato dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3) | 04/07/2001 | codice penale | 321 | 300 | 800 | 48 | 84 |

| Reati d'interesse per A.S.I.S.  | DESCRIZIONE REATO  | RIF. ARTT. 231  | DATA DI INTROD. | FONTE ORIGINAL E | ART. FONTE ORIGINAL E | SANZ. AMM. MIN (quote) | SANZ. AMM. MAX (quote) | SANZ. INT. MIN (mesi) | SANZ. INT. MAX (mesi) |
|---|--|---|-----------------|------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>SEZIONE 5 – FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO</b> |  |   |                 |                  |                       |                        |                        |                       |                       |
| SI  | <p><b><u>(Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate)</u></b><br/>                     E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:<br/>                     1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;<br/>                     2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;<br/>                     3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;<br/>                     4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.<br/>                     La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilita', quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena e' ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso e' determinato.</p> | 25bis<br>(Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)<br>[Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]<br>[Integrazione all'art. 453 cp dal Dlgs 125/16 in vigore dal 27/07/16] | 27/09/2001      | codice penale    | 453                   | 300                    | 800                    | 12                    | 24                    |

|           |   |   |            |               |     |     |        |    |    |
|-----------|---|---|------------|---------------|-----|-----|--------|----|----|
| <b>NO</b> | <p><b><u>(Alterazione di monete)</u></b><br/>         Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.</p>   | <p>25bis<br/>         (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)<br/>         [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]</p> | 27/09/2001 | codice penale | 454 | 100 | 500    | 12 | 24 |
| <b>NO</b> | <p><b><u>(Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate)</u></b><br/>         Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.</p>   | <p>25bis<br/>         (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)<br/>         [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]</p> | 27/09/2001 | codice penale | 455 | 500 | 500    | 12 | 24 |
| <b>SI</b> | <p><b><u>(Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.)</u></b><br/>         Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.</p>   | <p>25bis<br/>         (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)<br/>         [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]</p> | 27/09/2001 | codice penale | 457 | 100 | 200    |    |    |
| <b>SI</b> | <p><b><u>(Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati)</u></b><br/>         Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per "valori di bollo" la carta</p> | <p>25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)<br/>         [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]</p>              | 27/09/2001 | codice penale | 459 | 100 | 333,33 | 12 | 24 |

|           |  |   |            |               |          |     |     |    |    |
|-----------|--|---|------------|---------------|----------|-----|-----|----|----|
|           | bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.   |   |            |               |          |     |     |    |    |
| <b>NO</b> | <b><u>(Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo)</u></b><br>Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00.  | 25bis<br>(Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)<br>[Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]  | 27/09/2001 | codice penale | 460      | 100 | 500 | 12 | 24 |
| <b>NO</b> | <b><u>(Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata)</u></b><br>Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione. | 25bis<br>(Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)<br>[Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15] [Modifiche all'art. 461 cp dal Dlgs 125/16 in vigore dal 27/07/16] | 27/09/2001 | codice penale | 461      | 100 | 500 | 12 | 24 |
| <b>SI</b> | <b><u>(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)</u></b><br>Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00.   | 25bis<br>(Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)<br>[Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]  | 27/09/2001 | codice penale | 464 c. 1 | 100 | 300 |    |    |
| <b>SI</b> | <b><u>(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)</u></b><br>Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00.   | 25bis<br>(Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti  | 27/09/2001 | codice penale | 464 c.2  | 100 | 200 |    |    |

|           |   |  |            |               |     |     |     |   |    |
|-----------|---|--|------------|---------------|-----|-----|-----|---|----|
|           | Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.   | o segni di riconoscimento)<br>[Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]  |            |               |     |     |     |   |    |
| <b>SI</b> | <b><u>(Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni)</u></b><br>Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.<br>Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.<br>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale»; | 25bis<br>(Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)<br>[Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15] | 27/09/2001 | codice penale | 473 | 100 | 500 | 3 | 12 |
| <b>NO</b> | <b><u>(Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)</u></b><br>Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.<br>Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito   | 25bis<br>(Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)<br>[Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15] | 27/09/2001 | codice penale | 474 | 100 | 500 | 3 | 12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.<br>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale»; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Reati d'interesse per A.S.I.S.                               | DESCRIZIONE REATO  | RIF. ARTT. 231   | DATA DI INTROD. | FONTE ORIGINALE | ART. FONTE ORIGINALE | SANZ. AMM. MIN (quote) | SANZ. AMM. MAX (quote) | SANZ. INT. MIN (mesi) | SANZ. INT. MAX (mesi) |
|--|--|--|-----------------|-----------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>SEZIONE 6 – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO</b> |  |  |                 |                 |                      |                        |                        |                       |                       |
| <b>NO</b>  | <b><u>(Turbata libertà dell'industria o del commercio)</u></b><br>Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.  | 25bis-1<br>(Delitti contro l'industria e il commercio)<br>[Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15] | 01/08/2009      | codice penale   | 513                  | 100                    | 500                    |                       |                       |
| <b>NO</b>  | <b><u>(Illecita concorrenza con minaccia o violenza)</u></b><br>Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.<br>La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.  | 25bis-1<br>(Delitti contro l'industria e il commercio)<br>[Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15] | 01/08/2009      | codice penale   | 513bis               | 100                    | 800                    | 3                     | 24                    |
| <b>NO</b>  | <b><u>(Frodi contro le industrie nazionali)</u></b><br>Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 .<br>Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474. | 25bis-1<br>(Delitti contro l'industria e il commercio)<br>[Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15] | 01/08/2009      | codice penale   | 514                  | 100                    | 800                    | 3                     | 24                    |

|           |   |  |            |               |         |     |     |  |  |
|-----------|---|--|------------|---------------|---------|-----|-----|--|--|
| <b>NO</b> | <p><b><u>(Frode nell'esercizio del commercio)</u></b><br/>                 Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.<br/>                 Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.</p>   | 25bis-1<br>(Delitti contro l'industria e il commercio)<br>[Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15] | 01/08/2009 | codice penale | 515     | 100 | 500 |  |  |
| <b>NO</b> | <p><b><u>(Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)</u></b><br/>                 Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.</p>  | 25bis-1<br>(Delitti contro l'industria e il commercio)<br>[Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15] | 01/08/2009 | codice penale | 516     | 100 | 500 |  |  |
| <b>NO</b> | <p><b><u>(Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)</u></b><br/>                 Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.</p>  | 25bis-1<br>(Delitti contro l'industria e il commercio)<br>[Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15] | 01/08/2009 | codice penale | 517     | 100 | 500 |  |  |
| <b>NO</b> | <p><b><u>(Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)</u></b><br/>                 Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000<br/>                 Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.</p> | 25bis-1<br>(Delitti contro l'industria e il commercio)<br>[Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15] | 01/08/2009 | codice penale | 517 ter | 100 | 500 |  |  |

|           |  |  |            |               |            |     |     |  |  |
|-----------|--|--|------------|---------------|------------|-----|-----|--|--|
|           | Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.   |  |            |               |            |     |     |  |  |
| <b>NO</b> | <p><b><u>(Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)</u></b></p> <p>Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.</p> <p>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.</p> | 25bis-1<br>(Delitti contro l'industria e il commercio)<br>[Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15] | 01/08/2009 | codice penale | 517 quater | 100 | 500 |  |  |

| Reati d'interesse per A.S.I.S.     | DESCRIZIONE REATO   | RIF. ARTT. 231  | DATA DI INTROD. | FONTE ORIGINALE | ART. FONTE ORIGINALE | SANZ. AMM. MIN (quote) | SANZ. AMM. MAX (quote) | SANZ. INT. MIN (mesi) | SANZ. INT. MAX (mesi) |
|------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>SEZIONE 7 – REATI SOCIETARI</b> |   |   |                 |                 |                      |                        |                        |                       |                       |
| <b>SI</b>                          | <b><u>(False comunicazioni sociali)</u></b><br>Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsita' o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi. | 25ter<br>(Reati societari)<br>[Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015]. | 16/04/2002      | codice civile   | 2621                 | 200                    | 400                    |                       |                       |
| <b>SI</b>                          | <b><u>(Fatti di lieve entita')</u></b><br>Salvo che costituiscano piu' grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entita', tenuto conto della natura e delle dimensioni della societa' e delle modalita' o degli effetti della condotta.<br>Salvo che costituiscano piu' grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma   | 25ter<br>(Reati societari)<br>[Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e reato introdotto dalla Legge 69/15, in                   | 14/06/2015      | codice civile   | 2621-bis             | 100                    | 200                    |                       |                       |

|           |  |  |            |               |      |     |     |  |  |
|-----------|--|--|------------|---------------|------|-----|-----|--|--|
|           | precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano societa' che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto e' procedibile a querela della societa', dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.  | vigore dal 14/06/2015].  |            |               |      |     |     |  |  |
| <b>NO</b> | <p><b><u>False comunicazioni sociali delle societa' quotate</u></b></p> <p>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle societa' indicate nel comma precedente sono equiparate:</p> <p>1) le societa' emittenti strumenti finanziari per i quali e' stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</p> <p>2) le societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;</p> <p>3) le societa' che controllano societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</p> | <p>25ter<br/>                     (Reati societari)<br/>                     [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015].</p> | 16/04/2002 | codice civile | 2622 | 400 | 600 |  |  |

|           |   |  |            |               |          |     |     |  |  |
|-----------|---|--|------------|---------------|----------|-----|-----|--|--|
|           | 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.   |  |            |               |          |     |     |  |  |
| <b>SI</b> | <b><u>(Impedito controllo)</u></b><br>Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. <u>Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.</u> La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 | 25ter<br>(Reati societari)<br>[Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3]. | 16/04/2002 | codice civile | 2625 c.2 | 100 | 180 |  |  |
| <b>SI</b> | <b><u>(Indebita restituzione di conferimenti)</u></b><br>Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.   | 25ter<br>(Reati societari)<br>[Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3]. | 16/04/2002 | codice civile | 2626     | 100 | 180 |  |  |
| <b>SI</b> | <b><u>(Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)</u></b><br>Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato   | 25ter<br>(Reati societari)<br>[Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3]. | 16/04/2002 | codice civile | 2627     | 100 | 130 |  |  |

|           |  |   |            |               |          |     |     |  |  |
|-----------|--|---|------------|---------------|----------|-----|-----|--|--|
| <b>SI</b> | <p><b><u>(Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)</u></b><br/>         Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.</p> | <p>25ter<br/>(Reati societari)<br/>[Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].</p> | 16/04/2002 | codice civile | 2628     | 100 | 180 |  |  |
| <b>SI</b> | <p><b><u>(Operazioni in pregiudizio dei creditori)</u></b><br/>         Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p>  | <p>25ter<br/>(Reati societari)<br/>[Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].</p> | 16/04/2002 | codice civile | 2629     | 150 | 330 |  |  |
| <b>SI</b> | <p><b><u>(Omessa comunicazione del conflitto d'interessi)</u></b><br/>         L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 della legge 12 agosto 1982, n. 576 o del decreto</p>  | <p>25ter<br/>(Reati societari)<br/>[Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].</p> | 12/01/2006 | codice civile | 2629 bis | 200 | 500 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.</p> <p><b>Art. 2391 codice civile</b> (Interessi degli amministratori) L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati,</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|           |  |  |            |               |      |     |     |  |  |
|-----------|--|--|------------|---------------|------|-----|-----|--|--|
|           | notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.   |  |            |               |      |     |     |  |  |
| <b>SI</b> | <b><u>(Formazione fittizia del capitale)</u></b><br>Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.   | 25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].   | 16/04/2002 | codice civile | 2632 | 100 | 180 |  |  |
| <b>SI</b> | <b><u>(Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)</u></b><br>I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.   | 25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].   | 16/04/2002 | codice civile | 2633 | 150 | 330 |  |  |
| <b>SI</b> | <b><u>(Corruzione tra privati)</u></b><br>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. | 25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3] [art. modificato dal d. lgs. 15 marzo 2017, n. 38 e dalla L. 3/2019)]. | 28/11/2012 | codice civile | 2635 | 400 | 600 |  |  |

|           |  |   |            |               |          |     |     |  |  |
|-----------|--|---|------------|---------------|----------|-----|-----|--|--|
|           | <p>Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.</p> <p>Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.</p> <p>Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.</p> <p>Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.</p>     |   |            |               |          |     |     |  |  |
| <b>SI</b> | <p><b><u>(Istigazione alla corruzione tra privati)</u></b></p> <p>Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che</p> | <p>25ter (Reati societari)<br/>                     [art. aggiunto dal d. lgs. 15 marzo 2017, n. 38, con decorrenza dal 14.04.2017 e dalla L. 3/2019]</p> | 15/03/2017 | codice civile | 2635-bis | 200 | 400 |  |  |

|           |  |  |            |               |             |     |     |  |  |
|-----------|--|--|------------|---------------|-------------|-----|-----|--|--|
|           | sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.   |  |            |               |             |     |     |  |  |
| <b>SI</b> | <b><u>(Illecita influenza sull'assemblea)</u></b><br>Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.  | 25ter<br>(Reati societari)<br>[Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3]. | 16/04/2002 | codice civile | 2636        | 150 | 330 |  |  |
| <b>SI</b> | <b><u>(Aggiotaggio)</u></b><br>Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.  | 25ter<br>(Reati societari)<br>[Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3]. | 16/04/2002 | codice civile | 2637        | 200 | 500 |  |  |
| <b>SI</b> | <b><u>(Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)</u></b><br>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, | 25ter<br>(Reati societari)<br>[Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3]. | 16/04/2002 | codice civile | 2638 c.1 -2 | 200 | 400 |  |  |

**Allegato B) – Tabella reati**

*al MOGC ex D.Lgs. 231/2001 di A.S.I.S. (Rev. 9 – febbraio 2022)*

|   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p> |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|

| Reati d'interesse per A.S.I.S.   | DESCRIZIONE REATO  | RIF. ARTT. 231   | DATA DI INTROD. | FONTE ORIGINALE | ART. FONTE ORIGINALE | SANZ. AMM. MIN (quote) <sup>2</sup> | SANZ. AMM. MAX (quote) | SANZ. INT. MIN (mesi) | SANZ. INT. MAX (mesi) |
|--|--|--|-----------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>SEZIONE 8 – REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI</b> |  |  |                 |                 |                      |                                     |                        |                       |                       |
| NO   | <b><u>(Associazioni sovversive)</u></b><br>Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.<br>Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento. | 25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3] | 28/01/2003      | codice penale   | 270                  | 200                                 | 700                    | 12                    | 24                    |
| NO   | <b><u>(Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)</u></b><br>Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.  | 25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto  | 28/01/2003      | codice penale   | 270 bis              | 200                                 | 700                    | 12                    | 24                    |

<sup>2</sup> Per i reati di cui alla presente sezione (art. 25 quater del D.Lgs. 231/2001) si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
- b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

|           |   |  |            |               |            |     |     |    |    |
|-----------|---|--|------------|---------------|------------|-----|-----|----|----|
|           | Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.   | dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]   |            |               |            |     |     |    |    |
| <b>NO</b> | <p><b>(Circostanze aggravanti e attenuanti)</b></p> <p>Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.</p> <p>Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p> <p>Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289-bis, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.</p> | 25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3] | 28/01/2003 | codice penale | 270 bis.1. | 200 | 700 | 12 | 24 |

|           |  |   |            |               |            |     |     |    |    |
|-----------|--|---|------------|---------------|------------|-----|-----|----|----|
|           | <p>Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica l'aggravante di cui al primo comma.</p> <p>Fuori del caso previsto dal quarto comma dell'articolo 56, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.</p>   |   |            |               |            |     |     |    |    |
| <b>NO</b> | <p><b><u>(Assistenza agli associati)</u></b><br/>                 Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.</p> | 25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali)<br>[Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3] | 28/01/2003 | codice penale | 270 ter    | 200 | 700 | 12 | 24 |
| <b>NO</b> | <p><b><u>(Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)</u></b><br/>                 Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.</p>   | 25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali)<br>[Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3] | 28/01/2003 | codice penale | 270 quater | 200 | 700 | 12 | 24 |

|           |   |   |            |               |                 |     |     |    |    |
|-----------|---|---|------------|---------------|-----------------|-----|-----|----|----|
| <b>NO</b> | <p><b><u>(Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo)</u></b><br/>         Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.</p>  | <p>25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali)<br/>         [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]</p>  | 28/01/2003 | codice penale | 270 quater1     | 200 | 700 | 12 | 24 |
| <b>NO</b> | <p><b><u>(Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale)</u></b><br/>         Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.</p> | <p>25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali)<br/>         [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]</p>  | 28/01/2003 | codice penale | 270 quinquies   | 200 | 700 | 12 | 24 |
| <b>NO</b> | <p><b><u>(Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo)</u></b><br/>         Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la</p>   | <p>25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali)<br/>         [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3 e</p> | 28/01/2003 | codice penale | 270 quinquies.1 | 200 | 700 | 12 | 24 |

|           |  |  |            |               |                   |     |     |    |    |
|-----------|--|--|------------|---------------|-------------------|-----|-----|----|----|
|           | <p>reclusione da cinque a dieci anni. (Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro art. 270quinquies2.<br/>         Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 3.000,00 a € 15.000,00.</p>  | <p>modificato dalla L. 153/2016)]</p>  |            |               |                   |     |     |    |    |
| <b>NO</b> | <p><b>(Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro)</b><br/>         Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.</p>   | <p>25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3 e modificato dalla L. 153/2016)</p> | 28/01/2003 | codice penale | 270<br>quinquies2 | 200 | 700 | 12 | 24 |
| <b>NO</b> | <p><b>Condotte con finalità di terrorismo</b><br/>         Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.</p> | <p>25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]</p>                                | 28/01/2003 | codice penale | 270 sexies        | 200 | 700 | 12 | 24 |

|           |  |   |                   |                      |                |            |            |           |           |
|-----------|--|---|-------------------|----------------------|----------------|------------|------------|-----------|-----------|
| <b>NO</b> | <p><b><u>(Attentato per finalità terroristiche o di eversione)</u></b><br/>         Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni di ci otto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l' ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p> | <p>25quater<br/>         (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali)<br/>         [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]</p> | <p>28/01/2003</p> | <p>codice penale</p> | <p>280</p>     | <p>200</p> | <p>700</p> | <p>12</p> | <p>24</p> |
| <b>NO</b> | <p><b><u>(Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)</u></b><br/>         Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo</p>  | <p>25quater<br/>         (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali)<br/>         [Articolo aggiunto</p>  | <p>28/01/2003</p> | <p>codice penale</p> | <p>280 bis</p> | <p>200</p> | <p>700</p> | <p>12</p> | <p>24</p> |

|           |  |  |            |               |         |     |     |    |    |
|-----------|--|--|------------|---------------|---------|-----|-----|----|----|
|           | 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto e' diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena e' aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.  | dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]   |            |               |         |     |     |    |    |
| <b>NO</b> | <b><u>(Atti di terrorismo nucleare)</u></b><br>È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva; 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso. Illecito amministrativo dipendente da reato<br>Descrizione illecito amministrativo<br>Descrizione reato È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare; 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva. Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici. | 25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3] | 28/01/2003 | codice penale | 280 ter | 200 | 700 | 12 | 24 |
| <b>NO</b> | <b><u>(Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)</u></b><br>Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta   | 25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico  | 28/01/2003 | codice penale | 289 bis | 200 | 700 | 12 | 24 |

|           |  |   |            |               |         |     |     |    |    |
|-----------|--|---|------------|---------------|---------|-----|-----|----|----|
|           | <p>anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</p> | <p>previsti dal codice penale e dalle leggi speciali)<br/>         [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]</p>  |            |               |         |     |     |    |    |
| <b>NO</b> | <p><b>(Sequestro di persona a scopo di coazione)</b><br/>         Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.<br/>         Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis.<br/>         Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.</p>  | <p>25quater<br/>         (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali)<br/>         [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3 e modificato dal D.Lgs. 21/2018]</p> | 28/01/2003 | codice penale | 289 ter | 200 | 700 | 12 | 24 |

|           |   |  |            |   |     |     |     |    |    |
|-----------|---|--|------------|---|-----|-----|-----|----|----|
| <b>NO</b> | <p><b><u>(Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo)</u></b></p> <p>Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.</p> | <p>25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali)<br/>                     [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]</p> | 28/01/2003 | codice penale   | 302 | 200 | 700 | 12 | 24 |
| <b>NO</b> | <p><b><u>(Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica)</u></b></p> <p>Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. (omissis)</p>  | <p>25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali)<br/>                     [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]</p> | 28/01/2003 | decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15 | 1   | 200 | 700 | 12 | 24 |
| <b>NO</b> | <p><b><u>(Cospirazione politica mediante accordo)</u></b></p> <p>Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.<br/>                     Per i promotori la pena è aumentata.<br/>                     Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.</p>   | <p>25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali)<br/>                     [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]</p> | 28/01/2003 | codice penale   | 304 | 200 | 700 | 12 | 24 |
| <b>NO</b> | <p><b><u>(Cospirazione politica mediante associazione)</u></b></p>  | <p>25quater (Reati con finalità di terrorismo o di</p>   | 28/01/2003 | codice penale   | 305 | 200 | 700 | 12 | 24 |

|           |   |  |            |               |     |     |     |    |    |
|-----------|---|--|------------|---------------|-----|-----|-----|----|----|
|           | <p>Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.</p> <p>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.</p> <p>I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p> <p>Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati.</p>  | <p>eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali)<br/>                     [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]</p>   |            |               |     |     |     |    |    |
| <b>NO</b> | <p><b><u>(Banda armata: formazione e partecipazione)</u></b></p> <p>Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.</p> <p>Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.</p> <p>I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p>   | <p>25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali)<br/>                     [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]</p> | 28/01/2003 | codice penale | 306 | 200 | 700 | 12 | 24 |
| <b>NO</b> | <p><b><u>(Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata)</u></b></p> <p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.</p> <p>La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente.</p> <p>Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.</p> <p>Agli effetti della legge penale, s'intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone</p> | <p>25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali)<br/>                     [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]</p> | 28/01/2003 | codice penale | 307 | 200 | 700 | 12 | 24 |

|           |  |  |            |   |   |     |     |    |    |
|-----------|--|--|------------|---|---|-----|-----|----|----|
|           | dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.  |  |            |   |   |     |     |    |    |
| <b>NO</b> | <b><u>(Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo)</u></b><br>Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni.<br>La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento.<br>La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio.<br>Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone. | 25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3] | 28/01/2003 | L. 342/1976                                   | 1 | 200 | 700 | 12 | 24 |
| <b>NO</b> | <b><u>(Danneggiamento delle installazioni a terra)</u></b><br>Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell'articolo precedente.   | 25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3] | 28/01/2003 | L. 342/1976                                   | 2 | 200 | 700 | 12 | 24 |
| <b>NO</b> | <b><u>(Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York del 9 dicembre 1999 e ratificata con L. 7/2003)</u></b>   | 25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal   | 28/01/2003 | Convenzione di New York 9.12.1999 (L. 7/2003) | 2 | 200 | 700 | 12 | 24 |

**Allegato B) – Tabella reati**  
*al MOGC ex D.Lgs. 231/2001 di A.S.I.S. (Rev. 9 – febbraio 2022)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | codice penale e dalle leggi speciali)<br>[Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3] |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Per i reati di cui alla presente sezione (art. 25 quater del D.Lgs. 231/2001) si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
- b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

| Reati d'interesse per A.S.I.S.   | DESCRIZIONE REATO  | RIF. ARTT. 231  | DATA DI INTROD. | FONTE ORIGINALE | ART. FONTE ORIGINALE | SANZ. AMM. MIN (quote) | SANZ. AMM. MAX (quote) | SANZ. INT. MIN (mesi) | SANZ. INT. MAX (mesi) |
|--|--|---|-----------------|-----------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>SEZIONE 9 – PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI</b> |  |   |                 |                 |                      |                        |                        |                       |                       |
| <b>NO</b>  | <p><b><u>(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)</u></b><br/>                     Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.</p> | 25quater-1 (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8] | 02/02/2006      | codice penale   | 583bis               | 300                    | 700                    | 12                    | 24                    |

| Reati d'interesse per A.S.I.S.                                       | DESCRIZIONE REATO   | RIF. ARTT. 231   | DATA DI INTROD. | FONTE ORIGINALE | ART. FONTE ORIGINALE | SANZ. AMM. MIN (quote) | SANZ. AMM. MAX (quote) | SANZ. INT. MIN (mesi) | SANZ. INT. MAX (mesi) |
|--|---|--|-----------------|-----------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b><u>SEZIONE 10 – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE</u></b> |   |  |                 |                 |                      |                        |                        |                       |                       |
| <b>NO</b>  | <p><b><u>(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)</u></b><br/>                     Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.</p> | 25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5] | 24/08/2003      | codice penale   | 600                  | 400                    | 1000                   | 12                    | 24                    |
| <b>NO</b>  | <p><b><u>(Prostituzione minorile)</u></b><br/>                     È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:<br/>                     1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;<br/>                     2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.</p>   | 25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5] | 24/08/2003      | codice penale   | 600 bis c.1          | 300                    | 800                    | 12                    | 24                    |

|           |   |  |            |               |                |     |     |    |    |
|-----------|---|--|------------|---------------|----------------|-----|-----|----|----|
| <b>NO</b> | <p><b><u>(Prostituzione minorile)</u></b><br/>                 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.</p>   | 25quinquies<br>(Delitti contro la personalità individuale)<br>[Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5] | 24/08/2003 | codice penale | 600 bis c.2    | 200 | 700 |    |    |
| <b>SI</b> | <p><b><u>(Pornografia minorile)</u></b><br/>                 È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:<br/>                 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;<br/>                 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto (2).<br/>                 Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.</p>  | 25quinquies<br>(Delitti contro la personalità individuale)<br>[Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5] | 24/08/2003 | codice penale | 600 ter c. 1-2 | 300 | 800 | 12 | 24 |
| <b>SI</b> | <p><b><u>(Pornografia minorile)</u></b><br/>                 Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645 (4).<br/>                 Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.</p> | 25quinquies<br>(Delitti contro la personalità individuale)<br>[Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5] | 24/08/2003 | codice penale | 600 ter c.3-4  | 200 | 700 |    |    |

|           |  |  |            |               |               |     |      |    |    |
|-----------|--|--|------------|---------------|---------------|-----|------|----|----|
| <b>SI</b> | <b><u>(Detenzione di materiale pornografico)</u></b><br>Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.  | 25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5] | 24/08/2003 | codice penale | 600 quater    | 200 | 700  |    |    |
| <b>SI</b> | <b><u>(Pornografia virtuale)</u></b><br>Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.  | 25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5] | 24/08/2003 | codice penale | 600 quater.1  | 300 | 800  |    |    |
| <b>NO</b> | <b><u>(Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)</u></b><br>Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.   | 25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5] | 24/08/2003 | codice penale | 600 quinquies | 300 | 800  | 12 | 24 |
| <b>NO</b> | <b><u>(Tratta di persone)</u></b><br>Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni. | 25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5] | 24/08/2003 | codice penale | 601           | 400 | 1000 | 12 | 24 |

|           |   |   |            |               |         |     |      |    |    |
|-----------|---|---|------------|---------------|---------|-----|------|----|----|
| <b>NO</b> | <p><b><u>(Acquisto e alienazione di schiavi)</u></b><br/>         Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p>   | 25quiquies<br>(Delitti contro la personalità individuale)<br>[Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]             | 24/08/2003 | codice penale | 602     | 400 | 1000 | 12 | 24 |
| <b>NO</b> | <p><b><u>(Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)</u></b><br/>         Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:</p> <p>1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;</p> <p>2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.</p> <p>Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.</p> <p>Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:</p> <p>1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;</p> <p>2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;</p> <p>3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;</p> <p>4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.</p> | 25quiquies<br>(Delitti contro la personalità individuale)<br>[Articolo modificato dalla L. 29/10/2016 n.199 e dalla L. 77/2020] | 29/10/2016 | codice penale | 603-bis | 400 | 1000 | 12 | 24 |

|           |  |  |                   |                      |                     |            |            |  |  |
|-----------|--|--|-------------------|----------------------|---------------------|------------|------------|--|--|
|           | <p>Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:</p> <p>1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;</p> <p>2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;</p> <p>3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.</p>   |  |                   |                      |                     |            |            |  |  |
| <b>SI</b> | <p><b>(Adescamento di minorenni)</b></p> <p>Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.</p> | <p>25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 04/03/2014 n. 39, art. 3]</p> | <p>06/04/2014</p> | <p>codice penale</p> | <p>609-undecies</p> | <p>200</p> | <p>700</p> |  |  |

| Reati d'interesse per A.S.I.S.                | DESCRIZIONE REATO   | RIF. ARTT. 231  | DATA DI INTROD.   | FONTE ORIGINALE  | ART. FONTE ORIGINALE | SANZ. AMM. MIN (quote) | SANZ. AMM. MAX (quote) | SANZ. INT. MIN (mesi) | SANZ. INT. MAX (mesi) |
|---|---|---|-------------------|--|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>SEZIONE 11 – REATI DI ABUSO DI MERCATO</b> |   |   |                   |  |                      |                        |                        |                       |                       |
| <b>SI</b>                                     | <p><b><u>(Abuso di informazioni privilegiate)</u></b></p> <p>1. E' punito con la reclusione da due <sup>(1377)</sup> a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:</p> <p>a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;</p> <p>b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;</p> <p>c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).</p> <p>2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.</p> | <p>25sexies (Reati di abuso di mercato) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9 e dal D.Lgs. 107/2018]</p> | <p>12/05/2006</p> | <p>T.U.F. n. 58/98 (come modificato dall'art. 9 della L.62/05)</p> | <p>184</p>           | <p>400</p>             | <p>1000</p>            |                       |                       |

|                  |   |   |                   |  |            |            |             |  |  |
|------------------|---|---|-------------------|--|------------|------------|-------------|--|--|
|                  | <p>3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p>3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.</p> |   |                   |  |            |            |             |  |  |
| <p><b>NO</b></p> | <p><b><u>(Manipolazione del mercato)</u></b></p> <p>1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 5.000.000,00.</p> <p>2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p>2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a € 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni.</p>                    | <p>25sexies<br/>(Reati di abuso di mercato)<br/>[Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9]</p> | <p>12/05/2006</p> | <p>T.U.F. n. 58/98 (come modificato dall'art. 9 della L.62/05)</p> | <p>185</p> | <p>400</p> | <p>1000</p> |  |  |

| Reati d'interesse per A.S.I.S.   | DESCRIZIONE REATO  | RIF. ARTT. 231   | DATA DI INTROD. | FONTE ORIGINALE                    | ART. FONTE ORIGINALE   | SANZ. AMM. MIN (quote) | SANZ. AMM. MAX (quote) | SANZ. INT. MIN (mesi) | SANZ. INT. MAX (mesi) |
|--|--|--|-----------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>SEZIONE 12 – ALTRE FATTISPECIE IN MATERIA DI ABUSI DI MERCATO (ART. 187 QUINQUIES T.U.F. 58/1998)</b> |  |  |                 |                                    |                        |                        |                        |                       |                       |
| <b>SI</b>  | <p><b><u>(Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate)</u></b><br/>                     Non è consentito:</p> <p>a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;<br/>                     b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure<br/>                     c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.</p> | 25sexies (Reati di abuso di mercato) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9] | 12/05/2006      | T.U.F. n. 58/98 e Reg. UE 596/2014 | 14<br>Reg. UE 596/2014 | 400                    | 1000                   |                       |                       |
| <b>SI</b>  | <p><b><u>(Divieto di manipolazione di mercato)</u></b><br/>                     Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.</p>   | 25sexies (Reati di abuso di mercato) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9] | 12/05/2006      | T.U.F. n. 58/98 e Reg. UE 596/2014 | 15<br>Reg. UE 596/2014 | 400                    | 1000                   |                       |                       |

| Reati d'interesse per A.S.I.S.  | DESCRIZIONE REATO   | RIF. ARTT. 231   | DATA DI INTROD. | FONTE ORIGINALE | ART. FONTE ORIGINALE | SANZ. AMM. MIN (quote) | SANZ. AMM. MAX (quote) | SANZ. INT. MIN (mesi) | SANZ. INT. MAX (mesi) |
|---|---|--|-----------------|-----------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b><u>SEZIONE 13 – REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME.</u></b>                                |   |  |                 |                 |                      |                        |                        |                       |                       |
| <b><u>COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE DEL LAVORO</u></b> |   |  |                 |                 |                      |                        |                        |                       |                       |
| <b>SI</b>   | <p><b><u>(Omicidio colposo)</u></b><br/>                     Chiunque cagiona per colpa [codice penale 43] la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.<br/>                     Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.<br/>                     Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni .<br/>                     Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici</p> | 25septies<br>(Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunisti che e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)<br>[Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal Dlgs 81/08] | 25/08/2007      | codice penale   | 589                  | 1000                   | 1000                   | 3                     | 12                    |

|           |   |  |            |               |          |     |     |   |    |
|-----------|---|--|------------|---------------|----------|-----|-----|---|----|
| <b>SI</b> | <p><b><u>(Omicidio colposo)</u></b><br/>         Chiunque cagiona per colpa [codice penale 43] la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.<br/>         Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.<br/>         Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni .<br/>         Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici</p>   | 25septies<br>(Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunisti che e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)<br>[Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal Dlgs 81/08] | 25/08/2007 | codice penale | 589      | 250 | 500 | 3 | 12 |
| <b>SI</b> | <p><b><u>(Lesioni personali colpose)</u></b><br/>         Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.<br/>         Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.<br/> <b>Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.</b><br/>         Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei</p> | 25septies<br>(Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunisti che e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)<br>[Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e                            | 25/08/2007 | codice penale | 590 c. 3 | 100 | 250 | 3 | 6  |

|  |   |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  | <p>mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni (6). Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.</p> | <p>modificato dal Digs 81/08]</p> |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

| Reati d'interesse per A.S.I.S.  | DESCRIZIONE REATO  | RIF. ARTT. 231  | DATA DI INTROD. | FONTE ORIGINALE | ART. FONTE ORIGINALE | SANZ. AMM. MIN (quote) | SANZ. AMM. MAX (quote) | SANZ. INT. MIN (mesi) | SANZ. INT. MAX (mesi) |
|---|--|---|-----------------|-----------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>SEZIONE 14 – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO</b> |  |   |                 |                 |                      |                        |                        |                       |                       |
| <b>NO</b>   | <p><b><u>(Ricettazione)</u></b><br/>                     Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).<br/>                     La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.<br/>                     Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.</p> | 25octies<br>(Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio)<br>[Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14] | 29/12/2007      | codice penale   | 648                  | 200                    | 800                    | 3                     | 24                    |
| <b>NO</b>   | <p><b><u>(Riciclaggio)</u></b><br/>                     Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.</p>  | 25octies<br>(Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio)<br>[Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n.  | 29/12/2007      | codice penale   | 648bis               | 200                    | 800                    | 3                     | 24                    |

|           |  |  |            |               |           |     |      |   |    |
|-----------|--|--|------------|---------------|-----------|-----|------|---|----|
|           | <p>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>  | 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]   |            |               |           |     |      |   |    |
| <b>NO</b> | <p><b><u>(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)</u></b></p> <p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.</p> <p>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>   | <p>25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]</p> | 29/12/2007 | codice penale | 648ter    | 400 | 1000 | 3 | 24 |
| <b>NO</b> | <p><b><u>(Autoriciclaggio)</u></b></p> <p>Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con</p> | <p>25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]</p> | 01/01/2015 | codice penale | 648 ter-1 | 200 | 800  | 3 | 24 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | <p>modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.</p> <p>Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.</p> <p>La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.</p> <p>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Reati d'interesse per A.S.I.S.  | DESCRIZIONE REATO  | RIF. ARTT. 231   | DATA DI INTROD. | FONTE ORIGINALE   | ART. FONTE ORIGINALE | SANZ. AMM. MIN (quote) | SANZ. AMM. MAX (quote) | SANZ. INT. MIN (mesi) | SANZ. INT. MAX (mesi) |
|---|--|--|-----------------|-------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>SEZIONE 15 – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE</b> |  |  |                 |                   |                      |                        |                        |                       |                       |
| <b>SI</b>   | <p><b><u>(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</u></b><br/>                     Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:<br/>                     a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;<br/>                     a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;<br/>                     b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;<br/>                     c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;<br/>                     d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;<br/>                     e)<br/>                     f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio</p> | 25 novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15] | 01/08/2009      | Legge n. 633/1941 | 171                  | 100                    | 500                    | 3                     | 12                    |

|    |   |  |            |                   |        |     |     |   |    |
|----|---|--|------------|-------------------|--------|-----|-----|---|----|
|    | <p>o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.</p> <p>La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 a € 5.164,00.</p>  |  |            |                   |        |     |     |   |    |
| SI | <p><b><u>~ (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</u></b></p> <p>1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p>2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da</p> | 25 novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15] | 01/08/2009 | Legge n. 633/1941 | 171bis | 100 | 500 | 3 | 12 |

|    |   |  |            |                   |         |     |     |   |    |
|----|---|--|------------|-------------------|---------|-----|-----|---|----|
|    | sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.   |  |            |                   |         |     |     |   |    |
| SI | <p><b><u>~ (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</u></b></p> <p>1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:</p> <p>a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</p> <p>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</p> <p>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</p> <p>d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del</p> | 25 novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15] | 01/08/2009 | Legge n. 633/1941 | 171 ter | 100 | 500 | 3 | 12 |

|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | <p>contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</p> <p>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</p> <p>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.</p> <p>f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;</p> <p>h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.</p> <p>2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:</p> <p>a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

|    |   |   |            |                   |             |     |     |   |    |
|----|---|---|------------|-------------------|-------------|-----|-----|---|----|
|    | <p>a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;</p> <p>b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;</p> <p>c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.</p> <p>3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.</p> <p>4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:</p> <p>a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;</p> <p>b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;</p> <p>c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.</p> <p>5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.</p> |   |            |                   |             |     |     |   |    |
| SI | <p><b><u>(Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione)</u></b></p> <p>1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche <i>(NB si riproducono solo le seguenti parti dell'art. 171 L. 633/1941 e rimangono pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione normativa)</i>:</p> <p>a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;</p>   | 25novies<br>(Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)<br>[Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15] | 01/08/2009 | Legge n. 633/1941 | 171 septies | 100 | 500 | 3 | 12 |

|    |   |   |            |                   |            |     |     |   |    |
|----|---|---|------------|-------------------|------------|-----|-----|---|----|
|    | b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.  |   |            |                   |            |     |     |   |    |
| SI | <p><b><u>(Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale)</u></b></p> <p>1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.</p> <p>2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p> | 25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15] | 01/08/2009 | Legge n. 633/1941 | 171 octies | 100 | 500 | 3 | 12 |

| Reati d'interesse per A.S.I.S.  | DESCRIZIONE REATO   | RIF. ARTT. 231  | DATA DI INTROD. | FONTE ORIGINALE | ART. FONTE ORIGINALE | SANZ. AMM. MIN (quote) | SANZ. AMM. MAX (quote) | SANZ. INT. MIN (mesi) | SANZ. INT. MAX (mesi) |
|---|---|---|-----------------|-----------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b><u>SEZIONE 16 – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA</u></b> |   |   |                 |                 |                      |                        |                        |                       |                       |
| <b>SI</b>   | <p><b><u>(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)</u></b><br/>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p> | <p>25decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4 e poi modificato dal Dlg 121/2011, art. 2, c.1]</p> | 15/08/2009      | codice penale   | 377 bis              | 100                    | 500                    |                       |                       |

| Reati d'interesse per A.S.I.S.       | DESCRIZIONE REATO  | RIF. ARTT. 231  | DATA DI INTROD. | FONTE ORIGINALE | ART. FONTE ORIGINALE | SANZ. AMM. MIN (quote) | SANZ. AMM. MAX (quote) | SANZ. INT. MIN (mesi) | SANZ. INT. MAX (mesi) |
|--------------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>SEZIONE 17 – REATI AMBIENTALI</b> |  |   |                 |                 |                      |                        |                        |                       |                       |
| <b>SI</b>                            | <p><b><u>(Inquinamento ambientale)</u></b><br/>                     È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:</p> <p>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</p> <p>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p>  | 25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]. | 16/08/2011      | codice penale   | 452 bis              | 250                    | 600                    | 3                     | 12                    |
| <b>SI</b>                            | <p><b><u>(Disastro ambientale)</u></b><br/>                     Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:</p> <p>1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;</p> <p>2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;</p> <p>3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.</p> <p>Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico,</p> | 25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]. | 16/08/2011      | codice penale   | 452 quater           | 400                    | 800                    | 3                     | 24                    |

|           |   |   |            |               |               |     |     |  |  |
|-----------|---|---|------------|---------------|---------------|-----|-----|--|--|
|           | ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.  |   |            |               |               |     |     |  |  |
| <b>SI</b> | <b><u>(Delitti colposi contro l'ambiente)</u></b><br>Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.<br>Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.   | 25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]. | 16/08/2011 | codice penale | 452 quinquies | 200 | 500 |  |  |
| <b>NO</b> | <b><u>(Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)</u></b><br>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.<br>La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:<br>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;<br>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.<br>Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà. | 25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]. | 16/08/2011 | codice penale | 452 sexies    | 250 | 600 |  |  |

|           |   |  |            |               |            |     |      |  |  |
|-----------|---|--|------------|---------------|------------|-----|------|--|--|
| <b>SI</b> | <p><b><u>(Circostanze aggravanti)</u></b><br/>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificialmente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>  | <p>25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018].</p> | 16/08/2011 | codice penale | 452 octies | 300 | 1000 |  |  |
| <b>NO</b> | <p><b><u>(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)</u></b><br/>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta* è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.<br/>Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.<br/>* Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.</p> | <p>25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018].</p> | 16/08/2011 | codice penale | 727 bis    | 1   | 250  |  |  |
| <b>NO</b> | <p><b><u>(Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)</u></b><br/>Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto* o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.<br/>* Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia</p>   | <p>25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L.</p>                                | 16/08/2011 | codice penale | 733 bis    | 150 | 250  |  |  |

|           |  |  |            |           |        |     |     |  |  |
|-----------|--|--|------------|-----------|--------|-----|-----|--|--|
|           | classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.  | 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]  |            |           |        |     |     |  |  |
| <b>NO</b> | <p><b><u>(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)</u></b></p> <p><b>Comma 1</b></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</p> <p>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n.</p> | 25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018] | 16/08/2011 | L. 150/92 | 1, c.1 | 100 | 250 |  |  |

|           |  |   |            |           |                |     |     |  |  |
|-----------|--|---|------------|-----------|----------------|-----|-----|--|--|
|           | <p>939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</p> <p>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.</p> |   |            |           |                |     |     |  |  |
| <b>NO</b> | <p><b><u>(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)</u></b><br/> <u>Comma 2</u><br/>                 In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.</p>  | 25undecies (Reati ambientali)<br>[Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018] | 16/08/2011 | L. 150/92 | 1, c.2         | 150 | 250 |  |  |
| <b>NO</b> | <p><b><u>(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)</u></b><br/>                 Commi 1 e 2 - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</p>   | 25undecies (Reati ambientali)<br>[Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018] | 16/08/2011 | L. 150/92 | 2, commi 1 e 2 | 100 | 250 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|           |   |   |            |           |           |     |     |  |  |
|-----------|---|---|------------|-----------|-----------|-----|-----|--|--|
|           | In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.   |   |            |           |           |     |     |  |  |
| <b>NO</b> | <b><u>(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)</u></b><br>Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche nel caso di transito o trasbordo sul territorio italiano di esemplari vivi o morti degli animali selvatici e delle piante di cui ai suddetti articoli, o di loro parti o prodotti derivati.   | 25undecies (Reati ambientali)<br>[Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018] | 16/08/2011 | L. 150/92 | 3         | 100 | 500 |  |  |
| <b>NO</b> | <b><u>(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)</u></b><br>Comma 1<br>Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale. | 25undecies (Reati ambientali)<br>[Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018] | 16/08/2011 | L. 150/92 | 3bis, c.1 | 100 | 500 |  |  |

|           |   |  |            |             |        |     |     |   |   |
|-----------|---|--|------------|-------------|--------|-----|-----|---|---|
| <b>NO</b> | <p><b><u>(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)</u></b><br/>Comma 4<br/>Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.</p>   | 25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018] | 16/08/2011 | L. 150/92   | 6, c.4 | 100 | 250 |   |   |
| <b>SI</b> | <p><b><u>(Scarichi sul suolo)</u></b><br/>1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:<br/>a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;<br/>b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;<br/>c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;<br/>d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;<br/>e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;<br/>f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.</p> | 25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018] | 16/08/2011 | Dlgs 152/06 | 103    | 200 | 300 | 3 | 6 |

|    |  |   |            |             |     |     |     |   |   |
|----|--|---|------------|-------------|-----|-----|-----|---|---|
|    | <p>2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.</p> <p>3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.</p> <p>Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.</p>  |   |            |             |     |     |     |   |   |
| SI | <p><b><u>(Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee)</u></b></p> <p>1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.</p> <p>2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.</p> <p>3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse,</p> | <p>25undecies<br/> (Reati ambientali)<br/> [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]</p> | 16/08/2011 | Dlgs 152/06 | 104 | 200 | 300 | 3 | 6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi 4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.</p> <p>5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/1. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.</p> <p>6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:</p> <p>a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|           |  |   |            |             |     |  |  |  |  |
|-----------|--|---|------------|-------------|-----|--|--|--|--|
|           | <p>b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.</p> <p>7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque per gli ecosistemi acquatici.</p> <p>8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.</p> <p>Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.</p> |   |            |             |     |  |  |  |  |
| <b>SI</b> | <p><b><u>(Scarichi in reti fognarie)</u></b></p> <p>1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.</p>  | <p>25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]</p> | 16/08/2011 | Dlgs 152/06 | 107 |  |  |  |  |
| <b>SI</b> | <p><b><u>(Scarichi di sostanze pericolose)</u></b></p> <p>... [comma 4] Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e</p>   | <p>25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e</p>   | 16/08/2011 | Dlgs 152/06 | 108 |  |  |  |  |

|           |  |  |            |             |          |     |     |   |   |
|-----------|--|--|------------|-------------|----------|-----|-----|---|---|
|           | cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.   | modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]  |            |             |          |     |     |   |   |
| <b>SI</b> | <b><u>(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose)</u></b><br>Comma 1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro. <b>Comma 2</b> Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni. | 25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018] | 16/08/2011 | Dlgs 152/06 | 137, c.2 | 200 | 300 | 3 | 6 |
| <b>SI</b> | <b><u>(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni)</u></b><br>Comma 3 Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.  | 25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018] | 16/08/2011 | Dlgs 152/06 | 137, c.3 | 150 | 250 |   |   |

|           |  |  |            |             |           |     |     |   |   |
|-----------|--|--|------------|-------------|-----------|-----|-----|---|---|
| <b>SI</b> | <p><b><u>(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite) – 1/2</u></b><br/>                 Comma 5 (Primo periodo) Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro</p> | 25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018] | 16/08/2011 | Dlgs 152/06 | 137, c.5  | 150 | 250 |   |   |
| <b>SI</b> | <p><b><u>(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite) - 2/2</u></b><br/>                 Comma 5 (Secondo periodo) Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro<br/>                 Comma 6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma. (omissis)</p>  | 25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018] | 16/08/2011 | Dlgs 152/06 | 137, c.5  | 200 | 300 | 3 | 6 |
| <b>SI</b> | <p><b><u>(Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee)</u></b><br/>                 Comma 11 - Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.</p>  | 25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018] | 16/08/2011 | Dlgs 152/06 | 137, c.11 | 200 | 300 | 3 | 6 |

|           |   |   |            |             |           |     |     |  |  |
|-----------|---|---|------------|-------------|-----------|-----|-----|--|--|
| <b>NO</b> | <p><b><u>(Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate)</u></b><br/>         Comma 13 - Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.</p>  | <p>25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]</p> | 16/08/2011 | Dlgs 152/06 | 137, c.13 | 150 | 250 |  |  |
| <b>SI</b> | <p><b><u>(Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)</u></b><br/>         1. È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.<br/>         2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:<br/>         a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;<br/>         b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;<br/>         c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 183, comma 1, lettera nn).<br/>         2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte quarta del presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime.</p> | <p>25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]</p> | 16/08/2011 | Dlgs 152/06 | 187       | 150 | 250 |  |  |

|           |  |  |            |             |          |     |     |  |  |
|-----------|--|--|------------|-------------|----------|-----|-----|--|--|
|           | 3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4.  |  |            |             |          |     |     |  |  |
| <b>SI</b> | <b><u>(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 1/2</u></b><br><br>Comma 1 (Lettera a) - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;        | 25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018] | 16/08/2011 | Dlgs 152/06 | 256, c.1 | 100 | 250 |  |  |
| <b>SI</b> | <b><u>(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 2/2</u></b><br><br>Comma 1 (Lettera b) - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 è punito: a) ...<br>b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. | 25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018] | 16/08/2011 | Dlgs 152/06 | 256, c.1 | 150 | 250 |  |  |

|           |  |  |            |             |          |     |     |   |   |
|-----------|--|--|------------|-------------|----------|-----|-----|---|---|
| <b>SI</b> | <p><b><u>(Discarica non autorizzata) 1/2</u></b><br/>                 Comma 3 (Primo periodo) - Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.</p>   | 25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018] | 16/08/2011 | Dlgs 152/06 | 256, c.3 | 150 | 250 |   |   |
| <b>SI</b> | <p><b><u>(Discarica non autorizzata) 2/2</u></b><br/>                 Comma 3 (Secondo periodo) - Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.</p> | 25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018] | 16/08/2011 | Dlgs 152/06 | 256, c.3 | 200 | 300 | 3 | 6 |
| <b>SI</b> | <p><b><u>(Miscelazione di rifiuti)</u></b><br/>                 Comma 5 - Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).</p>  | 25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal                 | 16/08/2011 | Dlgs 152/06 | 256, c.5 | 150 | 250 |   |   |

|           |   |  |            |             |          |     |     |  |  |
|-----------|---|--|------------|-------------|----------|-----|-----|--|--|
|           |   | D.Lgs. 21/2018]  |            |             |          |     |     |  |  |
| <b>NO</b> | <b>(Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi)</b><br>Comma 6 (Primo periodo) - Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.   | 25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018] | 16/08/2011 | Dlgs 152/06 | 256, c.6 | 100 | 250 |  |  |
| <b>SI</b> | <b>(Bonifica dei siti)</b><br>Comma 1<br>Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. | 25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018] | 16/08/2011 | Dlgs 152/06 | 257, c.1 | 100 | 250 |  |  |
| <b>SI</b> | <b>(Bonifica dei siti da sostanze pericolose)</b><br>Comma 2 - Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.  | 25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018] | 16/08/2011 | Dlgs 152/06 | 257, c.2 | 150 | 250 |  |  |

|           |   |  |            |             |          |     |     |  |  |
|-----------|---|--|------------|-------------|----------|-----|-----|--|--|
| <b>SI</b> | <p><b><u>(Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)</u></b><br/>                 Comma 4 (Secondo periodo) - Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.</p> | 25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018] | 16/08/2011 | Dlgs 152/06 | 258, c.4 | 150 | 250 |  |  |
| <b>SI</b> | <p><b><u>(Traffico illecito di rifiuti)</u></b><br/>                 Comma 1<br/>                 Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.</p>  | 25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018] | 16/08/2011 | Dlgs 152/06 | 259, c.1 | 150 | 250 |  |  |
| <b>SI</b> | <p><b><u>(False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto di rifiuti)</u></b><br/>                 1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini</p>   | 25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal                 | 16/08/2011 | Dlgs 152/06 | 260 bis  | 150 | 300 |  |  |

|  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  | <p>previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.</p> <p>2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.</p> <p>3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno,</p> | D.Lgs. 21/2018] |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.</p> <p>4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.</p> <p>5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.</p> <p>6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.</p> <p>7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'<u>art. 483 del codice penale</u> in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.</p> <p>8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli <u>articoli 477 e 482 del codice penale</u>. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.</p> <p>9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.</p> <p>9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.</p> <p>9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|           |  |  |            |               |                  |     |     |   |   |
|-----------|--|--|------------|---------------|------------------|-----|-----|---|---|
|           | controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.                                 |  |            |               |                  |     |     |   |   |
| <b>SI</b> | <b><u>(Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)</u></b><br>Comma 1 - Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. | 25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018] | 16/08/2011 | codice penale | 452 quaterdecies | 300 | 500 | 3 | 6 |
| <b>NO</b> | <b><u>(Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività)</u></b><br>Comma 2 - Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.  | 25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018] | 16/08/2011 | codice penale | 452 quaterdecies | 400 | 800 | 3 | 6 |

|           |   |  |            |             |            |     |     |   |   |
|-----------|---|--|------------|-------------|------------|-----|-----|---|---|
| <b>SI</b> | <p><b><u>(Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria)</u></b><br/>         Comma 2 - Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione<br/>         Comma 5 - Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.</p> | 25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018] | 16/08/2011 | Dlgs 152/06 | 279, c.5   | 100 | 250 |   |   |
| <b>NO</b> | <p><b><u>(Inquinamento doloso provocato da navi)</u></b><br/>         Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonchè i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.<br/>         Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 1) e da duecento a trecento quote (comma 2).</p>   | 25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018] | 16/08/2011 | Dlgs 202/07 | 8, c.1 e 2 | 150 | 300 | 3 | 6 |
| <b>NO</b> | <p><b><u>(Inquinamento colposo provocato da navi) 1/2</u></b><br/>         Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonchè i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per</p>   | 25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio  | 16/08/2011 | Dlgs 202/07 | 9, c.1     | 100 | 250 | 3 | 6 |

|           |   |  |            |             |        |     |     |   |   |
|-----------|---|--|------------|-------------|--------|-----|-----|---|---|
|           | colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.  | 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]   |            |             |        |     |     |   |   |
| <b>NO</b> | <b><u>(Inquinamento colposo provocato da navi) 2/2</u></b><br>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. | 25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018] | 16/08/2011 | Dlgs 202/07 | 9, c.2 | 150 | 250 | 3 | 6 |
| <b>SI</b> | <b><u>(Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)</u></b><br><b><u>art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive</u></b><br><b><u>Comma 7</u></b><br>Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca  | 25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs.          | 16/08/2011 | L. 549/93   | 3, c.7 | 150 | 250 |   |   |

|  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  | dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito. | 21/2018]del 7 luglio 2011]. |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

| Reati d'interesse per A.S.I.S.   | DESCRIZIONE REATO   | RIF. ARTT. 231  | DATA DI INTROD. | FONTE ORIGINALE   | ART. FONTE ORIGINALE     | SANZ. AMM. MIN (quote) | SANZ. AMM. MAX (quote) | SANZ. INT. MIN (mesi) | SANZ. INT. MAX (mesi) |
|--|---|---|-----------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b><u>SEZIONE 18 – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE</u></b> |   |   |                 |   |                          |                        |                        |                       |                       |
| <b>SI</b>  | <p><b><u>(Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)</u></b><br/>                     Art. 22 comma 12<br/>                     12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.<br/>                     12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:<br/>                     a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;<br/>                     b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;<br/>                     c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.</p> | 25duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 109 del 16 luglio 2012 e modificato dalla L. 161/2017]. | 09/08/2012      | DLgs 25 luglio 1998, n. 286, T.U. testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero | 22, c. 12bis             | 100                    | 200                    |                       |                       |
| <b>NO</b>  | <p><b><u>(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)</u></b><br/>                     3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è</p>   | 25duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare) [Articolo modificato dalla L. 161/2017]  | 04/11/2017      | DLgs 25 luglio 1998, n. 286   | 12 commi 3, 3 bis e 3ter | 400                    | 1000                   | 3                     | 12                    |

|                  |  |  |                   |   |                                |            |            |          |           |
|------------------|--|--|-------------------|---|--------------------------------|------------|------------|----------|-----------|
|                  | <p>punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:</p> <p>a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;</p> <p>b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;</p> <p>e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.</p> <p>3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.</p> <p>3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:</p> <p>a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;</p> <p>b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.</p> |  |                   |   |                                |            |            |          |           |
| <p><b>NO</b></p> | <p><b>(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)</b><br/>         Art. 12 Comma 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.</p>   | <p>25duodecies<br/>         (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare) [Articolo modificato dalla L. 161/2017]</p> | <p>04/11/2017</p> | <p>DLgs 25<br/>         luglio 1998, n. 286</p> | <p>12<br/>         comma 5</p> | <p>100</p> | <p>200</p> | <p>3</p> | <p>12</p> |

|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | Quando il fatto e' commesso in concorso da due o piu' persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o piu' persone, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Reati d'interesse per A.S.I.S.           | DESCRIZIONE REATO  | RIF. ARTT. 231   | DATA DI INTROD. | FONTE ORIGINALE | ART. FONTE ORIGINALE | SANZ. AMM. MIN (quote) | SANZ. AMM. MAX (quote) | SANZ. INT. MIN (mesi) | SANZ. INT. MAX (mesi) |
|--|--|--|-----------------|-----------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>SEZIONE 19 – RAZZISMO E XENOFOBIA</b> |  |  |                 |                 |                      |                        |                        |                       |                       |
| <b>SI</b>                                | <p><b><u>(Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa)</u></b><br/>                     Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:</p> <p>a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a € 6.000,00 chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;</p> <p>b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.</p> <p>3. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte</p> | 25terdecies<br>(Razzismo e Xenofobia)<br>Articolo introdotto dall'all'art. 5, della L. 167/2017 e modificato dal D.Lgs. 21/2018" | 12/12/2017      | codice penale   | art. 604 ter         | 200                    | 800                    | 12                    | 24                    |

**Allegato B) – Tabella reati**  
*al MOGC ex D.Lgs. 231/2001 di A.S.I.S. (Rev. 9 – febbraio 2022)*

|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232". |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Reati d'interesse per A.S.I.S.   | DESCRIZIONE REATO  | RIF. ARTT. 231  | DATA DI INTROD. | FONTE ORIGINALE                | ART. FONTE ORIGINALE | SANZ. AMM. MIN (quote) | SANZ. AMM. MAX (quote) | SANZ. INT. MIN (mesi) | SANZ. INT. MAX (mesi) |
|--|--|---|-----------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>SEZIONE 20 – FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITÀ DI GIUOCO O DI SCOMMESSA</b> |  |   |                 |                                |                      |                        |                        |                       |                       |
| <b>SI</b>  | <p><b><u>(Frode in competizioni sportive)</u></b></p> <p>1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.</p> <p>2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.</p> <p>3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.</p> | 25quaterdecies (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati) Articolo introdotto dall'art. 5 della Legge 3 Maggio 2019, n.39, pubblicata in data 16/05/2019 | 17/05/2019      | Legge 13 Dicembre 1989, n. 401 | art. 1               | 100                    | 500                    | 12                    | 24                    |
| <b>SI</b>  | <p><b><u>(Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa)</u></b></p> <p>1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive</p>  | 25quaterdecies (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati)  | 17/05/2019      | Legge 13 Dicembre 1989, n. 401 | art. 4               | 100                    | 500                    | 12                    | 24                    |

|  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.</p> <p>2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.</p> <p>3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con</p> | <p>Articolo introdotto dall'art. 5 della Legge 3 Maggio 2019, n.39, pubblicata in data 16/05/2019</p> |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>l'ammenda da lire centomila a lire un milione.</p> <p>4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.</p> <p>4 bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.</p> <p>4 ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.</p> <p>4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Reati d'interesse per A.S.I.S.      | DESCRIZIONE REATO   | RIF. ARTT. 231   | DATA DI INTROD. | FONTE ORIGINALE | ART. FONTE ORIGINALE | SANZ. AMM. MIN (quote) | SANZ. AMM. MAX (quote) | SANZ. INT. MIN (mesi) | SANZ. INT. MAX (mesi) |
|-------------------------------------|---|--|-----------------|-----------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>SEZIONE 21 – REATI TRIBUTARI</b> |   |  |                 |                 |                      |                        |                        |                       |                       |
| <b>SI</b>                           | <p><b><u>(Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)</u></b></p> <p>1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.</p> <p>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p> | Art. 25 quinquiesdecies introdotto dalla L. 157/2019 e modificato dal D.Lgs. 75/2020 | 24/12/2019      | D. Lgs. 74/2000 | 2, co. 1             | 1                      | 500                    | 3                     | 24                    |
| <b>SI</b>                           | <p><b><u>(Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)</u></b></p> <p>2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</p>  | Art. 25 quinquiesdecies introdotto dalla L. 157/2019 e modificato dal D.Lgs. 75/2020 | 24/12/2019      | D. Lgs. 74/2000 | 2, co. 2 bis         | 1                      | 400                    | 3                     | 24                    |
| <b>SI</b>                           | <p><b><u>(Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici)</u></b></p> <p>1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od</p>  | Art. 25 quinquiesdecies introdotto dalla L. 157/2019 e modificato dal D.Lgs. 75/2020 | 24/12/2019      | D. Lgs. 74/2000 | 3                    | 1                      | 500                    | 3                     | 24                    |

|           |   |  |                   |   |          |          |            |          |           |
|-----------|---|--|-------------------|---|----------|----------|------------|----------|-----------|
|           | <p>elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:</p> <p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.</p> <p>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p> <p>3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.</p> |  |                   |   |          |          |            |          |           |
| <b>SI</b> | <p><b><u>(Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)</u></b></p> <p>1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.</p>  | <p>Art. 25<br/>                     quinquiesdecies<br/>                     introdotto dalla L.<br/>                     157/2019 e<br/>                     modificato dal<br/>                     D.Lgs. 75/2020</p> | <p>24/12/2019</p> | <p>D. Lgs.<br/>                     74/2000</p> | <p>8</p> | <p>1</p> | <p>500</p> | <p>3</p> | <p>24</p> |
| <b>SI</b> | <p><b><u>(Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)</u></b></p>  | <p>Art. 25<br/>                     quinquiesdecies<br/>                     introdotto dalla L.</p>   | <p>24/12/2019</p> | <p>D. Lgs.<br/>                     74/2000</p> | <p>8</p> | <p>1</p> | <p>400</p> | <p>3</p> | <p>24</p> |

|           |   |  |            |                 |    |   |     |   |    |
|-----------|---|--|------------|-----------------|----|---|-----|---|----|
|           | 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.   | 157/2019 e modificato dal D.Lgs. 75/2020   |            |                 |    |   |     |   |    |
| <b>SI</b> | <b><u>(Occultamento o distruzione di documenti contabili)</u></b><br>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari   | Art. 25 quinquiesdecies introdotto dalla L. 157/2019 e modificato dal D.Lgs. 75/2020 | 24/12/2019 | D. Lgs. 74/2000 | 10 | 1 | 400 | 3 | 24 |
| <b>SI</b> | <b><u>(Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte)</u></b><br>1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.<br>2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. | Art. 25 quinquiesdecies introdotto dalla L. 157/2019 e modificato dal D.Lgs. 75/2020 | 24/12/2019 | D. Lgs. 74/2000 | 11 | 1 | 400 | 3 | 24 |
| <b>SI</b> | <b><u>Dichiarazione infedele</u></b>  | Art. 25  | 30/07/2020 | D. Lgs. 74/2000 | 4  | 1 | 300 | 3 | 24 |

|                  |   |  |                   |                        |          |          |            |          |           |
|------------------|---|--|-------------------|------------------------|----------|----------|------------|----------|-----------|
|                  | <p>1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:</p> <p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.</p> <p>1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.</p> <p>1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).</p> | <p>quinquiesdecies introdotto dalla L. 157/2019 e modificato dal D.Lgs. 75/2020</p>                                  |                   |                        |          |          |            |          |           |
| <p><b>SI</b></p> | <p><b>(Omessa dichiarazione)</b></p> <p>1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.</p>   | <p>Art. 25<br/>                     quinquiesdecies introdotto dalla L. 157/2019 e modificato dal D.Lgs. 75/2020</p> | <p>30/07/2020</p> | <p>D. Lgs. 74/2000</p> | <p>5</p> | <p>1</p> | <p>400</p> | <p>3</p> | <p>24</p> |

|           |   |  |                   |   |                  |          |            |          |           |
|-----------|---|--|-------------------|---|------------------|----------|------------|----------|-----------|
|           | <p>1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.</p> <p>2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.</p>  |  |                   |   |                  |          |            |          |           |
| <b>SI</b> | <p><b><u>(Indebita compensazione)</u></b></p> <p>1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.</p> <p>2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.</p> | <p>Art. 25<br/>                     quinquiesdecies<br/>                     introdotto dalla L.<br/>                     157/2019 e<br/>                     modificato dal<br/>                     D.Lgs. 75/2020</p> | <p>30/07/2020</p> | <p>D. Lgs.<br/>                     74/2000</p> | <p>10 quater</p> | <p>1</p> | <p>400</p> | <p>3</p> | <p>24</p> |

| Reati d'interesse per A.S.I.S.   | DESCRIZIONE REATO  | RIF. ARTT. 231  | DATA DI INTROD. | FONTE ORIGINALE | ART. FONTE ORIGINALE | SANZ. AMM. MIN (quote) | SANZ. AMM. MAX (quote) | SANZ. INT. MIN (mesi) | SANZ. INT. MAX (mesi) |
|----------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>SEZIONE 22 – CONTRABBANDO</b> |  |   |                 |                 |                      |                        |                        |                       |                       |
| <b>NO</b>                        | <p><b><u>(Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali)</u></b><br/>                     E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:</p> <p>a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16;<br/>                     b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;<br/>                     c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;<br/>                     d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;<br/>                     e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;<br/>                     f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.</p> | Art. sexiesdecies D.Lgs. 231/2001 introdotto dal D.Lgs. 75/2020 | 30/07/2020      | DPR 43/1973     | 282                  | 1                      | 200                    |                       |                       |
| <b>NO</b>                        | <p><b><u>(Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine)</u></b><br/>                     E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:</p> <p>a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza</p>   | Art. sexiesdecies D.Lgs. 231/2001 introdotto dal D.Lgs. 75/2020 | 30/07/2020      | DPR 43/1973     | 283                  | 1                      | 200                    |                       |                       |

|           |   |   |                   |                    |            |          |            |  |  |
|-----------|---|---|-------------------|--------------------|------------|----------|------------|--|--|
|           | <p>presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione preveduta nel terzo comma dell'art. 102;</p> <p>b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.</p> <p>Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.</p>  |   |                   |                    |            |          |            |  |  |
| <b>NO</b> | <p><b><u>(Contrabbando nel movimento marittimo delle merci)</u></b></p> <p>E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:</p> <p>a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;</p> <p>b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;</p> <p>c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;</p> <p>d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;</p> <p>e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;</p> <p>f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta</p> | <p>Art. sexiesdecies<br/> D.Lgs. 231/2001<br/> introdotto dal<br/> D.Lgs. 75/2020</p> | <p>30/07/2020</p> | <p>DPR 43/1973</p> | <p>284</p> | <p>1</p> | <p>200</p> |  |  |

|           |   |   |            |             |     |   |     |  |  |
|-----------|---|---|------------|-------------|-----|---|-----|--|--|
|           | tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.<br>Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.   |   |            |             |     |   |     |  |  |
| <b>NO</b> | <b><u>(Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea)</u></b><br>E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:<br>a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;<br>b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;<br>c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;<br>d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile. Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.<br>Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quello comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale. | Art. sexiesdecies D.Lgs. 231/2001 introdotto dal D.Lgs. 75/2020 | 30/07/2020 | DPR 43/1973 | 285 | 1 | 200 |  |  |
| <b>NO</b> | <b><u>(Contrabbando nelle zone extra-doganali)</u></b><br>E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.   | Art. sexiesdecies D.Lgs. 231/2001 introdotto dal D.Lgs. 75/2020 | 30/07/2020 | DPR 43/1973 | 286 | 1 | 200 |  |  |

|           |   |   |            |             |     |   |     |  |  |
|-----------|---|---|------------|-------------|-----|---|-----|--|--|
| <b>NO</b> | <p><b><u>(Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali)</u></b><br/>                     E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.</p>                    | Art. sexiesdecies D.Lgs. 231/2001 introdotto dal D.Lgs. 75/2020 | 30/07/2020 | DPR 43/1973 | 287 | 1 | 200 |  |  |
| <b>NO</b> | <p><b><u>(Contrabbando nei depositi doganali)</u></b><br/>                     Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.</p>   | Art. sexiesdecies D.Lgs. 231/2001 introdotto dal D.Lgs. 75/2020 | 30/07/2020 | DPR 43/1973 | 288 | 1 | 200 |  |  |
| <b>NO</b> | <p><b><u>(Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione)</u></b><br/>                     E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.</p>   | Art. sexiesdecies D.Lgs. 231/2001 introdotto dal D.Lgs. 75/2020 | 30/07/2020 | DPR 43/1973 | 289 | 1 | 200 |  |  |
| <b>NO</b> | <p><b><u>(Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti)</u></b><br/>                     Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.</p> | Art. sexiesdecies D.Lgs. 231/2001 introdotto dal D.Lgs. 75/2020 | 30/07/2020 | DPR 43/1973 | 290 | 1 | 200 |  |  |
| <b>NO</b> | <p><b><u>(Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea)</u></b><br/>                     Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito</p>   | Art. sexiesdecies D.Lgs. 231/2001 introdotto dal D.Lgs. 75/2020 | 30/07/2020 | DPR 43/1973 | 291 | 1 | 200 |  |  |

|           |   |   |            |             |         |   |     |  |  |
|-----------|---|---|------------|-------------|---------|---|-----|--|--|
|           | con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.  |   |            |             |         |   |     |  |  |
| <b>NO</b> | <p><b><u>(Contrabbando di tabacchi lavorati esteri)</u></b><br/>         Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni.</p> <p>I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516 (lire 1 milione).</p>  | Art. sexiesdecies D.Lgs. 231/2001 introdotto dal D.Lgs. 75/2020 | 30/07/2020 | DPR 43/1973 | 291 bis | 1 | 200 |  |  |
| <b>NO</b> | <p><b><u>(Contrabbando aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri)</u></b><br/>         Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.</p> <p>Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di euro 25 (lire cinquantamila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:</p> <p>a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;</p> <p>b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;</p> <p>c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;</p> <p>d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche</p> | Art. sexiesdecies D.Lgs. 231/2001 introdotto dal D.Lgs. 75/2020 | 30/07/2020 | DPR 43/1973 | 291 ter | 1 | 200 |  |  |

|           |  |  |                   |                    |                   |          |            |  |  |
|-----------|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|----------|------------|--|--|
|           | <p>omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;</p> <p>e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.</p> <p>La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p> |  |                   |                    |                   |          |            |  |  |
| <b>NO</b> | <p><b><u>(Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)</u></b></p> <p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'<i>articolo 291-bis</i>, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'<i>articolo 291-ter</i>, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si</p>   | <p>Art. sexiesdecies D.Lgs. 231/2001 introdotto dal D.Lgs. 75/2020</p> | <p>30/07/2020</p> | <p>DPR 43/1973</p> | <p>291 quater</p> | <p>1</p> | <p>200</p> |  |  |

|           |   |  |            |             |     |   |     |  |  |
|-----------|---|--|------------|-------------|-----|---|-----|--|--|
|           | <p>considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Le pene previste dagli <i>articoli 291-bis, 291-ter</i> e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.</p>   |  |            |             |     |   |     |  |  |
| <b>NO</b> | <p><b><u>(Altri casi di contrabbando)</u></b><br/>                 Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.</p>  | Art. sexiesdecies<br>D.Lgs. 231/2001<br>introdotto dal<br>D.Lgs. 75/2020 | 30/07/2020 | DPR 43/1973 | 292 | 1 | 200 |  |  |
| <b>NO</b> | <p><b><u>(Circostanze aggravanti del contrabbando)</u></b><br/>                 Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.</p> <p>Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:</p> <p>a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;</p> <p>b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;</p> <p>c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;</p> <p>d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata</p> | Art. sexiesdecies<br>D.Lgs. 231/2001<br>introdotto dal<br>D.Lgs. 75/2020 | 30/07/2020 | DPR 43/1973 | 295 | 1 | 200 |  |  |

|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | costituita;<br>d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.<br>Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Reati d'interesse per A.S.I.S.   | DESCRIZIONE REATO<br>RIF. ARTT. 231   |
|--|---|
| <b><u>SEZIONE 23 – RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI</u></b> |   |
| <b>NO</b>  | <p><b>20. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 codice penale)</li><li>• Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 codice penale)</li><li>• Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 codice penale)</li><li>• Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 codice penale)</li><li>• Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 codice penale)</li><li>• Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 codice penale)</li><li>• Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 codice penale)</li><li>• Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 codice penale)</li><li>• Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater codice penale)</li></ul> |

| Reati d'interese per A.S.I.S.            | DESCRIZIONE REATO  | RIF. ARTT. 231  | DATA DI INTROD. | FONTE ORIGINALE | ART. FONTE ORIGINALE | SANZ. AMM. MIN (quote) | SANZ. AMM. MAX (quote) | SANZ. INT. MIN (mesi) | SANZ. INT. MAX (mesi) |
|--|--|---|-----------------|-----------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>SEZIONE 24 – REATI TRANSNAZIONALI</b> |  |   |                 |                 |                      |                        |                        |                       |                       |
| <b>NO</b>                                | <b><u>(Associazione per delinquere)</u></b><br>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. | Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10) | 12/04/2006      | codice penale   | 416                  | 400                    | 1000                   | 3                     | 24                    |
| <b>NO</b>                                | <b><u>(Associazione di tipo mafioso)</u></b><br>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo  | Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10) | 12/04/2006      | codice penale   | 416bis               | 400                    | 1000                   | 3                     | 24                    |

|           |   |  |            |           |            |     |      |   |    |
|-----------|---|--|------------|-----------|------------|-----|------|---|----|
|           | <p>di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p> |  |            |           |            |     |      |   |    |
| <b>NO</b> | <p><b><u>(Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)</u></b><br/>                 Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.<br/>                 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.<br/>                 3. La pena e' aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p>   | <p>Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)</p> | 12/04/2006 | DPR 43/73 | 291 quater | 400 | 1000 | 3 | 24 |

|                  |   |  |                   |                   |           |            |             |          |           |
|------------------|---|--|-------------------|-------------------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|
|                  | <p>4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>5. Le pene previste dagli articoli 291-big, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.</p> |  |                   |                   |           |            |             |          |           |
| <p><b>NO</b></p> | <p><b><u>(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)</u></b></p> <p>1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena è</p>   | <p>Reati<br/>Transnazionali<br/>(Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)</p> | <p>12/04/2006</p> | <p>DPR 309/90</p> | <p>74</p> | <p>400</p> | <p>1000</p> | <p>3</p> | <p>24</p> |

|           |  |  |                   |  |                                       |            |             |          |           |
|-----------|--|--|-------------------|--|---------------------------------------|------------|-------------|----------|-----------|
|           | <p>aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p>  |  |                   |  |                                       |            |             |          |           |
| <b>NO</b> | <p><b><u>(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)</u></b></p> <p>3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona.</p> <p>3 bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:</p> <p>a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;</p> <p>b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;</p> <p>c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.</p> <p>c bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali</p> | <p>Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)</p> | <p>12/04/2006</p> | <p>D.Lgs.286/1998<br/>"Traffico di migranti"</p> | <p>art.12 commi 3, 3bis, 3ter e 5</p> | <p>200</p> | <p>1000</p> | <p>3</p> | <p>24</p> |

|           |  |  |            |               |        |     |     |  |  |
|-----------|--|--|------------|---------------|--------|-----|-----|--|--|
|           | <p>di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.</p> <p>3 ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000,00 euro per ogni persona. (omissis) 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. (omissis)</p> |  |            |               |        |     |     |  |  |
| <b>NO</b> | <p><b><u>(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)</u></b></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p>   | <p>Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)</p> | 12/04/2006 | codice penale | 377bis | 100 | 500 |  |  |
| <b>NO</b> | <p><b><u>(Favoreggiamento personale)</u></b></p> <p>Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta</p>   | <p>Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)</p> | 12/04/2006 | codice penale | 378    | 100 | 500 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 16,00. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



# CODICE DI COMPORAMENTO DI A.S.I.S.

(REV. 01 – ottobre 2017)

Approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 1/2016 dd. 26.01.2016  
e integrato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 17/2017 dd. 12.10.2017

## **CODICE DI COMPORTAMENTO DI A.S.I.S.**

|   |    |
|---|----|
| 1. PREMESSA .....   | 3  |
| 1.1 L'AZIENDA.....  | 3  |
| 1.2 AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO .....               | 4  |
| 1.3 RAPPORTI CON I PORTATORI DI INTERESSE .....                                       | 4  |
| 1.4 I PRINCIPI DI RIFERIMENTO .....   | 5  |
| 1.5 OBBLIGHI DI FORMAZIONE .....  | 6  |
| 2. PRINCIPI GENERALI.....   | 7  |
| 2.1 CONFORMITA' A LEGGI E REGOLAMENTI.....  | 7  |
| 2.2 MODELLI E REGOLE DI COMPORTAMENTO .....   | 7  |
| 2.3 LA RISORSA UMANA.....   | 7  |
| 2.4 DIFFUSIONE ED OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO .....                        | 11 |
| 3. TUTELA DELLA PRIVACY.....  | 12 |
| 3.1 SICUREZZA INFORMATICA.....  | 12 |
| 4. TUTELA, PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO.....                                    | 13 |
| 5. TUTELA DELL'AMBIENTE .....   | 15 |
| 6. CONFLITTI DI INTERESSE E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE .....                        | 16 |
| 6.1 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE .....  | 16 |
| 6.2 TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ .....   | 16 |
| 6.3 COMUNICAZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI E CONFLITTI D'INTERESSE.....             | 16 |
| 6.4 OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI.....                      | 17 |
| 6.5 CONTRATTI ED ALTRI ATTI NEGOZIALI .....   | 18 |
| 6.6 PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI .....                             | 18 |
| 6.7 COMPORTAMENTO NELLA VITA EXTRAZIENDALE .....                                      | 18 |
| 7. PROCEDURE OPERATIVE E DATI CONTABILI.....  | 19 |
| 7.1 REGISTRAZIONI CONTABILI .....   | 19 |
| 7.2 CONTROLLI INTERNI .....   | 19 |
| 7.3 OSSERVANZA DELLE PROCEDURE .....  | 20 |
| 8. TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE.....   | 21 |
| 9. RAPPORTI CON L'ESTERNO. RAPPORTI CON IL PUBBLICO E COMPORTAMENTO IN SERVIZIO ..... | 22 |
| 9.1 RAPPORTI CON AUTORITA' E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.....                           | 22 |
| 9.2 CONDOTTA AZIENDALE NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' .....                         | 22 |
| 9.3 REGALI E ALTRE UTILITA' .....   | 23 |

|  |    |
|--|----|
| 9.4 RAPPORTI CON IL PUBBLICO .....   | 23 |
| 9.5 COMPORTAMENTO IN SERVIZIO .....  | 24 |
| 10. Incarichi consentiti e incarichi vietati ai dipendenti di A.S.IS. in corso di rapporto di lavoro.<br>..... | 25 |
| 11. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I DIRIGENTI E I RESPONSABILI D’UFFICIO .....                                  | 26 |
| 12. INFORMATIVA AZIENDALE .....  | 27 |
| 12.1 DISPONIBILITA’ ED ACCESSO ALLE INFORMAZIONI.....  | 27 |
| 13. RAPPORTI CON I MASS MEDIA E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI .....  | 28 |
| 14. DISCIPLINA SPESE DI RAPPRESENTANZA DI A.S.I.S.....   | 29 |
| 14.1 FINALITA’ DELLA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA DI A.S.I.S.....                                  | 29 |
| 14.2 DEFINIZIONE DI SPESA DI RAPPRESENTANZA – PRESUPPOSTI.....   | 29 |
| 14.3 SOGGETTI AUTORIZZATI AD EFFETTUARE SPESE DI RAPPRESENTANZA PER CONTO DI<br>A.S.I.S.....                   | 29 |
| 14.4 SPECIFICAZIONE DELLE FATTISPECIE PREVISTE DALLA LEGGE .....   | 29 |
| 14.5 ESCLUSIONE DEL CARATTERE DI SPESA DI RAPPRESENTANZA .....   | 30 |
| 14.7 CONTROLLO DELL’UFFICIO CONTABILITA’.....  | 30 |
| 14.6 GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE .....   | 31 |
| 14.8 RENDICONTAZIONE E PUBBLICITA’ .....   | 31 |
| 15. VIOLAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO – SISTEMA SANZIONATORIO .....                                       | 32 |
| 15.1 SEGNALAZIONI DELLE VIOLAZIONI .....   | 32 |
| 15.2 SISTEMA SANZIONATORIO .....   | 32 |

# 1. PREMESSA

## 1.1 L'AZIENDA

Il presente Codice di comportamento (qui di seguito indicato anche come “Codice di comportamento”) esprime gli impegni e le responsabilità etiche nell'erogazione del servizio pubblico e nello svolgimento delle attività aziendali assunti da tutti coloro che operano per conto o nell'interesse dell'Azienda Speciale per la gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento (di seguito A.S.I.S. o Azienda) siano essi amministratori, dipendenti, collaboratori a vario titolo, consulenti, controparti e partner commerciali. Può definirsi, pertanto, la carta dei diritti e doveri morali che definisce la responsabilità etico-sociale di ogni partecipante all'organizzazione.

E' un mezzo efficace per prevenire comportamenti non rispettosi dei valori e principi etici propri dell'Azienda, o illeciti, da parte di chi opera in nome e per conto dell'azienda, perché introduce una definizione chiara ed esplicita delle responsabilità etiche e sociali dei propri amministratori, dirigenti, responsabili di ufficio, dipendenti e fornitori verso i diversi gruppi di **Portatori di Interesse**. Esso è il principale strumento di implementazione dell'etica all'interno dell'Azienda.

Il Codice di comportamento è costituito da:

- i principi etici generali che individuano i valori di riferimento di A.S.I.S. nello svolgimento delle proprie attività;
- i criteri di condotta verso ciascuna classe di Portatori di Interesse, che forniscono nello specifico le linee guida e le norme alle quali i soggetti di cui all'articolo 1.2 del presente Codice sono tenuti ad attenersi per il rispetto dei principi generali e per prevenire il rischio di comportamenti non etici;
- i meccanismi di attuazione che delineano il sistema di controllo per l'osservanza e la corretta applicazione del Codice di comportamento e per il suo continuo miglioramento.

A.S.I.S. intende, attraverso il Codice di comportamento:

- definire ed esplicitare i valori ed i principi etici generali che informano la propria attività ed i propri rapporti con utenti, fornitori, dipendenti, collaboratori, amministratori, istituzioni pubbliche, enti privati ed ogni altro soggetto coinvolto nell'attività dell'Azienda.
- formalizzare l'impegno a comportarsi sulla base dei seguenti principi etici: legittimità morale, equità ed eguaglianza, tutela della persona, tutela dell'ambiente, diligenza, trasparenza, onestà, riservatezza, imparzialità, protezione della salute.
- ribadire l'impegno a tutelare i legittimi interessi dei propri Portatori di Interesse.
- indicare ai propri dipendenti, collaboratori e amministratori i principi di comportamento, i valori e le responsabilità di cui richiede il puntuale rispetto nel corso dell'erogazione della prestazione lavorativa.
- definire gli strumenti di attuazione: l'attuazione dei principi contenuti del Codice di comportamento è affidata al Presidente, al Consiglio di Amministrazione ed alla Direzione. A quest'ultima è affidato il compito di diffondere la conoscenza e la comprensione del Codice di comportamento in Azienda, monitorare l'effettiva attivazione dei principi contenuti nello stesso, ricevere segnalazioni in merito alle violazioni e discuterle con l'Organismo di vigilanza, intraprendere indagini e comminare sanzioni.
- definire la metodologia realizzativa attraverso:
  - l'analisi della struttura aziendale per l'individuazione degli obiettivi e dei soggetti coinvolti nell'attività dell'azienda;

- la discussione interna per l'individuazione dei principi etici generali da perseguire, le norme etiche per le relazioni dell'Azienda con i vari interlocutori, gli standard etici di comportamento;
- l'adeguamento dell'organizzazione aziendale ai principi del Codice di comportamento. In particolare, riveste particolare importanza l'attività di formazione etica finalizzata a mettere a conoscenza tutti i soggetti coinvolti dell'esistenza del Codice di comportamento e di assimilarne i contenuti. Il dialogo e la partecipazione sono indispensabili per fare condividere a tutto il personale i valori presenti in questo importante documento.

Il raggiungimento degli obiettivi di A.S.I.S. è perseguito, da parte di tutti coloro che operano nell'Azienda, con lealtà; serietà, onestà, competenza e trasparenza, nell'assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti.

Qualsiasi modifica al presente Codice di comportamento sarà approvata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore acquisito parere favorevole dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01.

## 1.2 AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

I contenuti del presente Codice di comportamento si applicano, con i dovuti distinguo, ai seguenti soggetti (d'ora innanzi definiti "i soggetti di cui all'articolo 1.2. del presente Codice" o anche "i soggetti"):

- Direttore, Presidente, componenti Consiglio di Amministrazione, componenti collegio dei revisori, componenti organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001;
- dirigenti e responsabili di ufficio;
- dipendenti aziendali;

e, per quanto compatibili, anche a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di A.S.I.S..

Nei contratti, negli atti di incarico e nei bandi è inserita la previsione espressa dell'applicazione del Codice di comportamento e una clausola di risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

L'accettazione del presente Codice di comportamento da parte di ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio di Revisione dei Conti costituisce condizione essenziale per il conferimento o proseguimento della carica/funzione. L'accettazione del presente Codice di comportamento da parte di ciascun soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice costituisce condizione essenziale per la stipula/proseguimento del rapporto con A.S.I.S..

## 1.3 RAPPORTI CON I PORTATORI DI INTERESSE

A.S.I.S. considera di primaria importanza la gestione dei rapporti tra l'Azienda e i Portatori di Interessi, intendendosi per tali tutti i soggetti pubblici o privati, - individui, associazioni, società, aziende, istituzioni - che abbiano a qualsiasi titolo contatti con A.S.I.S. e/o abbiano comunque un interesse nelle attività che l'Azienda pone in essere.

A.S.I.S. impronta il proprio operato alla puntuale osservanza delle leggi, del proprio Statuto, del "contratto di servizio" stipulato con il comune di Trento, degli indirizzi ricevuti dal Comune di Trento, della "carta della qualità dei servizi" considerata un patto con gli utenti del servizio nonché del presente Codice di comportamento.

In particolare:

- a) *nei confronti degli Utenti*: A.S.I.S. rispetta gli impegni assunti con l’obiettivo di fornire un servizio sempre di elevata qualità e nel rispetto della “carta della qualità dei servizi”.  
A.S.I.S.:
- a1. non concede privilegi nei confronti di utenti a discapito di altri;
  - a2. garantisce un’informazione corretta e completa in relazione all’uso cui è destinata;
  - a3. ascolta sempre le esigenze dell’utente con la finalità di garantirne la soddisfazione nei rapporti con l’Azienda (si rimanda all’articolo 9);
- b) *nei confronti dei Fornitori*: A.S.I.S. rispettando i diritti dei propri fornitori, si pone l’obiettivo di assicurarsi le migliori offerte possibili sul mercato concorrenziale in base ad un sistema di acquisizione affidato, ove richiesto, all’esito di procedimenti basati su regole atte a garantire la par condicio, la trasparenza e l’imparzialità, nel rispetto del valore del buon andamento ex art. 97 della Costituzione, a cui sono riconducibili i principi normativi di economicità, efficienza, efficacia e salvaguardando il principio della leale concorrenza e della “rotazione” dei fornitori a parità di prestazioni tecniche, qualitative ed economiche. La selezione dei partner commerciali, dei consulenti, dei fornitori e gli acquisti di beni, merci e servizi devono avvenire sulla base di criteri di valutazione oggettivi, trasparenti e documentabili, in conformità ai principi del presente Codice di comportamento e delle procedure operative interne. Nell’assolvimento dei propri obblighi A.S.I.S. si impone un livello di pubblicità adeguato atto a garantire la partecipazione ad ogni potenziale offerente e adottando metodologie di limitazione del numero degli offerenti trasparenti e non discriminatorie in relazione al valore economico della commessa. In ogni caso la selezione deve avvenire esclusivamente sulla base di parametri oggettivi quali, a titolo esemplificativo, la qualità, la convenienza, il prezzo, la professionalità, la competenza, l’efficienza ed in presenza di adeguate garanzie in ordine alla correttezza del fornitore. A.S.I.S., in particolare, potrà stabilire rapporti solo con operatori economici in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica.  
Inoltre A.S.I.S. ha l’obiettivo di assicurare che venga sempre mantenuto il rispetto delle proprie esigenze (si rimanda al articolo 9);
- c) *nei confronti delle Imprese Appaltatrici*: A.S.I.S. ha l’obiettivo di rispettare i diritti delle imprese a cui viene affidata l’esecuzione di lavori/servizi e forniture in appalto evitando l’imposizione di clausole vessatorie, assicurarsi che esse rispettino le norme contrattuali e le leggi vigenti nell’esecuzione delle singole attività (si rimanda al paragrafo 9);
- d) *nei confronti del Comune di Trento*: A.S.I.S. ha l’obbligo di rispettare gli indirizzi ricevuti e si pone l’obiettivo di porre in essere strumenti organizzativi atti a garantire un coordinamento efficiente con le strutture comunali per il perseguimento degli obiettivi comuni.

## 1.4 I PRINCIPI DI RIFERIMENTO

Conformità alle leggi, trasparenza e correttezza gestionale, fiducia e cooperazione con i Portatori di Interessi sono i principi etici cui A.S.I.S. si ispira – e da cui deriva i propri modelli di condotta – al fine di erogare il servizio pubblico di gestione degli impianti sportivi in maniera efficiente ed orientata alle esigenze dell’utente. Pertanto, tutti coloro che operano in A.S.I.S., senza distinzioni ed eccezioni, sono impegnati ad osservare e far osservare questi principi, nella consapevolezza che agire in qualche modo a vantaggio dell’Azienda non giustifica l’adozione di comportamenti in contrasto con i suddetti principi. La conoscenza e l’osservanza del Codice di comportamento da parte di tutti coloro che operano per conto o nell’interesse dell’Azienda sono

condizioni primarie per la trasparenza e la reputazione dell’Azienda, A.S.I.S. si impegna quindi alla diffusione del Codice di comportamento tra tutti coloro con i quali intrattiene rapporti cliente-fornitore, esigendone la conoscenza ed il rispetto delle regole in esso contenute. Nell’ambito del sistema di controllo interno, il Codice di comportamento costituisce presupposto e riferimento facente parte del **Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01** (più avanti definito anche “**Modello**”). La vigilanza dell’attuazione del Codice di comportamento e della sua applicazione è compito di tutti coloro che operano per conto o nell’interesse dell’Azienda che ne segnalano le eventuali inadempienze o mancata applicazione alla Direzione aziendale; questa, ne riferisce immediatamente alla Presidenza, cui compete la vigilanza sull’andamento dell’Azienda, Presidenza e Direzione, provvederanno a discutere le fattispecie coinvolgendo l’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01.

I principi e i contenuti del presente Codice di comportamento costituiscono altresì specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa del dipendente di A.S.I.S., azienda speciale incaricata della gestione del servizio pubblico del Comune di Trento.

Le disposizioni dell’articolo 6 (“Conflitti di interesse e prevenzione della corruzione”) del presente Codice trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti.

## **1.5 OBBLIGHI DI FORMAZIONE**

Ai soggetti di cui all’articolo 1.2. del presente Codice sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano loro, in particolare, di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del presente Codice, nonché un aggiornamento annuale e sistemico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.

## 2. PRINCIPI GENERALI

### 2.1 CONFORMITA' A LEGGI E REGOLAMENTI

A.S.I.S. opera nell'assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti, in conformità ai principi fissati nel Codice di comportamento e delle procedure previste dai protocolli interni. L'integrità morale è un dovere costante di tutti coloro che lavorano per A.S.I.S. e caratterizza i comportamenti di tutta la propria organizzazione.

### 2.2 MODELLI E REGOLE DI COMPORTAMENTO

Tutte le attività poste in essere dai soggetti di cui all'articolo 1.2 del presente Codice devono essere svolte con impegno professionale, rigore morale e correttezza gestionale ed i comportamenti ed i rapporti di tutti coloro che a vario titolo operano nell'interesse di A.S.I.S., all'interno ed all'esterno della stessa, devono essere ispirati a trasparenza, correttezza e reciproco rispetto.

I soggetti di cui all'articolo 1.2 del presente Codice conformano la propria condotta al dovere costituzionale di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, i medesimi assicurano il rispetto della legge e perseguono esclusivamente l'interesse pubblico del servizio pubblico gestito da A.S.I.S.; ispirano le proprie decisioni e i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è stato affidato senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.

Il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice assicura altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza e ragionevolezza e mantiene una posizione di indipendenza al fine di evitare di prendere decisioni o di svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine di A.S.I.S..

Nel rispetto dell'orario di lavoro, i dirigenti, i responsabili di ufficio e i dipendenti dedicano la giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegnano ad adempierle nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri compiti. I medesimi esercitano i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.

I soggetti di cui all'articolo 1.2 del presente Codice usano e custodiscono con cura i beni di cui dispongono per ragioni di ufficio e non utilizzano a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.

I soggetti di cui all'articolo 1.2 del presente Codice limitano gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione dell'attività amministrativa; agevola lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite o comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.

### 2.3 LA RISORSA UMANA

A.S.I.S. attribuisce la massima importanza a quanti prestano la propria attività lavorativa all'interno dell'Azienda, contribuendo direttamente allo sviluppo della stessa, perché è proprio attraverso le risorse umane che A.S.I.S. è in grado di fornire, sviluppare, migliorare e garantire un'ottimale gestione dei propri servizi. E' inoltre interesse dell'Azienda favorire lo sviluppo e la crescita professionale del potenziale di ciascuna risorsa anche allo scopo di accrescere il patrimonio delle competenze possedute da ciascun dipendente o collaboratore.

Principi deontologici adottati da A.S.I.S.:

- realizzare condizioni di lavoro funzionali alla tutela dell'integrità psico-fisica e della salute dei lavoratori ed al rispetto della loro personalità morale, evitando discriminazioni, illeciti condizionamenti ed indebiti disagi;
- adottare criteri di merito, di competenza e comunque strettamente professionali per qualunque decisione relativa al rapporto di lavoro con i propri dipendenti e collaboratori esterni; pratiche discriminatorie nella selezione, assunzione, formazione, gestione, sviluppo e retribuzione del personale, nonché ogni forma di nepotismo o di favoritismo, sono espressamente vietate. Ogni assunzione o promozione deve effettuarsi rispettando criteri di merito e di competenza;
- richiedere ai Responsabili ed a tutti i collaboratori, ciascuno per quanto di competenza, di adottare comportamenti coerenti con i principi di cui ai punti precedenti, funzionali alla loro concreta attuazione.

Principi etici a cui si ispira A.S.I.S.:

- **Trasparenza**  
Il principio di trasparenza si fonda sulla veridicità, sulla chiarezza e sulla completezza dell'informazione. L'osservanza di questo principio presuppone la volontà di diffondere in modo capillare, sia all'esterno che all'interno informazioni chiare nell'ambito dell'ordinaria diligenza. E ancora, in un'accezione più generale, trasparenza significa diffondere le informazioni anche attraverso i più adeguati strumenti per migliorare le relazioni con i soggetti di cui all'art. 1.2 del presente Codice, grazie alla fruizione di dati aggiornati e tempestivi.
- **Rispetto della persona**  
La centralità della persona si esprime attraverso la valorizzazione dei propri collaboratori e colleghi, rispettandone i diritti, l'integrità fisica, culturale e morale; attraverso l'attenzione rivolta ai bisogni e alle richieste di clienti e attraverso la correttezza nei confronti di tutti i portatori di interesse. Si manifesta, inoltre attraverso l'attuazione dei principi di non discriminazione, sia diretta che indiretta.
- **Onestà, correttezza e spirito di servizio**  
L'onestà è uno dei principi fondamentali che deve permeare le attività e tutto l'operato di A.S.I.S. A tutti i soggetti dell'art. 1.2 del Codice è richiesto un agire "etico", ossia improntato ai criteri di lealtà e correttezza verso tutti i collaboratori. Lo spirito di servizio è inteso come condivisione dei valori aziendali da parte di tutti.
- **Sostenibilità**  
Uno dei cardini di A.S.I.S. è mantenere e consolidare una strategia improntata allo sviluppo sostenibile, ossia una strategia in grado di coordinare in modo equilibrato la dimensione sociale, ambientale ed economica, con particolare attenzione alla tutela dell'ambiente e alla minimizzazione dei rischi di impatto ambientale. Le scelte di investimento dell'Azienda sono informate al rispetto dell'ambiente e della salute pubblica, nell'ottica di preservare le risorse ambientali alle generazioni future.
- **Efficienza**  
Il principio dell'efficienza, strettamente connesso con la strategia dell'impresa, presuppone che in ogni attività sia perseguita l'economicità nella gestione delle risorse, nel rispetto delle esigenze dell'utente, secondo gli standard qualitativi prefissati.
- **Riservatezza**  
Ogni soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice deve assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia appresa in ragione della propria funzione lavorativa.

Ferme restando le previsioni di legge e contrattuali in materia di doveri dei lavoratori, ai dipendenti sono richiesti professionalità, dedizione, lealtà, spirito di collaborazione e rispetto reciproco. Le dinamiche che caratterizzano il contesto nel quale l'azienda si muove richiedono l'adozione di comportamenti trasparenti. Il principale fattore di successo è dato dal contributo professionale ed organizzativo che ciascuna delle risorse umane impegnate assicura.

Ogni soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice:

- orienta il proprio operato a professionalità, trasparenza, correttezza ed onestà, contribuendo con colleghi, superiori e collaboratori al perseguimento degli obiettivi comuni;
- impronta la propria attività, qualunque sia il livello di responsabilità connesso al ruolo, al più elevato grado di efficienza, attenendosi alle disposizioni operative impartite dai livelli gerarchici superiori;
- adegua i propri comportamenti interni ed esterni ai principi ed ai valori di cui presente Codice di comportamento, nella consapevolezza delle responsabilità di cui A.S.I.S. richiede il rispetto nel corso dell'erogazione della prestazione lavorativa. In particolare si attiene a tutte le indicazioni e disposizioni dell'Azienda in termini di sicurezza sul lavoro nel rispetto della normativa vigente;
- assume, nei rapporti con i colleghi, comportamenti improntati ai principi di civile convivenza, di piena collaborazione e cooperazione, evitando atteggiamenti discriminatori o vessatori, sia episodici che abituali e protratti nel tempo;
- considera la riservatezza principio fondamentale dell'attività;
- è tenuto a rispettare il buon nome dell'Azienda e a non recare danno alla reputazione della stessa.

Il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti è obbligo specifico di ogni soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice, i quali sono tenuti a segnalare alla Direzione che riferirà immediatamente alla Presidenza:

- qualunque violazione – realizzata in ambito aziendale – di norme di legge o regolamento, ovvero del presente Codice di comportamento;
- ogni episodio di omissione, falsificazione o trascuratezza nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
- eventuali irregolarità o malfunzionamenti relativi alla gestione e alle modalità di erogazione delle prestazioni, nella certezza che nessun tipo di ritorsione verrà posto in essere nei suoi confronti.

Sono vietati ai soggetti di cui all'articolo 1.2 del presente Codice:

- il perseguimento di interessi personali a detrimento di quelli aziendali;
- l'utilizzo in modo improprio del nome e del logo dell'Azienda;
- lo sfruttamento in modo improprio e senza autorizzazione della reputazione di A.S.I.S. in associazione ad attività professionali, incarichi, impegni ed altre attività esterne, anche se non remunerate; più in generale lo sfruttamento a fini personali della posizione ricoperta all'interno di A.S.I.S. e delle informazioni acquisite nel corso della prestazione lavorativa;
- la manifestazione di opinioni strettamente personali spendendo il nome dell'Azienda;
- l'uso a fini personali di strumenti e risorse strumentali dell'Azienda (quali a titolo esemplificativo auto, telefono, PC, cancelleria, fotocopiatrici od altra attrezzatura) di cui dispone per ragioni d'ufficio;
- l'adozione di atteggiamenti che possano compromettere l'immagine dell'Azienda anche millantando meriti personali a scapito dell'Azienda;
- lo spreco o l'impegno non razionale di mezzi e risorse;

- la diffusione a terzi o l'uso a fini privati o comunque improprio di informazioni e notizie riguardanti A.S.I.S.;
- l'espletamento di mansioni lavorative – anche a titolo gratuito – in contrasto o in concorrenza con l'Azienda.

Nell'ambito dell'attività lavorativa il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice non frequenta persone o rappresentanti di imprese che abbiano in corso con A.S.I.S. **procedimenti contenziosi**.

Il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice nell'adempimento dei suoi compiti assicura la **parità di trattamento** tra coloro che vengono in contatto con A.S.I.S.. Egli assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni e si astiene altresì da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su genere, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età, orientamento sessuale e identità di genere o su altri diversi fattori.

Il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice non accetta né tiene conto di raccomandazioni o segnalazioni, comunque denominate, in qualunque forma, a forza o a danno di soggetti con i quali viene a contatto per ragioni del proprio ufficio. L'interruzione o la risoluzione del rapporto lavorativo con la società, indipendentemente dalla causa, non giustificano la rivelazione di informazioni riservate o l'esternazione di considerazioni che possano arrecare danno all'immagine e agli interessi dell'Azienda.

I soggetti di cui all'articolo 1.2 del presente Codice sono tenuti ad impegnare i beni messi a loro disposizione nel rispetto della loro destinazione d'uso ed in modo da tutelarne la conservazione e la funzionalità. Il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice non utilizza a fini personali cancelleria, elaboratori, fotocopiatrici ed altra attrezzatura di cui dispone per ragioni d'ufficio. Salvo casi eccezionali, di cui informa il Direttore, il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per effettuare telefonate personali e limita la ricezione di telefonate personali sulle linee telefoniche dell'ufficio al minimo indispensabile.

Fermo restando il divieto generale di fumare negli ambienti di lavoro contraddistinti da apposite indicazioni, A.S.I.S. nelle situazioni di convivenza lavorativa terrà in particolare considerazione la necessità del soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice di essere preservato dal contatto con il "fumo passivo".

Nell'ambito della selezione – condotta nel rispetto delle pari opportunità e senza discriminazione alcuna A.S.I.S. opera affinché le risorse umane acquisite corrispondano ai profili effettivamente necessari alle esigenze aziendali, evitando favoritismi e agevolazioni di ogni sorta ed ispirando la propria scelta esclusivamente a criteri di professionalità e competenza. Le commissioni esaminatrici sono composte da esperti nelle materie oggetto della selezione.

Al personale A.S.I.S. – assunto con regolare contratto di lavoro, in conformità alle leggi, ai contratti collettivi e alle normative vigenti – è garantito un trattamento equo sulla base delle competenze e delle capacità individuali. Nell'evoluzione del rapporto di lavoro A.S.I.S. si impegna a creare e mantenere le condizioni necessarie affinché le capacità e le conoscenze di ciascuno possano ulteriormente ampliarsi nel rispetto di tali valori, prevedendo specifici programmi volti all'aggiornamento professionale ed all'acquisizione di maggiori competenze.

La gestione del personale, così come la sua selezione, deve essere ispirata a principi di correttezza ed imparzialità, evitando favoritismi o discriminazioni, nel rispetto della professionalità e delle competenze del lavoratore, con attribuzioni di responsabilità, linee di dipendenza gerarchica, descrizione dei compiti e formazione del personale.

## 2.4 DIFFUSIONE ED OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

A.S.I.S. promuove con ogni mezzo ritenuto idoneo a tal fine (pubblicazioni, attività didattiche, comunicazione, ..) la conoscenza e l'osservanza del Codice di comportamento tra tutti i destinatari, richiedendone il rispetto e prevedendo, in caso di inosservanza, adeguate sanzioni disciplinari o contrattuali. A.S.I.S. inoltre promuove e incoraggia la collaborazione dei destinatari nel far rispettare, conoscere ed attuare il Codice di comportamento e, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1.2 del presente Codice, le procedure previste dal Modello.

I dipendenti, in particolare, hanno il dovere di:

- prendere visione del presente Codice di comportamento, assumendo conoscenza degli standard di condotta ivi indicati;
- osservare il presente Codice di comportamento e le prassi interpretative, anche segnalando le condotte di dubbia conformità;
- rivolgersi alla Direzione per delucidazioni circa l'applicazione del presente Codice di comportamento o per avere indicazioni circa la condotta più appropriata in relazione alla fattispecie in cui il presente documento è applicabile.

### 3. TUTELA DELLA PRIVACY

A.S.I.S. si impegna a creare un ambiente di lavoro che garantisca condizioni rispettose della dignità personale e nel quale le caratteristiche dei singoli non possano dare luogo a discriminazioni o condizionamenti. A.S.I.S. inoltre, nel pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali e, più in generale, della normativa posta a tutela della riservatezza dei lavoratori, tutela la privacy di tutti i destinatari. A.S.I.S. si impegna a tutelare l'integrità morale di tutti i dipendenti e/o collaboratori non subordinati, garantendo loro il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona e il pieno esercizio dei diritti sindacali e politici. A.S.I.S. salvaguarda i lavoratori da atti di violenza e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni ed inclinazioni. E' fatto in particolare assoluto divieto di fare ricorso, nelle relazioni di lavoro, a molestie di qualsiasi natura o, più in generale, di porre in essere comportamenti idonei a compromettere il sereno svolgimento delle funzioni assegnate e comunque lesivi della dignità del lavoratore.

#### 3.1 SICUREZZA INFORMATICA

Le politiche della sicurezza informatica in vigore in A.S.I.S. hanno il compito di stabilire linee guida, metodologie e procedure atte a mantenere l'integrità, la disponibilità e la riservatezza del sistema informativo, sia proprio della società, che gestito da società partner, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di contrasto alla criminalità informatica. In particolare per minimizzare la probabilità di:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
- 
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici; danneggiamento di sistemi informatici o telematici.

## 4. TUTELA, PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO

A.S.I.S. promuove presso tutti i dipendenti e i collaboratori esterni l'impegno all'osservanza dei principi di sicurezza e salute che l'Azienda pone alla base della propria attività, con lo scopo di garantire il rispetto delle disposizioni legislative dettate in tema di tutela delle condizioni di lavoro e, attraverso l'individuazione delle misure tecniche e organizzative, il miglioramento della qualità di vita nell'ambiente lavorativo, i responsabili e i preposti, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, sono tenuti a conoscere, far osservare e divulgare i principi contenuti nel presente Codice di comportamento, anche attraverso il coinvolgimento e la motivazione dei propri collaboratori.

Le decisioni e le conseguenti misure adottate da A.S.I.S. in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si ispirano ai seguenti principi, debitamente resi noti a tutti coloro che intrattengano un qualsivoglia rapporto di lavoro con l'Azienda; essi vengono applicati dalla medesima al fine di adottare ogni misura necessaria per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, anche con riferimento ai profili della formazione ed informazione e della prevenzione dei rischi professionali:

1. evitare rischi;
2. valutare i rischi che non possono essere evitati;
3. combattere i rischi alla fonte;
4. adeguare il lavoro all'uomo, anche con riferimento alla concezione dei posti di lavoro e alla scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
5. programmare le misure ritenute opportune, nell'ambito dell'ordinaria diligenza, per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza nonché tener conto dei gradi di evoluzione della tecnica;
6. sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
7. programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
8. dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuali;
9. impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

**A) Obblighi specifici dei responsabili e dei preposti:** A.S.I.S. individua nei responsabili e nei preposti le figure aziendali che, con l'esercizio delle loro funzioni e nel rispetto delle disposizioni di cui sono destinatari, contribuiscono alla realizzazione dei principi del presente Codice nonché delle misure dallo stesso ispirate. Nel farsi portatori dei principi e dei valori di A.S.I.S. in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché nella realizzazione delle misure sopra indicate, i responsabili e i preposti dovranno in ogni caso garantire la puntuale osservanza degli adempimenti rispettivamente previsti dagli articoli 18 e 19 del D.Lgs. 81/08. Tali adempimenti, infatti, non solo costituiscono specifico obbligo di legge ma rappresentano il presupposto stesso per poter efficacemente raggiungere gli obiettivi che A.S.I.S. si è prefissata con il presente Codice.

**B) Obblighi dei lavoratori:** ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 81/08, ogni lavoratore ha l'obbligo di *“prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone*

*presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”.*

Nel farsi portatori dei principi e dei valori di A.S.I.S. in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e nell'esecuzione delle misure sopra indicate, i lavoratori saranno tenuti a garantire la puntuale osservanza degli obblighi previsti dal richiamato art. 20 del D.Lgs. 81/08, al cui integrale contenuto si rimanda.

**C) Applicazione nei confronti dei terzi**

I principi di salvaguardia della salute e sicurezza, posti alla base del presente Codice di comportamento, dovranno essere conosciuti e rispettati anche da terzi (compresi i collaboratori esterni non dipendenti dell'Azienda, quali, ad esempio, consulenti e/o prestatori di servizi) durante lo svolgimento dell'attività all'interno dell'Azienda stessa; sarà pertanto compito di tutti i soggetti di cui all'articolo 1.2 del presente Codice, in base alla loro specifica attività, diffondere e promuovere l'osservanza dei suddetti principi. A.S.I.S. riconosce il Contratto collettivo nazionale di lavoro quale strumento complementare per la gestione dell'attività dell'Azienda.

Il presente Codice di comportamento, che enuclea espressamente comportamenti già adottati di fatto in A.S.I.S., e le future modifiche, integrazioni e/o aggiornamenti vengono adottati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

## 5. TUTELA DELL'AMBIENTE

Consapevole del ruolo di un'azienda che eroga un servizio pubblico locale ha sul territorio di riferimento, A.S.I.S. riconosce alla salvaguardia dell'ambiente un'importanza fondamentale per un percorso di crescita coerente ed equilibrato tra iniziative economico-sociali ed imprescindibili esigenze di tutela dell'ambiente. L'azienda si impegna a preservare la qualità ambientale del territorio in cui opera e a promuovere la tutela delle risorse naturali nel pieno rispetto della legislazione e sulla base dei principi di sviluppo sostenibile. In quest'ottica, i principali obiettivi ambientali di A.S.I.S. sono fissati in coerenza ai seguenti principi:

- a) rispetto delle leggi e delle prescrizioni ambientali;
- b) valutazione in anticipo gli impatti ambientali di tutte le nuove attività e processi aziendali, escludendo qualsiasi forma di eccezione o deroga alle procedure interne a tale scopo adottate;
- c) adozione di un proprio sistema di gestione ambientale e l'impegno al miglioramento continuo dello stesso e di conseguenza delle proprie prestazioni ambientali;
- d) comunicazione degli impegni ambientali a tutte le persone che lavorano per l'azienda o per conto di essa;
- e) sensibilizzazione dei propri fornitori ed utenti sulle tematiche ambientali;
- f) adozione di soluzioni frutto della ricerca scientifica volte alla protezione ambientale e all'efficienza energetica;
- g) collaborazione con le autorità e comunicazione al pubblico relativamente ai propri aspetti ambientali significative.

## 6. CONFLITTI DI INTERESSE E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

### 6.1 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. Il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice osserva la Costituzione, conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il medesimo svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.

2. Il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti in A.S.I.S. e, in particolare, le prescrizioni contenute nel piano triennale di prevenzione della corruzione.

3. Il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice collabora con il responsabile della prevenzione della corruzione, segnalando, tramite il proprio superiore gerarchico e fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione e situazioni di illecito in A.S.I.S. di cui sia venuto a conoscenza.

### 6.2 TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ

1. Il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti e i contenuti del programma triennale per la trasparenza e l'integrità adottato dal comune, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai soggetti di cui all'articolo 1.2 del presente Codice deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento, ove possibile tecnicamente, la replicabilità. In ogni caso, il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice deve conservare con data certa attestata dal protocollo aziendale tutti i documenti e i files pubblicati sul sito aziendale.

### 6.3 COMUNICAZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI E CONFLITTI D'INTERESSE

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il Direttore, i dirigenti, i responsabili di ufficio, nonché tutti i dipendenti aziendali, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informano per iscritto il loro diretto superiore di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi due anni, precisando:

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Ogni eventuale successivo rapporto di collaborazione deve essere comunicato, sempre al responsabile gerarchico, entro 10 giorni. L'obbligo di comunicazione si intende assolto ove l'organo preposto abbia rilasciato l'autorizzazione dell'incarico.

3. Il dipendente, il dirigente, il responsabile di ufficio non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano o abbiano avuto, nel biennio precedente, un interesse economico

significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza come ad esempio da: soggetti privati richiedenti un'autorizzazione o concessione o contratto d'uso di impianti sportivi, sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere diretti e/o indiretti, in particolare nell'ambito della gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare, dell'affidamento di lavori, forniture e servizi.

4. Gli altri soggetti di cui all'articolo 1.2. del presente Codice devono dichiarare il conflitto di interesse per avere o avere avuto, nel biennio precedente, incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'organo di appartenenza come ad esempio da: soggetti privati richiedenti un'autorizzazione o concessione o contratto d'uso di impianti sportivi, sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere diretti e/o indiretti, in particolare nell'ambito della gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare, dell'affidamento di lavori, forniture e servizi. La dichiarazione di conflitto di interessi è verbalizzata e il soggetto di cui all'art. 1.2 del presente Codice deve astenersi dal partecipare all'esame e all'eventuale votazione.

5. Il Presidente, il Direttore e i responsabili degli uffici, in relazione alle proprie strutture, vigilano sulla corretta applicazione del presente articolo.

#### **6.4 OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI**

1. Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, del D.P.R. 16.4.2013, n. 62<sup>1</sup>, il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

2. Il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice che assume di fatto il ruolo di responsabile del procedimento e i responsabili di uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

3. Il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice si astiene in ogni altro caso in cui

---

<sup>1</sup> I commi 1 e 3 dell'art. 2 del D.P.R. 62/2013 recitano:

“1. Il presente codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui rapporto di lavoro è disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto.

2. ...OMISSIS...

3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.”.

esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il direttore di concerto con il responsabile del servizio di appartenenza.

## **6.5 CONTRATTI ED ALTRI ATTI NEGOZIALI**

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto di A.S.I.S., nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice non ricorre a mediazione di terzi, nè corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, nè per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui A.S.I.S. abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.

2. Il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice non conclude, per conto di A.S.I.S., contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui A.S.I.S. concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

3. Il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto di A.S.I.S., ne informa per iscritto il responsabile dell'ufficio.

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il responsabile dell'ufficio, questi informa per iscritto il direttore del personale.

5. Il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte A.S.I.S., rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.

## **6.6 PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI**

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice comunica per iscritto all'Azienda entro 10 giorni la propria adesione o collaborazione ad associazioni od organizzazioni, anche a carattere riservato, i cui interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati. Il presente comma si applica primariamente per l'adesione o collaborazione a associazioni/società sportive dilettantistiche, federazioni/ENS/DSA del Coni.

2. Il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice non costringe altri soggetti di cui all'articolo 1.2 del presente Codice ad aderire ad associazioni od organizzazioni, nè esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

## **6.7 COMPORTAMENTO NELLA VITA EXTRAZIENDALE**

1. I soggetti di cui all'articolo 1.2 del presente Codice non sfruttano la posizione che ricoprono in A.S.I.S. per ottenere utilità che non spettino loro e non assumono alcun altro comportamento che possa nuocere all'immagine di A.S.I.S..

## 7. PROCEDURE OPERATIVE E DATI CONTABILI

### 7.1 REGISTRAZIONI CONTABILI

Per garantire l'affidabilità del sistema amministrativo-contabile, la corretta e veritiera rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria di A.S.I.S. nei documenti interni, nei bilanci e nelle altre comunicazioni sociali, nonché nelle informazioni rivolte agli utenti e alle Autorità di Vigilanza, la tenuta della contabilità di A.S.I.S. deve essere effettuata sulla base dei Principi Contabili Nazionali (emanati dall'O.I.C.). Tali documenti devono essere ispirati ai criteri di trasparenza verità, accuratezza, prudenza e completezza delle informazioni.

Ciascuna operazione deve essere supportata da idonea documentazione, al fine di poter procedere all'effettuazione di controlli, che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione (specie di quelle ritenute "sensibili" in base alle risultanze dell'analisi dei rischi ex D.Lgs. 231/01) ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa. Tutti i soggetti di cui all'articolo 1.2 del presente Codice sono tenuti a collaborare affinché la gestione aziendale sia correttamente e tempestivamente contabilizzata; in particolare il responsabile dell'ufficio contabilità è responsabile affinché siano rispettati sia gli adempimenti fiscali, le scadenze di versamento dei tributi e dei debiti verso terzi, sia le scadenze di incasso dei crediti in essere.

I soggetti di cui all'articolo 1.2 del presente Codice che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni o trascuratezze nelle registrazioni contabili o nella documentazione di supporto, devono darne immediata comunicazione alla Direzione.

### 7.2 CONTROLLI INTERNI

Un adeguato sistema di controlli interni è un valore riconosciuto e perseguito da A.S.I.S. per il contributo che tali attività producono al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia aziendale. Per controlli interni si intendono le procedure necessarie ad indirizzare, gestire e verificare le attività di ogni singola funzione aziendale, con l'obiettivo di assicurare il rispetto della legge e delle procedure aziendali, proteggere il patrimonio di A.S.I.S., e garantire la gestione efficiente delle attività al fine di ottenere dati contabili accurati e completi.

Tutti i soggetti di cui all'articolo 1.2 del presente Codice sono comunque responsabili, nell'ambito degli specifici ruoli, delle definizioni e del corretto funzionamento del sistema aziendale di controllo. Pertanto, i Responsabili aziendali, nell'ambito del settore di competenza, sono responsabili dell'indirizzo, del coordinamento e del funzionamento del sistema di controllo e per nessun motivo dovranno essere indotti a compiere o ad omettere atti in violazione dei propri obblighi professionali e/o contrari agli interessi di A.S.I.S. Nessun soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice può fare un utilizzo improprio dei beni e delle risorse di A.S.I.S. o permettere a terzi di farlo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente, il Direttore, e gli altri soggetti incaricati della verifica del sistema dei controlli hanno libero accesso ai dati, alla documentazione e alle informazioni utili per lo svolgimento delle rispettive attività; i soggetti di cui all'articolo 1.2 del presente Codice, ne agevoleranno il compito e in nessuna circostanza impediranno o ostacoleranno il loro lavoro.

Specifici protocolli, volti a prevenire eventi pregiudizievoli e conseguenti potenziali impatti negativi sulla situazione aziendale, sono ispirati dal Codice di comportamento e sono predisposti – e opportunamente integrati e modificati – a seguito dell'analisi e dell'efficienza e dell'efficacia del contesto aziendale, e dell'adeguatezza del sistema di controllo interno.

### **7.3 OSSERVANZA DELLE PROCEDURE**

I soggetti di cui all'articolo 1.2 del presente Codice, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze e funzioni, sono tenuti alla rigorosa osservanza delle procedure previste dai protocolli e dalle procedure operative. In particolare esse regolamentano il corretto svolgimento del "processo aziendale", di cui devono potersi rilevare la legittimità, l'autorizzazione, la coerenza, la congruità, la corretta registrazione e verificabilità, anche sotto il profilo dell'utilizzo delle risorse finanziarie.

Veridicità, accuratezza, completezza e chiarezza delle informazioni elementari rappresentano le condizioni necessarie che permettono un'attività di trasparente registrazione contabile e costituiscono un valore fondamentale per A.S.I.S., anche al fine di garantire a soci e terzi la possibilità di avere un'immagine chiara della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa.

Chiunque venga a conoscenza di possibili omissioni, falsificazioni, irregolarità nella tenuta della contabilità e della documentazione di base, o comunque di violazioni dei principi fissati dal Codice di comportamento e dai protocolli specifici è tenuto a riferirne tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01. Le citate violazioni incrinano il rapporto di fiducia con l'Azienda, assumono rilievo sotto il profilo disciplinare e saranno adeguatamente sanzionate dal Direttore di A.S.I.S..

A.S.I.S., nei limiti stabiliti dalle normative vigenti, fornisce con tempestività ed in modo completo le informazioni, i chiarimenti, i dati e la documentazione richiesti dai Portatori di Interessi (utenti, fornitori, Comune di Trento), autorità pubbliche di vigilanza, istituzioni o enti nello svolgimento delle rispettive attività e funzioni.

## **8. TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE**

A.S.I.S. si adopera affinché l'utilizzo delle risorse disponibili – effettuato in conformità alla normativa vigente ed ai contenuti dello Statuto, ed in linea con i valori del Codice di comportamento – sia volto a garantire, accrescere e rafforzare il servizio aziendale e lo scopo per cui A.S.I.S. esiste. Pertanto, l'utilizzo di beni aziendali deve avvenire nel rispetto della legge e delle normative vigenti e in conformità alle procedure operative.

## **9. RAPPORTI CON L'ESTERNO. RAPPORTI CON IL PUBBLICO E COMPORTAMENTO IN SERVIZIO**

### **9.1 RAPPORTI CON AUTORITA' E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

I rapporti attinenti all'attività dell'Azienda intrattenuti con pubblici ufficiali o con incaricati di pubblico servizio – che operino per conto della Pubblica Amministrazione, centrale e periferica, o di organi legislativi, delle istituzioni comunicative – con la magistratura, con le autorità pubbliche di vigilanza e con altre autorità indipendenti, nonché con partners privati concessionari di un pubblico servizio, devono essere intrapresi e gestiti nell'assoluto e rigoroso rispetto delle responsabilità affidate, delle leggi e delle normative vigenti, dei principi fissati dal Codice di comportamento e nei protocolli interni, in modo da non compromettere l'integrità e la reputazione di entrambe le parti.

Al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti, i contatti con i sopraindicati soggetti sono intrattenuti esclusivamente dal Direttore di A.S.I.S. o da rappresentanti aziendali a ciò autorizzati e delegati e con modalità tali da garantire la correttezza e la tracciabilità del contatto. A.S.I.S. non favorisce o discrimina direttamente o indirettamente alcuna organizzazione di carattere politico o sindacale.

L'Azienda si astiene dal fornire qualsiasi contributo, diretto o indiretto, sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati, tranne quelli dovuti in base a specifiche disposizioni di legge.

Con riguardo ad eventuali richieste di qualsiasi natura provenienti dall'Autorità giudiziaria e, più in generale, ad ogni eventuale contatto con detta Autorità, A.S.I.S. si impegna a fornire la massima collaborazione e ad astenersi da comportamenti che possano recare intralcio o pregiudizio, nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti ed in conformità ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza.

### **9.2 CONDOTTA AZIENDALE NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'**

Nello svolgimento delle proprie attività A.S.I.S. si ispira ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza, efficienza, rispetto della legge e dei valori espressi nel Codice di comportamento ed apertura al mercato ed esige analogo comportamento da parte di tutti coloro con cui intrattiene rapporti commerciali di qualsiasi natura prestando a tal fine particolare attenzione nella scelta delle controparti negoziali, dei fornitori, dei partner commerciali.

A.S.I.S. si astiene dall'intrattenere rapporti di qualsiasi natura, ancorché indiretti o per interposta persona, con soggetti (persone fisiche o giuridiche) che si sappia o si abbia ragione di sospettare facciano parte o svolgano attività di supporto in qualsiasi forma a favore di organizzazioni criminali di qualsiasi natura, comprese quelle di stampo mafioso, quelle dedite al traffico di essere umani o allo sfruttamento del lavoro minorile, nonché di soggetti o gruppi che operino con finalità di terrorismo.

Particolare attenzione deve altresì essere dedicata ai rapporti che comportino ricezione o trasferimento di somme di denaro o altre utilità. A.S.I.S., al fine di prevenire il rischio di compiere, ancorché in modo involontario o inconsapevole, operazioni di qualsiasi natura aventi ad oggetto denaro, beni o altre utilità che siano frutto della commissione di reati, si astiene dal

percepire a qualsiasi titolo o attraverso l'interposizione di soggetti terzi in modo da rendere impossibile l'individuazione del soggetto erogante.

### 9.3 REGALI E ALTRE UTILITA'

A.S.I.S. vieta a tutti coloro che operano nel proprio interesse, in proprio nome o per proprio conto di accettare, offrire o promettere, anche indirettamente, denaro, doni, beni, servizi, prestazioni o favori non dovuti in relazione a rapporti intrattenuti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o soggetti privati, per influenzarne le decisioni, in vista di trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità.

Il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.

Il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice non accetta, né offre, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore, complessivamente non superiore a 100 euro annui per ciascun donante, effettuati occasionalmente nell'ambito delle relazioni di cortesia.

In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice non chiede per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore, a titolo di corrispettivo o riconoscimento per compiere o avere compiuto un atto del proprio ufficio a soggetti terzi o a un subordinato.

Il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice non accetta, né offre, per sé o per altri dai predetti soggetti, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore come sopra specificato. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo sono, a cura del soggetto beneficiario, immediatamente messi a disposizione di A.S.I.S. per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali o in beneficenza. Della messa a disposizione viene redatto, dalla segreteria, verbale di consegna di cui una copia è rilasciata al consegnante.

### 9.4 RAPPORTI CON IL PUBBLICO

1. Il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice in rapporto con il pubblico o in servizio sugli impianti sportivi anche se non in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione da A.S.I.S., salvo diverse disposizioni di servizio impartite anche per la sicurezza dei dipendenti. Opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più cortese, completa e accurata possibile. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente di A.S.I.S.. Il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti della struttura dell'ufficio dei quali abbia la responsabilità o il coordinamento. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta, salvo motivate diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito da A.S.I.S., l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con la generica motivazione della quantità di lavoro da svolgere o della mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami.

2. Il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta.

3. Salvo il diritto, nei limiti previsti dall'ordinamento, di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine di A.S.I.S.. Il dipendente tiene informato il proprio responsabile dei propri rapporti con gli organi di stampa per i quali sia autorizzato.

4. Il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti alla struttura, se ciò possa generare o confermare sfiducia in A.S.I.S. o nella sua indipendenza ed imparzialità. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso e informa sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell'Ufficio rapporti con l'utente.

Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti di A.S.I.S..

5. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice adotta un linguaggio preciso, chiaro e comprensibile.

6. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un ufficio che fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati nella Carta della Qualità dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i servizi e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.

## 9.5 COMPORAMENTO IN SERVIZIO

1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, i soggetti di cui all'articolo 1.2 del presente Codice, salvo giustificato motivo, non ritardano né affidano ad altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie e utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni e delle finalità previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. Il Direttore e i responsabili di ufficio controllano che l'uso dei permessi di astensione avvenga effettivamente per le ragioni e nei limiti previsti dalla legge e dai contratti collettivi ed evidenzia eventuali deviazioni nonché vigila sulla corretta timbratura delle presenze da parte dei dipendenti loro assegnati.

Il Direttore e i responsabili di ufficio segnalano tempestivamente all'ufficio personale le pratiche scorrette dei dipendenti loro assegnati.

3. Salvo le deroghe previste da A.S.I.S., il dipendente non utilizza a fini privati i servizi telematici e telefonici nonché il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto di A.S.I.S. se ne serve esclusivamente per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta persone estranee ad A.S.I.S..

4. Il dipendente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio, non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti all'acquirente.

## **10. Incarichi consentiti e incarichi vietati ai dipendenti di A.S.I.S. in corso di rapporto di lavoro.**

1. Il Direttore, qualora vi siano richieste di dipendenti tese ad ottenere l'autorizzazione a prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro dipendente o autonomo) esterna ad A.S.I.S., adotta i seguenti criteri mutuati dall'art. 23 "Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi" del TU sull'ordinamento del personale dei comune della Regione Trentino Alto Adige.

Incarichi consentiti nel rispetto delle modalità indicate per ciascuno:

- a) è consentito, senza alcuna autorizzazione, esercitare l'attività agricola;
- b) è consentito, previa comunicazione, assumere incarichi in associazioni, comitati, enti senza scopo di lucro, nonché presso altre amministrazioni locali, consorziali, intercomunali o comprensoriali, sempreché tali incarichi siano svolti al di fuori dell'orario di lavoro;
- c) è consentito, previa autorizzazione ed escluso l'utilizzo delle strutture e dei mezzi dell'ente, esercitare saltuariamente al di fuori dell'orario di lavoro attività lucrative fiscalmente imponibili entro un limite quantitativo annuo di Euro 20.000. Il tetto è così definito per i compensi percepiti complessivamente per gli incarichi e le attività autorizzate, compresi gli incarichi per la revisione economico-finanziaria. L'autorizzazione è revocata qualora l'attività esercitata influisca sulla regolarità del servizio.

Incarichi vietati:

- a) non è consentito conferire incarichi a personale collocato in pensione nel quinquennio successivo alla cessazione dal servizio, salvo incarichi nel periodo immediatamente successivo alla cessazione del rapporto, di durata complessiva non superiore a sei mesi, per indifferibili esigenze di servizio al personale cessato che ha già svolto la medesima attività, qualora tale competenza non sia immediatamente reperibile né all'interno né all'esterno di A.S.I.S..

## **11. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I DIRIGENTI E I RESPONSABILI D'UFFICIO**

1. Ferma restando l'applicazione delle restanti disposizioni del Codice di comportamento, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti e ai responsabili di ufficio.

2. Il dirigente e il responsabile d'ufficio svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.

3. Il dirigente e il responsabile di ufficio, prima di assumere le sue funzioni e ogniqualvolta gli sia richiesto, comunica al Direttore e al Presidente del Consiglio di Amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione che svolge e dichiara altresì se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio di cui saranno responsabili o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio medesimo. Il dirigente fornisce, qualora richieste dalla legge, le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

Il Direttore, prima di assumere le proprie funzioni e ogniqualvolta gli sia richiesto, fornisce le suddette informazioni al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

4. Il dirigente e il responsabile di ufficio assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il dirigente e il responsabile d'ufficio cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente aziendali e, in nessun caso, per esigenze personali.

5. Il dirigente e il responsabile d'ufficio cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.

6. Il dirigente e il responsabile d'ufficio assegna le pratiche e le attività aziendali sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.

7. Il dirigente e il responsabile d'ufficio svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità.

8. Il dirigente e il responsabile d'ufficio che venga a conoscenza di un illecito intraprende tempestivamente le iniziative necessarie. In particolare attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'ufficio personale, prestando ove richiesta la propria collaborazione. Provvede altresì a inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze.

Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rivelata la sua identità nel procedimento disciplinare nel rispetto delle disposizioni di legge.

9. Il dirigente e il responsabile d'ufficio osserva e vigila sul rispetto delle regole in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di lavoro da parte dei propri dipendenti, anche al fine di evitare pratiche non consentite o non autorizzate di "doppio lavoro" .

10. Il dirigente e il responsabile d'ufficio, nei limiti delle sue possibilità, evita l'indebita diffusione di notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti. Favorisce

la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti di A.S.I.S..

11. Ai fini dell'applicazione del presente Codice di comportamento il dirigente e il responsabile d'ufficio effettua le comunicazioni ivi previste al Direttore; il Direttore effettua le comunicazioni ivi previste al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

## **12. INFORMATIVA AZIENDALE**

### **12.1 DISPONIBILITA' ED ACCESSO ALLE INFORMAZIONI**

A.S.I.S., nei limiti stabiliti dalle normative vigenti, fornisce con tempestività ed in modo completo le informazioni, i chiarimenti, i dati e la documentazione richiesti da utenti, fornitori, Comune di Trento, autorità pubbliche di vigilanza, istituzioni, organi, enti ed altri Portatori di Interessi nello svolgimento delle rispettive funzioni.

Ogni informazione aziendale rilevante deve essere comunicata con assoluta tempestività sia agli Organi aziendali deputati al controllo sulla gestione sociale, sia alle autorità di vigilanza.

## **13. RAPPORTI CON I MASS MEDIA E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI**

La comunicazione pubblica favorisce l'accesso alle informazioni, ai servizi e alle attività dell'azienda, promuove la trasparenza, l'efficacia dell'azione amministrativa e la partecipazione dei cittadini singoli, associati, attiva processi di ascolto finalizzati alla individuazione dei bisogni e al miglioramento della qualità dei servizi e delle prestazioni, concorre all'attuazione dell'obbligo di semplificazione degli atti e dei procedimenti amministrativi.

La comunicazione pubblica comprende ogni attività di informazione e comunicazione posta in essere da soggetti pubblici e/o privati che svolgono funzioni di interesse generale ed erogano servizi pubblici, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche e integrazioni.

La comunicazione pubblica include: l'informazione ai cittadini attuata mediante l'uso dei mezzi di comunicazione di massa, la comunicazione esterna (direttamente rivolta ai cittadini singoli o associati), la comunicazione interna (attuata tra uffici, servizi e operatori di ogni singola Amministrazione), la comunicazione interistituzionale.

I cittadini hanno diritto di informazione, di accesso e di partecipazione alle attività, ai servizi ed alle opportunità offerte dalle Pubbliche Amministrazioni. Hanno altresì diritto di accedere alle informazioni, agli atti e ai documenti delle Amministrazioni pubbliche e di partecipare ai procedimenti Amministrativi, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di sussidiarietà, trasparenza ed efficacia.

I rapporti con la stampa, i mezzi di comunicazione ed informazione sono improntati al rispetto del diritto all'informazione e alla tutela dei Portatori di Interessi. La diffusione di notizie relative a A.S.I.S. compete in via esclusiva ai soggetti espressamente a ciò delegati, Presidente del Cda e/o Direttore, in conformità alle procedure o regolamentazioni adottate dall'Azienda. Essi, si obbligano a ricercare, nello svolgimento di tale attività, l'equilibrio ed il comportamento tra le esigenze delle attività di informazione e comunicazione pubblica, i principi di trasparenza ed efficacia e i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche e giuridiche.

La comunicazione verso l'esterno deve seguire i principi guida della verità, correttezza, trasparenza, prudenza e deve essere volta a favorire la conoscenza delle politiche aziendali, dei programmi e dei fatti oggetto di richiesta. I rapporti con i mass media devono essere improntati al rispetto della legge, del Codice di comportamento, dei relativi protocolli e dei principi già delineati con riferimento ai rapporti con le istituzioni pubbliche e con l'obiettivo di tutelare l'immagine dell'Azienda.

Qualsiasi richiesta di notizie da parte della stampa o dei mezzi di comunicazione e informazione ricevuta dal personale A.S.I.S. deve essere comunicata ai soggetti responsabili della comunicazione verso l'esterno, Presidente del Cda e/o Direttore, senza assumere qualsivoglia impegno a rispondere alla richiesta.

## 14. DISCIPLINA SPESE DI RAPPRESENTANZA DI A.S.I.S.<sup>2</sup>

### 14.1 FINALITA' DELLA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA DI A.S.I.S.

1. Il presente capo disciplina i casi nei quali è consentito sostenere da parte di A.S.I.S. spese di rappresentanza e regola con apposite prescrizioni il procedimento di autorizzazione e gestione contabile conseguente.

### 14.2 DEFINIZIONE DI SPESA DI RAPPRESENTANZA – PRESUPPOSTI

1. Le spese di rappresentanza sono disciplinate all'art. 21 e 22 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino/Alto Adige (D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25); esse hanno il loro fondamento nell'esigenza di A.S.I.S. di manifestarsi all'esterno, in rapporto ai propri fini statutari, per mantenere od accrescere il prestigio di A.S.I.S.; esse pertanto sono finalizzate a promuoverne l'immagine e le attività.

2. In osservanza ai principi di economicità, efficienza e razionalità ed in conformità con quanto previsto al precedente comma 1, le spese di rappresentanza possono essere assunte a carico di A.S.I.S. ove rispondano ai seguenti presupposti e criteri di:

- a) ufficialità, in quanto destinate a finanziare manifestazioni ufficiali e comunque rivolte verso l'esterno, idonee ad attirare l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini, salva diversa espressa previsione della norma di legge regionale; ove rivolte a soggetti esterni, deve trattarsi di soggetti istituzionalmente rappresentativi degli enti a cui appartengono;
- b) congruità, rispetto sia ai valori economici di mercato sia rispetto alle finalità per le quali viene erogata la spesa;
- c) sobrietà e ragionevolezza in termini di spesa totale e spesa per singola iniziativa, in relazione alla dimensione territoriale ed alle caratteristiche dell'Azienda speciale del Comune di Trento.

### 14.3 SOGGETTI AUTORIZZATI AD EFFETTUARE SPESE DI RAPPRESENTANZA PER CONTO DI A.S.I.S.

1. Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza in quanto rappresentano all'esterno A.S.I.S., nel rispetto delle procedure di spesa previste dall'articolo 14.6, i seguenti soggetti:

- a) Presidente del Consiglio di amministrazione,
- b) Direttore.

### 14.4 SPECIFICAZIONE DELLE FATTISPECIE PREVISTE DALLA LEGGE

1. Fermo restando il necessario rispetto di tutti i presupposti indicati nel precedente articolo 14.2 sono specificate di seguito le fattispecie previste dall'art. 22 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino/Alto Adige (D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25) che trovano applicazione per A.S.I.S.:

- a) acquisto di decorazioni, medaglie, coppe, libri, foto-riproduzioni, diplomi, fiori, oggetti simbolici per premi o atti di cortesia in occasione di manifestazioni ed iniziative di particolare rilievo. Tali iniziative devono pertanto essere pubbliche o pubblicizzate, non rientrando nelle

---

<sup>2</sup> Capo introdotto con delibera del Consiglio di amministrazione n. 17/2017 dd. 12.10.2017.

- spese di rappresentanza scambi di beni come atti di cortesia meramente effettuati tra privati per iniziative non rivolte all'esterno;
- b) colazioni di lavoro in occasione di ricevimenti. Detti ricevimenti devono avere una rilevanza esterna ed essere conseguenza di attività statutaria (a titolo esemplificativo: tavola rotonda, convegni, seminari, cerimonie, conferenze stampa).
  - c) Non rientrano pertanto nel novero di tali spese quelle sostenute dal Presidente o dal Direttore in occasione di riunioni degli organi collegiali né in occasione di incontri con consulenti e con altri Amministratori in normali circostanze di lavoro o in incontri non aventi carattere istituzionale e rilievo esterno;
  - d) acquisto di generi di conforto ed altri oggetti in conseguenza di convegni di studio, visite di rappresentanza di altri enti pubblici. Gli eventi devono essere pubblici o pubblicizzati; la visita privata di una personalità senza rilevanza esterna o senza correlazione con l'attività di A.S.I.S. non può dar luogo a spese di rappresentanza;
  - e) inaugurazione di opere pubbliche realizzate da A.S.I.S.. Deve trattarsi di inaugurazione di carattere pubblico volta a dare lustro e conclusione ad un percorso, sovente partecipato, che ha impegnato la comunità nelle sue varie rappresentanze istituzionali e sociali;
  - f) onoranze funebri relative a dipendenti deceduti in attività di servizio o a persone che hanno rappresentato A.S.I.S. o che, con la loro opera, abbiano dato lustro e prestigio alla medesima;
  - g) manifestazioni e segni di riconoscenza a favore di dipendenti con attività di servizio pluriennale. La disposizione giustifica il riconoscimento di spese che consentono di manifestare gratitudine ai dipendenti mediante l'elargizione di riconoscimenti aziendali di natura simbolica in occasione di ricevimenti aventi carattere di sobrietà.

#### 14.5 ESCLUSIONE DEL CARATTERE DI SPESA DI RAPPRESENTANZA

1. Non rientrano tra le spese di rappresentanza:

- a) oblazioni, sussidi e atti di beneficenza;
- b) colazioni di lavoro per dipendenti ed Amministratori di A.S.I.S. in occasione del normale svolgimento dell'attività lavorativa (ad esempio Commissioni e riunioni di lavoro, seminari, conferenze di servizio, riunioni di organi collegiali);
- c) ristorazione con soggetti politici, sindacali ed altri amministratori pubblici i cui incontri risultino privi del carattere di rappresentanza di cui all'art. 14.2;
- d) spese che in generale non permettano la verifica dell'esistenza dei presupposti previsti dall'art. 14.2.

2. Non sono da annoverare tra le spese di rappresentanza le spese sostenute da A.S.I.S. in quanto funzionali a promuovere la conoscenza dell'esistenza e delle modalità di fruizione del servizio pubblico da parte della collettività, allo scopo di consentirne l'effettivo esercizio. Tali spese devono essere autorizzate e gestite con le modalità e nell'ambito dei budget di spesa previsti in relazione ai servizi medesimi.

#### 14.7 CONTROLLO DELL'UFFICIO CONTABILITA'

1. Fermo restando il rispetto di quanto previsto dagli articoli 14.6, commi 1 e 14.2, l'Ufficio contabilità di A.S.I.S. non procede al pagamento delle spese di rappresentanza senza che sia inoltrato l'ordine sottoscritto o il buono d'ordine sottoscritto e che questi siano atti a consentire la verifica della corrispondenza della spesa alle fattispecie previste all'art. 14.2.

2. Nel caso previsto al precedente comma la spesa è restituita al Presidente o al Direttore per l'acquisizione delle necessarie integrazioni.

## **14.6 GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

1. L'importo massimo per spese di rappresentanza di A.S.I.S. viene annualmente approvato in sede di approvazione del bilancio preventivo economico annuale. La previsione di bilancio funge da limite massimo di spesa annuale per il Direttore e per il Presidente.
2. Il Presidente e il Direttore fungono da Aree di responsabilità autorizzati all'effettuazione, alla liquidazione e al pagamento di spese di rappresentanza che abbiano i presupposti e le finalità di cui all'art. 14.2 e nel limite massimo annuale delle previsioni di bilancio. Gli impegni di costo devono risultare da acquisti scritti debitamente sottoscritti o da buoni d'ordine sottoscritti dove si rendicontano e giustificano le spese mediante la causale e l'occasione che ha dato luogo, con precisazione di tipologia categorica dei partecipanti, in modo da consentire un adeguato riscontro della rispondenza ai fini pubblici delle spese stesse e della coerenza della spesa alle fattispecie previsti all'art. 14.2. E' esclusa l'esposizione in maniera forfettaria o globale.
3. Il Presidente e il Direttore possono provvedere direttamente, anche con strumenti alternativi (quali la carta di credito di A.S.I.S.) a quelli previsti dall'art. 31 del Regolamento di contabilità, cassa, finanza e patrimonio al pagamento contestuale alla prestazione delle suddette spese.

## **14.8 RENDICONTAZIONE E PUBBLICITA'**

1. Le spese di rappresentanza sostenute nel corso di ciascun esercizio finanziario sono riportate in apposita voce del bilancio d'esercizio A.S.I.S. e sono indicate in un prospetto della relazione del medesimo bilancio. Tale prospetto è pubblicato sul sito internet di A.S.I.S..

## 15. VIOLAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO – SISTEMA SANZIONATORIO

### 15.1 SEGNALAZIONI DELLE VIOLAZIONI

L'osservanza delle norme previste nel Codice di comportamento deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti dell'Azienda A.S.I.S. ai sensi per gli effetti degli artt. 2104, 2105 e 2106 del Codice civile. La violazione delle norme del presente Codice lede il rapporto di fiducia instaurato con A.S.I.S. e può portare ad azioni disciplinari e di risarcimento del danno, fermo restando per i lavoratori dipendenti, il rispetto delle procedure previste dall'art 7 Leg. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), dai contratti collettivi di lavoro e dai codici adottati dall'Azienda. Con riferimento alla notizia di avvenuta, tentata o richiesta violazione delle norme contenute nel Codice di comportamento e nei protocolli e procedure annessi, sarà cura dell'Azienda garantire che nessuno, in ambito lavorativo, possa subire ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi e discriminazioni di qualunque tipo, per aver segnalato all'Organismo di Vigilanza la violazione dei contenuti del Codice di comportamento o delle procedure interne. Peraltro a seguito della segnalazione dell'Azienda, nella figura del Direttore, farà tempestivamente seguire opportune verifiche ed adeguate misure sanzionatorie.

### 15.2 SISTEMA SANZIONATORIO

La violazione dei principi fissati nel Codice di comportamento e nelle procedure previste dai protocolli interni compromette il rapporto fiduciario tra A.S.I.S. ed i propri Amministratori, Direttore, Dipendenti, Consulenti, Collaboratori a vario titolo, utenti, fornitori, partner commerciali e finanziari. Tali violazioni saranno dunque perseguite dall'Azienda incisivamente, con tempestività ed immediatezza, e per i Dipendenti attraverso provvedimenti disciplinari adeguati e proporzionati, indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale di tali comportamenti e dall'instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui costituiscono reato.

In particolare:

- **per i Soggetti Esterni:** se il loro operato risulti in contrasto con i principi indicati nel Codice di comportamento ed è tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Modello ex D.Lgs. 231/01, ciò permetterà all'azienda A.S.I.S. di risolvere il contratto.  
Nei confronti di terzi saranno previste specifiche clausole contrattuali che, nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal Codice Civile, stabiliranno, in relazione all'importanza delle violazioni commesse ovvero della loro reiterazione, l'applicazione degli artt. 1453 c.c. "Risoluzione del contratto per inadempimento" e 1454 c.c. "Diffida ad adempiere".
- **per gli Amministratori e il Collegio dei Revisori dei Conti:** in caso di violazione dei principi indicati nel Codice di comportamento ed in caso di violazione delle procedure previste dal Modello ex D.Lgs. 231/01 – violazioni da intendersi come illeciti disciplinari sanzionabili nel rispetto della normativa applicabile – da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, verrà sanzionata con provvedimento del Consiglio di Amministrazione, in considerazione della gravità dell'atto commesso. Il provvedimento sarà assunto in assenza del componente o dei soggetti interessati.

In caso di violazione delle norme contenute nel presente Codice di comportamento da parte dei membri del Collegio di Revisione dei Conti sarà applicato l'art. 2400 c.c., sussistendone le condizioni.

- **per il Direttore:** in caso di violazione delle procedure previste dal Modello e dei principi espressi nel Codice di comportamento da parte del Direttore, saranno assunte con provvedimento del Consiglio di Amministrazione le opportune iniziative in conformità con quanto previsto dal C.C.N.L. di riferimento.
- **per i Dipendenti:** in caso di violazione dei principi indicati del Codice di comportamento ed in caso di violazione delle procedure previste dal Modello ex D.Lgs. 231/01 da parte dei Dipendenti, saranno assunte, da parte del Direttore, le opportune iniziative previste dalla normativa e da quanto previsto dal C.C.N.L. di riferimento e inviate per conoscenza al Presidente.



AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI TRENTO

**PIANO TRIENNALE  
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
E DELLA TRASPARENZA  
TRIENNIO 2022 - 2024**

*Adottato con delibera  
del Consiglio di amministrazione A.S.I.S. n. 2/2022 dd. 17.02.2022*

## Sommario

|  |    |
|--|----|
| SEZIONE I “PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE” .....   | 5  |
| PARTE A - INQUADRAMENTO NORMATIVO e POLITICA DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE .....  | 5  |
| Fonti normative e amministrative per A.S.I.S. ....   | 5  |
| Il quadro di riferimento dopo il PNA 2019. Il PTPCT quale componente del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001. ....      | 6  |
| Gli indirizzi ad A.S.I.S. del Consiglio comunale di Trento per gli anni dal 2014 al 2022. Azioni di A.S.I.S. per la loro attuazione. ....              | 8  |
| Processo di formazione del PTPCT. Obiettivi strategici del Consiglio di amministrazione di A.S.I.S.....  | 13 |
| Finalità del PTPCT di A.S.I.S.....   | 13 |
| PARTE B - I SOGGETTI COINVOLTI NELL’ATTIVITA’ DI PREVENZIONE E CONTROLLO. ....   | 16 |
| RUOLI NELLA STRATEGIA DELLA PREVENZIONE .....  | 16 |
| Il Responsabile della prevenzione della corruzione di A.S.I.S.: istituzione e titolarità.....  | 16 |
| Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT): strutture di supporto.....  | 18 |
| Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT): attribuzioni e responsabilità. ....                                     | 18 |
| Processo di formazione e approvazione del presente PTPCT. Coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi. .... | 20 |
| Processo esecuzione del presente PTPCT. Soggetti interni coinvolti. Principi di collaborazione e di corresponsabilità.....                             | 20 |
| PARTE C - ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO .....   | 21 |
| Il processo di gestione del rischio di corruzione.....   | 21 |
| Analisi del contesto esterno. ....   | 21 |
| Analisi del contesto interno. La struttura organizzativa di A.S.I.S.. Il ruolo di RASA. ....   | 28 |
| Compiti dei principali attori del processo di gestione del rischio.....  | 30 |
| Identificazione del rischio: individuazione delle fattispecie corruttive in generale .....   | 30 |
| Analisi dell’esposizione al rischio: mappatura delle aree e dei processi a rischio corruttivo.....   | 32 |
| Identificazione dei fattori abilitanti (registro dei rischi).....  | 32 |
| Identificazione degli indicatori di rischio .....  | 33 |
| Valutazione dell’esposizione al rischio .....  | 34 |

|  |           |
|--|-----------|
| Esiti dell'attività di analisi del rischio .....   | 34        |
| Trattamento del rischio .....  | 34        |
| <b>PARTE D - .....</b>   | <b>36</b> |
| <b>MISURE TRASVERSALI E SPECIFICHE .....</b>   | <b>36</b> |
| <b>DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO .....</b>  | <b>36</b> |
| <b>Gli obiettivi delle misure organizzative e comportamentali della prevenzione della corruzione. ....</b>   | <b>36</b> |
| <b>Misure e azioni per la prevenzione della corruzione. A) Il Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 8.6.2001, n. 231 e il PTPCT.....</b>  | <b>36</b> |
| <b>Misure e azioni per la prevenzione della corruzione. B) Il Codice di comportamento di A.S.I.S. e il PTPCT. Gestione del conflitto di interessi .....</b>  | <b>37</b> |
| <b>Misure e azioni per la prevenzione della corruzione. C) Informazione e Formazione agli operatori interessati dalle azioni del PTPCT e dal Codice di comportamento. ....</b>                                 | <b>39</b> |
| <b>Misure e azioni per la prevenzione della corruzione. D) Misure tratte dal PNA in tema di gestione del conflitto di interesse e dal D.Lgs. 39/2013. ....</b>   | <b>39</b> |
| <b>Misure e azioni per la prevenzione della corruzione. E) Gestione del conflitto di interesse - Inconferibilità e incompatibilità di incarichi apicali.....</b>   | <b>42</b> |
| <b>Misure e azioni per la prevenzione della corruzione. F) Tutela del dipendente e di soggetti con funzioni apicali e di rappresentanza che effettuano segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower). ....</b> | <b>42</b> |
| <b>Misure e azioni per la prevenzione della corruzione. G) Gestione del conflitto di interessi - Incarichi consentiti e incarichi vietati ai dipendenti di A.S.I.S. in corso di rapporto di lavoro. ....</b>   | <b>45</b> |
| <b>Misure e azioni per la prevenzione della corruzione. H) Rotazione ordinaria del personale e misure alternative.....</b>   | <b>46</b> |
| <b>Misure e azioni per la prevenzione della corruzione. I) Misure per l'accesso e la permanenza nell'incarico. Rotazione straordinaria. Astensione per conflitto di interessi .....</b>                        | <b>49</b> |
| <b>Misure e azioni per la prevenzione della corruzione. L) La tracciabilità dei flussi documentali e delle comunicazioni. ....</b>   | <b>50</b> |
| <b>Azioni e misure per la prevenzione della corruzione. M) Contratti pubblici. .</b>   | <b>51</b> |
| <b>PARTE E - MONITORAGGIO .....</b>  | <b>53</b> |
| <b>Aggiornamento del PTPCT e modalità di tenuta della documentazione del PTPCT .....</b>   | <b>53</b> |
| <b>Monitoraggio e riesame.....</b>   | <b>53</b> |
| <b>SEZIONE II "TRASPARENZA" .....</b>  | <b>57</b> |
| <b>I valori della pubblicità, della trasparenza e dell'integrità. ....</b>   | <b>57</b> |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Gli indirizzi ad A.S.I.S. dall'anno 2014 all'anno 2022 del Consiglio comunale di Trento.....</b>                                    | <b>57</b> |
| <b>Obblighi in tema di pubblicità e trasparenza. Adempimenti obbligatori attuati e ulteriori misure di trasparenza adottate.....</b>   | <b>60</b> |
| <b>Il Responsabile della trasparenza e struttura di supporto. ....</b>   | <b>66</b> |
| <b>Strutture e strumenti aziendali di pubblicità, comunicazione e rapporti con gli utenti del servizio pubblico e i cittadini.....</b> | <b>66</b> |
| <b>Patti di integrità nei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture e concessioni</b>   | <b>67</b> |
| <b>Strutture aziendali competenti al popolamento della sezione "Amministrazione trasparente" del sito.....</b>                         | <b>68</b> |
| <b>Trasparenza e tutela dei dati personali. ....</b>   | <b>72</b> |
| <b>Durata della pubblicazione dei dati. ....</b>   | <b>73</b> |

## **SEZIONE I**

### **“PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE”**

#### **PARTE A - INQUADRAMENTO NORMATIVO e POLITICA DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

##### **Fonti normative e amministrative per A.S.I.S..**

La L. 6.11.2012, n. 190, come modificata dal D.Lgs. 25.5.2016, n. 97, reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti pubblici economici sottoposti a controllo di un ente locale, quali A.S.I.S.. Le disposizioni normative volte a combattere i fenomeni di corruzione nella pubblica amministrazione prevedono specifiche misure di prevenzione che ricadono in modo incisivo sull'organizzazione e sui rapporti di lavoro di tutte le amministrazioni pubbliche, degli enti territoriali e degli enti pubblici.

La legge n. 190/2012 e s.m.i. ha:

1. istituito l'autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.);
2. stabilito che il Piano nazionale anticorruzione (PNA) è adottato da A.N.AC.. Il PNA ha durata triennale ed è aggiornato annualmente;
3. previsto l'adozione di diverse misure di contrasto del fenomeno della corruzione nelle pubbliche amministrazioni fra cui i piani triennali di prevenzione della corruzione (PTPC), quali strumenti idonei a dimostrare come l'ente si sia organizzato per prevenire eventuali comportamenti non corretti da parte dei propri dipendenti con l'adozione di specifiche misure di prevenzione che possano ricadere in modo incisivo sull'organizzazione e sui rapporti di lavoro;
4. stabilito che, con riferimento agli enti ad ordinamento della Regione autonoma Trentino Alto Adige tra i quali i comuni e le proprie aziende speciali, fossero raggiunte intese in sede di Conferenza unificata in merito agli specifici adempimenti degli enti locali e dei relativi enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni individuate dalla L. 190/2012 con particolare riferimento a:
  - a. alla definizione del piano triennale di prevenzione della corruzione a partire da quello degli anni 2014-2016 e alla sua trasmissione all'A.N.AC.;
  - b. alla adozione di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici;
  - c. alla adozione del codice di comportamento in linea con i principi sanciti dal D.P.R. 62/2013.

**Gli enti pubblici economici sono tenuti all'applicazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione e, per quanto concerne la trasparenza, a pubblicare dati e informazioni riguardanti sia l'organizzazione sia l'attività di pubblico interesse nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 per le pubbliche amministrazioni secondo il criterio della compatibilità e al fine di assicurare il diritto di accesso civico generalizzato.**

Così conferma il PNA 2019 (Parte V, § 1.1.) adottato con delibera A.N.AC. 13.11.2019, n. 1064 e come precedentemente stabilito da: il PNA 2013 (aggiornato nel 2015); il PNA 2016 aggiornato nel 2017 con delibera A.N.AC. n. 1208 dd. 22.11.2017 e nel 2018 con delibera A.N.AC. n. 1074 dd. 21.11.2018.

In dettaglio, il campo di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli enti pubblici economici quali A.S.I.S. rimane fissato dalla **delibera A.N.AC. n. 1134 dell'8.11.2017** avente ad oggetto "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".

## **Il quadro di riferimento dopo il PNA 2019. Il PTPCT quale componente del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001.**

### **A. Il quadro di riferimento per il PTPCT 2022-2024 di A.S.I.S.: PNA 2019 - Delibera ANAC n. 1134/2017 - sezioni speciali dei PNA precedenti.**

Come previsto dal comma 2 bis dell'art. 1 della L. 190/2012, *per i soggetti quali A.S.I.S. il PNA costituisce atto di indirizzo ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.* Il PNA, inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione.

*Nel 2019, con delibera nr. 1064 del 13 novembre 2019, A.N.AC. ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 con tre allegati:*

- *allegato 1: indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi;*
- *allegato 2: la rotazione "ordinaria" del personale;*
- *allegato 3: riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).*

Il PNA 2019:

- **sostituisce i precedenti PNA (e i relativi allegati) solo nella parte generale. Rimangono vigenti le parti speciali contenute nei precedenti PNA e relativi aggiornamenti.** Si ricordano le parti speciali di:
  - il primo PNA approvato con delibera A.N.AC. n. 72/2013 dd. 11.09.2013 e aggiornato con determinazione n. 12 del 28.10.2015;
  - il secondo PNA approvato da A.N.AC. con delibera n. 831/2016 dd. 3.8.2016, aggiornato nel 2017 con delibera n. 1208/2017 dd. 22.11.2017 e nel 2018 con delibera n. 1074/2018 dd. 21.11.2018;
- **stabilisce che le delibere A.N.AC. richiamate nel medesimo PNA si intendono parte integrante dello stesso.** Tra le delibere d'interesse richiamate nel PNA 2019 vi è la **delibera n. 1134 dell'8.11.2017**, avente ad oggetto "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".

*Pertanto, il PNA 2019 unitamente alle parti speciali dei PNA precedenti nonché alla delibera A.N.AC. n. 1134 dell'8.11.2017 contenente le nuove linee guida per gli enti pubblici economici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza,*

*costituiscono atto di indirizzo e quadro normativo di riferimento per il PTPCT 2022-2024 di A.S.I.S..*

- B. **Gli enti pubblici economici quali A.S.I.S. debbono adottare un PTPC o, in alternativa, ove abbiano già adottato un “modello 231”, un documento unitario contenente le misure di prevenzione della corruzione proprie del “modello 231” e le misure integrative previste dal comma 2 bis dell’art. 1 della L. 190/2012 (cfr. paragrafo 3.5.1 della delibera A.N.AC. n. 1134 dd. 8.11.2017).** Ciò in ragione della natura pubblicistica dell’organizzazione e della sicura prevalenza delle attività di pubblico interesse.  
Il presente PTPCT costituisce l’allegato D) del MOGC ex D.Lgs. 231/2001 di A.S.I.S. - versione 9 (gennaio 2022).
- C. **La disciplina della figura del RPC** introdotta dal D.Lgs. 97/2016, confermata dalla delibera A.N.AC. n. 1134 dd. 8.11.2017 e dall’allegato 3 del PNA 2019 (delibera A.N.AC. n. 1064 dd. 13.11.2019) **è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative (cfr. par. 5.2 PNA 2016 e par. 3.5.2 det. A.N.AC. n. 1134/2017).**

Si ricorda che secondo le Linee Guida 1134/2017 compito specifico delle amministrazioni controllanti (ovvero del Comune di Trento) *“è l’impulso e la vigilanza sulla nomina del RPCT e sull’adozione delle misure di prevenzione anche integrative del “modello 231”, ove adottato, anche con gli strumenti propri del controllo (atto di indirizzo rivolto agli amministratori, promozione di modifiche statutarie e organizzative, altro)”*.

A questo proposito si osserva che con lo Statuto adottato dal Consiglio comunale di Trento con deliberazione n. 147 dd. 21.11.2017, il Comune di Trento ha affidato al Consiglio di amministrazione (o all’Amministratore unico) la competenza:

1. alla nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza,
2. all’approvazione del PTPCT
3. all’adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo.

Le Linee Guida 2017 riservano invece ad A.N.AC. *“poteri di vigilanza, in qualche caso accompagnati da sanzioni, in materia sia di prevenzione della corruzione sia di trasparenza”*.

## **Gli indirizzi ad A.S.I.S. del Consiglio comunale di Trento per gli anni dal 2014 al 2022. Azioni di A.S.I.S. per la loro attuazione.**

Gli indirizzi generali rivolti alle aziende e alle società controllate dal Comune di Trento per il **triennio 2022-2024** dalla sezione strategica del Documento unico di programmazione (DUP) 2022-2024 (approvato con delibera del Consiglio comunale n. 199 del 23.12.2021) in tema di “Normativa in materia di legalità, trasparenza, anticorruzione” prevedono:

*“In tema di prevenzione della corruzione si applicano le disposizioni nazionali.*

*La normativa citata si applica alle società partecipate secondo le linee guida di cui alla determinazione n. 1134 dell' 08 novembre 2017 dell' Autorità Nazionale Anticorruzione.*

*In tema di comportamento dei dipendenti si rileva che in base all'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 250 di data 28.12.2016 è prevista l'estensione dell' ambito soggettivo di applicazione del Codice alle aziende e società partecipate.*

*In tema di acquisizione di forniture e servizi, laddove tenute, le aziende e le società controllate dovranno operare nel pieno rispetto della disciplina applicata dall'ente affidante, fermo restando quanto previsto dalla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.”.*

Non sono previsti obiettivi operativi nel DUP in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Con l’adozione delle misure e delle azioni del presente PTPCT si ritiene che A.S.I.S. sia allineata agli indirizzi espressi dal Consiglio comunale per gli anni 2022-2024.

\*\*\*\*

Negli anni precedenti le azioni e le misure poste in essere da A.S.I.S. in esecuzione degli indirizzi del Comune di Trento - oltre alla nomina del RPCT, all’adozione del PTPCT e al mantenimento/aggiornamento della sezione “amministrazione trasparente” sul sito aziendale - possono essere così sintetizzate:

| <b>Anno</b>        | <b>Provvedimento</b>  | <b>Indirizzo Comune di Trento In tema di prevenzione della corruzione</b>   | <b>Azioni e misure poste in essere da A.S.I.S. in tema di prevenzione della corruzione</b>  |
|--------------------|---|---|---|
| <b>2021 - 2023</b> | DUP 2021-2023 approvato con delibera del Consiglio comunale n. 175 del 29.12.2020 | <i>“In tema di prevenzione della corruzione si applicano le disposizioni nazionali.<br/>La normativa citata si applica alle società partecipate secondo le linee guida di cui alla determinazione n. 1134 dell' 08 novembre 2017 dell' Autorità Nazionale Anticorruzione.<br/>In tema di comportamento dei dipendenti si rileva che in base all'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 250 di data 28.12.2016 è prevista l'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione del Codice alle aziende e società partecipate.<br/>In tema di acquisizione di forniture e servizi, laddove tenute, le aziende e le società controllate dovranno operare nel pieno rispetto della disciplina applicata</i> | Il Consiglio di amministrazione di A.S.I.S. ha adottato:<br>a) il MOGC ai sensi D.Lgs. 231/2001 rev. 8 - gennaio 2021 con allegati il Codice di comportamento di A.S.I.S., il PTPCT 2021-2023 (delibera CdA n. 2/2021)<br>b) nominato l’OdV per il periodo giugno 2021 - maggio 2024 (delibera CdA n. 18/2021)<br>c) gli obiettivi strategici per la predisposizione del PTPCT 2022-2024 (delibera CdA del 17.2.2022)<br>nonché preso atto dell’adozione del Regolamento di funzionamento dell’ODV avvenuta a marzo 2021.<br><br>Il RPCT ha mantenuto operativa la piattaforma per le segnalazioni di whistleblowing e comunicato le modalità d’accesso e d’uso a dipendenti, |

**Piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e della trasparenza  
Allegato D) al MOGC ex D.Lgs. 231/2001 di A.S.I.S. (Rev. 9 – gennaio 2022)**

|                   |   |  |  |
|-------------------|---|--|--|
|                   |   | <i>dall'ente affidante, fermo restando quanto previsto dalla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26."</i>  | amministratori e dipendenti di appaltatori e concessionari (circolari prot. n. 9055/2020 e 9056/2020).   |
| 2020<br>-<br>2022 | DUP 2020-2022 approvato con delibera del Consiglio comunale n. 211 del 16.12.2019 | <i>"In tema di anticorruzione si applicano le disposizioni nazionali e locali per la prevenzione della corruzione. Si applicano le disposizioni in tema di trasparenza e anticorruzione contenute nella determinazione n. 1134 dell' 08 novembre 2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. In tema di comportamento dei dipendenti si rileva che in base all'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 250 di data 28.12.2016 è prevista l'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione del Codice alle aziende e società partecipate. In tema di acquisizione di forniture e servizi, laddove tenute, le aziende e le società controllate dovranno operare nel pieno rispetto della disciplina applicata dall'ente affidante, fermo restando quanto previsto dalla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26."</i> | Il Consiglio di amministrazione di A.S.I.S. ha adottato:<br>a) il MOGC ai sensi D.Lgs. 231/2001 rev. 6 - gennaio 2020 e rev 7 - ottobre 2020 con allegati il Codice di comportamento di A.S.I.S., il PTPCT 2020-2022 e il DVR rischio Covid (delibere CdA n. 8/2020 e n. 29/2020)<br>b) il Regolamento contratti e spese in economia di A.S.I.S. (delibere CdA n. 7/2020)<br>c) gli obiettivi strategici per la predisposizione del PTPCT 2021-2023 (provvedimento d'urgenza Presidente CdA n. 1/2021).<br><br>Il RPCT ha reso operativa la piattaforma per le segnalazioni di whistleblowing e comunicato le modalità d'accesso e d'uso a dipendenti, amministratori e dipendenti di appaltatori e concessionari (circolari prot. n. 9055/2020 e 9056/2020).<br><br>Inoltre il RUP/Direttore ha:<br>- affidato con procedura negoziata e non più a trattativa diretta: 6 servizi tecnici di manutenzione di impianti (impianti fotovoltaici, antintrusione e videosorveglianza, terzo responsabile impianti termici, impianti elevatori, impianti antincendio, gruppi di continuità)<br>- stipulato, previa prima procedura bandita con avviso pubblico, n. 45 contratti di comodato per l'assegnazione di locali in uso esclusivo a associazioni/società (locali disponibili nel 2020)<br>- stipulato, previa seconda procedura bandita con avviso pubblico, n. 5 contratti di comodato per l'assegnazione di locali in uso esclusivo a associazioni/società (locali disponibili nel 2021) |
| 2019<br>-<br>2021 | DUP 2019-2021 approvato con delibera del Consiglio comunale n. 205 del 19.12.2018 | <i>"In tema di anticorruzione si applicano le disposizioni nazionali e locali per la prevenzione della corruzione. Si applicano le disposizioni in tema di trasparenza e anticorruzione contenute nella determinazione n. 1134 dell' 08 novembre 2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. In tema di comportamento dei dipendenti si rileva che in base all'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del</i>  | Il Consiglio di amministrazione di A.S.I.S. ha adottato:<br>a) il MOGC ai sensi D.Lgs. 231/2001 rev. 5 - gennaio 2019 con allegati il Codice di comportamento di A.S.I.S. e il PTPCT 2019-2021 (delibere CdA n. 4/2019 e n. 6/2019)<br>b) il Regolamento sulle modalità di assunzione e sulla gestione del rapporto di lavoro del personale A.S.I.S. (delibere CdA n. 2/2019 e 15/2019)  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | <p><i>Comune di Trento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 250 di data 28.12.2016 è prevista l'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione del Codice alle aziende e società partecipate. In tema di acquisizione di forniture e servizi, in quanto tenute, le aziende e le società controllate dovranno operare nel pieno rispetto della disciplina applicata dall'ente affidante, fermo restando quanto previsto dalla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26."</i></p> | <p>c) la disciplina per la videosorveglianza (delibera CdA n. 5/2019)<br/> d) il Regolamento per l'assegnazione in comodato di locali di impianti sportivi in gestione A.S.I.S. (delibera CdA n. 31/2019)<br/> e) gli obiettivi strategici per la predisposizione del PTPCT 2020-2022 (delibera CdA n. 34/2019)<br/> f) i criteri logico sistematici per l'assegnazione degli spazi ghiaccio per allenamento al Palaghiaccio dalla stagione invernale 2020/2021 (delibera CdA n. 35/2019).</p> <p>Il RPCT ha introdotto una nuova modulistica per l'istanza di autorizzazione allo svolgimento di attività extraziendali (prot. n. 5076 dd. 12.3.2019)</p> <p>Il RUP (Direttore) ha adottato una nuova procedura per la scelta dei professionisti cui affidare incarichi tecnici di progettazione e direzione lavori con utilizzo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elenco telematico professionisti PAT</li> <li>- selezione con rotazione dei professionisti</li> <li>- formazione terna</li> <li>- sorteggio in seduta pubblica del professionista dalla terna</li> <li>- negoziazione diretta con il professionista sorteggiato.</li> </ul> <p>Inoltre il RUP ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aderito a convenzione MePA/MePAT in tema di vigilanza notturna, telefonia mobile, fuel card</li> <li>- affidato con procedura negoziata e non più a trattativa diretta: 4 servizi assicurativi, 3 servizi custodia e pulizia su campi all'aperto, il servizio di facchinaggio, il servizio di sgombero neve</li> </ul> |
|--|--|--|--|

**Piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e della trasparenza  
Allegato D) al MOGC ex D.Lgs. 231/2001 di A.S.I.S. (Rev. 9 – gennaio 2022)**

|                           |  |   |   |
|---------------------------|--|---|---|
| <p><b>2018 - 2020</b></p> | <p>DUP 2018-2020 approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 192 dd. 19.12.2017</p> | <p><i>"In tema di anticorruzione si applicano le disposizioni nazionali e locali per la prevenzione della corruzione. Si applicano le disposizioni in tema di trasparenza e anticorruzione contenute nella determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.</i></p> <p><i>In tema di comportamento dei dipendenti si rileva che in base all'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 220 di data 10.11.2014 è prevista l'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione del Codice alle aziende e società partecipate.</i></p> <p><i>In tema di acquisizione di forniture e servizi le aziende e le società controllate dovranno operare nel pieno rispetto della disciplina applicata dall'ente affidante, fermo restando quanto previsto dalla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26."</i></p> | <p>Il Consiglio di amministrazione di A.S.I.S. ha:</p> <p>a) applicato le disposizioni in tema di trasparenza previste dalla determinazione A.N.AC. n. 1134 del novembre 2017 (provvedimento d'urgenza Presidente n. 1/2018)</p> <p>b) approvato il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato di A.S.I.S. (delibera CdA n. 18/2018)</p> <p>c) approvato gli indirizzi strategici in tema di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2019-2021 (delibera CdA n. 37/2018)</p> |
| <p><b>2017 -2019</b></p>  | <p>DUP 2017-2019 approvato con delibera del Consiglio comunale n. 197 del 20.12.2016</p> | <p><i>"In tema di anticorruzione si applicano le disposizioni nazionali e locali per la prevenzione della corruzione. Si applicano le disposizioni in tema di trasparenza e anticorruzione contenute nella determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. In tema di comportamento dei dipendenti si rileva che in base all'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 220 di data 10.11.2014 è prevista l'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione del Codice alle aziende e società partecipate. In tema di acquisizione di forniture e servizi le aziende e le società controllate dovranno operare nel pieno rispetto della disciplina applicata dall'ente affidante, fermo restando quanto previsto dalla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26."</i></p>                             | <p>Il Consiglio di amministrazione di A.S.I.S. ha:</p> <p>a) integrato il Codice di comportamento con la disciplina sulla spesa di rappresentanza (delibera CdA n. 17/2017)</p> <p>b) approvato l'aggiornamento del Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 - versione 4 - ottobre 2017 (delibera CdA n. 17/2017)</p> <p>c) approvato gli indirizzi strategici in tema di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2018-2020 (delibera CdA n. 23/2017)</p>  |
| <p><b>2016</b></p>        | <p>Indirizzi approvati dal Consiglio comunale in data 21.12.2015</p>                     | <p><i>"In adempimento delle disposizioni nazionali e locali in materia di anticorruzione, A.S.I.S. deve adeguarsi alle disposizioni contenute nelle "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti pubblici" approvate con determinazione n. 8 del 17.06.2015 dall'A.N.AC. che</i></p>  | <p>Il Consiglio di amministrazione di A.S.I.S. ha:</p> <p>a) adottato il Codice di comportamento di A.S.I.S. (delibera CdA n. 1/2016), su proposta dell'Organismo di vigilanza</p> <p>b) nominato a RPC-RT di A.S.I.S. un organo monocratico interno: il dirigente ing. Luciano Travaglia (delibera CdA n. 9/2016)</p> <p>c) adottato il "Manuale di Conservazione di A.S.I.S." (delibera CdA n. 29/2016), su</p>   |

**Piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e della trasparenza  
Allegato D) al MOGC ex D.Lgs. 231/2001 di A.S.I.S. (Rev. 9 – gennaio 2022)**

|      |  |   |   |
|------|--|---|---|
|      |  | <p>sostituiscono ed integrano le prescrizioni dettate dal vigente Piano nazionale anticorruzione approvato il 13 settembre 2013. E' inoltre richiesto ad A.S.I.S. di organizzare un idoneo sistema informativo per monitorare l'attuazione delle misure previste dal Piano Nazionale Anticorruzione, definendo sistemi di raccordo con l'Amministrazione comunale finalizzati a realizzare il flusso delle informazioni necessario per consentire la vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione. In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione è richiesto inoltre ad A.S.I.S. di integrare con le disposizioni del codice di comportamento dei dipendenti del Comune il codice etico dalla stessa approvato, per gli aspetti del medesimo non diversamente disciplinati."</p> | <p>proposta dell'Ufficio giuridico amministrativo<br/>d) sostituito il "Manuale del protocollo" introdotto nel 2008 con il "Manuale di gestione del protocollo informatico di A.S.I.S." (delibera CdA n. 28/2016), su proposta dell'Ufficio giuridico amministrativo<br/>e) approvato l'aggiornamento del Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 - versione 3 - dicembre 2016 (delibera CdA n. 3/2016), su proposta dell'Organismo di vigilanza</p>  |
| 2015 | <p>Indirizzi approvati dalla Giunta comunale 3.11.2014 e trasmessi al Consiglio comunale per l'approvazione contestualmente al bilancio di previsione 2015</p> | <p>"In adempimento delle disposizioni nazionali e locali in materia di anticorruzione, è richiesto ad A.S.I.S. di organizzare un idoneo sistema informativo per monitorare l'attuazione delle misure previste dal Piano Nazionale Anticorruzione, definendo sistemi di raccordo con l'Amministrazione comunale finalizzati a realizzare il flusso delle informazioni necessario per consentire la vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione."</p>  | <p>- PTPC-PTTI A.S.I.S. 2015-2017 è stato trasmesso al Comune di Trento con nota prot. 2044 dd. 2.2.2015, contestualmente alla richiesta di incontro con il RPC e il RT del Comune di Trento- 1° aprile 2015: incontro A.S.I.S. e Comune di Trento durante il quale sono stati affrontati i seguenti argomenti:<br/>a) dichiarazioni da acquisire in merito alle nomine degli organi apicali di A.S.I.S. disposte dal Comune di Trento<br/>b) modalità di recepimento per A.S.I.S. delle disposizioni del D.Lgs. 33/2013 in tema di trasparenza alla luce delle disposizioni della L.R. 10/2014<br/>c) sistema di raccordo e sistema informativo tra Comune di Trento e A.S.I.S. per consentire al Comune di Trento la vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione come previsto dal Piano nazionale anticorruzione<br/>d) estensione del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento ai dipendenti e collaboratori di A.S.I.S.<br/>e) sinergie in tema di formazione sugli argomenti della prevenzione della corruzione e della trasparenza</p> |
| 2014 | <p>Relazione previsionale e programmatica 2014 adottata con deliberazione n. 214 dd. 20.12.2013</p>  | <p>"In applicazione delle disposizioni nazionali e locali ad A.S.I.S. viene chiesto di rafforzare lo strumento della trasparenza, anche attraverso la pubblicazione tempestiva dei dati richiesti, oltre al loro aggiornamento, sul sito dell'Azienda, nonché di dare attuazione alle norme in materia di</p>   | <p>- Nomina RPC (Il Comune di Trento ha preso atto dell'approvazione del PTPC 2014-2016 e della nomina dell'OdV a RPC con nota del 6.6.2014 prot. n. 96839)<br/>- Adozione PTPC-PTTI 2014-2016<br/>- Gennaio 2014: creazione sezioni "Amministrazione aperta" e</p>   |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <i>prevenzione della corruzione per quanto applicabili</i> | <i>“Anticorruzione e trasparenza” (in “Informazioni amministrative”)</i> |
|--|--|--|

## **Processo di formazione del PTPCT. Obiettivi strategici del Consiglio di amministrazione di A.S.I.S..**

Nell'allegato C) sono esposti gli obiettivi strategici approvati dall'organo di indirizzo (CdA A.S.I.S.) con delibera del Consiglio di amministrazione di data odierna. Gli obiettivi sono stati anticipati dal Presidente del CdA al RPCT e all'OdV il 20.1.2022 e quindi esaminati nella seduta dell'Organismo di Vigilanza del 21.01.2022.

Il presente PTPCT, elaborato con la collaborazione dell'Organismo di vigilanza e dell'Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi di A.S.I.S., è stato predisposto dopo che l'organo di indirizzo ha proposto detti obiettivi strategici per la predisposizione del PTPCT 2022-2024 e valutato lo stato di avanzamento degli obiettivi assegnati a gennaio 2021 per il PTPCT 2021-2023.

Prima di essere approvato dal Consiglio di amministrazione su proposta del RPCT, il Piano è stato trasmesso all'Organismo di vigilanza che non ha formulato osservazioni. Si segnala che il 21.1.2022 nel corso della seduta dell'Organismo di Vigilanza, alla presenza del Direttore-RPCT, sono state esaminate:

- a) le attività raggiunte nel corso del 2021 (I. Formazione di tutto il personale sul tema della prevenzione della corruzione; II. Formazione del personale interessato e utilizzo del Portale dell'Osservatorio provinciale dei contratti pubblici - Nuovo Sicopat; III. Revisione del MOGC con adozione dell'edizione n. 8 di gennaio 2021 con aggiornamento del catalogo dei reati presupposti e delle aree di rischio aziendali; IV. Adozione del Regolamento interno di funzionamento dell'OdV);
- b) l'attività da posticipare e/o riproporre all'anno 2022: I. digitalizzazione procedure documentali con visti e firme; II. Digitalizzazione procedura pagamento fornitori; III. formazione su cultura anticorruzione e codice di comportamento; IV. Cultura della legalità e codice di comportamento: eventuale aggiornamento del Codice e monitoraggio presso i dipendenti di stati e fatti rilevanti ai fini della gestione del conflitto di interessi e dei profili di incompatibilità).

## **Finalità del PTPCT di A.S.I.S..**

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione di A.S.I.S. persegue i seguenti *obiettivi e principi strategici*:

- a. integrare il MOGC adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- b. ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- c. aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- d. creare un contesto sfavorevole e di contrasto alla corruzione;
- e. aumentare la cultura del rischio attraverso una cultura organizzativa che stimoli la responsabilizzazione diffusa, l'integrazione del processo di gestione del rischio con il ciclo di gestione degli obiettivi e delle performance aziendali e individuali;
- f. miglioramento e apprendimento continuo della gestione del rischio.

La finalità primaria del PTPCT è garantire nel tempo ad A.S.I.S., attraverso un sistema di controlli preventivi e di misure organizzative, il presidio del processo di monitoraggio e di verifica sull'integrità delle azioni e dei comportamenti del personale.

L'elaborazione e l'attuazione della strategia di prevenzione della corruzione tiene conto dei seguenti elementi e vincoli:

- il vincolo derivante dal carattere imperativo della normazione applicabile agli enti pubblici economici degli enti locali della Regione Trentino Alto Adige, come elencati nel precedente paragrafo "Fonti normative e amministrative per A.S.I.S.";
- il vincolo connesso alla dubbia ascrivibilità delle aziende speciali degli enti locali al concetto di amministrazione pubblica così come individuate all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001;
- il vincolo connesso alla presenza in A.S.I.S. di una sviluppata sfera di attività di diritto civile ma connessa all'erogazione del servizio pubblico affidato dal Comune di Trento, con peculiarità economiche (applicazione e riscossione di tariffe pubbliche di natura obbligatoria) e amministrative (presenza di procedure amministrative per l'assegnazione di spazi impianti con graduazione dei punteggi);
- il vincolo connesso alla presenza in A.S.I.S. di una sviluppata sfera di attività volta all'acquisizione, in qualità di organismo di diritto pubblico, di servizi, lavori e forniture che ne parifica, sotto questo profilo, l'attività a quella delle pubbliche amministrazioni;
- il vincolo connesso alla presenza di rapporti di lavoro di natura privatistica e all'assenza di dipendenti con contratto di diritto pubblico, che richiede adattamenti alle pratiche diffuse per i dipendenti pubblici in generale e anche in tema di prevenzione della corruzione;
- il vincolo connesso all'esiguo numero di dipendenti di A.S.I.S. tutti impegnati direttamente a garantire la puntuale e continua erogazione del servizio pubblico gestito (134 impianti sportivi) che condiziona il tempo dedicabile alla formazione, le reali possibilità di rotazione e la concreta possibilità di creare trasversalità di competenze amministrative pubbliche;
- il vincolo derivante dall'invarianza finanziaria, stante le limitate risorse a disposizione per la formazione del personale.

La progettazione del presente PTPCT prevede, nel rispetto dei principi di collaborazione e di competenza, il coinvolgimento delle funzioni di supporto del RPCT, dei referenti del RPCT e dei **responsabili aziendali** a cui compete **l'obbligo di collaborazione attiva e la corresponsabilità nella promozione ed adozione** di tutte le misure atte a garantire l'integrità dei comportamenti individuali nell'organizzazione.

Il PTPCT è stato formalizzato con la collaborazione per competenza dell'Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi ed è stato redatto tenendo presenti quattro metodologie per la prevenzione dei rischi da fenomeni corruttivi:

- I. **l'approccio del Modello ex D.Lgs. 231/2001;**
- II. **le indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttive approvate da A.N.AC. con l'allegato 1 del PNA 2019.**

In particolare, i seguenti principi metodologici:

- a. prevalenza della sostanza sulla forma;
- b. gradualità delle diverse fasi di gestione del rischio;
- c. selettività delle priorità di intervento;

nonché i seguenti principi finalistici:

- **effettività** affinché la gestione del rischio tenda ad una reale riduzione del livello di esposizione dell'organizzazione ai rischi corruttivi coniugandosi con criteri di efficienza ed efficacia;
  - **contributo alla generazione di valore pubblico** (es. maggiore monitoraggio civico dell'attività amministrativa, benessere della comunità di riferimento);
- III. **l'approccio per procedure/attività normate**, basato:
- sul principio di *documentabilità e rendicontabilità delle attività svolte* per processi;
  - sul principio di *documentabilità dei controlli*;
- IV. **l'obbligatorietà delle misure di prevenzione e riduzione della corruzione contenute nel D.Lgs. 8.4.2013 n. 39** avente ad oggetto "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" che trova applicazione in virtù dell'ambito soggettivo di applicazione individuato dall'art. 1 del decreto.

## PARTE B - I SOGGETTI COINVOLTI NELL'ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTROLLO. RUOLI NELLA STRATEGIA DELLA PREVENZIONE

### Il Responsabile della prevenzione della corruzione di A.S.I.S.: istituzione e titolarità

Il comma 7 dell'art. 1 della L. 190/2012, come sostituito dall'art. 41 del D.Lgs. 97/2016, prevede che *“L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, può essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.”*

E' del **2014** l'istituzione della prima figura di Responsabile della prevenzione di A.S.I.S. individuata nella Presidente dell'Organismo di vigilanza.

Successivamente, il Consiglio di amministrazione, con delibera n. 9/2016 dd. 22.4.2016, ha nominato il dirigente ing. Luciano Travaglia quale Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) e Responsabile della trasparenza (RT), attribuendo all'Organismo di vigilanza funzioni di supporto al ruolo di RPC. **La nomina del Direttore ing. Luciano Travaglia a RPC e RT ha avuto decorrenza il 1° luglio 2016.**

Il Consiglio di amministrazione ha attribuito alla Responsabile dell'Ufficio giuridico amministrativo ora Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi (dott.ssa Norma Micheli) le **funzioni di supporto** al ruolo di RPC e di RT del Direttore nonché di supporto all'Organismo di vigilanza.

Con delibere del Consiglio di amministrazione n. 3/2018 del 28.02.2018 e n. 18/2021 del 16.6.2021, a decorrere dal 22.3.2018, il **componente interno dell'Organismo di vigilanza** ex D.Lgs. 231/2001 è la Responsabile dell'Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi.

Con delibera del Consiglio di amministrazione n. 17/2018 del 16.07.2018, il ruolo di **RPD** è attribuito al Consorzio dei Comuni Trentini s.c..

La cronologia degli incarichi di RPCT, di componente dell’OdV e di RPD dal 2014, anno di prima applicazione della L. 190/2012 in A.S.I.S., ad oggi è stata la seguente :

|                                | RPCT   | OdV   | RPD   |
|--------------------------------|--|---|---|
| gennaio 2014-<br>giugno 2016   | OdV<br>(Presidente<br>avv. Eleonora Stenico) | Presidente:<br>avv. Eleonora Stenico<br>Componente esterno:<br>dott.ssa Luisa Angeli<br>Componente interno:<br>ing. Luciano Travaglia | ---   |
| luglio 2016 -<br>21 marzo 2018 | Dirigente<br>ing. Luciano Travaglia          | Presidente:<br>avv. Eleonora Stenico<br>Componente esterno:<br>dott.ssa Luisa Angeli<br>Componente interno:<br>ing. Luciano Travaglia | ---   |
| 22 marzo 2018 -                | Dirigente<br>ing. Luciano Travaglia          | Presidente:<br>avv. Eleonora Stenico<br>Componente esterno:<br>dott.ssa Luisa Angeli<br>Componente esterno:<br>dott.ssa Norma Micheli | ---   |
| 16 luglio 2018                 | Dirigente<br>ing. Luciano Travaglia          | Presidente:<br>avv. Eleonora Stenico<br>Componente esterno:<br>dott.ssa Luisa Angeli<br>Componente esterno:<br>dott.ssa Norma Micheli | Consorzio dei Comuni<br>Trentini s.c.<br>(dott. Gianni Festi) |
| 16 giugno 2021                 | Dirigente<br>ing. Luciano Travaglia          | Presidente:<br>avv. Eleonora Stenico<br>Componente esterno:<br>dott.ssa Luisa Angeli<br>Componente esterno:<br>dott.ssa Norma Micheli | Consorzio dei Comuni<br>Trentini s.c.<br>(dott. Gianni Festi) |

Nel presente PTPCT, con il termine Responsabile si identifica il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Per inquadrare i criteri orientativi per la scelta del RPCT si ricorda che dal **2017**, con le nuove Linee guida adottate da A.N.AC., gli enti pubblici economici debbono nominare un responsabile della prevenzione della corruzione che sia anche responsabile della trasparenza ed escludono, contrariamente a quanto stabilito nelle Linee guida 2015, che il RPCT possa fare parte dell’OdV, anche nel caso in cui questo sia collegiale.

A conferma della linee guida 2017, **il PNA 2019** fornisce una summa dei criteri di scelta del RPCT (Parte IV, §§ 1 e seguenti). In particolare il PNA 2019 stabilisce:

- *“...Anche se esclusa la piena incompatibilità è altamente auspicabile per le pubbliche amministrazioni e gli enti interessati, laddove possibile, tenere distinta la figura di RPCT da quella del soggetto titolare del potere disciplinare, soprattutto nelle amministrazioni e negli enti di maggiori dimensioni e nel caso in cui l’UPD sia organo monocratico.”;*
- *“È poi da escludere l’eventualità che il RPCT ricopra anche il ruolo di componente o di presidente dell’Organismo indipendente di valutazione (OIV), dell’Organismo di vigilanza (ODV) o del Nucleo di valutazione. Ciò al fine di evitare che vi siano situazioni di coincidenza di ruoli fra controllore e controllato....”;*

- “... che, per quanto possibile, la figura del RPD non debba coincidere con il RPCT. Si valuta, infatti, che la sovrapposizione dei due ruoli possa rischiare di limitare l’effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni....”.

**Tenuto conto del ruolo di datore di lavoro attribuito statutariamente al Direttore, gli attuali incarichi di RPCT, di RPD e di componente dell’OdV risultano allineati con le previsioni del PNA 2019 (Parte IV, §§ 1 e 7), dell’art. 41 del D.Lgs. 97/2016, nonché delle Linee guida 2017.**

## **Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT): strutture di supporto.**

Con delibera n. 9/2016 dd. 22.4.2016, il Consiglio di amministrazione ha nominato, con decorrenza 1.7.2016, il dirigente ing. Luciano Travaglia quale Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) e Responsabile della trasparenza (RT), attribuendo all’Organismo di vigilanza funzioni di supporto al ruolo di RPC.

Contestualmente il Consiglio di amministrazione ha attribuito alla Responsabile dell’Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi (dott.ssa Norma Micheli) le funzioni di supporto al ruolo di RPC e di RT del Direttore nonché funzioni di supporto all’Organismo di vigilanza.

A.N.AC., con il PNA 2019 (Parte IV, § 7) evidenzia come il Responsabile della protezione dei dati (RPD) costituisca figura di riferimento per il RPCT per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali.

In considerazione della complessità aziendale, al fine di raggiungere il maggior grado di effettività dell’azione di prevenzione e contrasto, il RPCT può individuare in uno o più Responsabili di ufficio aziendali i **Referenti** per i controlli interni e per la trasparenza. Le funzioni di supporto e i referenti devono improntare la propria azione alla reciproca e sinergica integrazione, nel perseguimento dei comuni obiettivi di legalità, efficacia ed efficienza.

Qualora individuate, le funzioni di Referenti saranno oggetto di formalizzazione e di specifica formazione.

## **Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT): attribuzioni e responsabilità.**

I riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) sono rinvenibili nella delibera A.N.AC. n. 840/2018 cui fa rinvio il PNA 2019. Si veda anche l’allegato 3 del PNA 2019.

In sintesi, al RPCT compete di:

- predisporre e proporre all’organo di indirizzo politico (per A.S.I.S.: il Consiglio di Amministrazione), entro il 31 gennaio di ogni anno, l’adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la pubblicazione. Si ricorda che la legge esclude che l’attività di elaborazione del piano possa essere affidata a soggetti estranei ad A.S.I.S.;
- definire, entro il 31 gennaio di ogni anno, procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Il personale particolarmente esposto alla corruzione deve essere formato sui temi dell’etica e della legalità con cadenza periodica. La mancata

- adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale;
- verificare l'efficace attuazione delle azioni del piano e della loro idoneità, nonché proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
  - coordinare e verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
  - individuare il personale da inserire nei programmi di formazione;
  - redigere e pubblicare entro il 15 dicembre di ogni anno (o entro la diversa data stabilita dall'A.N.AC.) nel sito web di A.S.I.S. una relazione recante i risultati dell'attività svolta e trasmetterla al Consiglio di amministrazione, al Collegio dei revisori e all'Organismo di vigilanza;
  - istruire i procedimenti di accesso civico semplice;
  - monitorare i procedimenti di accesso civico generalizzato;
  - riesaminare i procedimenti di accesso civico generalizzato in caso di diniego o di mancata risposta nei termini;
  - monitorare l'attuazione del Codice di comportamento;
  - istruire i procedimenti di verifica delle dichiarazioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013 con proprie capacità di intervento anche sanzionatorio e di segnalare le violazioni ad A.N.AC.;
  - gestire il procedimento di contestazione all'interessato dell'inconferibilità e incompatibilità dell'incarico ai sensi art. 15 del D.Lgs. 39/2013 con la conseguente adozione delle sanzioni previste all'art. 18 del D.Lgs. 39/2013;
  - istruire i procedimenti di verifica delle istanze dei dipendenti di autorizzazione all'espletamento di attività extraziendali;
  - istruire i procedimenti di segnalazioni di illeciti (whistleblowing) con potere di acquisire direttamente documentazione e di audire dipendenti, in collaborazione con l'Organismo di Vigilanza;
  - istruire i procedimenti di vigilanza su richiesta di A.N.AC.;
  - segnalare alle Autorità competenti (A.N.AC., Corte dei conti, Procura della Repubblica, Corte dei Conti, ...) o agli organi competenti interni (Presidente e Legale rappresentante, Consiglio di amministrazione o Amministratore unico, Direttore del personale, Organismo di Vigilanza, Collegio dei revisori dei conti) disfunzioni inerenti l'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché inadempimenti o esiti delle proprie istruttorie ai fini dell'accertamento della responsabilità e dell'irrogazione dell'eventuale sanzione;
  - nei casi in cui il Consiglio di amministrazione lo richieda, il RPCT riferisce sull'attività.

In caso di commissione, all'interno di A.S.I.S., di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde per responsabilità dirigenziale, disciplinare e amministrativa, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

- a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il PTPCT e di aver osservato le prescrizioni relative al contenuto del PTPCT e i compiti assegnati al ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione;

b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare.

Rispetto ai poteri di interlocuzione e controllo, si segnala che nel corso dell'attività dell'OdV (RPC fino a giugno 2016 e poi funzione di supporto a RPCT) si sono organizzati momenti di formazione e di consultazione con la Direzione, la Presidenza e i Responsabili di Ufficio, l'Assessorato allo sport del Comune oltreché incontri con l'Organo legale di revisione dei conti. L'aggiornamento del PTPCT per il triennio 2022-2024 muove anche dalle risultanze della consultazione interna ed esterna.

### **Processo di formazione e approvazione del presente PTPCT. Coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi.**

Nella fase di elaborazione del PTPCT 2022-2024, è stata aperta una forma di consultazione verso i cittadini e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi.

Con avviso prot. n. 20548/2021 pubblicato sul sito A.S.I.S. [www.asis.trento.it](http://www.asis.trento.it) (sezioni: a. Amministrazione trasparente - Altri contenuti; b. Informazioni amministrative - Anticorruzione e trasparenza) dal 07/12/2021 al 31/12/2021 sono stati invitati cittadini e portatori di interessi collettivi a presentare proposte e/o osservazioni sul tema della prevenzione della corruzione e della trasparenza anche in forma di osservazione al PTPCT 2021-2023.

Non sono pervenute comunicazioni o osservazioni.

### **Processo esecuzione del presente PTPCT. Soggetti interni coinvolti. Principi di collaborazione e di corresponsabilità.**

Tra gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento di cui al DPR 62/2013 estesi anche ai collaboratori o consulenti di imprese fornitrici di servizi di una PA, quale è A.S.I.S. in rapporto al Comune di Trento, vi sono gli obblighi previsti dall'art. 6 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse), dall'art. 7 (Obbligo di astensione) ed in particolare dall'art. 8 (prevenzione della corruzione) secondo il quale *"Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza."*

Il presente Piano ribadisce in capo alle figure apicali aziendali e a tutti i dipendenti l'obbligo di collaborazione attiva e la corresponsabilità nella promozione ed adozione di tutte le misure atte a garantire l'integrità dei comportamenti individuali nell'organizzazione, anche attraverso una cultura diffusa del contrasto alla corruzione.

## PARTE C – ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO


### Il processo di gestione del rischio di corruzione.

Il processo di gestione del rischio di corruzione è lo **strumento** che ha come fine la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi.

I **mezzi** per attuare la gestione del rischio sono:

- la pianificazione del PTPCT;
- l'attuazione del PTPCT.

La **metodologia** utilizzata è coerente con le indicazioni del PNA 2019 – allegato 1 (“Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”) e, per quanto compatibile, rispettosa delle fasi del processo individuate dall'allegato 1 del PNA 2019:



### Analisi del contesto esterno.

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale A.S.I.S. è chiamata ad operare, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono stati considerati sia i fattori legati al territorio della Provincia di Trento, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni.

Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui A.S.I.S. è sottoposta consente infatti di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio.

\*\*\*\*\*

Il 17 ottobre 2019 A.N.AC. ha pubblicato il Rapporto “La corruzione in Italia 2016-2019. Numeri, luoghi e contropartite del malaffare” redatto nell'ambito di un progetto mirato a

definire una serie di indicatori in grado di individuare il rischio di corruzione nella Pubblica amministrazione e basato sull'esame dei provvedimenti emessi dall'Autorità giudiziaria nel triennio agosto 2016-agosto 2019.


Gli elementi tratti dalle indagini penali possono infatti fornire importanti indicazioni riguardo la fenomenologia riscontrata in concreto e i fattori che agevolano la diffusione degli illeciti, favorendo l'elaborazione di indici sintomatici di possibili comportamenti corruttivi.

Il dossier fornisce un quadro dettagliato delle vicende corruttive in termini di dislocazione geografica, contropartite, enti, settori e soggetti coinvolti.

Alcuni dati dell'indagine a livello nazionale:

- 117 ordinanze di custodia cautelare
- 152 casi di corruzione, di cui 29 nelle regioni del Nord, così ripartiti:
  - 113 casi (74%) in procedure di appalti pubblici. In particolare: 61 casi (40%) lavori pubblici; 33 casi (22%) ciclo rifiuti; 19 casi (12%) sanità;
  - 39 casi (26%) in procedure di altro tipo (procedure concorsuali, procedimenti amministrativi, concessioni edilizie, corruzione in atti giudiziari)
- coinvolte tutte le regioni italiane (eccetto due: Friuli Venezia Giulia e Molise). In Trentino Alto Adige registrati n. 2 casi (1,3%)

**Tab. 1 - EPISODI DI CORRUZIONE 2016-2019**



- 207 persone indagate: 47 politici; 46 dirigenti; 46 funzionari e dipendenti; 11 rup; 14 commissari di gara; 43 altro;
- enti coinvolti: 63 comuni (41%); 23 società partecipate (16%); 16 asl (11%); 9 amministrazioni giustizia (6%), 8 regioni (5%); 6 università (4%); 3 province (2%); 23 altro (15%)
- strumento dell'accordo illecito (contropartita della corruzione): denaro/tangente (48% dei casi); assunzioni di coniugi, congiunti o soggetti comunque legati al corrotto (13% dei casi); assegnazione di prestazioni professionali (11% dei casi); regalie (7% dei casi); altri benefit di diversa natura quali benzina, pasti, pernotti, ristrutturazioni

edilizie, riparazioni, servizi di pulizia, trasporto mobili, lavori di falegnameria, giardinaggio, tinteggiatura (21% dei casi).


A seguire, alcune delle principali peculiarità riscontrate nelle vicende di corruzione esaminate, che A.N.AC. segnala come indicatori di ricorrenza del fenomeno:

- illegittimità gravi e ripetute in materia di appalti pubblici: affidamenti diretti ove non consentito, abuso della procedura di somma urgenza, gare mandate deserte, ribassi anomali, bandi con requisiti funzionali all'assegnazione pilotata
- presentazione di offerte plurime riconducibili ad un unico centro di interesse
- inerzia prolungata nel bandire le gare al fine di prorogare ripetutamente i contratti ormai scaduti (in particolare nel settore dello smaltimento rifiuti)
- assenza di controlli (soprattutto nell'esecuzione di opere pubbliche)
- assunzioni clientelari
- illegittime concessioni di erogazioni e contributi
- concorsi svolti sulla base di bandi redatti su misura
- illegittimità nel rilascio di licenze in materia edilizia o nel settore commerciale
- illiceità in procedimenti penali, civili o amministrativi, al fine di ottenere provvedimenti di comodo.

A.N.AC. conclude il proprio rapporto affermando che la corruzione rappresenta un fenomeno radicato e persistente, verso il quale tenere costantemente alta l'attenzione.

\*\*\*\*\*

L'indice di percezione della corruzione (CPI) di Transparency International (<https://www.transparency.it/indice-percezione-corruzione/>) misura la percezione della corruzione nel settore pubblico e nella politica in numerosi Paesi di tutto il mondo. Quello del 2021 testimonia un quadro comunque positivo per **l'Italia**: su un campione di 180 paesi e territori al mondo nel 2021 l'Italia si colloca al 42° posto con un punteggio di 56, salendo di ben 10 posizioni nella graduatoria e incrementando il punteggio di 3 punti rispetto al 2020:



\*\*\*\*\*

Il **territorio Trentino** è caratterizzato dall'assenza di fenomeni evidenti di criminalità organizzata.

Con deliberazione della Giunta provinciale 4 settembre 2014, n. 1492, è stato confermato il gruppo di lavoro in materia di sicurezza, il quale è investito del compito di analizzare la vulnerabilità all'infiltrazione criminale del sistema economico trentino, al fine di sviluppare risposte preventive attraverso il monitoraggio dei segnali di allarme. Le funzioni di detto gruppo di lavoro in materia di sicurezza sono state implementate anche nell'ottica della prevenzione della corruzione nell'ambito della PA provinciale.

Il gruppo di lavoro in materia di sicurezza coordina la realizzazione di indagini statistiche concernenti l'infiltrazione criminale nel sistema economico trentino, nonché la percezione del fenomeno della corruzione da parte degli operatori economici presenti sul territorio provinciale.

L'attività di indagine statistica si svolge annualmente, per settori economici.

I risultati delle indagini annuali sono pubblicati sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento ([Rapporto sulla sicurezza in Trentino 2018](#)) e possono risultare d'interesse per indirizzare le politiche preventive di A.S.I.S..

Nel rapporto sulla sicurezza in Trentino pubblicato in ottobre 2018 dal suddetto gruppo di lavoro della Provincia autonoma di Trento si legge che:

A. (pag. 25 – dati del Ministero dell'Interno):

*“Secondo i dati forniti dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, con riferimento all'anno 2017, i delitti commessi sono in totale 2.232.552, con una flessione rispetto ai 2.457.764 del 2016. Sono calati gli omicidi, le rapine, i furti in abitazione, questi ultimi, presumibilmente per l'impiego di tecnologie più sofisticate antintrusione.*

*Avendo riguardo ad un indice riferito ad ogni 100.000 abitanti, mentre Milano risulta avere un indice di 7375 delitti (con un totale di 237.365 delitti (denunciati), Trento risulta avere un indice di 3.030 delitti; ben inferiore alla media nazionale per provincia che è di 4.105 delitti.”.*

B. (pag. 27 – statistiche della Procura della Repubblica di Trento):

*“... dall'esame delle statistiche della Procura della Repubblica emerge che:*

*- quanto ai reati di riciclaggio, usura, violazione delle norme di prevenzione, il numero di reati sopravvenuti da 1.7.2013 a 30.6.2014, da 1.7.2014 a 30.6.2015, da 1.7.2015 a 30.6.2016, da 1.7.2016 a 30.6.2017 è pressochè stabile e modesto aggirantesi sull'ordine della trentina;*

*- quanto ai reati di corruzione, le denunce di reato nell'ultimo periodo risultano anch'esse pressochè insignificanti, mentre si è quasi raddoppiato (da 24 a 44) il numero delle denunce per abuso di ufficio. Va tuttavia considerato che l'incremento delle denunce per questa ipotesi delittuosa può non essere significativo, essendo ben possibile che nel seguito dell'iter processuale cada il fondamento della violazione.”.*

C. (pagg. 38, 44 e 47– indagine Ispat):

*“... Ispat è stata pertanto opportunamente richiesta per la formulazione, e poi la realizzazione, di un progetto di indagine indirizzato agli operatori economici, che permettesse, in primo luogo, di esprimere la loro opinione in merito al fenomeno dell'illegalità e della insicurezza e, in secondo luogo, di comunicare, sempre in forma anonima, fatti illeciti di cui essi fossero venuti a conoscenza, anche in ragione dell'attività svolta.*

...

*Meritano, infine, di essere condivise le osservazioni conclusive dell'ISPAT. In particolare, quanto alla presenza della criminalità organizzata nel tessuto economico produttivo trentino, mentre la percezione generale del fenomeno assume una certa, comunque contenuta, consistenza, l'esperienza diretta relega lo stesso fenomeno a percentuali di verifica prossime all'unità. Anche con riferimento al fenomeno della corruzione nel territorio provinciale, i risultati delle interviste consentono di ritenere che la percezione di tale fenomeno abbia una consistenza contenuta, mentre l'esperienza diretta riduce lo stesso a percentuali di verifica dell'ordine di una unità.*

*In conclusione, si può fin d'ora affermare che dall'attività svolta dal gruppo di lavoro emerge un quadro sufficientemente tranquillizzante e rassicurante. Infatti, sebbene il tessuto economico trentino appaia -rispetto a quello di altre Regioni- sostanzialmente florido e appetibile per gli operatori, e di*

*conseguenza non assolutamente immune dalla “possibilità” di infiltrazioni criminose, attualmente il rispetto della legalità sembra adeguatamente garantito. Quanto, invece, alla percezione dell’illegalità da parte degli operatori del Trentino, emerge la richiesta di una maggiore giustizia e sicurezza.”.*

Nell’indagine Ispat condotta per il gruppo di lavoro della Provincia autonoma di Trento è stato somministrato un questionario da compilare via Web ad operatori dei seguenti settori:

- trasporti, costruzioni e magazzinaggio (indagine dell’anno 2015);
- forniture di energia e acqua, smaltimento di rifiuti e attività assicurative (indagine dell’anno 2016);
- agricoltura (indagine dell’anno 2017).

La percezione generale del fenomeno della corruzione assume una consistenza contenuta, mentre l’esperienza diretta riduce il fenomeno a percentuali di verifica inferiori all’unità.

Dai dati relativi all’indagine di Ispat si riporta la seguente significativa tabella (pag. 55) circa la **percezione degli operatori economici trentini**:



D11 - A suo parere, sono presenti e, se sì, quanto sono diffuse in Trentino le seguenti forme di corruzione?

|  | Anno 2015    |              | Anno 2016    |                                     |                 | Anno 2017    |
|--|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|
|  | Trasporti    | Costruzioni  | Energia      | Attività finanziarie e assicurative | Acqua e rifiuti | Agricoltura  |
| <b>Tangenti a pubblici ufficiali per evitare controlli fiscali</b>               |              |              |              |                                     |                 |              |
| 1 Per nulla  | 23,5         | 26,4         | 24,3         | 19,8                                | 30,6            | 38,0         |
| 2 Poco   | 31,0         | 30,6         | 19,4         | 35,3                                | 19,4            | 34,8         |
| 3 Abbastanza   | 12,1         | 12,1         | 14,6         | 13,2                                | 11,3            | 9,9          |
| 4 Molto  | 2,9          | 2,7          | 0,0          | 2,6                                 | 0,0             | 1,1          |
| 9 (non sa, non risponde)   | 30,4         | 28,2         | 41,7         | 29,1                                | 38,7            | 16,1         |
| <b>Totale</b>  | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b>                        | <b>100,0</b>    | <b>100,0</b> |
| <b>Tangenti a funzionari per velocizzare l'ottenimento di licenze e permessi</b> |              |              |              |                                     |                 |              |
| 1 Per nulla  | 23,7         | 22,3         | 22,3         | 17,5                                | 29,0            | 36,4         |
| 2 Poco   | 27,6         | 29,4         | 19,4         | 31,9                                | 19,4            | 33,4         |
| 3 Abbastanza   | 16,0         | 17,9         | 17,5         | 19,3                                | 14,5            | 13,0         |
| 4 Molto  | 3,2          | 4,4          | (-)          | 3,9                                 | (-)             | 1,7          |
| 9 (non sa, non risponde)   | 29,5         | 26,0         | 37,9         | 27,5                                | 33,9            | 15,6         |
| <b>Totale</b>  | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b>                        | <b>100,0</b>    | <b>100,0</b> |
| <b>Tangenti a figure ispettive per evitare controlli sull'attività</b>           |              |              |              |                                     |                 |              |
| 1 Per nulla  | 26,3         | 29,0         | 22,3         | 20,1                                | 25,8            | 43,6         |
| 2 Poco   | 27,6         | 29,4         | 25,2         | 33,5                                | 30,6            | 29,3         |
| 3 Abbastanza   | 13,3         | 10,9         | 9,7          | 15,4                                | 11,3            | 9,4          |
| 4 Molto  | 2,1          | 2,9          | (-)          | 1,6                                 | 0,0             | 1,0          |
| 9 (non sa, non risponde)   | 30,7         | 27,6         | 41,7         | 29,4                                | 32,3            | 16,6         |
| <b>Totale</b>  | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b>                        | <b>100,0</b>    | <b>100,0</b> |
| <b>Tangenti per ottenere appalti pubblici</b>                                    |              |              |              |                                     |                 |              |
| 1 Per nulla  | 15,5         | 19,7         | 15,5         | 13,1                                | 24,2            | 32,6         |
| 2 Poco   | 22,9         | 23,0         | 20,4         | 29,1                                | 17,7            | 27,7         |
| 3 Abbastanza   | 20,5         | 22,3         | 15,5         | 22,4                                | 17,7            | 17,3         |
| 4 Molto  | 8,2          | 8,3          | 3,9          | 5,9                                 | (-)             | 2,9          |
| 9 (non sa, non risponde)   | 32,9         | 26,6         | 44,7         | 29,6                                | 35,5            | 19,5         |
| <b>Totale</b>  | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b>                        | <b>100,0</b>    | <b>100,0</b> |


\*\*\*\*\*

Oltre alle indagini sulla percezione, per comprendere la dimensione dei reati commessi sul territorio può farsi riferimento allo studio di Transcrime, edito nel 2015, e realizzato

per conto della Provincia autonoma di Trento, riferito al periodo 2004-2013 ([Rapporto sicurezza. Dieci anni di criminalità in Europa, Italia e Trentino](#)), anche se non specificamente orientato all'analisi dei reati contro la Pubblica Amministrazione.


*“La provincia di Trento presenta un trend simile a quello nazionale e a quello del Nord-est per quanto riguarda il generale andamento della delittuosità dal 2004 al 2013. Pur presentando tassi più bassi rispetto alla media italiana, il trend diminuisce dal 2004 al 2006, cresce nuovamente dal 2006 al 2007, per poi decrescere dal 2007 al 2010. Dal 2010, perfettamente in linea con la media nazionale, il tasso di reati aumenta fino a raggiungere i 3.472 reati ogni 100.000 abitanti nel 2013*

**Fig. 5. Totale dei reati denunciati dalle Forze dell'ordine all'Autorità giudiziaria. Confronto fra Italia, Nord-Est e Provincia di Trento. Tassi ogni 100.000 abitanti. Periodo 2004-2013**



Fonte: elaborazione Transcrime di dati del Ministero dell'Interno (S.D.I.)

**Fig. 6. Totale dei reati denunciati dalle Forze dell'ordine all'Autorità Giudiziaria ogni 100.000 abitanti. Confronto fra le Comunità di valle del Trentino. Anno 2013**




Fonte: elaborazione Transcrime di dati del Ministero dell'Interno (S.D.I.)

*Se si analizzano più nello specifico le diverse comunità di valle facenti parte del territorio della provincia di Trento, si può notare come nel 2013 il Territorio della Val d'Adige (5.285 reati ogni 100.000 abitanti), la Comunità Alto Garda e Ledro (4.448 reati ogni 100.000 abitanti) e Comun General de Fascia (4.032 reati ogni 100.000 abitanti) siano le comunità che registrano tassi di reato più alti (Fig. 6).*

*Al contrario, la Comunità della Valle di Cembra (1.325), la Comunità della Valle dei Laghi (2.057) e la Comunità della Val di Non (2.062) registrano i tassi più bassi dell'intero Trentino. È interessante notare come nonostante la Comunità della Val di Non, che presenta un basso tasso di reati nel 2013, registri invece la più alta variazione percentuale rispetto al 2004 (+60,5%) (Tab. 4. e Fig.7.).*

*Tra le comunità di valle, quest'ultima, è l'unica a presentare un forte aumento del tasso di reati rispetto al 2004. Una forte diminuzione del tasso, invece, viene riportata da Comun General de Fascia, che, pur registrando un alto tasso nel 2013, presenta una variazione percentuale pari a -44,7% rispetto al 2004 (Fig.7.).*

**Fig. 7. Totale dei reati denunciati dalle Forze dell'ordine all'Autorità giudiziaria. Variazione percentuale 2004-2013**



Fonte: elaborazione Transcrime di dati del Ministero dell'Interno (S.D.I.)

\*\*\*\*\*

Nel processo di costruzione del presente Piano si è tenuto conto degli elementi di conoscenza sopra sviluppati relativi al contesto ambientale di riferimento, ma anche delle risultanze dell'ordinaria vigilanza costantemente svolta all'interno di A.S.I.S. sui possibili fenomeni di deviazione dell'agire pubblico dai binari della correttezza e dell'imparzialità. Nel corso dei monitoraggi sinora effettuati, non sono emerse irregolarità attinenti al fenomeno corruttivo e non sono state irrogate sanzioni. Si può quindi fondatamente ritenere che il contesto interno è sano e non genera particolari preoccupazioni.

### **Analisi del contesto interno. La struttura organizzativa di A.S.I.S.. Il ruolo di RASA.**

L'attuale struttura organizzativa di A.S.I.S. è stata adottata con delibera del Consiglio di amministrazione n. 33/2018 dd. 3.12.2018 e si compone dei seguenti uffici, ai quali è preposto un responsabile:

n. 1 *direzione* (ing. Luciano Travaglia)

n. 4 uffici di *staff*:

- ufficio segreteria (ing. Luciano Travaglia)
- ufficio sistemi informativi (p.i. Mauro Cogoli)
- ufficio personale (rag. Cristina Pisetta)
- ufficio tecnico sicurezza (dott. Matteo Pederzolli)

n. 7 uffici di *linea*:

- ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi (dott.ssa Norma Micheli)

- ufficio contabile fiscale (dott.ssa Claudia Zamboni)
- ufficio rapporti utenti (rag. Silvia Bortolami)
- ufficio casse (Katia Cortona)
- ufficio tecnico manutenzione impianti (p.i. Alessio Bonvecchio)
- ufficio tecnico impianti natatori e grandi impianti (ing. Roberto De Carli)
- ufficio tecnico impianti all'aperto e palestre (vacante)

Con delibera n. 9/2016 del Consiglio di amministrazione, il dirigente e direttore ing. Luciano Travaglia è stato nominato RPCT con decorrenza 1.7.2016.

Ai sensi della delibera 831 del 03.08.2016 di A.N.AC. si segnala che il ruolo di **RASA** (soggetto responsabile dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa) di A.S.I.S. è assunto dalla Responsabile Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi, dott.ssa Norma Micheli. Le nuove funzionalità dei servizi on line AUSA sul sito A.N.AC. sono state aggiornate a gennaio 2022.

Nel corso del 2019 e del 2020 è stata attivata la piattaforma A.N.AC. per l'acquisizione dei dati ed il successivo monitoraggio PTPC A.S.I.S. e la sua attuazione. Nel 2021 la piattaforma non è stata utilizzata.

Risulta affidata all'esterno la funzione di staff di medico competente.

Nell'**allegato A)** è riportata la struttura organizzativa di A.S.I.S. a gennaio 2022.

Le mansioni di dettaglio di ciascuna direzione/ufficio/funzione sono riportate nelle schede di dettaglio del modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 8.6.2001, n. 231 (ver. 9 – gennaio 2022) nell'allegato E) del modello e qui confermate.

Si rappresenta che il presente Piano prende in considerazione esclusivamente i processi critici direttamente gestiti da A.S.I.S.. A tal fine si sottolinea che tra questi non possono figurare quelli relativi ai seguenti servizi resi alla cittadinanza:

1. gestione calore e manutenzione ordinaria sugli edifici sportivi annessi a istituti scolastici di qualsiasi grado;
2. manutenzione ordinaria e straordinaria dell'attrezzatura sportiva e degli arredi sugli impianti sportivi annessi a scuole secondarie di secondo grado;
3. organizzazione attività sportiva ed eventi sportivi/ricreativi (gare, partite, tornei, manifestazioni, concerti....).

Sono inoltre resi in forma esternalizzata, e quindi dell'integrità degli operatori impegnati su tali attività dovrà necessariamente rispondere il soggetto gestore, i seguenti servizi:

- pulizia, custodia e sicurezza antincendio;
- assistenza bagnanti;
- primo soccorso;
- gestione piste Centro fondo Viote;
- manutenzione verde (sportivo, ornamentale);
- bar e ristorazione;
- vigilanza ispettiva notturna e collegamento impianti di allarme;
- contact center.

## Compiti dei principali attori del processo di gestione del rischio.

Nel rinviare al dettaglio dell'allegato 1 del PNA si sintetizzano gli attori coinvolti in A.S.I.S.:

- **RPCT**: ruolo di impulso, coordinamento e monitoraggio;
- **Consiglio di amministrazione o Amministratore unico**: organo di indirizzo, deputato alla nomina RPCT, di programmazione e pianificazione;
- **Responsabili di Ufficio**: ruolo di partecipazione al processo di gestione collaborando con RPCT, fornendo dati e informazioni, attivando funzioni di audit, attuare le misure di propria competenza;
- **Organismo di vigilanza**: supporto a RPCT e altri attori metodologico e formativo; ruolo di auditor sul sistema di gestione del rischio;
- **Responsabile Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi**: supporto a RPCT e OdV nell'espletamento delle loro attività.

## Identificazione del rischio: individuazione delle fattispecie corruttive in generale

In conformità a quanto previsto dal PNA 2019 (Parte I, § 2), il **concetto di corruzione** adottato nel presente PTPCT di A.S.I.S. fa riferimento:

A. al fenomeno corruttivo in senso proprio definito dalle convenzioni internazionali firmate e ratificate dall'Italia. Secondo queste la corruzione consiste *in comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli.*

In questa nozione penalistica, la corruzione comprende:

a) i **reati** corruttivi tipici<sup>1</sup>:

---

<sup>1</sup> Si riportano gli articoli del codice penale:

*c.p. art. 317. Concussione.*

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

*c.p. art. 318. Corruzione per l'esercizio della funzione.*

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

*c.p. art. 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.*

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni

*c.p. art. 319-bis. Circostanze aggravanti.*

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi

*c.p. art. 319-ter. Corruzione in atti giudiziari.*

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni .

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni

*c.p. art. 319-quater. Induzione indebita a dare o promettere utilità.*

- concussione (art. 317 c.p.)
  - corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
  - corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
  - circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)
  - corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)
  - induzione indebita a dare e promettere utilità (art. 319 quater c.p.)
  - corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
  - pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- b) **le condotte di natura corruttiva come integrate dall'art. 7 della L. 69/2015 per i seguenti reati:**
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
  - peculato, concussione, corruzione, istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.);
  - il traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.);
  - la turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
  - la turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.).

B. **Al fenomeno corruttivo consistente in una più vasta serie di comportamenti devianti** tali da comprendere:

- a) l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel titolo II, capo I del codice penale diversi da quelli aventi natura corruttiva;
- b) il compimento di altri reati di rilevante allarme sociale;
- c) l'adozione di comportamenti contrari a quelli propri di un funzionario pubblico previsti da norme amministrativo-disciplinari anziché penali;
- d) l'assunzione di decisioni di cattiva amministrazione cioè di decisioni contrarie all'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione in primo luogo sotto il profilo dell'imparzialità ma anche sotto il profilo del buon andamento (funzionalità ed economicità).

Si ricorda che la figura del funzionario pubblico va inteso in senso ampio e ricomprende **anche la persona incaricata di pubblico servizio** e non solo il pubblico ufficiale (art. 320 c.p.).

---

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi<sup>1</sup>.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

*c.p. art. 320. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.*

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio .

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo

*c.p. art. 321. Pene per il corruttore.*

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

## Analisi dell'esposizione al rischio: mappatura delle aree e dei processi a rischio corruttivo

I comportamenti di tipo corruttivo possono verificarsi con riferimento all'assunzione di decisioni di natura politico-legislativa, all'assunzione di atti giudiziari, all'assunzione di atti amministrativi.

Scelto l'approccio valutativo, cioè qualitativo e non numerico, le azioni svolte per formulare l'allegato B) del presente Piano così visualizzabili:

Figura 8 - Le azioni necessarie per l'analisi dell'esposizione al rischio



Il PNA 2019 individua le seguenti **aree di rischio generali**, rispetto alle quali anche A.S.I.S. è esposta, e segnatamente le seguenti:

1. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
2. contratti pubblici (già affidamento di lavori, servizi e forniture);
3. acquisizione e gestione del personale;
4. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
5. affari legali e contenzioso;
6. incarichi e nomine.

A seguito dello svolgimento dell'attività di risk assessment sono state individuate le seguenti **aree di rischio specifico** per A.S.I.S. tenuto conto delle proprie specificità organizzative funzionali e di contesto:

7. gestione del servizio cassa impianti sportivi
8. gestione del servizio di prenotazione impianti sportivi
9. gestione del servizio di vendita corsi
10. gestione del servizio di manutenzione svolto con personale interno
11. gestione del servizio di vendita di prestazioni diverse (noleggio, allestimento, ...)
12. gestione delle attività esternalizzate svolte a contatto con utenti (custodia, assistenza bagnanti, bar)
13. gestione dei sistemi informativi
14. gestione delle informazioni.

I processi e le attività valutati a rischio di corruzione al termine dell'attività di risk assessment sono riportati **nell'allegato B - mappatura delle aree e dei processi a rischio**.

## Identificazione dei fattori abilitanti (registro dei rischi)

Nell'analisi del rischio aziendale è stato considerato il seguente elenco di **"fattori abilitanti"** ovvero di **fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione**:

1. mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli
2. mancanza di trasparenza o pubblicità sul procedimento o sull'opportunità
3. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
4. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
5. scarsa responsabilizzazione interna
6. inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
7. inadeguata diffusione della cultura della legalità
8. mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
9. disomogenea o errata applicazione di disciplina/criteri di ammissione/criteri di valutazione/tariffe-prezzo/regolamento
10. disparità di trattamento
11. scarso livello di controllo su requisiti d'ingresso/esecuzione/output/scadenze
12. scarso livello di verifiche su autocertificazione/audit interno
13. utilizzo improprio di beni aziendali

e per ciascun fattore abilitante ne è stata valutata la probabilità di accadimento per ciascun processo.

## Identificazione degli indicatori di rischio

Ai fini della stima del livello di rischio sono stati individuati i seguenti **indicatori di rischio** o criteri di valutazione.

### **Indicatori di rischio che determinano incremento del rischio:**

1. **livello di interesse "esterno"**: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo;
2. **grado di discrezionalità del decisore interno ad A.S.I.S.**: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
3. **manifestazione di eventi corruttivi giudiziari in passato nel processo/attività esaminata**: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato in A.S.I.S., il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
4. **segnalazioni scritte (anche da piattaforma whistleblowing)**: se l'attività è stata già oggetto di segnalazioni scritte in passato in A.S.I.S., il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che si tramutano, quanto meno, in una percezione di contesto dove gli eventi corruttivi sono ritenuti attuabili;
5. **manifestazione di procedimenti disciplinari**: se l'attività è stata già oggetto di procedimenti disciplinari - ad esempio per inosservanza di norme del codice di comportamento sul conflitto di interesse - in passato in A.S.I.S., il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili contesti non favorevoli alla cultura dell'integrità;
6. **opacità del processo decisionale**: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale riduce il rischio;

### **Indicatori di rischio che determinano riduzione del rischio:**

7. **livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano**: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare una opacità sul reale grado di rischiosità

8. **grado di attuazione delle misure di trattamento:** l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi
9. **grado di separazione delle funzioni** (con diversi livelli di responsabilità all'interno del processo)
10. **pubblicazione su sito**
11. **grado di informatizzazione** al fine di consentire la tracciabilità, la rintracciabilità delle operazioni con identificazione dei profili di responsabilità.

### Valutazione dell'esposizione al rischio

Il processo di valutazione del rischio è stato quindi sviluppato per ciascuno dei **30 processi esaminati** con le seguenti fasi:

- a) indicazione degli eventi rischiosi tra quelli indicati nel registro;
- b) attribuzione della valutazione per ciascun indicatore di rischio con effetto peggiorativo e per ciascun indicatore di rischio con effetto migliorativo;
- c) espressione di una valutazione complessiva dell'attività del processo secondo questa griglia di valutazione:

| Valutazione                                  | Bassa | Media | Alta |
|--|-------|-------|------|
| Numerosità eventi rischiosi                  | 0     | 1     | 2    |
| Incidenza indicatori di rischio peggiorativi | 0     | 1     | 2    |
| Incidenza indicatori di rischio migliorativi | 2     | 1     | 0    |

- d) espressione di un giudizio sintetico per ciascuno dei 30 processi:

|   |     |
|---|-----|
| Processo con bassa esposizione al rischio | 0-2 |
| Processo con media esposizione al rischio | 3-4 |
| Processo con alta esposizione al rischio  | 5-6 |

### Esiti dell'attività di analisi del rischio

Dal processo aziendale di valutazione del rischio risulta la seguente classificazione dei processi a rischio:

|   | gen-20 |      | 83% | gen-21 e gen-22 |      | 87% |
|---|--------|------|-----|-----------------|------|-----|
|   | nr.    | %    |     | nr.             | %    |     |
| Processi con media esposizione al rischio | 19     | 63%  |     | 20              | 67%  |     |
| Processi con bassa esposizione al rischio | 6      | 20%  |     | 6               | 20%  |     |
| Processi con alta esposizione al rischio  | 5      | 17%  |     | 4               | 13%  |     |
|   | 30     | 100% |     | 30              | 100% |     |

Si segnala il positivo effetto sul processo "contratti pubblici" dell'applicazione del Regolamento contratti e spese in economia adottato nel corso del 2020.

### Trattamento del rischio

Considerate le risultanze dell'analisi del rischio, l'Azienda ritiene di poter mettere in campo azioni, comportamenti e misure che:

- contengano la numerosità dei fattori di rischio di input del processo

- neutralizzino i fattori abilitanti il rischio
- espandano l’incidenza degli indicatori con effetti migliorativi sulla gestione del rischio.

Sarà oggetto dell’attività del RPCT e delle sue strutture di supporto individuare ulteriori misure di:

| <b>Misure</b>  | <b>Uffici / Organi competenti</b>                                     |
|--|---|
| Controllo  | RPCT<br>ODV<br>Tutti i Responsabili di ufficio<br>Ufficio personale   |
| Trasparenza e regolamentazione   | Direttore<br>Ufficio amministrazione e gestione contratti di servizio |
| Promozione dell’etica e di standard di comportamento                               | Tutti gli attori<br>Tutti i dipendenti<br>Ufficio personale           |
| Sensibilizzazione e partecipazione   | Tutti gli attori<br>Tutti i dipendenti                                |
| Formazione   | Direttore   |
| Rotazione dei fornitori secondo il nuovo Regolamento contratti e spese in economia | Direttore<br>Tutti i Responsabili di ufficio                          |
| Informatizzazione dei processi   | Direttore<br>Tutti i Responsabili di ufficio                          |

## PARTE D - MISURE TRASVERSALI E SPECIFICHE DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO

### Gli obiettivi delle misure organizzative e comportamentali della prevenzione della corruzione.

La prevenzione della corruzione deve affiancare alle misure repressive delle condotte sopra assunte nel concetto di corruzione, un *ampio spettro di misure oggettive (organizzative) e soggettive (comportamentali)* che:

- riducano il rischio che l'incaricato di pubblico servizio in A.S.I.S. o il pubblico funzionario adottino atti di natura corruttiva
- incidano su condotte, situazioni, condizioni, organizzative e individuali, riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione che potrebbero essere prodromiche o costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio.

Come per i precedenti Piani, si ricorda che:

- a) per *attività amministrativa di A.S.I.S.* si intende l'intera attività aziendale, sia essa amministrativa pura, direzionale, amministrativa del personale, contabile, fiscale, tecnica e l'attività di rapporto con l'utenza in ufficio e nei punti cassa;
- b) per *attività di pubblico interesse di A.S.I.S.* si intende l'intera attività aziendale in quanto ogni attività di A.S.I.S. è preordinata allo svolgimento del servizio pubblico affidato dal Comune di Trento.

### Misure e azioni per la prevenzione della corruzione.

#### A) Il Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 8.6.2001, n. 231 e il PTPCT.

L'Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 (OdV) di A.S.I.S. è stato istituito con delibera del Consiglio di amministrazione n. 10/2009 dd. 23.3.2009. E' composto di tre membri, uno con funzioni di presidente. L'OdV ha un componente interno.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 8.6.2001, n. 231 è stato adottato, nella revisione 0, con delibera del Consiglio di amministrazione n. 50/2009 dd. 18.12.2009. Alla data odierna **il MOGC ex D.Lgs. 231/2001 risulta aggiornato a gennaio 2022**. Questa versione è frutto della revisione 1 dd. 15.12.2010 (approvata con delibera del Consiglio di amministrazione n. 46/2010 dd. 20.12.2010), della revisione 2 dd. 20.08.2013 (approvata con delibera del Consiglio di amministrazione n. 14/2013 dd. 20.08.2013), della revisione 3 dd. 20.12.2016 (approvata con delibera del Consiglio di amministrazione n. 33/2016 dd. 20.12.2016), della revisione 4 di ottobre 2017 (approvata con delibera del Consiglio di amministrazione n. 17/2017 dd. 12.10.2017), della revisione 5 di gennaio 2019 (approvata con delibera del Consiglio di amministrazione n. 4/2019 del 29.01.2019), della revisione 6 di gennaio 2020 (approvata con delibera del Consiglio di amministrazione n. 8/2020 del 30.01.2020), della revisione 7 di ottobre 2020 (approvata con delibera del Consiglio di amministrazione n. 29/2020 dd. 29.10.2020),

della revisione 8 di gennaio 2021 (approvata con delibera del Consiglio di amministrazione n. 2/2021 del 28.01.2021), della revisione 9 di gennaio 2022 (approvata con delibera del Consiglio di amministrazione del 17.02.2022).

Il presente PTPCT costituisce l'allegato D) del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001. In particolare, il presente PTPCT costituisce misura integrativa di:

- le azioni connesse alla prevenzione e alla vigilanza sui reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione ;
- le attività di competenza dell'OdV a supporto del RPCT individuate nel Modello.

Le verifiche effettuate dall'OdV e le proposte di adeguamento del Modello dovranno essere rivolte anche al Responsabile della prevenzione, oltre che all'Organo legale di revisione dei conti e al Consiglio di amministrazione di A.S.I.S. (o Amministratore unico).

## **Misure e azioni per la prevenzione della corruzione.**

### **B) Il Codice di comportamento di A.S.I.S. e il PTPCT. Gestione del conflitto di interessi**

**B.1)** Nel 2009 A.S.I.S. adottò il proprio Codice etico, quale parte integrante del Modello ex D.Lgs. 231/2001. Al fine di ottemperare alla regolazione dei casi di conflitto di interesse e di marcare i doveri dei dipendenti A.S.I.S. nelle pratiche di contrasto e di prevenzione dei fenomeni corruttivi.

**B.2)** Con l'approvazione del **PTPC 2014-2016** il *Capo 6. Conflitti di interesse* del Codice etico contenuto nel Modello ex D.Lgs. 231/2001 fu riformulato per adeguare la disciplina aziendale alla disciplina in tema di conflitti di interesse e di prevenzione della corruzione sopravvenuta. Il Capo 6. del Codice etico così modificato trovò applicazione dal 1° aprile 2014; fu portato a conoscenza di tutti i dipendenti di A.S.I.S. con nota prot. n. 4237 dd. 10.3.2014 ed è pubblicato sul sito aziendale dal 28/02/2014 nella sezione "Anticorruzione e trasparenza".

**B.3)** Il **PTPC 2015-2017** ha disposto l'applicazione, a decorrere dall'anno 2015, delle norme del Capo 6 del Codice etico anche ai componenti del Consiglio di amministrazione di A.S.I.S., del Collegio dei revisori e dell'Organismo di Vigilanza. Ai componenti dei suddetti organi è stata data notizia dell'applicazione delle misure del Codice etico con nota prot. n. 2254 dd. 02.02.2015 della Presidente dell'OdV.

**B.4)** Con nota prot n. 33995 del 24.2.2015, il Comune di Trento ha comunicato l'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione del codice di comportamento dei propri dipendenti (approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 220/2014) ad A.S.I.S. in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16.4.2013, n. 2. Si ricorda che l'art. 2 del Codice di comportamento del Comune di Trento prevede che *"i contenuti del presente Codice di comportamento si applicano, per quanto compatibili, anche a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione"*.

Durante l'incontro di coordinamento tra RPC-RT di A.S.I.S. e del Comune di Trento (1.4.2015) si è convenuto che A.S.I.S. avrebbe integrato il proprio Codice etico con le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento, laddove applicabili.

Seguendo questo indirizzo, su proposta dell'OdV, il Consiglio di amministrazione ha approvato il **26.1.2016 il Codice di comportamento di A.S.I.S.** che ha sostituito integralmente il Codice etico a far data dalla sua approvazione ed è divenuto l'allegato C) del Modello di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs. 231/2001 .

**B.5)** Con nota prot. n. 10408 dd. 12.1.2017, il Comune di Trento ha comunicato l'aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti comunali approvato con delibera della Giunta comunale il 28 dicembre 2016.

Con la medesima nota, il Comune di Trento ha precisato di ritenere che ai dipendenti di A.S.I.S. si applichino le norme del Codice di comportamento di A.S.I.S., come integrato, per gli aspetti dal medesimo non direttamente disciplinati, dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento reperibile sul sito del Comune di Trento al seguente link: [Codice comportamento Comune di Trento](#) .

**B.6)** Con nota prot. n. 214980 dd. 19.9.2017, il Comune di Trento ha chiesto di modificare la disciplina aziendale delle spese di rappresentanza aziendali presente nel Regolamento aziendale di contabilità, cassa, finanza e patrimonio (art. 13) al fine di ricondurre il concetto di spesa di rappresentanza, anche contabile, alla disciplina dettata dalla normativa regionale (per tutti gli enti pubblici (articoli 21 e 22 del D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L). In adeguamento dell'indirizzo comunale, il Consiglio di amministrazione con delibera n. 17/2017 dd. 12.10.2017 ha approvato la nuova disciplina aziendale delle spese di rappresentanza introducendo il nuovo capo 14 del Codice di comportamento di A.S.I.S. e aggiornando di conseguenza il MOGC ex D.Lgs. 231/2001.

Come previsto dal PTPC 2015-2017 in poi, anche per il PTPCT 2022-2024 si confermano:

- le previsioni puntuali del Codice di comportamento che impongono ai responsabili e ai dipendenti di A.S.I.S. di astenersi nelle procedure negoziali in caso di conflitto di interesse;
- la regola generale della normativa anticorruzione che impone l'astensione nelle procedure negoziali qualora intercorrano relazioni anche professionali di frequentazione abituale con il soggetto fornitore;
- la regola per cui, poiché in un'amministrazione di servizi quale è A.S.I.S. è prassi tenere un rapporto continuativo di interfaccia e collaborazione tra i responsabili e i dipendenti e gli utenti (siano essi persone fisiche o Associazioni sportive), nell'ipotesi che occasionalmente detti utenti possano essere oggetto di affidamento di appalti di servizi, lavori o forniture, è opportuno che detti responsabili e dipendenti si astengano dal definire contratti/capitolati di gara e/o gestire procedure negoziate di affidamento con fornitori che risultino essere anche clienti/utenti.

## Misure e azioni per la prevenzione della corruzione. C) Informazione e Formazione agli operatori interessati dalle azioni del PTPCT e dal Codice di comportamento.

E' programmata, entro dicembre di ciascun anno, un'attività di informazione/formazione interna rivolta ai dipendenti che potenzialmente sono interessati al tema e all'attuazione del PTPCT (direzione e responsabili di ufficio) e del Codice di comportamento.

Durante l'attività in presenza o in FAD, sono registrate le presenze dei partecipanti rispetto all'elenco degli iscritti.

## Misure e azioni per la prevenzione della corruzione. D) Misure tratte dal PNA in tema di gestione del conflitto di interesse e dal D.Lgs. 39/2013.

Valutata attentamente l'attività di A.S.I.S., sono adottate le seguenti misure A, B, C, D di prevenzione contenute nel PNA.

### A. conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (divieto di pantouflage - revolving doors - incompatibilità successiva):

gli enti pubblici economici "sono tenuti a verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarico all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai Capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013. Le condizioni ostative sono quelle previste nei suddetti Capi, salva la valutazione di ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive. L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito dell'amministrazione o dell'ente pubblico o privato conferente (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013)". Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, A.S.I.S. si astiene dal conferire l'incarico e provvede a conferire l'incarico nei confronti di altro soggetto. Sono confermate le direttive interne impartite dal Direttore ai responsabili con note prot. n. 19017 del 16/10/2014, prot. n. 21432 del 20/11/2014 e prot. n. 7873 dd. 29.4.2015 affinché:

- a. negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento
- b. i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconfiribilità all'atto del conferimento dell'incarico.

Il RPCT cura che le autodichiarazioni rese dagli interessati siano verificate con acquisizione del casellario giudiziale e che l'incarico sia conferito solo all'esito positivo della verifica.

### B. Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali: gli enti pubblici economici "sono tenuti a verificare la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del d.lgs. n. 39 del 2013 per le situazioni contemplate nei medesimi Capi.

Il controllo deve essere effettuato:

- all'atto del conferimento dell'incarico;
- annualmente e su richiesta nel corso del rapporto.

*Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione contesta la circostanza all'interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 39 del 2013 e vigila affinché siano prese le misure conseguenti."*

Sono confermate le direttive interne impartite dal Direttore ai responsabili aziendali con note prot. n. 19017 del 16/10/2014, prot. n. 21432 del 20/11/2014 e prot. n. 7873 dd. 29.4.2015 affinché:

- negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le cause di incompatibilità;
- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto.

### **C. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (divieto di pantouflage – revolving doors – incompatibilità successiva):**

*"Ai fini dell'applicazione dell' art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 debbono impartire direttive interne affinché:*

- *nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;*
- *nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;*
- *sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;*
- *si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165 del 2001."*

**Per i dipendenti di A.S.I.S., anche in assenza di previsione del contratto di lavoro individuale, vigono i seguenti divieti:**

- **divieto di prestare attività lavorativa** (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) **durante il rapporto di lavoro con A.S.I.S. nei confronti di destinatari di provvedimento adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.** Eventuali domande di autorizzazione per attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) con fornitori di A.S.I.S. non potranno essere autorizzate dal Direttore;
- **divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di A.S.I.S., di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività di A.S.I.S. svolta attraverso i medesimi poteri.**

E' da registrare che nell'aggiornamento del PNA 2019 (Parte III, § 1.8.) è confermato quanto già indicato nel PNA 2018 ovvero che *"Secondo una lettura in senso ampio*

*della norma e coerentemente a quanto specificato all'art. 21 cit., si sottolinea che il divieto di pantouflage è da riferirsi non solo ai dipendenti degli enti pubblici non economici (già ricompresi fra le pubbliche amministrazioni) ma anche ai dipendenti degli enti pubblici economici, atteso che il d.lgs. 39/2013 non fa distinzione fra le due tipologie di enti (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 126/2018 cit.)”.*

Quanto al significato della locuzione “esercizio di poteri autoritativi e negoziali” lo stesso PNA 2019 precisa che deve essere inteso non solo come **soggetto che abbia firmato l’atto ma anche a coloro che abbiano partecipato al procedimento, collaborando all’istruttoria o vincolando in modo significativo il contenuto della decisione**. Il divieto di pantouflage si applica anche a queste figure.

Nel novero dei poteri autoritativi e negoziali rientrano sia i poteri afferenti alla conclusione di contratti per l’acquisizione di lavori, beni e servizi sia i provvedimenti che incidono unilateralmente sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari.

**D. Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione:** gli enti pubblici economici “*sono tenuti a verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:*

- *all’atto della formazione delle commissioni per l’affidamento di commesse o di commissioni di concorso;*
- *all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall’art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013;*
- *all’atto dell’assegnazione di dipendenti dell’area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall’art. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001;*
- *all’entrata in vigore dei citati artt. 3 e 35 bis con riferimento agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato.”.*

L’accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d’ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013).

Se all’esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, A.S.I.S.:

- si astiene dal conferire l’incarico o dall’effettuare l’assegnazione,
- applica le misure previste dall’art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013,
- provvede a conferire l’incarico o a disporre l’assegnazione nei confronti di altro soggetto.

Sono confermate le direttive interne impartite dal Direttore ai responsabili aziendali con note prot. n. 19017 del 16/10/2014, prot. n. 21432 del 20/11/2014 e prot. n. 7873 dd. 29.4.2015 per:

- effettuare i controlli sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo;
- inserire negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi espressamente le condizioni ostative al conferimento;
- adeguare la procedura sulla formazione delle commissioni per l’affidamento di commesse o di concorso.

Il RPCT cura che le autodichiarazioni rese dagli interessati siano verificate con acquisizione del casellario giudiziale e che l’incarico sia conferito solo all’esito positivo della verifica.

## Misure e azioni per la prevenzione della corruzione.

### E) Gestione del conflitto di interesse - Inconferibilità e incompatibilità di incarichi apicali

Il D.Lgs. 8.4.2013 n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” ha introdotto dei parametri e delle griglie di incompatibilità per gli incarichi apicali anche degli enti pubblici quali A.S.I.S. in ragione di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b) del medesimo D.Lgs.. Alcune misure sono state oggetto del precedente paragrafo del presente PTPCT.

Gli incarichi apicali oggetto del D.Lgs. 39/2013 sono gli incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice.

Valutato il grado di responsabilità amministrativa dell'attività di A.S.I.S. gli incarichi di responsabilità amministrativa di vertice sono quelli assolti da personale inquadrato come dirigente.

Si dà atto che, in occasione del rinnovo dell'incarico di direzione (avvenuto il 3.12.2018), l'ing. Luciano Travaglia ha reso la dichiarazione ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 39/2013 e che la medesima è pubblicata sul sito aziendale nella sezione “Amministrazione trasparente”. La dichiarazione è resa annualmente dal Dirigente in parola.

Analoghe dichiarazioni sono raccolte alla nomina e poi annualmente anche per i componenti dell'organo di indirizzo politico: Presidente e Componenti Consiglio di amministrazione.

**Il RPCT cura che in A.S.I.S. siano rispettate le disposizioni del D.Lgs. 39/2013 sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e quanto previsto dal PTPCT nel presente e nel precedente paragrafo. A tale fine il RPCT contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità, gestisce il procedimento di contestazione e applica le sanzioni previste dall'art. 18 del D.Lgs. 39/2013.**

Il RPCT cura che le autodichiarazioni rese dai titolari di incarichi apicali siano verificate con acquisizione del casellario giudiziale e che l'incarico sia conferito solo all'esito positivo della verifica.

## Misure e azioni per la prevenzione della corruzione.

### F) Tutela del dipendente e di soggetti con funzioni apicali e di rappresentanza che effettuano segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower).

Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione<sup>2</sup>, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il **dipendente A.S.I.S.** che, ricorrendone

---

<sup>2</sup> Codice penale – art. 368. Calunnia.

Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se s'incolpa taluno di un reato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave.

i presupposti, segnala al RPCT o ad A.N.AC. o all'autorità giudiziaria ordinaria o alla Corte dei conti, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinate dalla segnalazione.

Ai fini della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, i dipendenti di A.S.I.S., i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni, servizi e lavori in favore di A.S.I.S. sono equiparati ad un dipendente pubblico ai sensi dell'art. 54 bis del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 come sostituito dalla L. 30.11.2017, n. 179.

L'identità del segnalante non può essere rivelata.

La denuncia è sottratta all'accesso previsto dalle disposizioni di legge nazionale e locali.

**Procedura di accesso al servizio Whistleblowing di A.S.I.S. per dipendenti, amministratori e componenti organi aziendali, nonché per dipendenti di fornitori e collaboratori aziendali.**

Il Direttore ha dato notizia a tutti i dipendenti A.S.I.S. della tutela del dipendente segnalante unitamente alla comunicazione del Codice etico ver 2014 (nota prot. n. 4237 dd. 10.3.2014).

In esecuzione degli obiettivi strategici fissati dal CdA A.S.I.S. con delibere n. 23/2017 del 28.12.2017, n. 37/2018 del 3.12.2018 e n. 34/2019 del 10.12.2019, a maggio 2020 A.S.I.S. si è dotata di un sistema informatico di ricezione e gestione delle segnalazioni di illeciti da parte di dipendenti dell'Azienda, secondo le indicazioni fornite da A.N.AC. e nel rispetto della nuova disciplina introdotta con la L. 30.11.2017, n. 179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".

Con circolare prot. n. 9055 del 24.6.2020, il Direttore ha consegnato a dipendenti, amministratori (componenti CdA, Revisore unico e componenti OdV) l'indirizzo di accesso e le credenziali di accesso alla piattaforma del servizio whistleblowing di A.S.I.S.. Con circolare prot. n. 9056 del 24.6.2020, il Direttore ha consegnato appaltatori di lavori, servizi e forniture a esecuzione continuativa nonché a concessionari di servizi A.S.I.S. l'indirizzo di accesso e le credenziali di accesso alla piattaforma del servizio whistleblowing di A.S.I.S..

---

La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo; e si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte.

**Codice penale - art. 595. Diffamazione.**

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate

**Codice civile - art. 2043. Risarcimento per fatto illecito.**

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

### **Procedura di accesso al servizio Whistleblowing di A.S.I.S. per altri soggetti o altri stakeholders.**

I soggetti, diversi da quelli indicati al precedente paragrafo, che intendono segnalare illeciti verificatisi all'interno di A.S.I.S. possono inviare apposita comunicazione al Direttore aziendale - RPCT e/o all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 tramite una delle seguenti modalità:

1. posta elettronica: [organismodivigilanza@asis.trento.it](mailto:organismodivigilanza@asis.trento.it)
2. consegna a mani, in busta chiusa con dicitura "riservata personale", al RPCT/Direttore aziendale e/o al Presidente dell'ODV
3. invio tramite posta, in busta chiusa con dicitura "riservata personale", al RPCT/Direttore aziendale e/o al Presidente dell'ODV.

Al fine di rendere possibile la corretta istruttoria delle segnalazioni, il segnalante deve indicare quanto meno e obbligatoriamente:

- a) oggetto: "segnalazione di illecito"
- b) nome, cognome, data di nascita, recapito telefonico
- c) luogo fisico in cui si è verificato il fatto
- d) data in cui si è verificato il fatto
- e) soggetto/i che ha/hanno commesso il fatto (indicare nome, cognome, ruolo)
- f) descrizione del fatto
- g) se la segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti (indicare quale e quando).

Le segnalazioni anonime o prive di questi elementi saranno prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate e con tutti gli elementi informativi utili per verificarle indipendentemente dalla conoscenza del segnalante.

La presente procedura è integralmente pubblicata sul sito A.S.I.S., sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti" (<https://www.asis.trento.it/it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/?t=1>).

### **Gestione delle segnalazioni.**

Le segnalazioni pervenute in piattaforma sono ricevute in automatico dal Direttore (RPCT) e dall'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001.

L'istruttoria delle segnalazioni di illeciti è affidata congiuntamente al Direttore aziendale, nel ruolo di Responsabile per la prevenzione della corruzione, ed all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001.

L'istruttoria è gestita nella prima seduta di OdV, salvo eventuali incompatibilità o conflitti di interesse di ruolo che consiglino separate istruttorie o astensioni.

Entro 30 giorni, il segnalante troverà in piattaforma un riscontro in procedura sullo stato di avanzamento e gestione della segnalazione.

Alla conclusione dell'istruttoria:

- l'OdV relaziona sulla segnalazione al Presidente (Legale rappresentante) e al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico
- il RPCT assume le determinazioni riservategli dalla legge e/o, ove necessario, trasmette ad altri organi/ruoli aziendali o a Autorità competenti.

Tutte le segnalazioni, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, potranno essere inviate ad altre istituzioni (Autorità giudiziaria, Corte dei conti, etc.).

### Tutela dell'identità del segnalante.

L'identità del segnalante è riservata; custode dell'identità del segnalante è il Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

E' possibile non dichiarare le proprie generalità ma la segnalazione anonima sarà presa in considerazione solo se adeguatamente circostanziata e con tutti gli elementi informativi utili per verificarla indipendentemente dalla conoscenza del segnalante.

### Tutela del segnalante nel D.Lgs. 231/2001

L'art. 2 della L. 179/2017 applica azioni e tutele già previste per i dipendenti pubblici **anche per i soggetti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 231/2001** diversi dai dipendenti assimilati ai dipendenti pubblici e quindi soggetti alla disciplina dell'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001 (in particolare, persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, direzione, gestione e controllo dell'ente).

Nello specifico le disposizioni dell'art. 2 della L. 179/2017 prevedono che i MOGC ex D.Lgs. 231/2001 siano integrati per prevedere:

- a) l'obbligo di rendere disponibili uno o più canali che consentano a questi soggetti di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti o di violazioni del MOGC;
- b) l'obbligo di mettere a disposizione almeno un canale alternativo idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) la tutela del segnalante attraverso il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti;
- d) nel sistema disciplinare del MOGC sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

## **Misure e azioni per la prevenzione della corruzione. G) Gestione del conflitto di interessi - Incarichi consentiti e incarichi vietati ai dipendenti di A.S.I.S. in corso di rapporto di lavoro.**

In presenza di richieste di dipendenti tese ad ottenere l'autorizzazione a prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro dipendente o autonomo) esterna ad A.S.I.S., fermo restando il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) durante il rapporto di lavoro con A.S.I.S. con soggetti destinatari di provvedimento adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente di cui al precedente punto C) del paragrafo "D) Misure tratte dal PNA e dal D.Lgs. 39/2013", il Direttore è incaricato di applicare i criteri previsti all'articolo 10 (*"Incarichi consentiti e incarichi vietati ai dipendenti di A.S.I.S. in corso di rapporto di lavoro"*) del Codice di comportamento di A.S.I.S., allegato sub C) al MOGC ex D.Lgs. 231/2001.

Le istanze e le autorizzazioni debbono avere un contenuto circostanziato circa la durata dell'incarico, il soggetto conferente l'incarico, l'attività svolta e l'eventuale compenso percepito, al fine di consentire un ponderato esame dei profili di divieto assoluto, di conflitto di interesse e del successivo dovere di astensione del lavoratore per i soggetti con i quali intrattiene rapporti di collaborazione o di altra natura.

L'art. 10 del Codice di comportamento di A.S.I.S. dispone:

**Incarichi consentiti e incarichi vietati ai dipendenti di A.S.I.S. in corso di rapporto di lavoro.**

1. Il Direttore, qualora vi siano richieste di dipendenti tese ad ottenere l'autorizzazione a prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro dipendente o autonomo) esterna ad A.S.I.S., adotta i seguenti criteri mutuati dall'art. 23 "Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi" del TU sull'ordinamento del personale dei comune della Regione Trentino Alto Adige.

*Incarichi consentiti nel rispetto delle modalità indicate per ciascuno:*

- a) è consentito, senza alcuna autorizzazione, esercitare l'attività agricola;
- b) è consentito, previa comunicazione, assumere incarichi in associazioni, comitati, enti senza scopo di lucro, nonché presso altre amministrazioni locali, consorziali, intercomunali o comprensoriali, sempreché tali incarichi siano svolti al di fuori dell'orario di lavoro;
- c) è consentito, previa autorizzazione ed escluso l'utilizzo delle strutture e dei mezzi dell'ente, esercitare saltuariamente al di fuori dell'orario di lavoro attività lucrative fiscalmente imponibili entro un limite quantitativo annuo di Euro 20.000. Il tetto è così definito per i compensi percepiti complessivamente per gli incarichi e le attività autorizzate, compresi gli incarichi per la revisione economico-finanziaria. L'autorizzazione è revocata qualora l'attività esercitata influisca sulla regolarità del servizio.

*Incarichi vietati:*

- a) non è consentito conferire incarichi a personale collocato in pensione nel quinquennio successivo alla cessazione dal servizio, salvo incarichi nel periodo immediatamente successivo alla cessazione del rapporto, di durata complessiva non superiore a sei mesi, per indifferibili esigenze di servizio al personale cessato che ha già svolto la medesima attività, qualora tale competenza non sia immediatamente reperibile né all'interno né all'esterno di A.S.I.S..

Si dà informazione che ad inizio 2019 è stato predisposto il fac simile di istanza per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi e attività esterne e che lo stesso è stato diffuso ai dipendenti con nota prot. n. 5076 del 12.3.2019, nonché pubblicato sul sito alla sezione "Amministrazione trasparente".

## **Misure e azioni per la prevenzione della corruzione.**

### **H) Rotazione ordinaria del personale e misure alternative.**

Il PNA 2019 (sezione III, § 3 e allegato 2) definiscono la **rotazione c.d. ordinaria** del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione.

Si tratta di una misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.

Dato il ridotto numero di personale e l'elevata specializzazione, in via generale, risulta di difficile individuazione un criterio di rotazione ordinaria tra uffici per il personale non dirigenziale di A.S.I.S..

In presenza di un unico Dirigente non è possibile dare corso alla rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti.

Sono invece percorribili altre misure organizzative quali:

- l'avvicendamento territoriale del personale addetto ai punti cassa sugli impianti sportivi;
- l'avvicendamento d'impianto del personale operaio addetto alla medesima linea manutentiva;
- l'incarico al Direttore e ai Responsabili di ufficio di dare impulso a modalità operative che favoriscano una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, anche attraverso nuove assegnazioni degli incarichi intraufficio. Detta modalità è percorribile all'interno degli Uffici rapporti utenti e dell'Ufficio contabile fiscale;
- qualsiasi modalità, anche occasionale e una tantum, che possa favorire la trasparenza "interna" delle attività;
- qualsiasi iniziativa volta a aumentare la trasparenza e il monitoraggio civico prevedendo la pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria;
- qualsiasi iniziativa volta all'informatizzazione di procedure e al loro monitoraggio;
- doppia sottoscrizione dei pagamenti (responsabile dell'esecuzione del contratto e Direttore) prima della firma del legale rappresentante (Presidente);
- doppio visto sugli atti e contratti a scrittura privata (responsabile dell'affidamento/scelta del contraente e Direttore) prima della firma del Legale rappresentante (Presidente o Amministratore unico);
- qualsiasi iniziativa, anche occasionale e una tantum, che possa favorire l'articolazione delle competenze (c.d. "segregazione delle funzioni"). Si evidenzia che l'organizzazione per processi di A.S.I.S. contribuisce alla misura della distinzione delle competenze. L'organizzazione per processi adottata da A.S.I.S. si regge sulla partecipazione di più figure e sulla pluralità dei ruoli che concorrono a raggiungere il risultato del processo.

Pur nell'impossibilità di adottare una disciplina ciclica e "automatica" della rotazione ordinaria, si ricordano le misure realizzate dal 2014 in poi e previste per il 2022.

| <b>Anno</b> | <b>Rotazione ordinaria e misure alternative</b>  | <b>Personale interno/Uffici coinvolti</b>              |
|-------------|--|--|
| 2022        | Inserimento nuovo Direttore a seguito di selezione pubblica  | Direzione  |
|             | Inserimento addetti al servizio cassa di nuova nomina individuati a seguito di pubblico concorso   | Ufficio casse  |
|             | Inserimento nuovo funzionario amministrativo in sostituzione di uno cessato  | Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi |
| 2021        | Condivisione tra più dipendenti delle fasi interne all'Ufficio contabile fiscale di gestione della procedura pagamenti anche con modifica di compiti e diversa ripartizione delle pratiche | Ufficio contabile fiscale                              |
|             | Inserimento addetti al servizio cassa di nuova nomina individuati a seguito di pubblico concorso   | Ufficio casse  |
|             | Inserimento nuovo funzionario amministrativo in sostituzione di uno cessato  | Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi |
|             | Condivisione tra più dipendenti delle attività di prenotazione impianti natatori stagionali anche con modifica di compiti e diversa ripartizione delle pratiche                            | Ufficio rapporti utenti                                |
| 2020        | Informatizzazione e prenotabilità on line dei corsi A.S.I.S.   | Ufficio rapporti utenti                                |

**Piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e della trasparenza**  
**Allegato D) al MOGC ex D.Lgs. 231/2001 di A.S.I.S. (Rev. 9 – gennaio 2022)**

|      |   |  |
|------|---|--|
|      | Condivisione tra più dipendenti delle fasi del procedimento di assegnazione di locali in comodato   | Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi   |
|      | Inserimento addetti operai di nuova nomina individuati a seguito di pubblico concorso   | Ufficio tecnico manutenzione impianti<br>Ufficio tecnico impianti all'aperto e palestre  |
|      | Inserimento addetti al servizio cassa di nuova nomina individuati a seguito di pubblico concorso  | Ufficio casse  |
| 2019 | Trasferimento attività di selezione e negoziazione con professionisti cui affidare incarichi professionali tecnici dagli uffici tecnici all'Ufficio amministrativo  | Direzione<br>Uffici tecnici<br>Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi  |
|      | Trasferimento attività corsi A.S.I.S. da Ufficio impianti natatori a Ufficio rapporti utenti  | Ufficio impianti natatori<br>Ufficio rapporti utenti   |
|      | Rotazione ordinaria territoriale dei cassieri   | Ufficio casse  |
| 2018 | Variazione legale rappresentanza aziendale a seguito modifica statutaria  | Direzione<br>Presidenza  |
|      | Modifica componente interno OdV   | Direttore<br>Responsabile Ufficio giuridico amministrativo   |
|      | riorganizzazione illustrata al paragrafo "Struttura organizzativa di A.S.I.S." del presente Piano: individuati n. 3 nuovi responsabili di ufficio, tutti su uffici le cui competenze sono state ridefinite  | Ufficio contabile fiscale<br>Ufficio tecnico sicurezza<br>Ufficio tecnico impianti all'aperto e palestre                                 |
|      | Inserito nuovo addetto  | Ufficio contabile fiscale  |
|      | Inserito nuovo addetto  | Ufficio rapporti utenti  |
|      | riorganizzazione illustrata al paragrafo "Struttura organizzativa di A.S.I.S." del presente Piano: variate le competenze e conseguentemente il titolo di n. 3 uffici preesistenti a seguito di trasferimento di attività tra uffici e dunque la modifica delle attribuzioni degli uffici  | Ufficio rapporti utenti<br>Ufficio tecnico impianti natatori e grandi impianti<br>Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi |
|      | Trasferimento di attività di acquisizione di servizi sottosoglia (assicurativi e servizi sui campi all'aperto) dalla Responsabile d'ufficio alla Funzionaria  | Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi   |
| 2017 | Realizzazione utilità informatica che consente la pubblicazione di contratti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a Euro 1.000 per i quali non sono pubblicati in altra sottosezione di Bandi di gara informazioni e atti del procedimento di affidamento<br><a href="http://www.asis.trento.it/it/bandi-di-gara/contratti/">(http://www.asis.trento.it/it/bandi-di-gara/contratti/)</a> | Tutti gli uffici che curano la redazione di contratti di lavori, servizi e forniture<br>Pubblicazione curata da Ufficio giuridico        |
| 2016 | Trasferimento delle operazioni di controllo sugli impianti della funzione di audit interno con check list sui servizi di pulizia, gestione accessi e assistenza bagnanti dal direttore dell'esecuzione del contratto ad un dipendente assunto con un progetto di accompagnamento al lavoro sull'intervento 19 dell'Agenzia del lavoro   | Responsabile Ufficio giuridico amministrativo e personale dell'Ufficio   |
|      | attivazione del numero unico di reperibilità che consente di affidare ad un soggetto terzo la raccolta dei fabbisogni e dei disservizi in orario di chiusura uffici, tracciando e portando a condivisione aziendale le criticità in precedenza gestite dal soggetto che aveva predisposto e organizzato il servizio sul quale le criticità si riferiscono   | Tutti gli uffici tecnici<br>Segreteria<br>Ufficio rapporti utenti<br>Ufficio giuridico amministrativo                                    |

|      |  |   |
|------|--|---|
| 2015 | Turn over territoriale di medio-lungo periodo cassieri   | Ufficio casse   |
|      | Turn over personale addetto alla gestione sicurezza durante eventi con pubblico al PalaTrento  | Responsabile Ufficio tecnico<br>Responsabile Impianti natatori                |
|      | Cambio referente interno e del referente dell'Appaltatore per i servizi di pulizia al PalaTrento e al PalaGhiaccio   | Responsabile Ufficio tecnico<br>Responsabile Ufficio giuridico amministrativo |
|      | Affidamento in convenzione ad APAC della funzione di stazione appaltante per le procedure aperte di servizi/forniture per le procedure di cottimo o negoziate di lavori sottosoglia realizzando la separazione delle funzioni di progettazione/predisposizione atti di gara dalla funzione di gestione della procedura di gara | Ufficio tecnico<br>Ufficio giuridico amministrativo                           |
|      | sostituzione di una unità di personale assegnato all'ufficio giuridico amministrativo anche al fine di separare le azioni di gestione degli appalti di servizi sopra soglia dalla gestione delle acquisizioni di servizi in economia   | Ufficio giuridico amministrativo  |

## Misure e azioni per la prevenzione della corruzione.

### I) Misure per l'accesso e la permanenza nell'incarico. Rotazione straordinaria. Astensione per conflitto di interessi

Il PNA 2019 (parte III, § 1) indica i casi in cui per i dipendenti a tempo determinato e indeterminato (non solo i dirigenti) si applicano le misure per l'accesso o la permanenza nell'incarico e che sinteticamente si riportano.

| CASI  | MISURA GENERALE prevista dal PNA 2019 applicabile al personale A.S.I.S.   |
|---|---|
| rinvio a giudizio per i delitti previsti dagli articoli 314 comma 1, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater e 320 del codice penale (L. 97/2001)  | trasferimento a ufficio diverso da quello in cui il dipendente prestava servizio  |
| condanna non definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 comma 1, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater e 320 del codice penale (L. 97/2001)  | sospensione dal servizio  |
| sentenza penale irrevocabile di condanna, ancorchè a pena condizionalmente sospesa, per i delitti previsti dagli articoli 314 comma 1, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater e 320 del codice penale (L. 97/2001)                        | a seguito di procedimento disciplinare, può essere dichiarata l'estinzione del rapporto di lavoro   |
| condanna anche non definitiva (e compresi i casi di patteggiamento) per i reati previsti nel titolo II capo I (reati contro la p.a.) del libro secondo del Codice penale (art. 35 bis D.Lgs. 165/2001 come modificato da L. 190/2012) | inconferibilità di incarichi vari (partecipazione a commissioni di reclutamento del personale, incarichi di carattere operativo con gestione di risorse finanziarie o acquisti di beni/servizi o concessioni, commissioni di gara nei contratti pubblici) |
| condanna anche non definitiva per i reati previsti nel titolo II capo I (reati contro la p.a.) del libro secondo del Codice penale (art. 3 D.Lgs. 39/2013)  | inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali   |

|  |  |
|--|--|
| avvio di procedimenti <i>penali o disciplinari</i> per condotte di natura corruttiva (art. 16, comma 1, lett. L-quater D.Lgs. 165/2001 e delibera A.N.A.C. 215/2019)   | rotazione straordinaria  |
| presenza di conflitto di interessi anche solo potenziale (codice di comportamento A.S.I.S.; DPR 62/2013 artt. 6 e 7; art. 6 bis L. 241/1990; art. 42 D.Lgs. 50/2016; art. 21 LP 2/2016; art. 51 cpc; linee guida A.N.A.C. 15/2019) | astensione dalla partecipazione alla decisione o all'atto endoprocedimentale o dall'attività |

Al fine di rendere effettive le misure sopra indicate, in particolare la rotazione straordinaria e l'astensione per conflitto di interessi, vengono individuate le seguenti attività:

- al Direttore / RPCT sono assegnate le funzioni di monitoraggio delle ipotesi in cui si verifichino i presupposti per l'applicazione delle misure generali (sanzionatorie e organizzative);
- **sussiste l'obbligo per tutti i dipendenti A.S.I.S. di comunicare all'Azienda la sussistenza nei propri confronti di provvedimenti di rinvio a giudizio;**
- **sussiste l'obbligo per tutti i dipendenti che ritengono di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, di segnalarlo al Direttore e al proprio Responsabile di ufficio;**
- il Direttore / RPCT tiene costantemente aggiornati Consiglio di amministrazione (o Amministratore unico) e Organismo di vigilanza in merito ai procedimenti finalizzati all'adozione di misure sanzionatorie e organizzative;
- al Direttore / RPCT compete l'acquisizione e la conservazione delle dichiarazioni dei dipendenti di insussistenza di conflitto di interessi al momento dell'assegnazione all'ufficio o a altro incarico interno, nonché i successivi aggiornamenti;
- al Responsabile dell'ufficio di appartenenza del dipendente in conflitto di interessi compete la decisione sull'astensione;
- al Direttore / RPCT compete ricordare con cadenza periodica a tutti i dipendenti di comunicare tempestivamente eventuali variazioni nelle dichiarazioni rese all'Azienda.

Tra gli obiettivi del 2022 è previsto un monitoraggio dei fatti e stati dei dipendenti (somministrazione di questionario) al fine di gestire il conflitto di interessi e i profili di incompatibilità e, se del caso, al fine di aggiornare il Codice di comportamento aziendale.

## **Misure e azioni per la prevenzione della corruzione.**

### **L) La tracciabilità dei flussi documentali e delle comunicazioni.**

Nel corso del 2016, sono arrivati a produzione due obiettivi aziendali strategici:

1. l'ingresso nel Protocollo informatico Pi.Tre. (dal 30 maggio 2016) che ha consentito anche la progettazione e messa in funzione di repertori di atti, contratti e provvedimenti attivi da novembre 2016. Ciò assicura certezza nella repertoriazione e nella visione;
2. la progettazione e l'operatività del Numero unico di reperibilità 800 949345 (attivo tutti i giorni, anche festivi, dalle ore 8.00 alle ore 24.00) che ha consentito di tracciare, rendere trasparente e svincolato dal responsabile di processo le comunicazioni di fabbisogni e/o di anomalie.

L'anno 2017 è stato pertanto il primo anno che ha visto realizzata una registrazione completa, sicura e non alterabile di tutti i flussi documentali aziendali (anche interni) e

delle comunicazioni telefoniche dall'esterno pervenute in reperibilità da utenti, cittadini, fornitori e personale interno. Ciò consente di potenziare la documentabilità delle attività aziendali.

Nel corso del 2022 sarà avviata la funzionalità della firma digitale in PiTre per alcune aree di attività aziendale. Il personale ha già seguito la formazione per attivatori, disegnatori e firmatari.

## **Azioni e misure per la prevenzione della corruzione.**

### **M) Contratti pubblici.**

Premesso che A.S.I.S. non è soggetto aggregatore di cui all'art. 9, comma 2, secondo periodo, del D.L. 66/2014 ed è quindi tenuta a rivolgersi ad APAC per le procedure ad evidenza pubblica sopra soglia oppure al MEPA-MEPAT per altri acquisti-affidamenti, si evidenziano le seguenti misure attuate da A.S.I.S. atte a concorrere alla prevenzione del rischio di fenomeni corruttivi che:

*quanto alla fase di programmazione:*

- i lavori di manutenzione sono oggetto di programmazione nel piano investimenti annuale o nella voce manutenzione del bilancio economico;
- i servizi sono oggetto di programma di acquisto annuale in fase di indizione di gara, in termini di quantità, di prezzi, di frequenze. Qualora si tratti di contratti di durata pluriennale, la programmazione è effettuata con quantificazione annuale;

*quanto alla fase di progettazione della gara:*

- annualmente viene formato un elenco del fabbisogno di avvalimento di APAC quale stazione appaltante. In quest'occasione sono stimati i tempi di approvazione degli atti di gara, l'importo di gara, nonché individuato il tipo di procedura adottata e il criterio di aggiudicazione;

*quanto alla fase di selezione del contraente:*

- le procedure di gara dei cottimi fiduciari di lavori, le procedure negoziate di lavori e le procedure aperte di servizi/forniture sono curate da APAC, con l'eventuale intervento di A.S.I.S. per la predisposizione degli atti di gara, per le risposte ai quesiti, per la valutazione delle offerte anomale, per audizioni in sede di commissione tecnica;
- A.S.I.S. rinuncia alla nomina di commissari di gara per le commissioni tecniche costituite nelle procedure di gara curate da APAC;
- verifiche delle cause di incompatibilità e/o di conflitto di interesse come da PTPCT e da Codice di comportamento;
- a partire dal 2019, rotazione degli incarichi professionali tecnici anche negli affidamenti diretti;
- a partire dal 2020, applicazione della rotazione negli inviti e negli affidamenti sotto i Euro 46.400 come previsto dal nuovo Regolamento contratti e spese in economia, tenuto conto delle successive linee guide provinciali approvate con delibera di Giunta provinciale n. 307 dd. 13.3.2020;

*quanto alla fase di esecuzione del contratto:*

- adozione di check list per misurare i livelli di qualità del servizio reso all'utenza (adottati per i servizi di pulizia, gestione accessi, manutenzione verde, manutenzione piste Viote) e condivisi con il Comune di Trento (soggetto che vigila su A.S.I.S.);

- riunioni periodiche verbalizzate per i servizi di pulizia/gestione accessi, manutenzione verde e assistenza bagnanti al fine di guidare l'esecuzione del servizio e di gestire le correzioni in corso di esecuzione di contratto;
- fatturazione fuori campo iva delle penali elevate al fine di favorire il recupero automatico sui successivi pagamenti in scadenza;

*quanto alla fase di rendicontazione del contratto:*

- redazione di conguagli annuali dei servizi in appalto sopra soglia sulla base degli orari e delle frequenze effettivamente registrate con la banca dati di prenotazione impianti;
- redazione di stati di avanzamento del servizio anche per taluni contratti di importo inferiore a Euro 500.000 (soglia sotto la quale non è necessaria la comunicazione ad A.N.AC. dell'esecuzione del servizio);
- richiesta di Durc anche per liquidazione su contratti di lavori, servizi e forniture di importo minimo per il quale sarebbe possibile l'acquisizione di autocertificazione;
- utilizzo di una dichiarazione mutuata dal DGUE anche per contratti di lavori, servizi e forniture sottosoglia salvo che i requisiti generali a contrarre non siano già attestati con iscrizione al Mepat.

## PARTE E - MONITORAGGIO

### Aggiornamento del PTPCT e modalità di tenuta della documentazione del PTPCT

I contenuti del PTPCT, la mappatura delle attività e dei rischi, le azioni e misure di prevenzione e di contrasto sono oggetto di rivalutazione ed eventuale aggiornamento annuale entro il 31 gennaio di ciascun anno oppure in corso d'anno ove necessario per intervenute disposizioni normative o per avvenuta riorganizzazione di processi o di attività.

Nell'azione di revisione annuale si terrà conto di quanto contenuto nella relazione annuale resa dal RPCT.

Devono essere tracciati con protocollo aziendale (numero e data) tutti i seguenti documenti:

- la relazione annuale del RPCT
- le direttive del Direttore e RPCT adottate in esecuzione del presente PTPCT
- le comunicazioni al RPCT, anche se interne, che attestano l'avvenuta effettuazione delle azioni previste nell'allegato B del presente PTPCT
- tutta la corrispondenza rivolta al RPCT.

Si ricorda qui che la protocollazione della corrispondenza in arrivo all'OdV segue la regola del punto 4.7.1.8.9. - Corrispondenza di organi aziendali diversi dal Direttore [*La corrispondenza indirizzata a organi aziendali diversi dal Direttore (Presidente, Consiglio di amministrazione, Collegio dei revisori, Organismo di Vigilanza) è protocollata dalla Segreteria Protocollo e trasmessa per lo smistamento all'organo cui è rivolta dal mittente. Qualora il destinatario ritenga che tale corrispondenza afferisca ad un procedimento amministrativo (e quindi rientri in un fascicolo), è tenuto a trasmetterla al Direttore e/o agli Uffici competenti per la gestione, indicando – se del caso - il grado di riservatezza ritenuto necessario.*].

### Monitoraggio e riesame

Il RPCT e l'OdV hanno il compito di verificare che le prescrizioni normative in tema di prevenzione della corruzione nonché nel PNA e nel PTPCT siano osservate dai destinatari.

A tal scopo questo team di audit:

1. svolge almeno una verifica annuale congiunta possibilmente entro dicembre 2022 e si concentra in particolare:
  - sulle aree e i processi a più alto rischio
  - sulla verifica dell'esecuzione delle misure programmate per il 2022 in tema di rotazione ordinaria
  - sull'analisi di misure specifiche ulteriori da pianificare per il 2023
  - sulle proposte di riesame di processi, fasi degli stessi, gestione del processo di rischio, attribuzione delle responsabilità, revisione del MOGC
2. può svolgere, congiuntamente e disgiuntamente, controlli mirati o a campione su:
  - procedure prive di anomalie
  - procedure con anomalie
  - procedure con "mancati incidenti".

L'OdV registra la propria attività di audit:

- nei verbali delle sedute agli atti anche di PiTre e rilegati fino a dicembre 2020
- nella corrispondenza PiTre trasmessa a Direttore e CdA
- nella relazione annuale trasmessa al RPCT, al CdA e all'Organo di revisione legale dei conti.

All'OdV deve essere garantito un regolare flusso informativo dall'Azienda e dal RPCT, con scambi di informazioni e dati documentali.

Il RPCT registra la propria attività:

- in documenti anche interni di PiTre
- nel monitoraggio sulla piattaforma A.N.AC.
- nella relazione annuale prevista per legge.

A fine dicembre di ciascun anno, il RPCT monitora i fattori di rischio quantitativi individuati nell'allegato B di seguito riportati e se del caso altri indicatori manifestatisi in corso d'anno solare.

|   | Area di rischio   | ID processo | Processo  | Indicatore di rischio nr. 4                               | Indicatore di rischio nr. 5                        | Indicatore di rischio nr. 6                 |
|---|---|-------------|---|---|--|---|
|   |   |             |   | manifestazione di eventi corruttivi giudiziari in passato | segnalazioni (anche da piattaforma whistleblowing) | manifestazione di procedimenti disciplinari |
| 1 | provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | 1.1.        | Affidamento di locali con contratto di comodato                         | 0   | 0  | 0   |
|   |   | 1.2.        | vendita di spazi pubblicitari   | 0   | 0  | 0   |
|   |   | 1.3.        | concessione di spazi pubblicitari a titolo gratuito utenti utilizzatori | 0   | 0  | 0   |
| 2 | contratti pubblici (già affidamento di lavori, servizi e forniture)   | 2.1         | affidamenti sotto soglia per trattativa diretta                         | 0   | 0  | 0   |
|   |   | 2.1         | affidamenti sopra soglia per trattativa diretta                         | 0   | 0  | 0   |
| 3 | acquisizione e gestione del personale   | 3.1         | Selezione/reclutamento del personale                                    | 0   | 0  | 0   |
|   |   | 3.2         | Gestione formazione commissione di concorso                             | 0   | 0  | 0   |
|   |   | 3.3         | Gestione rapporto economico e giuridico del personale                   | 0   | 0  | 0   |
|   |   | 3.4         | Attuazione pantouflage: nei contratti di lavoro e nei bandi di concorso | 0   | 0  | 0   |

|    |   |      |  |   |   |   |
|----|---|------|--|---|---|---|
|    |   | 3.5  | Gestione e anagrafe dichiarazioni dipendenti circa: conflitto di interessi; situazioni economico-finanziarie; cause di inconferibilità e incompatibilità | 0 | 0 | 0 |
|    |   | 3.6  | gestione istanze di autorizzazione allo svolgimento di attività extraziendali  | 0 | 0 | 0 |
| 4  | <b>gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>   | 4.1  | Accertamenti e incassi ricavi (tariffe, corrispettivi, canoni, entrate straordinarie...)   | 0 | 0 | 0 |
|    |   | 4.2  | pagamenti con banca e cassa  | 0 | 0 | 0 |
|    |   | 4.3  | procedura messa in liquidazione fatture  | 0 | 0 | 0 |
|    |   | 4.4  | recupero risarcimenti, indennizzi, penali, ..  | 0 | 0 | 0 |
|    |   | 4.5  | Uso parco veicoli  | 0 | 0 | 0 |
| 5  | <b>affari legali e contenzioso</b>  | 5.1  | gestione sinistri assicurativi   | 0 | 0 | 0 |
|    |   | 5.2  | selezione professionisti legali  | 0 | 0 | 0 |
| 6  | <b>incarichi e nomine</b>   | 6.1  | selezione professionisti per incarichi di consulenza, collaborazione, studi e ricerche   | 0 | 0 | 0 |
| 7  | <b>gestione del servizio cassa impianti sportivi</b>  | 7.1  | vendita biglietti, abbonamenti a tariffa   | 0 | 0 | 0 |
|    |   | 7.2  | vendita prodotti e servizi a prezzo  | 0 | 0 | 0 |
| 8  | <b>gestione del servizio di prenotazione impianti sportivi</b>  | 8.1  | vendita spazi orari di impianti sportivi a tariffa pubblica  | 0 | 0 | 0 |
|    |   | 8.2  | Applicazione dei criteri di assegnazione degli spazi impianti sportivi   | 0 | 0 | 0 |
| 9  | <b>gestione del servizio di vendita corsi</b>   | 9.1  | partecipazione a pagamento a corsi fitness di ASIS   | 0 | 0 | 0 |
| 10 | <b>gestione del servizio di manutenzione svolto con personale interno</b>   | 10.1 | erogazione attività di manutenzione con effettuazione di acquisti e lavori in economia   | 0 | 0 | 0 |
| 11 | <b>gestione del servizio di vendita di prestazioni diverse (noleggio, allestimento, trasporto, facchinaggio .....</b> | 11.1 | erogazioni di attività di trasporto, allestimento  | 0 | 0 | 0 |

|           |  |      |   |   |   |   |
|-----------|--|------|---|---|---|---|
| <b>12</b> | <b>gestione delle attività esternalizzate a contatto con utenti (custodia, assistenza bagnanti, bar)</b> | 12.1 | gestione obblighi applicabili del codice di comportamento | 0 | 0 | 0 |
| <b>13</b> | <b>gestione dei sistemi informativi</b>  | 13.1 | gestione HW, SW e reti                                    | 0 | 0 | 0 |
|           |  | 13.2 | gestione della videosorveglianza sugli impianti           | 0 | 0 | 0 |
| <b>14</b> | <b>gestione delle informazioni</b>   | 14   | gestione della comunicazione (sito, NUR, telefoni)        | 0 | 0 | 0 |

Il monitoraggio effettuato sull'anno 2021 (prot. n. 889/2022 del 17.1.2022) attesta l'assenza dei 3 fattori di rischio sui 14 processi indicati.

## SEZIONE II “TRASPARENZA”

### I valori della pubblicità, della trasparenza e dell'integrità.

La **pubblicità** dei dati e delle informazioni è lo strumento con il quale un gestore di servizio pubblico consente al cittadino di esercitare il diritto alla conoscibilità e alla verifica delle modalità di organizzazione e di erogazione del servizio pubblico e delle attività istituzionali del soggetto gestore.

La **trasparenza** amministrativa costituisce il presupposto per l'esercizio dei diritti di partecipazione e di coinvolgimento dei cittadini in quanto strumento di informazione e di controllo della gestione del servizio pubblico erogato.

La **trasparenza dell'attività amministrativa** costituisce:

- livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione italiana;
- regola per l'organizzazione, per l'attività amministrativa e per la realizzazione di una moderna democrazia (PNA 2019, parte III, § 4.1);
- misura per prevenire la corruzione;
- misura per promuovere l'integrità e la cultura della legalità.

L'**integrità** dell'azione di un gestore di servizio pubblico è formata dall'insieme di principi e di norme comportamentali adottate dall'ente per creare un contesto sfavorevole a comportamenti illegali e per dare effettività ai principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione.

### Gli indirizzi ad A.S.I.S. dall'anno 2014 all'anno 2022 del Consiglio comunale di Trento.

| Anno              | Provvedimento   | Indirizzo<br>Comune di Trento<br>In tema di trasparenza  | Azioni e misure poste in essere da<br>A.S.I.S. in tema di trasparenza  |
|-------------------|---|--|--|
| 2022<br>-<br>2022 | DUP 2022-2024 approvato con delibera del Consiglio comunale n. 199 del 23.12.2021 | <i>“In tema di trasparenza si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 33/2013 (modificato dal D. Lgs. 97/2016) così come recepito dalla L.R. 10/2014 (modificata dalla L.R. 16/2016) in particolare per quanto riguarda gli obblighi di pubblicità e quelli relativi alla c.d. Amministrazione aperta ai sensi della L.R. 8/2012 art. 7, salvo altri obblighi in tema di trasparenza previsti dalla disciplina provinciale.<br/>...<br/>La normativa citata si applica alle società partecipate secondo le linee guida di cui alla determinazione n. 1134 dell'08 novembre 2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.”</i> | Aggiornamento della sezione Amministrazione trasparente del sito secondo le disposizioni in tema di trasparenza previste dalla determinazione A.N.AC. n. 1134 del novembre 2017 e secondo il presente PTPCT<br><br>Coinvolgimento di alcuni referenti degli ordini nella compilazione dei dati in Nuovo Sicopat e nella pubblicazione degli stessi |
| 2021<br>-<br>2023 | DUP 2021-2023 approvato con delibera del Consiglio                                | <i>“In tema di trasparenza si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 33/2013 (modificato dal D. Lgs. 97/2016) così come recepito dalla L.R. 10/2014</i>   | Creazione in Pregis (software gestione prenotazioni) di un'area riservata a ciascun utente associativo nella quale l'utente in autonomia può consultare il   |

**Piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e della trasparenza  
Allegato D) al MOGC ex D.Lgs. 231/2001 di A.S.I.S. (Rev. 9 – gennaio 2022)**

|             |   |   |   |
|-------------|---|---|---|
|             | comunale n. 175 del 29.12.2020  | <p><i>(modificata dalla L.R. 16/2016) in particolare per quanto riguarda gli obblighi di pubblicità e quelli relativi alla c.d. Amministrazione aperta ai sensi della L.R. 8/2012 art. 7, salvo altri obblighi in tema di trasparenza previsti dalla disciplina provinciale.</i></p> <p>...</p> <p><i>La normativa citata si applica alle società partecipate secondo le linee guida di cui alla determinazione n. 1134 dell'08 novembre 2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione."</i></p>  | <p>proprio stato prenotazioni, la contabilità del servizio, nonché ricevere messaggi e note</p> <p>Aggiornamento della sezione Amministrazione trasparente del sito secondo le disposizioni in tema di trasparenza previste dalla determinazione A.N.AC. n. 1134 del novembre 2017 e secondo il presente PTPCT</p> <p>Creazione sezione "Sistema di gestione ambientale" del sito per dare pubblicità alla certificazione ambientale</p> <p>Coinvolgimento di tutti i referenti degli ordini nella compilazione dei dati in Nuovo Sicopat</p>   |
| 2020 - 2022 | DUP 2020-2022 approvato con delibera del Consiglio comunale n. 211 del 16.12.2019 | <p><i>"In tema di trasparenza si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 33/2013 (modificato dal D.Lgs. 97/2016) così come recepito dalla L.R. 10/2014 (modificata dalla L.R. 16/2016) in particolare per quanto riguarda gli obblighi di pubblicità e quelli relativi alla c.d. Amministrazione aperta ai sensi della L.R. 8/2012 art. 7 e della L.P. 23/1992 art. 31 bis e relativi provvedimenti attuativi, salvo altri obblighi in tema di trasparenza previsti dalla disciplina provinciale.</i></p> <p>....</p> <p><i>Si applicano le disposizioni in tema di trasparenza e anticorruzione contenute nella determinazione n. 1134 dell' 08 novembre 2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione."</i></p> | <p>Verifica della scadenza del termine di pubblicazione di dati/documenti pubblicati in Amministrazione trasparente con conseguente interruzione o programmazione di interruzione della pubblicazione</p> <p>Creazione sezione "Protocolli Covid" del sito per tenere costantemente aggiornati gli utenti rispetto ai protocolli del gestore A.S.I.S.</p> <p>Attivazione del servizio Whistleblowing di A.S.I.S. in piattaforma certificata e inserimento modalità alternative sul sito</p> <p>Aggiornamento della sezione Amministrazione trasparente del sito secondo le disposizioni in tema di trasparenza previste dalla determinazione A.N.AC. n. 1134 del novembre 2017 e secondo il presente PTPCT</p> <p>Aggiornamento elenco contratti di comodato su sito sezione Amministrazione trasparente</p> <p>Aggiornamento della sezione del PTPCT alle previsioni del PNA 2019 (Parte III, § 4)</p> |
| 2019 - 2021 | DUP 2019-2021 approvato con delibera del Consiglio comunale n. 205 del 19.12.2018 | <p><i>"In tema di trasparenza si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 33/2013 (modificato dal D.Lgs. 97/2016) così come recepito dalla L.R. 10/2014 (modificata dalla L.R. 16/2016) in particolare per quanto riguarda gli obblighi di pubblicità e quelli relativi alla c.d. Amministrazione aperta ai sensi della L.R. 8/2012 art. 7 e della L.P. 23/1992 art. 31 bis e relativi</i></p>   | <p>Aggiornato la sezione Amministrazione trasparente del sito secondo le disposizioni in tema di trasparenza previste dalla determinazione A.N.AC. n. 1134 del novembre 2017 e secondo PTPCT</p> <p>Aggiornato elenco contratti di comodato su sito sezione Amministrazione trasparente</p>   |

**Piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e della trasparenza  
Allegato D) al MOGC ex D.Lgs. 231/2001 di A.S.I.S. (Rev. 9 – gennaio 2022)**

|             |   |  |   |
|-------------|---|--|---|
|             |   | <p><i>provvedimenti attuativi, salvo altri obblighi in tema di trasparenza previsti dalla disciplina provinciale.</i></p> <p>....</p> <p><i>Si applicano le disposizioni in tema di trasparenza e anticorruzione contenute nella determinazione n. 1134 dell' 08 novembre 2017 dell' Autorità Nazionale Anticorruzione.”.</i></p>  |   |
| 2018 - 2020 | DUP 2018-2020 approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 192 dd. 19.12.2017 | "In tema di trasparenza si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 33/2013 così come recepito dalla LR 10/2014 in particolare per quanto riguarda gli obblighi di pubblicità e quelli relativi alla c.d. Amministrazione aperta ai sensi della LR 8/2012 art. 7 e della LP 23/1992 art. 31 bis e relativi provvedimenti attuativi, salvo altri obblighi in tema di trasparenza previsti dalla disciplina provinciale"  | <p>Il Consiglio di amministrazione di A.S.I.S. ha</p> <p>a) applicato le disposizioni in tema di trasparenza previste dalla determinazione A.N.AC. n. 1134 del novembre 2017 da gennaio 2018;</p> <p>b) approvato il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato di A.S.I.S. (delibera CdA n. 18/2018)</p> <p>c) approvato gli indirizzi strategici in tema di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2019-2021 (delibera CdA n. 37/2018)</p> <p>Aggiornato elenco contratti di comodato su sito sezione Amministrazione trasparente</p> |
| 2017 -2019  | DUP 2017-2019 approvato con delibera del Consiglio comunale n. 197 del 20.12.2016 | "In tema di trasparenza si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 33/2013 così come recepito dalla LR 10/2014 in particolare per quanto riguarda gli obblighi di pubblicità e quelli relativi alla c.d. Amministrazione aperta ai sensi della LR 8/2012 art. 7 e della LP 23/1992 art. 31 bis e relativi provvedimenti attuativi, salvo altri obblighi in tema di trasparenza previsti dalla disciplina provinciale”.   | <p>12 giugno 2017: completato adeguamento della sezione “Amministrazione trasparente” del sito A.S.I.S. agli obblighi di pubblicazione in quanto compatibili e come previsti dalla normativa regionale adottata per il recepimento delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 97/2016 (LR 16/2016), tenuto conto della circolare della Regione TAA dd. 9.1.2017</p> <p>Aggiornato elenco contratti di comodato su sito sezione Amministrazione trasparente</p>   |
| 2016        | Indirizzi approvati dal Consiglio comunale in data 21.12.2015                     | ““In tema di amministrazione aperta e trasparente, è richiesto ad A.S.I.S., come stabilito per il Comune dalle deliberazioni della Giunta comunale n. 291 del 23.12.2013 e n. 24 del 10.02.2014, di rendere accessibili sul proprio sito internet i provvedimenti e gli allegati che dispongono l’attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere ad enti pubblici e privati (lettera c) comma 1 art. 7 L.R. n. 8/2012), anche nel caso in cui il valore del beneficio concesso non è quantificabile, con le modalità previste dalla normativa” | <p>Aggiornato sezioni “amministrazione trasparente” e “informazioni amministrative” del sito secondo il PTPCT</p> <p>Aggiornato elenco contratti di comodato su sito sezione Amministrazione trasparente</p>  |
| 2015        | Indirizzi approvati dalla Giunta comunale 3.11.2014 e                             | “In tema di amministrazione aperta e trasparente, è richiesto ad A.S.I.S., come stabilito per il Comune dalle deliberazioni della Giunta comunale n. 291 del 23.12.2013 e n. 24 del  | <p>1° aprile 2015: incontro A.S.I.S. e Comune di Trento durante il quale sono stati affrontati i seguenti argomenti:</p> <p>a) modalità di recepimento per A.S.I.S. delle disposizioni del D.Lgs. 33/2013 in</p>  |

|      |   |   |  |
|------|---|---|--|
|      | trasmessi al Consiglio comunale per l'approvazione contestualmente al bilancio di previsione 2015 | 10.02.2014, di rendere accessibili sul proprio sito internet i provvedimenti e gli allegati che dispongono l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere ad enti pubblici e privati (lettera c) comma 1 art. 7 L.R. n. 8/2012), anche nel caso in cui il valore del beneficio concesso non è quantificabile, con le modalità previste dalla normativa" | tema di trasparenza alla luce delle disposizioni della L.R. 10/2014<br>b) sinergie in tema di formazione sugli argomenti della prevenzione della corruzione e della trasparenza<br><br>Maggio 2015: applicazione alle disposizioni dell'art. 1 della L.R. 10/2014 e creazione sezione "Amministrazione trasparente" del sito<br><br>Pubblicazione elenco dei contratti di comodato in essere nella sezione Amministrazione trasparente |
| 2014 | Relazione previsionale e programmatica 2014 adottata con deliberazione n. 214 dd. 20.12.2013      | "In applicazione delle disposizioni nazionali e locali ad A.S.I.S. viene chiesto di rafforzare lo strumento della trasparenza, anche attraverso la pubblicazione tempestiva dei dati richiesti, oltre al loro aggiornamento, sul sito dell'Azienda, nonché di dare attuazione alle norme in materia di prevenzione della corruzione per quanto applicabili"       | - Nomina RT<br>- Adozione PTCP-PTTI 2014-2016<br>- Gennaio 2014: creazione sezioni "Amministrazione aperta" e "Anticorruzione e trasparenza" (in "Informazioni amministrative")  |

### **Obblighi in tema di pubblicità e trasparenza. Adempimenti obbligatori attuati e ulteriori misure di trasparenza adottate.**

Di seguito si riassumono le aree di intervento normativo in tema di trasparenza e pubblicità e le misure di adeguamento/esecuzione di A.S.I.S..

#### **A. Obblighi di pubblicità e trasparenza contenuti nella L. 6.11.2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".**

La L. 190/2012 ha individuato i seguenti obblighi di pubblicazione sul sito web istituzionale applicabili anche ad A.S.I.S.:

- a) l'atto di nomina del RPCT, la relazione annuale del RPCT, il PTPCT e suoi adempimenti (le misure sono da applicarsi ex lege e sono previste o richiamate nella sezione I del presente documento). Le pubblicazioni sono eseguite tempestivamente dal RPCT con il supporto del Responsabile Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi di A.S.I.S.;
- b) l'art. 1, comma 32, della L. 190/2012 ha previsto :
  - l'obbligo di comunicazione all'A.N.AC. di dati sulle procedure di scelta dei contraenti
  - l'obbligo di pubblicazione sul sito web aziendale di dati riepilogativi relativi all'affidamento di lavori, servizi e forniture.

Rispetto a questa duplice previsione normativa, la L.P. 31.05.2012, n. 10, all'art. 4-bis inserito dalla L.P. 15.5.2013, n. 9, ha ricondotto alla Provincia autonoma di Trento gli adempimenti previsti dal comma 32 dell'art. 1 della L. 190/2012. La Provincia autonoma di Trento cura le comunicazioni all'A.N.AC. anche per conto degli organismi di diritto pubblico quale è A.S.I.S. e comunque per tutte le stazioni appaltanti lavori pubblici nel territorio della provincia di Trento (come

stabilito dalle modalità operative approvate dalla Giunta provinciale con delibera dd. 20.12.2013, n. 2739).

Pertanto, per tutti i CIG acquisiti dal 1° gennaio 2014, ciascun dipendente A.S.I.S. in qualità di responsabile della gestione della procedura di scelta del contraente cui il CIG è collegato cura l'inserimento dei dati richiesti dalla legge in Sicopat (dall'1.1.2021 c.d. "Nuovo Sicopat") dell'Osservatorio provinciale dei contratti pubblici. L'Osservatorio provinciale provvede alle comunicazioni dovute all'A.N.AC..

Inoltre, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Responsabile dell'Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi cura la pubblicazione sul sito web aziendale della tabella riassuntiva, in formato digitale aperto, delle informazioni delle procedure dell'anno precedente.

**B. *Obblighi di pubblicità e trasparenza contenuti nell'art. 7 della L.R. 13.1.2012, n. 8 (legge finanziaria per la Regione TAA 2013) come modificato dalla L.R. 29.10.2014, n. 10.***

L'art. 7 della L.R. 8/2012 ha stabilito misure di trasparenza applicabili anche alle aziende speciali degli enti locali. La L.P. 30.11.1992, n. 23, all'art. 31-bis introdotto con L.P. 27.12.2012, n. 25, ha stabilito che per i comuni e le loro aziende speciali gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 7 della L.R. 8/2012 si applicano con decorrenza 1° gennaio 2014.

Con determina del Direttore A.S.I.S. n. 2/2014 dd. 27.01.2014 avente ad oggetto "Amministrazione aperta. Modalità di adempimento degli obblighi previsti dall'art. 7 della L.R. 13.12.2012, n. 8" è stata scelta la modalità di pubblicazione secondo il comma 2 dell'articolo 7 della L.R. 8/2012.

L'ufficio aziendale responsabile della pubblicazione tempestiva e aggiornata dei dati è l'Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi.

In virtù delle modifiche apportate dalla L.R. 29.10.2014, n. 10 all'art. 7 della L.R. 13.12.2012, n. 8 l'obbligo di pubblicazione previsto dalla **lettera b)** dell'art. 7 della L.R. 8/2012 è venuto meno dal 19.11.2014.

Si dà atto che per il periodo di vigenza della norma, la prima pubblicazione dei dati dei pagamenti è stata resa operativa il 14/02/2014 e l'ultima il 10/12/2014 per i pagamenti effettuati nel periodo dall'1 gennaio 2014 al 18 novembre 2014.

La determina n. 2/2014 e questo elenco in formato digitale aperto sono pubblicati sul sito web aziendale nella sezione "Amministrazione aperta" raggiungibile dalle "Informazioni amministrative" dell'homepage.

Rispetto alle previsioni dell'art. 7 della L.R. 8/2012, va segnalato che rimangono in vigore l'obbligo - previsto dalle **lettere a) e c)** - di pubblicazione dei dati relativi ai provvedimenti che dispongono per un importo superiore a mille euro:

- "la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili e sussidi finanziari alle imprese";
- "l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a enti pubblici e privati".

La pubblicazione deve essere disposta per un periodo di 5 anni (e non più 10 come in precedenza stabilito dalla norma).

Di tale previsione, il Comune di Trento ha sollecitato l'adempimento con note prot. n. 96839 dd. 06.06.2014 e n. 210031 dd. 11.12.2014.

Esaminata l'attività di A.S.I.S.:

- si conferma che non ricorrono casi di concessione di cui alla lettera a) dell'art. 7 della L.R. 8/2012 per assenza del requisito oggettivo ("concessione di importo superiore a mille euro") e del requisito soggettivo ("a imprese");
- si rileva la presenza di una tipologia di attribuzione di vantaggi economici a enti superiore a mille euro rappresentata dalla concessione al Comune di Trento di un numero annuo di ore di utilizzo gratuito stabilite annualmente dal medesimo Comune di Trento (fonte: Contratto di servizio Comune di Trento – A.S.I.S. art. 8, comma 5).

Su indicazione del Comune di Trento, sono pubblicati in questa sezione oltre che nella sezione "Amministrazione trasparente" l'elenco dei contratti di comodato per l'uso esclusivo di locali degli impianti sportivi.

Dal 2020, la pubblicazione dei contratti di comodato in essere è realizzata con la pubblicazione dell'elenco delle assegnazioni di locali in comodato disposta a seguito di procedura pubblica avviata con avviso.

A gennaio 2022, risultano svolte e concluse le tre procedure pubbliche per l'assegnazione dei locali in scadenza negli anni 2020, 2021 e 2022.

### *C. Obblighi di pubblicità e trasparenza contenuti nel D.Lgs. 14.3.2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".*

Per gli enti pubblici a ordinamento regionale, l'applicazione delle norme del D.Lgs. 33/2013 è stata in un primo momento differita in attesa dell'intervento del legislatore regionale secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 3 della L.R. 2.5.2013, n. 3. Questa disposizione di legge regionale stabilì che "Fino all'adeguamento, resta ferma l'applicazione della disciplina regionale vigente in materia".

L'intervento del legislatore regionale si è concretizzato il 19 novembre 2014 con l'entrata in vigore la L.R. 29.10.2014 ed in particolare l'art. 1 in tema di "Pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni – Accesso civico – Amministrazione trasparente". Con questa norma, la Regione ha effettuato l'adeguamento della legislazione regionale agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni individuati dalla L. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013. Le disposizioni dell'art. 1 della L.R. 10/2004 si applicano anche agli enti pubblici a ordinamento regionale salvo che la disciplina provinciale a cui le medesime devono fare riferimento non regoli diversamente la materia.

Per quanto concerne A.S.I.S., la disciplina provinciale dispone in materia di:

- pubblicità di incarichi di collaborazione e di consulenza;
- pubblicità di contratti pubblici e affidamenti di lavori, servizi e forniture.

Tenuto conto di questo quadro normativo, **a maggio 2015**, A.S.I.S. ha – nel termine di 180 dall'entrata in vigore – dato applicazione alle disposizioni dell'art. 1 della L.R. 10/2014, dopo avere svolto la consultazione con il RPC e il RT del Comune di Trento per concordare modalità di pubblicità uniformi, compatibili con l'ordinamento e l'attività di A.S.I.S. e tenuto conto della circolare n. 4/EL/2014 dell'Ufficio enti locali della Regione.

L'estensione delle norme sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e accesso civico alle aziende in controllo degli enti a ordinamento regionale è stata confermata nella L.R. 15.12.2016, n. 16 con la formula "in quanto compatibili" e "salvo che la disciplina provinciale a cui le medesime devono fare riferimento non regoli diversamente la materia".

**D. Obblighi di pubblicità, trasparenza e accesso civico contenuti nel D.Lgs. 25.5.2016, n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" .**

La L.R. 16/2016, modificando la L.R. 10/2014, ha adeguato la normativa regionale in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale, alle novità introdotte dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

Si ricorda che il comma 2 dell'art. 2 bis del D.Lgs. 97/2016 ha esteso il regime di trasparenza anche agli enti pubblici economici **"in quanto compatibile"**.

Si segnalano in particolare due nuove previsioni della legge regionale di adeguamento al D.Lgs. 97/2016:

- a) l'applicabilità del diritto d'accesso generalizzato (diritto d'accesso civico);
- b) la pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti.

Si ritiene opportuno sottolineare una peculiarità della disciplina regionale rispetto alla normativa nazionale: l'ambito oggettivo dell'istituto dell'**accesso civico** è stato individuato solo nei documenti amministrativi (e non anche nei dati e nelle informazioni) detenuti dall'amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione;

Il termine per l'adeguamento alle disposizioni della L.R. 16/2016 era fissato al **16 giugno 2017**.

Alla data del **12 giugno 2017** la sezione **"Amministrazione trasparente"** del sito A.S.I.S. risultava adeguata, agli obblighi di pubblicazione *in quanto compatibili* e come previsti dalla normativa regionale, tenuto conto della circolare della Regione TAA dd. 9.1.2017.

**E. Obblighi di trasparenza e accesso generalizzato contenuti nella delibera A.N.AC. n. 1134 dell'8.11.2017 recante "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".**

Le Linee Guida 2017 approvate con la delibera A.N.AC. n. 1134/2017 hanno stabilito che gli enti pubblici economici sono tenuti a:

- a) adottare, come sezione del PTPCT, le misure organizzative per programmare i flussi di dati ai fini della pubblicazione sul sito web nella apposita sezione denominata **"Amministrazione trasparente"**;
- b) assicurare la pubblicazione dei dati relativi all'organizzazione dell'ente e alla totalità delle attività svolte, tutte da ritenersi di pubblico interesse;
- c) assicurare il diritto di accesso generalizzato ai dati e documenti non oggetto di obbligo di pubblicazione, con riferimento all'organizzazione e a tutte le attività svolte.

L'adempimento di cui alla lettera a) è realizzato nel presente Piano con l'individuazione degli uffici competenti alla elaborazione e alla pubblicazione dei dati e al loro aggiornamento.

L'adempimenti di cui alla lettera b) è realizzato a mezzo della completezza dei dati pubblicati.

L'adempimento di cui alla lettera c) è assicurato dal "Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato di A.S.I.S.", approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 18/2018 dd. 16.07.2018, dandone pubblicazione sul sito alla sezione "Amministrazione trasparente", sottosezioni "Disposizioni generali" e "Altri contenuti - accesso civico", insieme ai riferimenti di posta elettronica del ruolo competente e del ruolo sostitutivo, nonché i modelli di istanze.

#### ***F. Il diritto di accesso in A.S.I.S.: documentale, civico semplice, civico generalizzato.***

Fermo restando l'invito a consultare il testo integrale del Regolamento aziendale in materia, si riportano le principali disposizioni circa l'esercizio del diritto di accesso in esso contenute.

Il **diritto di accesso documentale** è disciplinato dalla normativa regionale in materia di ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e dalla normativa provinciale in materia di procedimento amministrativo.

La finalità dell'accesso documentale è quella di consentire ai soggetti interessati di esercitare le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive - che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari.

Il diritto di accesso documentale è esercitato nei confronti di tutti i documenti amministrativi formati o detenuti da A.S.I.S., ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o di regolamento.

Il diritto di accesso documentale è esercitato presso la Direzione aziendale che provvede ad assegnarla all'ufficio aziendale competente a formare o detenere i documenti.

Il diritto di accesso documentale agli atti del procedimento amministrativo è esercitato presso il responsabile individuato ai sensi dell'art. 5 del citato Regolamento.

Il **diritto di accesso civico semplice** è esercitabile da chiunque nei confronti dei documenti, dei dati e delle informazioni che A.S.I.S. abbia omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo ai sensi delle fonti normative vigenti in materia di trasparenza applicabili ad A.S.I.S..

L'istanza di accesso civico semplice è presentata al RPCT di A.S.I.S.. Qualora l'istanza di accesso civico semplice venga presentata ad altra struttura di A.S.I.S., il responsabile della stessa provvede, senza indugio, a trasmetterla al RPCT di A.S.I.S..

Il procedimento di accesso civico semplice si conclude nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Il RPCT, in caso di accoglimento dell'istanza, provvede a pubblicare sul sito istituzionale i documenti, i dati o le informazioni richieste e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del RPCT, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo individuato nel Presidente (o Amministratore unico), il quale conclude il procedimento di accesso civico semplice nel termine di 15 giorni.

Il **diritto di accesso civico generalizzato** è esercitato da chiunque nei confronti dei documenti detenuti da A.S.I.S. ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. E' esercitato presso la Direzione aziendale che provvede ad assegnarla all'ufficio aziendale competente a formare o detenere i documenti.

L'istanza di accesso civico generalizzato non richiede alcuna motivazione.

Il RPCT fornisce agli uffici aziendali assistenza per la trattazione delle istanze.

Il procedimento di accesso civico generalizzato si conclude nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

L'accoglimento dell'istanza è disposto con provvedimento espresso e motivato. Nei casi di accoglimento dell'istanza nonostante l'opposizione di soggetti controinteressati e salvi i casi di comprovata indifferibilità, A.S.I.S. comunica l'accoglimento ai soggetti controinteressati e provvede a trasmettere al richiedente i documenti richiesti non prima che siano decorsi 15 giorni dalla ricezione della comunicazione stessa da parte dei soggetti controinteressati. Questa comunicazione sospende il termine di conclusione del procedimento, che riprende a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte dei soggetti controinteressati.

Il rifiuto, il differimento o la limitazione del diritto di accesso civico generalizzato sono disposti con provvedimento espresso e motivato.

Il richiedente, in esito alla ricezione del provvedimento di rifiuto-differimento-limitazione od alla scadenza del termine di 30 giorni, e i soggetti controinteressati, in esito alla ricezione della comunicazione, possono presentare richiesta di riesame al RPCT, che provvede, nel termine di 20 giorni, con le modalità stabilite dalle fonti normative vigenti in materia di trasparenza applicabili ad A.S.I.S.. Nei casi in cui l'istanza di accesso civico generalizzato ha ad oggetto documenti detenuti dall'ufficio A.S.I.S. cui è preposto il RPCT, la richiesta di riesame di cui al presente comma è presentata al titolare del potere sostitutivo individuato nel Presidente (o Amministratore unico).

### ***G. Pubblicità e Trasparenza in tema di contratti pubblici.***

A.S.I.S. è tenuta a applicare quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 relativo ai contratti di lavori, servizi, forniture e concessioni muniti di CIG o SMARTCIG.

Dal 01.01.2021, ai sensi dell'art. 4-bis della L.P. 2/2016, A.S.I.S. è tenuta a pubblicare i dati, i documenti e le informazioni concernenti i contratti pubblici muniti di CIG o SMARTCIG sul sistema informatico dell'Osservatorio dei contratti pubblici, chiamato Nuovo Sicopat.

Il Nuovo Sicopat garantisce la raccolta e la pubblicazione:

- dei dati previsti dall'art. 1, comma 32, della L. 190/2012 (come già in precedenza Sicopat);
- degli atti e delle informazioni previste dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 33/2013, nonché l'adempimento degli obblighi comunicativi nei confronti di A.N.AC. previsti dall'art. 213 del D.Lgs. 50/2016 (come già in precedenza Sicopat).

Gli obblighi di pubblicità e trasparenza dei contratti pubblici sul sito di A.S.I.S. possono essere assolti con la pubblicazione del collegamento ipertestuale al Nuovo Sicopat.

La pagina pubblica del Nuovo Sicopat è visibile dal portale dell'Osservatorio provinciale dei contratti pubblici:

<https://contrattipubblici.provincia.tn.it/>

Ove la procedura di affidamento sia stata formalizzata unicamente attraverso l'atto negoziale, A.S.I.S. pubblica in Nuovo Sicopat i contratti per acquisti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a Euro 1.000 (iva esclusa) delle procedure di affidamento.

## Il Responsabile della trasparenza e struttura di supporto.

Dal 1° luglio 2016, il responsabile della trasparenza (RT) è stato individuato nella figura del Direttore, ing. Luciano Travaglia, che svolge anche la funzione di RPC (delibera CdA n. 9/2016).

Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività del RT, il CdA ha nominato la Responsabile dell'Ufficio Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi a svolgere **funzioni di supporto** al ruolo di RPCT e al ruolo dell'OdV.

## Strutture e strumenti aziendali di pubblicità, comunicazione e rapporti con gli utenti del servizio pubblico e i cittadini.

Le strutture dedicate al rapporto con gli utenti del servizio pubblico e i cittadini sono:

- l'ufficio rapporti utenti (sede in Gardolo di Trento, via 4 Novembre n. 23/6);
- il servizio cassa dei seguenti impianti sportivi: piscine del Centro sportivo di Trento Nord, piscine del Centro sportivo Manazzon, piscine Del Favero, PalaGhiaccio, Centro fondo Viote del Monte Bondone;
- il servizio del Numero unico di reperibilità 800 949345 attivo tutti i giorni, festivi incluso, dalle ore 8.00 alle ore 24.00.

Gli strumenti per il rapporto con gli utenti del servizio pubblico e i cittadini sono:

1. il sito web aziendale [www.asis.trento.it](http://www.asis.trento.it) recentemente rinnovato e dotato di strumenti per migliorare la conoscenza autonoma del servizio (il "calcola tariffa" e il "verifica spazi liberi" sugli impianti);
2. le sezioni "Amministrazione aperta" e "Anticorruzione e trasparenza" sono le sezioni istituite a gennaio 2014 e dedicate ad ospitare anche i documenti e i files individuati dal presente documento (sezione I e sezione II); attualmente le sezioni sono rinvenibili dall'home page attraverso la sezione "Informazioni amministrative";
3. la sezione "Amministrazione trasparente" istituita a maggio 2015 nel rispetto della struttura stabilita dal D.Lgs. 33/2013; adeguata a giugno 2017 alle disposizioni della LR 16/2016 e al D.Lgs. 97/2016; adeguata a gennaio 2018 alle previsioni della determinazione A.N.AC. n. 1134 dell'8.11.2017;
4. la sezione "Protocolli Covid" istituita a maggio 2020 per assicurare massima diffusione ai protocolli aziendali adottati in esecuzione delle disposizioni delle Autorità e al fine di contenere la diffusione del virus Covid-19;
5. l'indirizzo di posta elettronica [suggerimentiereclami@asis.trento.it](mailto:suggerimentiereclami@asis.trento.it) accessibile nell'home page del sito;
6. gli indirizzi di posta elettronica certificata [asis.trento@pec.it](mailto:asis.trento@pec.it) e [appalti.asis.trento@pec.it](mailto:appalti.asis.trento@pec.it) rinvenibili nella sezione "contatti" dell'homepage del sito. Gli indirizzi pec sono indicati e aggiornati nell'I.P.A. sul sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it) ;
7. i monitor esposti negli impianti natatori dei Centri sportivi Trento Nord, "G. Manazzon" e "Ito Del Favero" dove sono proiettati i valori dei parametri di trattamento acqua e ambiente che permettono una facile comparazione con gli analoghi parametri previsti nella Carta dei servizi e dove sono altresì diffuse notizie di stampa;
8. la Carta della qualità dei servizi A.S.I.S. disponibile presso l'ufficio rapporti con l'utente, le casse impianto e sul sito web aziendale nella sezione "Azienda" . Gli allegati alla Carta della qualità dei servizi contengono i risultati del monitoraggio dei livelli di erogazione del servizio e le caratteristiche dei servizi erogati;

9. a fine 2020, è stata resa operativa “**la tua bacheca**” in Pregis cioè un’area riservata del software di gestione delle prenotazioni. Ogni soggetto prenotante gli impianti sportivi può consultare on line: le proprie prenotazioni, visionare le proprie fatture, inviare richieste, consultare la bacheca avvisi comuni.

## **Patti di integrità nei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture e concessioni**

Tra le misure di prevenzione della corruzione la L. 190/2012, all’art. 1, comma 17 prevede che “*Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara*”.

In tutte le procedure e i contratti di affidamento di contratti di lavori, servizi, forniture e concessioni ciascun Responsabile di Ufficio o il RUP inseriscono la seguente clausola quale Patto di integrità:

*“1. Con il silenzio dopo il ricevimento del presente ordine [NDR: se ordine diretto] Con la partecipazione alla presente procedura di gara [NDR: se procedura negoziata o aperta], l’operatore economico appaltatore/concorrente conferma di:*

- *non aver stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti di A.S.I.S. che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa A.S.I.S. nei confronti dell’Appaltatore/Concorrente nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego con A.S.I.S.;*
- *aver preso visione del Piano triennale 2022-2024 per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza di A.S.I.S. disponibile sul sito A.S.I.S. <http://www.asis.trento.it/it/informazioni-amministrative/anticorruzione-e-trasparenza/>;*
- *accettare il Codice di comportamento di A.S.I.S. ed essere consapevole che l’accettazione del Codice di comportamento è condizione per la stipula/prosecuzione del rapporto con A.S.I.S.. L’accertata violazione di norme del Codice può determinare la risoluzione anticipata del contratto.*

*2. L’Appaltatore/Concorrente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente ordine/contratto/procedura di gara, si impegna, ai sensi dell’art. 1.2 del Codice di comportamento di A.S.I.S. approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 23/2017 dd. 12.10.2017, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso. Il Codice di comportamento di A.S.I.S. è disponibile sul sito <http://www.asis.trento.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/> e l’Appaltatore/Concorrente si impegna a trasmetterlo ai propri dipendenti.*

*3. A.S.I.S., accertata la compatibilità dell’obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento o dal Piano anticorruzione ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.*

*4. A.S.I.S. esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.*

*5. L’Appaltatore/Concorrente si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale e dei propri addetti, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.”.*

Il Patto di integrità contiene obblighi che rafforzano comportamenti già doverosi sia per A.S.I.S. che per gli operatori economici, per i quali ultimi l’accettazione del Patto costituisce presupposto necessario e condizionante alla partecipazione alle singole procedure di affidamento dei contratti pubblici.

## Strutture aziendali competenti al popolamento della sezione “Amministrazione trasparente” del sito.

Recepite le modifiche introdotte dall’allegato 1 delle Linee Guida A.N.AC. 1134/2017, si specifica in questa sede la distribuzione dei ruoli all’interno di A.S.I.S. per il popolamento del sito web aziendale, sezione “Amministrazione trasparente”:

| Denominazione sotto-sezione 1 livello | Denominazione sotto-sezione 2 livello   | Applicabilità ad A.S.I.S. | Ufficio competente a preparare il dato         | Ufficio competente alla pubblicazione sul sito |
|---------------------------------------|---|---------------------------|--|--|
| <b>Disposizioni generali</b>          | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza             | SI                        | Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi | Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi |
|                                       | Atti generali (con diverse sottosezioni)  | SI                        | Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi | Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi |
|                                       | Oneri informativi per cittadini e imprese   | NO                        |  |  |
|                                       | Attestazione OIV o struttura analoga  | NO                        |  |  |
|                                       | Burocrazia zero   | NO                        |  |  |
| <b>Organizzazione</b>                 | Organi di amministrazione e gestione, con l’indicazione delle rispettive competenze | SI                        | Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi | Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi |
|                                       | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo       | SI                        | Titolari della carica                          | Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi |
|                                       | Cessati dall’incarico   | SI                        | Titolari della carica cessata                  | Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi |
|                                       | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati   | SI                        | Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi | Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi |
|                                       | Articolazione degli uffici  | SI                        | Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi | Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi |
|                                       | Telefono e posta elettronica  | SI                        | Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi | Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi |
|                                       | Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali                                  | NO                        |  |  |
| <b>Consulenti e collaboratori</b>     | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza                                | SI                        | Ufficio che assegna consulenza                 | Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi |
| <b>Personale</b>                      | Incarico di direttore generale  | SI                        | Amministrativo e Gestione Contratti            | Amministrativo e Gestione                      |

**Piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e della trasparenza**  
**Allegato D) al MOGC ex D.Lgs. 231/2001 di A.S.I.S. (Rev. 9 – gennaio 2022)**

|                                |   |    |  |  |
|--------------------------------|---|----|--|--|
|                                |   |    | di Servizi e Direttore   | Contratti di Servizi                           |
|                                | Titolari di incarichi dirigenziali  | SI | Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi e Direttore         | Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi |
|                                | Dirigenti cessati   | SI | Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi e Dirigenti cessati | Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi |
|                                | Dotazione organica  | SI | Personale  | Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi |
|                                | Tassi di assenza  | SI | Personale  | Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi |
|                                | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | SI | Personale  | Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi |
|                                | Contrattazione collettiva   | SI | Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi                     | Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi |
|                                | Contrattazione integrativa  | SI | Personale  | Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi |
|                                | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati                                 | NO |  |  |
|                                | Posizioni organizzative   | NO |  |  |
|                                | Personale non a tempo indeterminato   | NO |  |  |
|                                | Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice                | NO |  |  |
|                                | Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)                 | NO |  |  |
|                                | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati                                 | NO |  |  |
|                                | OIV   | NO |  |  |
| <b>Selezione del personale</b> | Reclutamento del personale (Criteri e modalità; Avvisi di selezione)        | SI | Personale  | Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi |
| <b>Bandi di concorso</b>       | Bandi di concorso   | NO |  |  |
| <b>Performance</b>             | Ammontare complessivo dei premi   | SI | Personale  | Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi |
|                                | Sistema di valutazione e misurazione delle performance                      | NO |  |  |
|                                | Piano della performance   | NO |  |  |

|   |   |   |  |  |
|---|---|---|--|--|
|   | Relazione sulla performance   | NO  |  |  |
|   | Dati relativi ai premi  | NO  |  |  |
|   | Benessere organizzativo   | NO  |  |  |
| <b>Enti controllati</b>                                     | Società partecipate   | SI  | Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi | Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi |
|   | Enti di diritto privato controllati   | SI  | Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi | Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi |
|   | Rappresentazione grafica  | SI  | Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi | Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi |
|   | Enti pubblici vigilati  | NO  |  |  |
| <b>Attività e procedimenti</b>                              | Tipologie di procedimento   | SI  | Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi | Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi |
|   | Dati aggregati attività amministrativa  | NO  |  |  |
|   | Monitoraggio tempi procedurali  | NO  |  |  |
|   | Scadenziario nuovi obblighi amministrativi  | NO  |  |  |
|   | Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati   | NO  |  |  |
| <b>Provvedimenti</b>  | Provvedimenti organi di indirizzo politico  | NO  |  |  |
|   | Provvedimenti dirigenti amministrativi  | NO  |  |  |
| <b>Controlli sulle imprese</b>                              | Controlli sulle imprese   | NO  |  |  |
| <b>Bandi di gara e contratti</b>                            | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare   | Rinvio a Nuovo Sicopat<br>(a cura di ciascun referente/Dec o del RUP dei singoli contratti) |  |  |
|   | Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura |   |  |  |
|   | Bandi di gara e contratti   |   |  |  |
| <b>Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici</b> | Criteri e modalità  | SI  | Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi | Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi |
|   | Atti di concessione   | SI  | Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi | Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi |
| <b>Bilanci</b>  | Bilancio  | SI  | Contabile fiscale                              | Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi |
|   | Provvedimenti   | NO  |  |  |

**Piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e della trasparenza**  
**Allegato D) al MOGC ex D.Lgs. 231/2001 di A.S.I.S. (Rev. 9 – gennaio 2022)**

|   |  |    |  |  |
|---|--|----|--|--|
|   | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio                                      | NO |  |  |
| <b>Beni immobili e gestione patrimonio</b>      | Patrimonio immobiliare   | SI | Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi | Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi |
|   | Canoni di locazione o affitto  | SI | Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi | Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi |
|   | Censimento autovetture di servizio   | SI | Contabile fiscale                              | Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi |
| <b>Controlli e rilievi sull'amministrazione</b> | Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV  | SI | Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi | Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi |
|   | Organi di revisione amministrativa e contabile   | SI | Contabile fiscale                              | Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi |
|   | Corte dei conti  | SI | Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi | Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi |
|   | Organismi indipendenti, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe      | NO |  |  |
| <b>Servizi erogati</b>                          | Carta dei servizi e standard di qualità  | NO |  |  |
|   | Class action   | NO |  |  |
|   | Costi contabilizzati   | NO |  |  |
|   | Tempi medi di erogazione dei servizi   | NO |  |  |
|   | Servizi in rete<br>Servizi in rete   | NO |  |  |
| <b>Pagamenti</b>                                | Dati sui pagamenti (escluso personale)   | SI | Contabile fiscale                              | Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi |
|   | Indicatore di tempestività dei pagamenti, ammontare dei debiti e numero imprese creditrici | SI | Contabile fiscale                              | Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi |
|   | IBAN e pagamenti informatici   | NO |  |  |
| <b>Opere pubbliche</b>                          | Atti di programmazione delle opere pubbliche   | SI | Contabile fiscale                              | Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi |
|   | Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche                            | SI | Contabile fiscale                              | Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi |

|  |  |    |  |  |
|--|--|----|--|--|
|  | Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici   | NO |  |  |
| <b>Pianificazione e governo del territorio</b> | Pianificazione e governo del territorio  | NO |  |  |
| <b>Informazioni ambientali</b>                 | Informazioni ambientali  | NO |  |  |
| <b>Interventi straordinari e di emergenza</b>  | Interventi straordinari e di emergenza   | NO |  |  |
| <b>Altri contenuti</b>                         | Altri contenuti - Prevenzione della Corruzione   | SI | Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi   | Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi |
|  | Altri contenuti - Accesso civico (escluso registro degli accessi)                                    | SI | Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi   | Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi |
|  | Altri contenuti - Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati                           | NO |  |  |
|  | Altri contenuti - Dati ulteriori (incluse spese di rappresentanza degli organi di governo dell'ente) | SI | Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi<br><br>Contabile fiscale (spese rappr.) | Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi |

Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 33/2013 i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito aziendale e comunque non oltre 60 giorni dalla loro disponibilità.

La verifica dell'aggiornamento dei dati della sezione "Amministrazione trasparente" è svolta:

- a) 1 volta all'anno dall'Organismo di Vigilanza nel ruolo di OIV per i compiti previsti dal comma 8bis dell'art. 1 della L. 190/2012;
- b) 1 volta all'anno, di regola un semestre dopo la verifica dell'OdV, dal Responsabile dell'Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi.

### **Trasparenza e tutela dei dati personali.**

Il diritto alla riservatezza dei dati personali e il diritto dei cittadini al libero accesso ai dati ed alle informazioni sono diritti costituzionalmente tutelati dalla Costituzione e dal diritto europeo.

A.S.I.S. prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, compresi gli allegati) contenenti dati personali verifica che :

- la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel D.Lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione; qualora non via sia una fonte normativa provvede all'oscuramento dei dati personali o all'anonimizzazione dei dati;
- anche se la pubblicazione è prevista da fonti normative, la pubblicazione sul sito avvenga nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali e contenuti nell'art. 5 del Regolamento UE 2016/679;

- anche se la pubblicazione è prevista da fonti normative, rende non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

### **Durata della pubblicazione dei dati.**

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 33/2013, la **durata ordinaria** di pubblicazione dei dati è fissata in cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto da specifici obblighi.

Tra gli specifici obblighi in tema di durata della pubblicazione, si ricordano i seguenti:

- i dati e le informazioni riguardanti i titolari di incarichi politici, di amministrazione e di direzione (dirigenti) devono rimanere pubblicati per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico;
- i dati e le informazioni riguardanti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza devono rimanere pubblicati per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico;
- eventuali termini inferiori fissati da A.N.AC. anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali.

Pertanto, a partire dal 2020, A.S.I.S. svolge la verifica della scadenza dei dati pubblicati procedendo a interrompere o a programmare l'interruzione della pubblicazione dei seguenti dati e documenti:


- a decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle sottosezioni "Amministrazione aperta" e "Anticorruzione e trasparenza" (in menu alto sezione "Informazioni amministrative") del sito A.S.I.S., per i dati e i documenti pubblicati nel corso dell'anno 2014 che non producano più i loro effetti e fatti salvi altri termini previsti da disposizioni legislative. Questa verifica ha cadenza annuale e è realizzata a dicembre di ciascun anno solare;
- a decorrere dal 1° gennaio 2021, nella sezione "Amministrazione trasparente" (in menu alto del sito A.S.I.S.), per i dati e i documenti pubblicati nel corso dell'anno 2015 che non producano più i loro effetti e fatti salvi altri termini previsti da disposizioni legislative. Questa verifica ha cadenza annuale e è realizzata a dicembre di ciascun anno solare.

A.S.I.S.  
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione  
e  
Responsabile della Trasparenza  
ing. Luciano Travaglia

Allegati:

- A. struttura organizzativa A.S.I.S.
- B. mappatura delle aree e dei processi a rischio - analisi e valutazione del rischio
- C. azioni specifiche per l'anno 2022.

/NM



**Allegato B PTPCT 2022-2024 mappatura delle aree e dei processi a rischio - analisi e valutazione del rischio**

| Area di rischio  | ID processo | Processo  | Uffici responsabili  | Evento rischioso  | Indicatore di rischio nr. 1         | Indicatore di rischio nr. 2                           | Indicatore di rischio nr. 3      | Indicatore di rischio nr. 4                               | Indicatore di rischio nr. 5         | Indicatore di rischio nr. 6                 | Indicatore di rischio nr. 7   | Indicatore di rischio nr. 8   | Indicatore di rischio nr. 9 | Indicatore di rischio nr. 11            | Indicatore di rischio nr. 12 | Valutazione complessiva dell'attività del processo  | Giudizio sintetico                        |  |
|--|-------------|---|--|---|-------------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|---|-----------------------------|---|------------------------------|---|---|--|
|  |             |   |  |   | INDICATORI CHE AUMENTANO IL RISCHIO |   |                                  |   |                                     |   | INDICATORI CHE RIDUCONO IL RISCHIO  |   |                             |   |                              |   |   |  |
|  |             |   |  |   | livello di interesse "esterno"      | grado di diffusione della notizia del rischio interno | opacità del processo decisionale | manifestazione di eventi corruttivi giudiziari in passato | segnalazioni (anche whistleblowing) | manifestazione di procedimenti disciplinari | livello di collaborazione del responsabile dell'attività nella predisposizione degli atti | grado di separazione delle funzioni (diversi responsabili all'interno del processo) | pubblicazione su sito       | grado di informatizzazione del processo |                              |   |   |  |
| 1<br>provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | 1.1.        | Affidamento di locali con contratto di comodato   | Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi             | 9. disomogenea o errata applicazione di disciplina/criteri di ammissione/criteri di valutazione/tariffe-prezzo/regolamento  | medio                               | basso   | bassa                            | 0   | 0                                   | 0   | alto  | alto  | alto                        | si                                      | medio                        | Processo a:<br>- bassa numerosità di eventi rischiosi<br>- bassa incidenza di indicatori di rischio <b>peggiorativi</b><br>- <b>alta</b> incidenza di indicatori di rischio <b>migliorativi</b> | processo con bassa esposizione al rischio |  |
|  | 1.2.        | vendita di spazi pubblicitari   | Direzione  | 2. mancanza di trasparenza o pubblicità sul procedimento o sull'opportunità<br>4. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto<br>13. utilizzo improprio di beni aziendali  | medio                               | alto  | media                            | 0   | 0                                   | 0   | alto  | medio   | basso                       | no                                      | basso                        | Processo a:<br>- media numerosità di eventi rischiosi<br>- media incidenza di indicatori di rischio <b>peggiorativi</b><br>- bassa incidenza di indicatori di rischio <b>migliorativi</b>       | processo con media esposizione al rischio |  |
|  | 1.3.        | concessione di spazi pubblicitari a titolo gratuito utenti utilizzatori   | Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi             | 9. disomogenea o errata applicazione di disciplina/criteri di ammissione/criteri di valutazione/tariffe-prezzo/regolamento<br>10. disparità di trattamento<br>13. utilizzo improprio di beni aziendali  | basso                               | basso   | bassa                            | 0   | 0                                   | 0   | alto  | medio   | alto                        | no                                      | medio                        | Processo a:<br>- media numerosità di eventi rischiosi<br>- bassa incidenza di indicatori di rischio <b>peggiorativi</b><br>- media incidenza di indicatori di rischio <b>migliorativi</b>       | processo con bassa esposizione al rischio |  |
| 2<br>contratti pubblici (già affidamenti di lavori, servizi e forniture)   | 2.1         | affidamenti sotto soglia per trattativa diretta   | Direzione e tutti uffici   | 3. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento<br>9. disomogenea o errata applicazione di disciplina/criteri di ammissione/criteri di valutazione/tariffe-prezzo/regolamento<br>10. disparità di trattamento<br>11. scarso livello di controllo su requisiti d'ingresso/esecuzione/output/scadenze<br>12. scarso livello di verifiche su autocertificazione/audit interno | alto                                | media   | bassa                            | 0   | 0                                   | 0   | media   | medio   | alto                        | si                                      | medio                        | Processo a:<br>- alta numerosità di eventi rischiosi<br>- media incidenza di indicatori di rischio <b>peggiorativi</b><br>- alta incidenza di indicatori di rischio <b>migliorativi</b>         | processo con media esposizione al rischio |  |
|  | 2.1         | affidamenti sopra soglia per trattativa diretta   | Direzione e Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi | 3. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento<br>9. disomogenea o errata applicazione di disciplina/criteri di ammissione/criteri di valutazione/tariffe-prezzo/regolamento<br>11. scarso livello di controllo su requisiti d'ingresso/esecuzione/output/scadenze<br>12. scarso livello di verifiche su autocertificazione/audit interno                                 | alto                                | basso   | bassa                            | 0   | 0                                   | 0   | alto  | medio   | alto                        | si                                      | medio                        | Processo a:<br>- media numerosità di eventi rischiosi<br>- media incidenza di indicatori di rischio <b>peggiorativi</b><br>- alta incidenza di indicatori di rischio <b>migliorativi</b>        | processo con bassa esposizione al rischio |  |
| 3<br>acquisizione e gestione del personale   | 3.1         | Selezione/reclutamento del personale  | Direzione e Ufficio personale                                      | 4. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto<br>9. disomogenea o errata applicazione di disciplina/criteri di ammissione/criteri di valutazione/tariffe-prezzo/regolamento   | alto                                | basso   | bassa                            | 0   | 0                                   | 0   | alto  | basso   | basso                       | si                                      | medio                        | Processo a:<br>- bassa numerosità di eventi rischiosi<br>- media incidenza di indicatori di rischio <b>peggiorativi</b><br>- media incidenza di indicatori di rischio <b>migliorativi</b>       | processo con bassa esposizione al rischio |  |
|  | 3.2         | Gestione formazione commissione di concorso   | Direzione e Ufficio personale                                      | 1. mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli<br>4. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto<br>9. disomogenea o errata applicazione di disciplina/criteri di ammissione/criteri di valutazione/tariffe-prezzo/regolamento<br>12. scarso livello di verifiche su autocertificazione/audit interno                                | basso                               | alto  | media                            | 0   | 0                                   | 0   | alto  | medio   | basso                       | no                                      | basso                        | Processo a:<br>- bassa numerosità di eventi rischiosi<br>- media incidenza di indicatori di rischio <b>peggiorativi</b><br>- media incidenza di indicatori di rischio <b>migliorativi</b>       | processo con media esposizione al rischio |  |
|  | 3.3         | Gestione rapporto economico e giuridico del personale   | Direzione e Ufficio personale                                      | 1. mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli<br>2. mancanza di trasparenza o pubblicità sul procedimento o sull'opportunità<br>4. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto<br>10. disparità di trattamento<br>13. utilizzo improprio di beni aziendali  | alto                                | alto  | media                            | 0   | 0                                   | 0   | media   | basso   | basso                       | no                                      | basso                        | Processo a:<br>- alta numerosità di eventi rischiosi<br>- alta incidenza di indicatori di rischio <b>peggiorativi</b><br>- bassa incidenza di indicatori di rischio <b>migliorativi</b>         | processo con alta esposizione al rischio  |  |
|  | 3.4         | Attuazione pantiouflage: nei contratti di lavoro e nei bandi di concorso  | Direzione e Ufficio personale                                      | 1. mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli<br>7. inadeguata diffusione della cultura della legalità<br>10. disparità di trattamento<br>12. scarso livello di verifiche su autocertificazione/audit interno  | medio                               | alto  | alta                             | 0   | 0                                   | 0   | alto  | basso   | basso                       | no                                      | basso                        | Processo a:<br>- media numerosità di eventi rischiosi<br>- alta incidenza di indicatori di rischio <b>peggiorativi</b><br>- bassa incidenza di indicatori di rischio <b>migliorativi</b>        | processo con media esposizione al rischio |  |
|  | 3.5         | Gestione e anagrafe dichiarazioni dipendenti circa: conflitto di interessi; situazioni economico-finanziarie; cause di inconfirmità e incompatibilità | Direzione e Ufficio personale                                      | 2. mancanza di trasparenza o pubblicità sul procedimento o sull'opportunità<br>5. scarsa responsabilizzazione interna<br>7. inadeguata diffusione della cultura della legalità<br>10. disparità di trattamento<br>12. scarso livello di verifiche su autocertificazione/audit interno   | medio                               | basso   | media                            | 0   | 0                                   | 0   | alto  | medio   | basso                       | no                                      | medio                        | Processo a:<br>- alta numerosità di eventi rischiosi<br>- media incidenza di indicatori di rischio <b>peggiorativi</b><br>- media incidenza di indicatori di rischio <b>migliorativi</b>        | processo con media esposizione al rischio |  |
|  | 3.6         | gestione istanze di autorizzazione allo svolgimento di attività extraaziendali  | Direzione e Ufficio personale                                      | 7. inadeguata diffusione della cultura della legalità<br>10. disparità di trattamento<br>12. scarso livello di verifiche su autocertificazione/audit interno<br>13. utilizzo improprio di beni aziendali  | alto                                | media   | bassa                            | 0   | 0                                   | 0   | alto  | medio   | basso                       | si                                      | medio                        | Processo a:<br>- media numerosità di eventi rischiosi<br>- media incidenza di indicatori di rischio <b>peggiorativi</b><br>- media incidenza di indicatori di rischio <b>migliorativi</b>       | processo con media esposizione al rischio |  |
|  | 4.1         | Accertamenti e incassi ricavi (tariffe, corrispettivi, canoni, entrate straordinarie...)  | Ufficio contabile fiscale  | 2. mancanza di trasparenza o pubblicità sul procedimento o sull'opportunità<br>4. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto<br>11. scarso livello di controllo su requisiti d'ingresso/esecuzione/output/scadenze<br>12. scarso livello di verifiche su autocertificazione/audit interno   | alto                                | basso   | bassa                            | 0   | 0                                   | 0   | media   | medio   | alto                        | no                                      | basso                        | Processo a:<br>- media numerosità di eventi rischiosi<br>- media incidenza di indicatori di rischio <b>peggiorativi</b><br>- media incidenza di indicatori di rischio <b>migliorativi</b>       | processo con media esposizione al rischio |  |

| Area di rischio | ID processo  | Processo   | Uffici responsabili                            | Evento rischioso  | Indicatore di rischio nr. 1  | Indicatore di rischio nr. 2                 | Indicatore di rischio nr. 3      | Indicatore di rischio nr. 4                                | Indicatore di rischio nr. 5         | Indicatore di rischio nr. 6                 | Indicatore di rischio nr. 7  | Indicatore di rischio nr. 8                              | Indicatore di rischio nr. 9   | Indicatore di rischio nr. 11 | Indicatore di rischio nr. 12            | Valutazione complessiva dell'attività del processo  | Giudizio sintetico   |   |
|-----------------|--|--|--|---|--|---|----------------------------------|--|-------------------------------------|---|--|--|---|------------------------------|---|---|--|---|
|                 |  |  |  |   | INDICATORI CHE AUMENTANO IL RISCHIO  |   |                                  |  |                                     |   | INDICATORI CHE RIDUCONO IL RISCHIO   |  |   |                              |   |   |  |   |
|                 |  |  |  |   | livello di innesco "esterno"   | grado di diffusione della decisione interno | opacità del processo decisionale | manifestazione di eventi correlativi giudiziari in passato | segnalazioni (anche whistleblowing) | manifestazione di procedimenti disciplinari | livello di collaborazione del responsabile dell'attività nella predisposizione | grado di efficacia delle misure di controllo del rischio | grado di separazione delle funzioni (diversi responsabili all'interno del processo) | pubblicazione su sito        | grado di informatizzazione del processo |   |  |   |
| 4               | gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | 4.2  | pagamenti con banca e cassa                    | Ufficio contabile fiscale   | 1. mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli<br>4. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto  | alto  | media                            | media  | 0                                   | 0   | 0  | media  | basso   | medio                        | no                                      | medio   | Processo a:<br>- bassa numerosità di eventi rischiosi<br>- <b>media</b> incidenza di indicatori di rischio <b>peggiorativi</b><br>- <b>bassa</b> incidenza di indicatori di rischio <b>migliorativi</b>        | processo con media esposizione al rischio |
|                 |  | 4.3  | procedura messa in liquidazione fatture        | Ufficio contabile fiscale   | 1. mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli<br>2. mancanza di trasparenza o pubblicità sul procedimento o sull'opportunità<br>4. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto<br>12. scarso livello di verifiche su autocertificazione/audit interno  | alto  | media                            | bassa  | 0                                   | 0   | 0  | media  | basso   | medio                        | si                                      | basso   | Processo a:<br>- <b>media</b> numerosità di eventi rischiosi<br>- <b>media</b> incidenza di indicatori di rischio <b>peggiorativi</b><br>- <b>media</b> incidenza di indicatori di rischio <b>migliorativi</b> | processo con media esposizione al rischio |
|                 |  | 4.4  | recupero risarcimenti, indennizzi, penali, ... | Ufficio contabile fiscale   | 1. mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli<br>2. mancanza di trasparenza o pubblicità sul procedimento o sull'opportunità<br>11. scarso livello di controllo su requisiti d'ingresso/esecuzione/output/scadenze<br>12. scarso livello di verifiche su autocertificazione/audit interno   | medio                                       | basso                            | bassa  | 0                                   | 0   | 0  | media  | basso   | medio                        | no                                      | medio   | Processo a:<br>- <b>media</b> numerosità di eventi rischiosi<br>- <b>bassa</b> incidenza di indicatori di rischio <b>peggiorativi</b><br>- <b>bassa</b> incidenza di indicatori di rischio <b>migliorativi</b> | processo con media esposizione al rischio |
|                 |  | 4.5  | Uso parco veicoli                              | Direzione<br>Ufficio personale  | 1. mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli<br>4. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto<br>7. inadeguata diffusione della cultura della legalità<br>10. disparità di trattamento<br>12. scarso livello di verifiche su autocertificazione/audit interno<br>13. utilizzo improprio di beni aziendali  | medio                                       | alto                             | media  | 0                                   | 0   | 0  | media  | basso   | basso                        | no                                      | basso   | Processo a:<br>- <b>alta</b> numerosità di eventi rischiosi<br>- <b>media</b> incidenza di indicatori di rischio <b>peggiorativi</b><br>- <b>bassa</b> incidenza di indicatori di rischio <b>migliorativi</b>  | processo con alta esposizione al rischio  |
| 5               | affari legali e contenzioso                          | 5.1  | gestione sinistri assicurativi                 | Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi  | 2. mancanza di trasparenza o pubblicità sul procedimento o sull'opportunità<br>3. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento<br>10. <b>disparità di trattamento</b>   | medio                                       | basso                            | bassa  | 0                                   | 0   | 0  | alto   | medio   | medio                        | no                                      | medio   | Processo a:<br>- <b>media</b> numerosità di eventi rischiosi<br>- <b>bassa</b> incidenza di indicatori di rischio <b>peggiorativi</b><br>- <b>media</b> incidenza di indicatori di rischio <b>migliorativi</b> | processo con bassa esposizione al rischio |
|                 |  | 5.2  | selezione professionisti legali                | Direzione e Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi  | 2. mancanza di trasparenza o pubblicità sul procedimento o sull'opportunità<br>3. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento<br>4. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto<br>9. disomogenea o errata applicazione di disciplina/criteri di ammissione/criteri di valutazione/tariffe-prezzo/regolamento<br>10. disparità di trattamento     | medio                                       | media                            | bassa  | 0                                   | 0   | 0  | alto   | medio   | basso                        | si                                      | medio   | Processo a:<br>- <b>alta</b> numerosità di eventi rischiosi<br>- <b>media</b> incidenza di indicatori di rischio <b>peggiorativi</b><br>- <b>media</b> incidenza di indicatori di rischio <b>migliorativi</b>  | processo con media esposizione al rischio |
| 6               | incarichi e nomine                                   | selezione professionisti per incarichi di consulenza, collaborazione, studi e ricerche | Direzione e tutti uffici                       | 2. mancanza di trasparenza o pubblicità sul procedimento o sull'opportunità<br>3. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento<br>4. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto<br>9. disomogenea o errata applicazione di disciplina/criteri di ammissione/criteri di valutazione/tariffe-prezzo/regolamento<br>10. disparità di trattamento<br>12. scarso livello di verifiche su autocertificazione/audit interno | medio  | media                                       | bassa                            | 0  | 0                                   | 0   | media  | medio  | basso   | si                           | medio                                   | Processo a:<br>- <b>alta</b> numerosità di eventi rischiosi<br>- <b>media</b> incidenza di indicatori di rischio <b>peggiorativi</b><br>- <b>media</b> incidenza di indicatori di rischio <b>migliorativi</b> | processo con media esposizione al rischio  |   |
| 7               | gestione del servizio cassa impianti sportivi        | 7.1  | vendita biglietti, abbonamenti a tariffa       | Ufficio casse<br>Ufficio rapporti utenti  | 3. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento<br>8. mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione<br>9. disomogenea o errata applicazione di disciplina/criteri di ammissione/criteri di valutazione/tariffe-prezzo/regolamento<br>10. disparità di trattamento<br>12. scarso livello di verifiche su autocertificazione/audit interno<br>13. utilizzo improprio di beni aziendali | alto  | basso                            | bassa  | 0                                   | 0   | 0  | alto   | medio   | alto                         | no                                      | alto  | Processo a:<br>- <b>alta</b> numerosità di eventi rischiosi<br>- <b>media</b> incidenza di indicatori di rischio <b>peggiorativi</b><br>- <b>alta</b> incidenza di indicatori di rischio <b>migliorativi</b>   | processo con media esposizione al rischio |
|                 |  | 7.2  | vendita prodotti e servizi a prezzo            | Ufficio casse<br>Ufficio rapporti utenti  | 3. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento<br>8. mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione<br>9. disomogenea o errata applicazione di disciplina/criteri di ammissione/criteri di valutazione/tariffe-prezzo/regolamento<br>10. disparità di trattamento<br>12. scarso livello di verifiche su autocertificazione/audit interno<br>13. utilizzo improprio di beni aziendali | alto  | media                            | bassa  | 0                                   | 0   | 0  | alto   | medio   | alto                         | no                                      | medio   | Processo a:<br>- <b>alta</b> numerosità di eventi rischiosi<br>- <b>media</b> incidenza di indicatori di rischio <b>peggiorativi</b><br>- <b>media</b> incidenza di indicatori di rischio <b>migliorativi</b>  | processo con media esposizione al rischio |

| Area di rischio   | ID processo | Processo   | Uffici responsabili  | Evento rischioso   | Indicatore di rischio nr. 1         | Indicatore di rischio nr. 2                 | Indicatore di rischio nr. 3      | Indicatore di rischio nr. 4                                | Indicatore di rischio nr. 5         | Indicatore di rischio nr. 6                 | Indicatore di rischio nr. 7  | Indicatore di rischio nr. 8   | Indicatore di rischio nr. 9   | Indicatore di rischio nr. 11 | Indicatore di rischio nr. 12            | Valutazione complessiva dell'attività del processo  | Giudizio sintetico                        |  |
|---|-------------|--|--|--|-------------------------------------|---|----------------------------------|--|-------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---|---|---|--|
|   |             |  |  |  | INDICATORI CHE AUMENTANO IL RISCHIO |   |                                  |  |                                     |   | INDICATORI CHE RIDUCONO IL RISCHIO   |   |   |                              |   |   |   |  |
|   |             |  |  |  | livello di intensità "esterno"      | grado di difficoltà della decisione interno | opacità del processo decisionale | manifestazione di eventi correlativi giudiziari in passato | segnalazioni (anche whistleblowing) | manifestazione di procedimenti disciplinari | livello di collaborazione del responsabile dell'attività nella predisposizione | grado di efficacia delle misure di trattamento o di controllo del rischio | grado di separazione delle funzioni (diversi responsabili all'interno del processo) | pubblicazione su sito        | grado di informatizzazione del processo |   |   |  |
| 8 gestione del servizio di prenotazione impianti sportivi   | 8.1         | vendita spazi orari di impianti sportivi a tariffa pubblica                            | Ufficio rapporti utenti  | 3. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento<br>9. disomogenea o errata applicazione di disciplina/criteri di ammissione/criteri di valutazione/tariffe-prezzo/regolamento<br>10. disparità di trattamento<br>12. scarso livello di verifiche su autocertificazione/audit interno<br>13. utilizzo improprio di beni aziendali  | alto                                | media                                       | bassa                            | 0  | 0                                   | 0   | alto   | medio   | medio   | no                           | alto                                    | Processo a:<br>- alta numerosità di eventi rischiosi<br>- media incidenza di indicatori di rischio peggiorativi<br>- media incidenza di indicatori di rischio migliorativi  | processo con media esposizione al rischio |  |
|   | 8.2         | Applicazione dei criteri di assegnazione degli spazi impianti sportivi                 | Ufficio rapporti utenti  | 2. mancanza di trasparenza o pubblicità sul procedimento o sull'opportunità<br>3. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento<br>9. disomogenea o errata applicazione di disciplina/criteri di ammissione/criteri di valutazione/tariffe-prezzo/regolamento<br>10. disparità di trattamento<br>11. scarso livello di controllo su requisiti d'ingresso/esecuzione/output/scadenze<br>12. scarso livello di verifiche su autocertificazione/audit interno<br>13. utilizzo improprio di beni aziendali | alto                                | basso                                       | bassa                            | 0  | 0                                   | 0   | alto   | medio   | medio   | no                           | medio                                   | Processo a:<br>- alta numerosità di eventi rischiosi<br>- media incidenza di indicatori di rischio peggiorativi<br>- media incidenza di indicatori di rischio migliorativi  | processo con media esposizione al rischio |  |
| 9 gestione del servizio di vendita corsi  | 9.1         | partecipazione a pagamento a corsi fitness di ASIS                                     | Ufficio rapporti utenti  | 3. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento<br>8. mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione<br>9. disomogenea o errata applicazione di disciplina/criteri di ammissione/criteri di valutazione/tariffe-prezzo/regolamento<br>10. disparità di trattamento<br>12. scarso livello di verifiche su autocertificazione/audit interno<br>13. utilizzo improprio di beni aziendali   | medio                               | media                                       | bassa                            | 0  | 0                                   | 0   | alto   | medio   | medio   | no                           | alto                                    | Processo a:<br>- alta numerosità di eventi rischiosi<br>- media incidenza di indicatori di rischio peggiorativi<br>- media incidenza di indicatori di rischio migliorativi  | processo con media esposizione al rischio |  |
| 10 gestione del servizio di manutenzione svolto con personale interno   | 10.1        | erogazione attività di manutenzione con effettuazione di acquisti e lavori in economia | Uffici tecnici   | 1. mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli<br>2. mancanza di trasparenza o pubblicità sul procedimento o sull'opportunità<br>3. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento<br>4. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto<br>12. scarso livello di verifiche su autocertificazione/audit interno<br>13. utilizzo improprio di beni aziendali  | medio                               | media                                       | media                            | 0  | 0                                   | 0   | media  | basso   | basso   | no                           | bassa                                   | Processo a:<br>- alta numerosità di eventi rischiosi<br>- media incidenza di indicatori di rischio peggiorativi<br>- bassa incidenza di indicatori di rischio migliorativi  | processo con alta esposizione al rischio  |  |
| 11 gestione del servizio di vendita di prestazioni diverse (noleggio, allestimento, trasporto, facchinaggio.....) | 11.1        | erogazioni di attività di trasporto, allestimento                                      | Uffici tecnici<br>Ufficio rapporti utenti  | 1. mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli<br>2. mancanza di trasparenza o pubblicità sul procedimento o sull'opportunità<br>9. disomogenea o errata applicazione di disciplina/criteri di ammissione/criteri di valutazione/tariffe-prezzo/regolamento<br>10. disparità di trattamento<br>11. scarso livello di controllo su requisiti d'ingresso/esecuzione/output/scadenze<br>12. scarso livello di verifiche su autocertificazione/audit interno<br>13. utilizzo improprio di beni aziendali                               | medio                               | media                                       | media                            | 0  | 0                                   | 0   | media  | basso   | medio   | no                           | basso                                   | Processo a:<br>- alta numerosità di eventi rischiosi<br>- media incidenza di indicatori di rischio peggiorativi<br>- bassa incidenza di indicatori di rischio migliorativi  | processo con alta esposizione al rischio  |  |
| 12 gestione delle attività esternalizzate a contatto con utenti (custodia, assistenza bagnanti, bar)              | 12.1        | gestione obblighi applicabili del codice di comportamento                              | Direzione e Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi                             | 1. mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli<br>3. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento<br>9. disomogenea o errata applicazione di disciplina/criteri di ammissione/criteri di valutazione/tariffe-prezzo/regolamento   | alto                                | media                                       | bassa                            | 0  | 0                                   | 0   | alto   | alto  | medio   | no                           | medio                                   | Processo a:<br>- media numerosità di eventi rischiosi<br>- media incidenza di indicatori di rischio peggiorativi<br>- media incidenza di indicatori di rischio migliorativi | processo con media esposizione al rischio |  |
| 13 gestione dei sistemi informativi   | 13.1        | gestione HW, SW e reti   | Ufficio sistemi informativi  | 1. mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli<br>4. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto<br>9. disomogenea o errata applicazione di disciplina/criteri di ammissione/criteri di valutazione/tariffe-prezzo/regolamento<br>13. utilizzo improprio di beni aziendali  | basso                               | media                                       | media                            | 0  | 0                                   | 0   | media  | basso   | basso   | no                           | medio                                   | Processo a:<br>- media numerosità di eventi rischiosi<br>- media incidenza di indicatori di rischio peggiorativi<br>- bassa incidenza di indicatori di rischio migliorativi | processo con media esposizione al rischio |  |
|   | 13.2        | gestione della videosorveglianza sugli impianti  | Direzione e Ufficio sistemi informativi  | 9. disomogenea o errata applicazione di disciplina/criteri di ammissione/criteri di valutazione/tariffe-prezzo/regolamento<br>11. scarso livello di controllo su requisiti d'ingresso/esecuzione/output/scadenze<br>12. scarso livello di verifiche su autocertificazione/audit interno<br>13. utilizzo improprio di beni aziendali  | medio                               | basso                                       | bassa                            | 0  | 0                                   | 0   | media  | medio   | medio   | no                           | alto                                    | Processo a:<br>- media numerosità di eventi rischiosi<br>- bassa incidenza di indicatori di rischio peggiorativi<br>- media incidenza di indicatori di rischio migliorativi | processo con bassa esposizione al rischio |  |
| 14 gestione delle informazioni  | 14          | gestione della comunicazione (sito, NUR, telefoni)                                     | Direzione<br>Ufficio rapporti utenti<br>Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi | 9. disomogenea o errata applicazione di disciplina/criteri di ammissione/criteri di valutazione/tariffe-prezzo/regolamento<br>11. scarso livello di controllo su requisiti d'ingresso/esecuzione/output/scadenze<br>13. utilizzo improprio di beni aziendali   | medio                               | media                                       | bassa                            | 0  | 0                                   | 0   | alto   | medio   | alto  | no                           | alto                                    | Processo a:<br>- media numerosità di eventi rischiosi<br>- media incidenza di indicatori di rischio peggiorativi<br>- media incidenza di indicatori di rischio migliorativi | processo con media esposizione al rischio |  |

Allegato C) al Piano 2022-2024 A.S.I.S. di prevenzione della corruzione e della trasparenza

| Area di intervento   | nr. obiettivo | Obiettivi strategici 2021-2023   | Organi e Responsabili coinvolti nella proposta / esecuzione / gestione                            | Organo deputato all'approvazione | Tempi di esecuzione previsti | Esecuzione |
|--|---------------|--|---|----------------------------------|------------------------------|------------|
| Area digitalizzazione e informatizzazione attività e procedure | 1             | <b>Digitalizzazione delle procedure documentali con visti e firme:</b><br>attivazione libro firma digitale in PiTre  | Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi in accordo con i singoli uffici di settore | ---                              | 31.12.2022                   |            |
| Area digitalizzazione e informatizzazione attività e procedure | 2             | <b>Digitalizzazione procedura pagamenti fornitori: attivazione procedura specifica all'interno del libro firma digitale di PiTre</b><br>introduzione di flusso informativo di firma digitale in PiTre per gestire e tracciare le fasi di liquidazione dei pagamenti con bonifico bancario (ufficio contabilità --> responsabile della commessa --> direttore --> presidente --> ufficio contabilità--> banca)<br>in assenza di possibilità di rotazione ordinaria sul personale, adottare una procedura che realizzi la compartecipazione di più figure professionali all'interno dell'ufficio contabile fiscale | Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi<br>Ufficio contabile fiscale               | ---                              | 31.12.2022                   |            |
| Cultura aziendale della legalità                               | 3             | <b>Formazione sul Codice di comportamento aziendale e sulla cultura della legalità</b> (attività extra, conflitto di interesse, relazioni con i fornitori, concetto di corruzione...) <b>nonché sul nuovo MOGC aggiornato ai reati presupposto di recente introduzione in materia di reati tributari e di reati contro la PA</b> (L. 3/2019, L. 104/2020 e D.LGS, 75/2020)   | Direzione<br>Organismo di Vigilanza   | ---                              | 31.12.2022                   |            |
| Cultura aziendale della legalità                               | 4             | <b>Approfondimento della delibera ANAC n. 177 del 19.2.2020</b> in tema di linee guida per i Codici di comportamento delle PA ed eventuale aggiornamento del <b>Codice di comportamento di A.S.I.S.</b><br><b>Effettuazione di un monitoraggio interno curato da ODV e RPCT con somministrazione al personale A.S.I.S. di un questionario</b> per l'aggiornamento degli stati e dei fatti attuali d'interesse aziendale secondo le disposizioni del titolo 6 "Conflitti di interesse e prevenzione della corruzione" del Codice di comportamento di A.S.I.S.   | Direzione<br>Organismo di Vigilanza   | Consiglio di amministrazione     | 31.12.2022                   |            |

**PRESIDENZA**  
**SCHEDA DI DETTAGLIO**

| Nome Ruolo        | Settori di attività  | Tipologia ruolo          | Dipendenza gerarchica | Impianti sportivi di competenza <sup>1</sup>   | Titolare a febbraio 2022 |
|-------------------|--|--------------------------|-----------------------|--|--------------------------|
| <b>Presidenza</b> | Competenze affidate al <b>Presidente</b> dagli articoli 6, comma 3, e articolo 17 dello Statuto aziendale: <ul style="list-style-type: none"> <li>· Rappresentante istituzionale dell’Azienda</li> <li>· Rappresentante legale dell’Azienda di fronte ai terzi e in giudizio</li> <li>· Vigilanza generale sulla gestione</li> <li>· Raccordo tra Consiglio comunale e Consiglio di amministrazione</li> <li>· Attuazione degli indirizzi del Consiglio comunale</li> <li>· Presidente del Consiglio di amministrazione</li> <li>· Comunicazione al Sindaco del Comune di Trento di posizioni di decadenza, vacanza o surroga di componenti del Consiglio di amministrazione</li> <li>· Gestione delle eventuali deleghe affidategli dal Consiglio di amministrazione</li> <li>· Adozione provvedimenti in caso di necessità e d’urgenza di competenza del Consiglio di amministrazione e presentazione allo stesso CdA per la loro ratifica</li> <li>· Convocazione, presidenza e direzione dei lavori del Consiglio di amministrazione</li> <li>· Vigilanza sull’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione</li> <li>· Firma della corrispondenza del Consiglio di amministrazione</li> <li>· Vigilanza sull’andamento dell’Azienda e sull’operato del Direttore</li> </ul> | Organo aziendale apicale | ---                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>IS</b></li> <li>· <b>IS annessi a SP, SSPG, centri civici</b></li> <li>· <b>IS annessi a SSSG e IP</b></li> <li>· <b>IS altri</b></li> </ul> | Orler dott. Martino      |

<sup>1</sup> *Legenda:*

**IS** = Impianti sportivi affidati in gestione ad A.S.I.S. con contratto di servizio Comune di Trento – A.S.I.S.

**IS annessi a SP, SSPG, centri civici** = Impianti sportivi annessi a scuole primarie, scuole secondarie di primo grado, centri civici ed ex edifici scolastici affidati in gestione ad A.S.I.S. con delibera di Giunta comunale

**IS annessi a SSSG e IP** = impianti sportivi annessi a scuole secondarie di secondo grado e istituti provinciali in virtù di singoli accordi tra Comune di Trento e SSSP/IP nel quale A.S.I.S. figura come esecutore dei compiti assunti dal Comune di Trento

**IS altri** = area Centro sportivo Trento Sud

| Nome Ruolo | Settori di attività   | Tipologia ruolo | Dipendenza gerarchica | Impianti sportivi di competenza <sup>1</sup> | Titolare a febbraio 2022 |
|------------|---|-----------------|-----------------------|--|--------------------------|
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Riferire, direttamente o per iscritto, al Consiglio comunale sull'andamento della gestione aziendale</li> <li>· Promozione di iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività aziendale con le realtà sociali, economiche e culturali delle comunità locali</li> <li>· Attuazione di iniziative di informazione e di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza</li> <li>· Controfirma degli ordini di pagamento</li> <li>· Firma della corrispondenza indirizzata alle autorità statali, regionali e locali e quella verso enti, associazioni e federazioni che non riguardi la gestione dell'Azienda</li> <li>· Stipula dei contratti, delle convenzioni e ogni altro atto contrattuale non riservato o delegato al Direttore</li> <li>· Stipula il contratto di lavoro a tempo determinato del Direttore all'atto della nomina e ad ogni eventuale rinnovo triennale</li> <li>· Datore di lavoro del Direttore con incarico a curarne l'esecuzione del rapporto di lavoro</li> </ul> |                 |                       |  |                          |

|   |   |
|---|---|
| <p><b>ATTI E NORME DI RIFERIMENTO NELL'ATTIVITA' SVOLTA</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Statuto aziendale</li> <li>- Contratto di servizio Comune di Trento – A.S.I.S.</li> <li>- Regolamenti per il funzionamento del Consiglio di amministrazione</li> <li>- Indirizzi del Consiglio comunale, del Sindaco e dell'Assessore competente</li> <li>- L. 190/2012 e tutti i decreti legislativi attuativi</li> <li>- MOGC ex D.Lgs. 231/2001 e D.Lgs. 231/2001</li> <li>- Disciplina in materia di contrattualistica pubblica e privata</li> <li>- Disciplina in materia di tutela del trattamento dei dati</li> <li>- ogni fonte normativa, di qualsiasi rango, applicabile all'attività di diritto privato e all'attività di diritto pubblico</li> <li>- regolamenti, da qualsiasi fonte emanati;</li> <li>- atti amministrativi generali di amministrazioni statali, di enti locali e di amministrazioni indipendenti</li> <li>- normativa e regolamenti dell'ordinamento sportivo</li> </ul> |
|---|---|

| REATI POTENZIALI           | SEZIONE REATI  |  | Presidenza |
|----------------------------|--|--|------------|
|                            | sezione 1  | reati in danno della pubblica amministrazione (Stato - Altri enti pubblici - Unione europea) |            |
| sezione 2                  | delitti informatici e trattamento illecito di dati   |  | X          |
| sezione 3                  | delitti di criminalità organizzata   |  | X          |
| sezione 4                  | peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio  |  | X          |
| sezione 5                  | falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento   |  | X          |
| sezione 7                  | reati societari  |  | X          |
| sezione 10                 | delitti contro la personalità individuale  |  | X          |
| sezione 11                 | reati di abuso di mercato  |  | X          |
| sezione 12                 | altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 187 quinquies T.U.F. 58/1998)   |  | X          |
| sezione 13                 | reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro  |  | X          |
| sezione 15                 | delitti in materia di violazione del diritto d'autore  |  | X          |
| sezione 16                 | induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria   |  | X          |
| sezione 17                 | reati ambientali   |  | X          |
| sezione 18                 | impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare  |  | X          |
| sezione 19                 | razzismo e xenofobia   |  | X          |
| sezione 20                 | frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa   |  | X          |
| sezione 21                 | reati tributari  |  | X          |
| <b>ORGANI DI CONTROLLO</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Amministrazione comunale (Sindaco o Assessore delegato; Servizio comunale di merito; Giunta comunale) ai sensi art. 21, 28 e 49 dello Statuto</li> <li>• Organo di revisione legale dei conti</li> <li>• Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001</li> </ul> |  |            |

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### SCHEDA DI DETTAGLIO

| Nome Ruolo   | Settori di attività  | Tipologia ruolo          | Dipendenza gerarchica | Impianti sportivi di competenza <sup>1</sup>   | Titolare a febbraio 2022  |
|--|--|--------------------------|-----------------------|--|---|
| <b>Consiglio di amministrazione</b><br>(organo collegiale) | <p>Competenze affidate al <b>Consiglio di amministrazione</b> dagli articoli 6, comma 2, 7, 9, comma 3, 11, 13 dello Statuto aziendale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· attività di indirizzo, programmazione e controllo gestionale</li> <li>· dichiarazione di decadenza dalla carica dei Consiglieri di amministrazione che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive</li> <li>· osservanza divieto di partecipazione alle sedute del Consiglio di amministrazione in caso di incompatibilità o conflitto di interessi</li> <li>- adozione dei provvedimenti necessari per il raggiungimento dei fini aziendali nel rispetto delle attribuzioni del Direttore e in attuazione degli obiettivi generali formulati dal Consiglio comunale di Trento</li> <li>- controllo sull'attività gestionale di competenza del Direttore</li> <li>- delibera i regolamenti aziendali, il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi della normativa vigente, e ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'A.S.I.S. o richiesto dalla normativa</li> <li>- delibera, all'inizio del mandato consiliare, il piano programma e annualmente, gli aggiornamenti che si rendessero opportuni</li> <li>- delibera il bilancio preventivo economico annuale ed il bilancio pluriennale, nonché le variazioni che si rendessero necessarie durante l'anno</li> <li>- delibera il bilancio d'esercizio reso dal Direttore</li> <li>- delibera l'assunzione di mutui e le operazioni a medio e lungo termine, previa autorizzazione del Comune</li> <li>- delibera in ordine alla nomina, conferma o cessazione dal servizio del Direttore e in ordine alla nomina temporanea del suo sostituto</li> </ul> | Organo aziendale apicale | ---                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>IS</b></li> <li>· <b>IS annessi a SP, SSPG, centri civici</b></li> <li>· <b>IS annessi a SSSG e IP</b></li> <li>· <b>IS altri</b></li> </ul> | Orler dott. Martino<br>Sani arch. Roberto<br>Zotta dott.ssa Paola |

<sup>1</sup> *Legenda:*

**IS** = Impianti sportivi affidati in gestione ad A.S.I.S. con contratto di servizio Comune di Trento – A.S.I.S.

**IS annessi a SP, SSPG, centri civici** = Impianti sportivi annessi a scuole primarie, scuole secondarie di primo grado, centri civici ed ex edifici scolastici affidati in gestione ad A.S.I.S. con delibera di Giunta comunale

**IS annessi a SSSG e IP** = impianti sportivi annessi a scuole secondarie di secondo grado e istituti provinciali in virtù di singoli accordi tra Comune di Trento e SSSP/IP nel quale A.S.I.S. figura come esecutore dei compiti assunti dal Comune di Trento

**IS altri** = area Centro sportivo Trento Sud

| Nome Ruolo | Settori di attività  | Tipologia ruolo | Dipendenza gerarchica | Impianti sportivi di competenza <sup>1</sup> | Titolare a febbraio 2022 |
|------------|--|-----------------|-----------------------|--|--------------------------|
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- entro il mese di agosto di ogni anno, propone al Comune di Trento, sulla base delle indicazioni da questo ricevute, le tariffe del servizio pubblico affidato per la determinazione ed approvazione delle stesse da parte dell'organo competente</li> <li>- approva l'indizione delle gare, i capitolati e le modalità di aggiudicazione degli appalti</li> <li>- delibera i provvedimenti a contrarre delle procedure aperte, ristrette e negoziate per gli appalti di lavori, servizi e forniture e per le concessioni, ad esclusione di quelli attribuiti dai regolamenti aziendali alla competenza del Direttore</li> <li>- prende visione e verifica la regolarità del rendiconto periodico presentato dal Direttore relativo ai lavori, servizi e forniture da lui disposti nell'ambito delle sue competenze, nonché delle spese in economia dallo stesso disposte ai sensi dell'apposito regolamento aziendale</li> <li>- delibera i prezzi dei servizi, dei noleggi, degli spazi pubblicitari e delle altre prestazioni rese dall'Azienda e non soggette a tariffa di servizio pubblico</li> <li>- determina le modalità di copertura dei posti vacanti e prende atto dell'avvio delle procedure relative alle assunzioni, in conformità all'apposito regolamento aziendale</li> <li>- ratifica i risultati dei concorsi e delle selezioni pubbliche; dispone sulle proposte di promozioni e sui passaggi di categoria proposti dal Direttore ed autorizza l'assunzione per chiamata nei casi ammessi dai contratti nazionali di lavoro e secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento aziendale</li> <li>- determina le modalità di assunzione dei dirigenti e provvede alla loro nomina dall'esterno ed alla promozione all'interno dell'A.S.I.S. secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento aziendale</li> <li>- approva, su proposta del Direttore, la struttura organizzativa e la tabella numerica del personale</li> <li>- delibera l'adozione dei contratti collettivi nazionali di lavoro ed approva la spesa relativa</li> <li>- delibera, su proposta del Direttore, il licenziamento per motivi disciplinari del personale secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti nazionali del lavoro</li> <li>- propone al Consiglio comunale le modifiche dello Statuto</li> <li>- delibera il Piano triennale di prevenzione della corruzione ed i relativi aggiornamenti</li> </ul> |                 |                       |  |                          |

| Nome Ruolo | Settori di attività   | Tipologia ruolo | Dipendenza gerarchica | Impianti sportivi di competenza <sup>1</sup> | Titolare a febbraio 2022 |
|------------|---|-----------------|-----------------------|--|--------------------------|
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- delibera l'individuazione del responsabile della prevenzione della corruzione e del responsabile della trasparenza</li> <li>- si attiva, per lo sviluppo di attività di collaborazione e rete con il Comune di Trento, la Provincia autonoma di Trento e il Consorzio dei Comuni Trentini al fine di gestire attività aziendali in sinergia con altre amministrazioni pubbliche in tema di formazione del personale, appalti, contratti, gestione documentale e conservazione sostitutiva, finanziamento di attività e progetti aziendali, eventualmente indirizzando in merito l'attività del Direttore</li> <li>- approva il contratto per l'uso dei locali degli impianti sportivi non destinati allo svolgimento dell'attività sportiva definendo le condizioni di fruizione ed economiche per l'utilizzo</li> <li>- può affidare incarichi speciali al Direttore</li> <li>- ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente in caso di necessità e d'urgenza</li> <li>- autorizza il legale rappresentante a stare in giudizio in nome e per conto dell'Azienda;</li> <li>- delibera l'indennità di carica del Presidente e l'ammontare dei gettoni di presenza dei componenti del Consiglio di amministrazione entro i limiti massimi stabiliti dalla legge tenuto conto della qualità e quantità dell'impegno richiesto per l'esercizio professionale dei compiti</li> <li>- può affidare incarichi speciali al Presidente e ai suoi componenti</li> </ul> |                 |                       |  |                          |

|  |  |
|--|--|
| <b>ATTI E NORME DI RIFERIMENTO NELL'ATTIVITA' SVOLTA</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Statuto aziendale e Regolamenti aziendali</li><li>- Contratto di servizio Comune di Trento – A.S.I.S.</li><li>- Regolamenti per il funzionamento del Consiglio di amministrazione</li><li>- Indirizzi del Consiglio comunale, del Sindaco e dell'Assessore competente</li><li>- L. 190/2012 e tutti i decreti legislativi attuativi</li><li>- MOGC ex D.Lgs. 231/2001 e D.Lgs. 231/2001</li><li>- Disciplina in materia di contrattualistica pubblica e privata</li><li>- Disciplina in materia di tutela del trattamento dei dati</li><li>- ogni fonte normativa, di qualsiasi rango, applicabile all'attività di diritto privato e all'attività di diritto pubblico</li><li>- regolamenti, da qualsiasi fonte emanati;</li><li>- atti amministrativi generali di amministrazioni statali, di enti locali e di amministrazioni indipendenti</li><li>- normativa e regolamenti dell'ordinamento sportivo</li></ul> |
|--|--|

| REATI POTENZIALI           | SEZIONE REATI  |  | CDA |
|----------------------------|--|--|-----|
|                            | sezione 1  | reati in danno della pubblica amministrazione (Stato - Altri enti pubblici - Unione europea) |     |
| sezione 2                  | delitti informatici e trattamento illecito di dati   | X  |     |
| sezione 3                  | delitti di criminalità organizzata   | X  |     |
| sezione 4                  | peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio  | X  |     |
| sezione 5                  | falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento   |  |     |
| sezione 7                  | reati societari  | X  |     |
| sezione 10                 | delitti contro la personalità individuale  | X  |     |
| sezione 11                 | reati di abuso di mercato  | X  |     |
| sezione 12                 | altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 187 quinquies T.U.F. 58/1998)   | X  |     |
| sezione 13                 | reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro  | X  |     |
| sezione 15                 | delitti in materia di violazione del diritto d'autore  | X  |     |
| sezione 16                 | induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria   | X  |     |
| sezione 17                 | reati ambientali   | X  |     |
| sezione 18                 | impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare  | X  |     |
| sezione 19                 | razzismo e xenofobia   | X  |     |
| sezione 20                 | frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa   | X  |     |
| sezione 21                 | reati tributari  | X  |     |
| <b>ORGANI DI CONTROLLO</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Amministrazione comunale (Giunta comunale) ai sensi art. 49 dello Statuto</li> <li>• Organo di revisione legale dei conti</li> <li>• Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001</li> </ul> |  |     |

**ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI**  
*SCHEDA DI DETTAGLIO*

| Nome Ruolo                                  | Settori di attività  | Tipologia ruolo          | Dipendenza gerarchica | Impianti sportivi di competenza | Titolare a febbraio 2022   |
|---|--|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <b>Organo di revisione legale dei conti</b> | Competenze affidate all’ <b>Organo di revisione legale dei conti</b> dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile: <ul style="list-style-type: none"> <li>- vigilanza sull’osservanza della legge e dello Statuto nel rispetto del principio di corretta amministrazione</li> <li>- vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Azienda</li> <li>- vigilanza sul concreto funzionamento dell’assetto organizzativo nonché dagli articoli 26, 39 e 40 dello Statuto aziendale</li> <li>- controllo sulla regolarità contabile</li> <li>- vigilanza sulla gestione economico-finanziaria</li> <li>- accertamento della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili</li> <li>- accertamento dell’osservanza delle norme tributarie</li> <li>- attestare, nella relazione del bilancio di esercizio, la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione</li> <li>- esame dei progetti dei bilanci preventivi annuali e pluriennali nonché le loro variazioni</li> <li>- esame – con frequenza almeno trimestrale – della documentazione relativa alla situazione economica e finanziaria anche in relazione allo stato di avanzamento del piano programma</li> <li>- pareri su specifiche questioni attinenti alla gestione economico-finanziaria</li> <li>- esame e redazione della relazione al bilancio d’esercizio</li> <li>- trasmissione alla Giunta comunale della relazione annuale sull’andamento della gestione</li> <li>- facoltà di partecipazione al Consiglio di amministrazione con facoltà di iscrizione a verbale di eventuali osservazioni o rilievi</li> <li>- facoltà di partecipazione alle sedute del Consiglio comunale in cui si approvano le deliberazioni A.S.I.S. degli atti fondamentali</li> </ul> | Organo aziendale apicale | ---                   | ---                             | Odorizzi dott.ssa Cristina |

| <b>ATTI E NORME DI RIFERIMENTO NELL'ATTIVITA' SVOLTA</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice civile</li> <li>- Statuto aziendale e Regolamenti</li> <li>- Contratto di servizio Comune di Trento – A.S.I.S.</li> <li>- L. 190/2012 e tutti i decreti legislativi attuativi</li> <li>- MOGC ex D.Lgs. 231/2001 e D.Lgs. 231/2001</li> </ul>   |               |  |       |           |  |   |           |  |   |           |                                    |   |           |   |   |           |  |  |           |                 |   |            |   |   |            |                           |  |            |  |  |            |   |  |            |   |  |            |  |   |            |                  |  |            |   |  |            |                      |   |            |  |   |            |                 |   |
|--|---|---------------|--|-------|-----------|--|---|-----------|--|---|-----------|------------------------------------|---|-----------|---|---|-----------|--|--|-----------|-----------------|---|------------|---|---|------------|---------------------------|--|------------|--|--|------------|---|--|------------|---|--|------------|--|---|------------|------------------|--|------------|---|--|------------|----------------------|---|------------|--|---|------------|-----------------|---|
| <b>REATI POTENZIALI</b>                                  | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">SEZIONE REATI</th> <th style="text-align: center;">OLRDC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 1</td> <td>reati in danno della pubblica amministrazione (Stato - Altri enti pubblici - Unione europea)</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 2</td> <td>delitti informatici e trattamento illecito di dati</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 3</td> <td>delitti di criminalità organizzata</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 4</td> <td>peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 5</td> <td>falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 7</td> <td>reati societari</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 10</td> <td>delitti contro la personalità individuale</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 11</td> <td>reati di abuso di mercato</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 12</td> <td>altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 187 quinquies T.U.F. 58/1998)</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 13</td> <td>reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 15</td> <td>delitti in materia di violazione del diritto d'autore</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 16</td> <td>induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 17</td> <td>reati ambientali</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 18</td> <td>impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 19</td> <td>razzismo e xenofobia</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 20</td> <td>frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 21</td> <td>reati tributari</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </tbody> </table> | SEZIONE REATI |  | OLRDC | sezione 1 | reati in danno della pubblica amministrazione (Stato - Altri enti pubblici - Unione europea) | X | sezione 2 | delitti informatici e trattamento illecito di dati | X | sezione 3 | delitti di criminalità organizzata | X | sezione 4 | peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio | X | sezione 5 | falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento |  | sezione 7 | reati societari | X | sezione 10 | delitti contro la personalità individuale | X | sezione 11 | reati di abuso di mercato |  | sezione 12 | altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 187 quinquies T.U.F. 58/1998) |  | sezione 13 | reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro |  | sezione 15 | delitti in materia di violazione del diritto d'autore |  | sezione 16 | induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria | X | sezione 17 | reati ambientali |  | sezione 18 | impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare |  | sezione 19 | razzismo e xenofobia | X | sezione 20 | frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa | X | sezione 21 | reati tributari | X |
| SEZIONE REATI  |   | OLRDC         |  |       |           |  |   |           |  |   |           |                                    |   |           |   |   |           |  |  |           |                 |   |            |   |   |            |                           |  |            |  |  |            |   |  |            |   |  |            |  |   |            |                  |  |            |   |  |            |                      |   |            |  |   |            |                 |   |
| sezione 1  | reati in danno della pubblica amministrazione (Stato - Altri enti pubblici - Unione europea)  | X             |  |       |           |  |   |           |  |   |           |                                    |   |           |   |   |           |  |  |           |                 |   |            |   |   |            |                           |  |            |  |  |            |   |  |            |   |  |            |  |   |            |                  |  |            |   |  |            |                      |   |            |  |   |            |                 |   |
| sezione 2  | delitti informatici e trattamento illecito di dati  | X             |  |       |           |  |   |           |  |   |           |                                    |   |           |   |   |           |  |  |           |                 |   |            |   |   |            |                           |  |            |  |  |            |   |  |            |   |  |            |  |   |            |                  |  |            |   |  |            |                      |   |            |  |   |            |                 |   |
| sezione 3  | delitti di criminalità organizzata  | X             |  |       |           |  |   |           |  |   |           |                                    |   |           |   |   |           |  |  |           |                 |   |            |   |   |            |                           |  |            |  |  |            |   |  |            |   |  |            |  |   |            |                  |  |            |   |  |            |                      |   |            |  |   |            |                 |   |
| sezione 4  | peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio   | X             |  |       |           |  |   |           |  |   |           |                                    |   |           |   |   |           |  |  |           |                 |   |            |   |   |            |                           |  |            |  |  |            |   |  |            |   |  |            |  |   |            |                  |  |            |   |  |            |                      |   |            |  |   |            |                 |   |
| sezione 5  | falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento  |               |  |       |           |  |   |           |  |   |           |                                    |   |           |   |   |           |  |  |           |                 |   |            |   |   |            |                           |  |            |  |  |            |   |  |            |   |  |            |  |   |            |                  |  |            |   |  |            |                      |   |            |  |   |            |                 |   |
| sezione 7  | reati societari   | X             |  |       |           |  |   |           |  |   |           |                                    |   |           |   |   |           |  |  |           |                 |   |            |   |   |            |                           |  |            |  |  |            |   |  |            |   |  |            |  |   |            |                  |  |            |   |  |            |                      |   |            |  |   |            |                 |   |
| sezione 10   | delitti contro la personalità individuale   | X             |  |       |           |  |   |           |  |   |           |                                    |   |           |   |   |           |  |  |           |                 |   |            |   |   |            |                           |  |            |  |  |            |   |  |            |   |  |            |  |   |            |                  |  |            |   |  |            |                      |   |            |  |   |            |                 |   |
| sezione 11   | reati di abuso di mercato   |               |  |       |           |  |   |           |  |   |           |                                    |   |           |   |   |           |  |  |           |                 |   |            |   |   |            |                           |  |            |  |  |            |   |  |            |   |  |            |  |   |            |                  |  |            |   |  |            |                      |   |            |  |   |            |                 |   |
| sezione 12   | altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 187 quinquies T.U.F. 58/1998)  |               |  |       |           |  |   |           |  |   |           |                                    |   |           |   |   |           |  |  |           |                 |   |            |   |   |            |                           |  |            |  |  |            |   |  |            |   |  |            |  |   |            |                  |  |            |   |  |            |                      |   |            |  |   |            |                 |   |
| sezione 13   | reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro   |               |  |       |           |  |   |           |  |   |           |                                    |   |           |   |   |           |  |  |           |                 |   |            |   |   |            |                           |  |            |  |  |            |   |  |            |   |  |            |  |   |            |                  |  |            |   |  |            |                      |   |            |  |   |            |                 |   |
| sezione 15   | delitti in materia di violazione del diritto d'autore   |               |  |       |           |  |   |           |  |   |           |                                    |   |           |   |   |           |  |  |           |                 |   |            |   |   |            |                           |  |            |  |  |            |   |  |            |   |  |            |  |   |            |                  |  |            |   |  |            |                      |   |            |  |   |            |                 |   |
| sezione 16   | induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria  | X             |  |       |           |  |   |           |  |   |           |                                    |   |           |   |   |           |  |  |           |                 |   |            |   |   |            |                           |  |            |  |  |            |   |  |            |   |  |            |  |   |            |                  |  |            |   |  |            |                      |   |            |  |   |            |                 |   |
| sezione 17   | reati ambientali  |               |  |       |           |  |   |           |  |   |           |                                    |   |           |   |   |           |  |  |           |                 |   |            |   |   |            |                           |  |            |  |  |            |   |  |            |   |  |            |  |   |            |                  |  |            |   |  |            |                      |   |            |  |   |            |                 |   |
| sezione 18   | impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare   |               |  |       |           |  |   |           |  |   |           |                                    |   |           |   |   |           |  |  |           |                 |   |            |   |   |            |                           |  |            |  |  |            |   |  |            |   |  |            |  |   |            |                  |  |            |   |  |            |                      |   |            |  |   |            |                 |   |
| sezione 19   | razzismo e xenofobia  | X             |  |       |           |  |   |           |  |   |           |                                    |   |           |   |   |           |  |  |           |                 |   |            |   |   |            |                           |  |            |  |  |            |   |  |            |   |  |            |  |   |            |                  |  |            |   |  |            |                      |   |            |  |   |            |                 |   |
| sezione 20   | frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa  | X             |  |       |           |  |   |           |  |   |           |                                    |   |           |   |   |           |  |  |           |                 |   |            |   |   |            |                           |  |            |  |  |            |   |  |            |   |  |            |  |   |            |                  |  |            |   |  |            |                      |   |            |  |   |            |                 |   |
| sezione 21   | reati tributari   | X             |  |       |           |  |   |           |  |   |           |                                    |   |           |   |   |           |  |  |           |                 |   |            |   |   |            |                           |  |            |  |  |            |   |  |            |   |  |            |  |   |            |                  |  |            |   |  |            |                      |   |            |  |   |            |                 |   |
| <b>ORGANI DI CONTROLLO</b>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Amministrazione comunale (Giunta comunale) ai sensi art. 49 dello Statuto</li> </ul>   |               |  |       |           |  |   |           |  |   |           |                                    |   |           |   |   |           |  |  |           |                 |   |            |   |   |            |                           |  |            |  |  |            |   |  |            |   |  |            |  |   |            |                  |  |            |   |  |            |                      |   |            |  |   |            |                 |   |

**ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/2001**  
**SCHEMA DI DETTAGLIO**

| Nome Ruolo  | Settori di attività  | Tipologia ruolo          | Dipendenza gerarchica | Impianti sportivi di competenza | Titolare a febbraio 2022   |
|---|--|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|--|
| <b>Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001</b><br>(organo collegiale) | Competenze affidate all'Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 dalla legge e dal Consiglio di amministrazione:<br>- dal 2009 (anno di costituzione): funzioni di vigilanza, osservanza e aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo assegnate all'organismo dal D.Lgs. 8.6.2001, n. 231 ed in particolare dall'art. 6;<br>- dal 2016: struttura di supporto al ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;<br>- dal 2017: assolvimento dei compiti attribuiti agli organismi indipendenti di valutazione dal comma 8 bis dell'art. 1 della L. 190/2012 al fine di effettuare - ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del D.Lgs. 150/2009, dell'art. 1, comma 1-bis della L. 190/2012, della deliberazione ANAC n. 1134/2017 e della delibera n. 141/2018 e successive modifiche/ripetizioni - la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione secondo la Griglia di rilevazione per enti pubblici economici di anno in anno pubblicata da ANAC | Organo aziendale apicale | ---                   | ---                             | Stenico avv. Eleonora Angeli dott.ssa Luisa Micheli dott.ssa Norma |

| <b>ATTI E NORME DI RIFERIMENTO NELL’ATTIVITA’ SVOLTA</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Statuto aziendale e Regolamenti</li> <li>- Contratto di servizio Comune di Trento – A.S.I.S.</li> <li>- L. 190/2012 e tutti i decreti legislativi attuativi</li> <li>- MOGC ex D.Lgs. 231/2001 e D.Lgs. 231/2001</li> </ul>  |               |  |     |           |  |   |           |  |   |           |                                    |   |           |   |   |           |  |  |           |                 |  |            |   |   |            |                           |  |            |  |  |            |   |  |            |   |  |            |  |   |            |                  |  |            |   |  |            |                      |   |            |  |  |            |                 |   |
|--|---|---------------|--|-----|-----------|--|---|-----------|--|---|-----------|------------------------------------|---|-----------|---|---|-----------|--|--|-----------|-----------------|--|------------|---|---|------------|---------------------------|--|------------|--|--|------------|---|--|------------|---|--|------------|--|---|------------|------------------|--|------------|---|--|------------|----------------------|---|------------|--|--|------------|-----------------|---|
| <b>REATI POTENZIALI</b>                                  | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">SEZIONE REATI</th> <th style="text-align: center;">ODV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 1</td> <td>reati in danno della pubblica amministrazione (Stato - Altri enti pubblici - Unione europea)</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 2</td> <td>delitti informatici e trattamento illecito di dati</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 3</td> <td>delitti di criminalità organizzata</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 4</td> <td>peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 5</td> <td>falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 7</td> <td>reati societari</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 10</td> <td>delitti contro la personalità individuale</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 11</td> <td>reati di abuso di mercato</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 12</td> <td>altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 187 quinquies T.U.F. 58/1998)</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 13</td> <td>reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute del lavoro</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 15</td> <td>delitti in materia di violazione del diritto d’autore</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 16</td> <td>induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 17</td> <td>reati ambientali</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 18</td> <td>impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 19</td> <td>razzismo e xenofobia</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 20</td> <td>frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 21</td> <td>reati tributari</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </tbody> </table> | SEZIONE REATI |  | ODV | sezione 1 | reati in danno della pubblica amministrazione (Stato - Altri enti pubblici - Unione europea) | X | sezione 2 | delitti informatici e trattamento illecito di dati | X | sezione 3 | delitti di criminalità organizzata | X | sezione 4 | peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio | X | sezione 5 | falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento |  | sezione 7 | reati societari |  | sezione 10 | delitti contro la personalità individuale | X | sezione 11 | reati di abuso di mercato |  | sezione 12 | altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 187 quinquies T.U.F. 58/1998) |  | sezione 13 | reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute del lavoro |  | sezione 15 | delitti in materia di violazione del diritto d’autore |  | sezione 16 | induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria | X | sezione 17 | reati ambientali |  | sezione 18 | impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare |  | sezione 19 | razzismo e xenofobia | X | sezione 20 | frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa |  | sezione 21 | reati tributari | X |
| SEZIONE REATI  |   | ODV           |  |     |           |  |   |           |  |   |           |                                    |   |           |   |   |           |  |  |           |                 |  |            |   |   |            |                           |  |            |  |  |            |   |  |            |   |  |            |  |   |            |                  |  |            |   |  |            |                      |   |            |  |  |            |                 |   |
| sezione 1  | reati in danno della pubblica amministrazione (Stato - Altri enti pubblici - Unione europea)  | X             |  |     |           |  |   |           |  |   |           |                                    |   |           |   |   |           |  |  |           |                 |  |            |   |   |            |                           |  |            |  |  |            |   |  |            |   |  |            |  |   |            |                  |  |            |   |  |            |                      |   |            |  |  |            |                 |   |
| sezione 2  | delitti informatici e trattamento illecito di dati  | X             |  |     |           |  |   |           |  |   |           |                                    |   |           |   |   |           |  |  |           |                 |  |            |   |   |            |                           |  |            |  |  |            |   |  |            |   |  |            |  |   |            |                  |  |            |   |  |            |                      |   |            |  |  |            |                 |   |
| sezione 3  | delitti di criminalità organizzata  | X             |  |     |           |  |   |           |  |   |           |                                    |   |           |   |   |           |  |  |           |                 |  |            |   |   |            |                           |  |            |  |  |            |   |  |            |   |  |            |  |   |            |                  |  |            |   |  |            |                      |   |            |  |  |            |                 |   |
| sezione 4  | peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio   | X             |  |     |           |  |   |           |  |   |           |                                    |   |           |   |   |           |  |  |           |                 |  |            |   |   |            |                           |  |            |  |  |            |   |  |            |   |  |            |  |   |            |                  |  |            |   |  |            |                      |   |            |  |  |            |                 |   |
| sezione 5  | falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento  |               |  |     |           |  |   |           |  |   |           |                                    |   |           |   |   |           |  |  |           |                 |  |            |   |   |            |                           |  |            |  |  |            |   |  |            |   |  |            |  |   |            |                  |  |            |   |  |            |                      |   |            |  |  |            |                 |   |
| sezione 7  | reati societari   |               |  |     |           |  |   |           |  |   |           |                                    |   |           |   |   |           |  |  |           |                 |  |            |   |   |            |                           |  |            |  |  |            |   |  |            |   |  |            |  |   |            |                  |  |            |   |  |            |                      |   |            |  |  |            |                 |   |
| sezione 10   | delitti contro la personalità individuale   | X             |  |     |           |  |   |           |  |   |           |                                    |   |           |   |   |           |  |  |           |                 |  |            |   |   |            |                           |  |            |  |  |            |   |  |            |   |  |            |  |   |            |                  |  |            |   |  |            |                      |   |            |  |  |            |                 |   |
| sezione 11   | reati di abuso di mercato   |               |  |     |           |  |   |           |  |   |           |                                    |   |           |   |   |           |  |  |           |                 |  |            |   |   |            |                           |  |            |  |  |            |   |  |            |   |  |            |  |   |            |                  |  |            |   |  |            |                      |   |            |  |  |            |                 |   |
| sezione 12   | altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 187 quinquies T.U.F. 58/1998)  |               |  |     |           |  |   |           |  |   |           |                                    |   |           |   |   |           |  |  |           |                 |  |            |   |   |            |                           |  |            |  |  |            |   |  |            |   |  |            |  |   |            |                  |  |            |   |  |            |                      |   |            |  |  |            |                 |   |
| sezione 13   | reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute del lavoro   |               |  |     |           |  |   |           |  |   |           |                                    |   |           |   |   |           |  |  |           |                 |  |            |   |   |            |                           |  |            |  |  |            |   |  |            |   |  |            |  |   |            |                  |  |            |   |  |            |                      |   |            |  |  |            |                 |   |
| sezione 15   | delitti in materia di violazione del diritto d’autore   |               |  |     |           |  |   |           |  |   |           |                                    |   |           |   |   |           |  |  |           |                 |  |            |   |   |            |                           |  |            |  |  |            |   |  |            |   |  |            |  |   |            |                  |  |            |   |  |            |                      |   |            |  |  |            |                 |   |
| sezione 16   | induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria  | X             |  |     |           |  |   |           |  |   |           |                                    |   |           |   |   |           |  |  |           |                 |  |            |   |   |            |                           |  |            |  |  |            |   |  |            |   |  |            |  |   |            |                  |  |            |   |  |            |                      |   |            |  |  |            |                 |   |
| sezione 17   | reati ambientali  |               |  |     |           |  |   |           |  |   |           |                                    |   |           |   |   |           |  |  |           |                 |  |            |   |   |            |                           |  |            |  |  |            |   |  |            |   |  |            |  |   |            |                  |  |            |   |  |            |                      |   |            |  |  |            |                 |   |
| sezione 18   | impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare   |               |  |     |           |  |   |           |  |   |           |                                    |   |           |   |   |           |  |  |           |                 |  |            |   |   |            |                           |  |            |  |  |            |   |  |            |   |  |            |  |   |            |                  |  |            |   |  |            |                      |   |            |  |  |            |                 |   |
| sezione 19   | razzismo e xenofobia  | X             |  |     |           |  |   |           |  |   |           |                                    |   |           |   |   |           |  |  |           |                 |  |            |   |   |            |                           |  |            |  |  |            |   |  |            |   |  |            |  |   |            |                  |  |            |   |  |            |                      |   |            |  |  |            |                 |   |
| sezione 20   | frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa  |               |  |     |           |  |   |           |  |   |           |                                    |   |           |   |   |           |  |  |           |                 |  |            |   |   |            |                           |  |            |  |  |            |   |  |            |   |  |            |  |   |            |                  |  |            |   |  |            |                      |   |            |  |  |            |                 |   |
| sezione 21   | reati tributari   | X             |  |     |           |  |   |           |  |   |           |                                    |   |           |   |   |           |  |  |           |                 |  |            |   |   |            |                           |  |            |  |  |            |   |  |            |   |  |            |  |   |            |                  |  |            |   |  |            |                      |   |            |  |  |            |                 |   |
| <b>ORGANI DI CONTROLLO</b>                               | ---   |               |  |     |           |  |   |           |  |   |           |                                    |   |           |   |   |           |  |  |           |                 |  |            |   |   |            |                           |  |            |  |  |            |   |  |            |   |  |            |  |   |            |                  |  |            |   |  |            |                      |   |            |  |  |            |                 |   |

**DIREZIONE**  
**e UFFICIO SEGRETERIA**  
**SCHEDA DI DETTAGLIO**

| Nome Ufficio      | Settori di attività  | Tipologia ufficio/ruolo                          | Dipendenza gerarchica                               | Impianti sportivi di competenza <sup>1</sup>   | Responsabile a febbraio 2022 |
|-------------------|--|--|---|--|------------------------------|
| <b>Direzione</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Competenze affidate al Direttore dagli articoli 6, comma 4, e articolo 19 dello Statuto aziendale</li> <li>· Pianificazione economica e finanziaria annuale e triennale (atti fondamentali e piano programma)</li> <li>· Pianificazione interventi del piano investimenti</li> <li>· Controllo di gestione</li> <li>· Controllo dell'equilibrio economico e finanziario della gestione di competenza</li> <li>· Gestione flusso informativo con Comune di Trento</li> <li>· Prevenzione della corruzione</li> <li>· Responsabile unico del procedimento (RUP) in contratti pubblici con facoltà di delega</li> <li>· Responsabile della conservazione aziendale</li> <li>· Certificazioni aziendali</li> <li>· Controllo qualità dei servizi erogati in-house</li> <li>· Customer satisfaction</li> <li>· Attività di comunicazione</li> <li>· Raccolta sponsor</li> <li>· Procedure di assunzione, ordinamento giuridico/economico nonché direzione del personale</li> <li>· Contratti di lavoro subordinato</li> <li>· Datore di lavoro ai sensi D.Lgs. 81/2008 con facoltà di delega</li> <li>· Istruttoria e adempimenti relativi ai procedimenti disciplinari</li> </ul> | Ufficio apicale<br><br>e<br><br>Organo aziendale | Consiglio di amministrazione o Amministratore unico | <ul style="list-style-type: none"> <li>· IS</li> <li>· IS annessi a SP, SSPG, centri civici</li> <li>· IS annessi a SSSG e IP</li> <li>· IS altri</li> </ul> | Travaglia ing. Luciano       |
| <b>Segreteria</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Centralino</li> <li>· Protocollo aziendale in entrata e, limitatamente a direzione e presidenza, in uscita</li> <li>· Segreteria direzione e presidenza</li> </ul>  | Staff  | Direzione   | ---  | Travaglia ing. Luciano       |

<sup>1</sup> *Legenda:*

**IS** = Impianti sportivi affidati in gestione ad A.S.I.S. con contratto di servizio Comune di Trento – A.S.I.S.

**IS annessi a SP, SSPG, centri civici** = Impianti sportivi annessi a scuole primarie, scuole secondarie di primo grado, centri civici ed ex edifici scolastici affidati in gestione ad A.S.I.S. con delibera di Giunta comunale

**IS annessi a SSSG e IP** = impianti sportivi annessi a scuole secondarie di secondo grado e istituti provinciali in virtù di singoli accordi tra Comune di Trento e SSSP/IP nel quale A.S.I.S. figura come esecutore dei compiti assunti dal Comune di Trento

**IS altri** = area Centro sportivo Trento Sud

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <p><b>DESCRIZIONE ATTIVITA'</b></p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Direzione dell'attività amministrativa, economica e tecnica aziendale nonché del personale</li> <li>2) Ruolo di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81</li> <li>3) Responsabile unico del procedimento ai sensi della normativa sugli appalti, salvo espresse deleghe rilasciate a dipendenti aziendali nel rispetto della normativa vigente</li> <li>4) Espressione del parere in ordine alla regolarità tecnica, contabile e sotto il profilo della legittimità delle delibere del Consiglio di amministrazione</li> <li>5) Assicura il raggiungimento dei risultati programmati in termini sia di servizio che economici;</li> <li>6) Realizzazione e sviluppo di un'organizzazione idonea alla migliore utilizzazione delle risorse umane e materiali, in piena autonomia tecnico-amministrativa di decisione e di direzione</li> <li>7) Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza</li> <li>8) Ha la responsabilità gestionale dell'Azienda, nell'ambito della quale assume tutte le iniziative ed i provvedimenti che non siano riservati ad altri organi dell'Azienda e nello specifico:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria dell'Azienda</li> <li>• dirige tutto il personale</li> <li>• determina la struttura organizzativa aziendale che sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore unico</li> <li>• adotta i provvedimenti per assicurare e migliorare l'efficienza dei servizi aziendali ed il loro organico sviluppo</li> <li>• predisporre lo schema del piano-programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e della tabella numerica del personale da sottoporre al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico</li> <li>• presenta il bilancio d'esercizio al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico</li> <li>• partecipa con funzioni consultive alle sedute del Consiglio di Amministrazione e può richiederne la convocazione al Presidente dell'A.S.I.S.</li> <li>• sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore unico i provvedimenti riguardanti l'acquisizione delle risorse umane, la scelta dei contraenti, le tariffe e tutti gli altri provvedimenti di competenza del Consiglio stesso o dell'Amministratore unico</li> <li>• esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore unico ed i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente dell'A.S.I.S. con i poteri del Consiglio</li> <li>• adotta, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, i provvedimenti disciplinari inferiori al licenziamento e presenta, per questo, proposte al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico</li> <li>• interviene personalmente nelle udienze di discussione delle cause di lavoro, con facoltà di conciliare o transigere la controversia</li> <li>• provvede, nei limiti e con le modalità stabilite nell'apposito regolamento, ai lavori ed alle forniture indispensabili per il funzionamento normale ed ordinario dell'azienda ed alle spese in economia</li> <li>• presiede le sedute di gara per l'affidamento di lavori, servizi, forniture e per le concessioni</li> <li>• firma gli ordini di pagamento e sottoscrive le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui</li> <li>• firma la corrispondenza dell'Azienda e gli atti che non siano riservati al Presidente dell'A.S.I.S. o all'Amministratore unico</li> </ul> </li> <li>9) Responsabile della conservazione aziendale</li> <li>10) Responsabile della videosorveglianza aziendale</li> <li>11) Stipula contratti di lavoro subordinato e relativi atti modificativi e integrativi</li> <li>12) Responsabile delle certificazioni aziendali</li> <li>13) Gestione flusso informativo verso Comune di Trento</li> <li>14) Rilevazione customer satisfaction</li> <li>15) Comunicazione aziendale verso l'esterno</li> <li>16) Raccolta sponsor</li> </ol> |
|-------------------------------------|---|

|  |  |
|--|--|
| <b>ATTI E NORME DI RIFERIMENTO NELL'ATTIVITA' SVOLTA</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Statuto aziendale</li><li>- Contratto di servizio Comune di Trento – A.S.I.S.</li><li>- Regolamenti aziendali, Manuali aziendali</li><li>- Certificazioni aziendali</li><li>- L. 190/2012 e tutti i decreti legislativi attuativi</li><li>- MOGC ex D.Lgs. 231/2001 e D.Lgs. 231/2001</li><li>- C.C.N.L. e C.P.L. applicati in Azienda</li><li>- Indirizzi del Consiglio comunale e del Consiglio di amministrazione</li><li>- D.Lgs. 81/2008 e decreti attuativi</li><li>- Disciplina in materia di contrattualistica pubblica e privata</li><li>- Disciplina in materia di tutela del trattamento dei dati</li><li>- ogni fonte normativa, di qualsiasi rango, applicabile all'attività contrattuale di diritto privato e all'attività contrattuale di diritto pubblico</li><li>- regolamenti, da qualsiasi fonte emanati;</li><li>- atti amministrativi generali di amministrazioni statali, di enti locali e di amministrazioni indipendenti</li><li>- normativa e regolamenti dell'ordinamento sportivo</li></ul> |
|--|--|

| REATI POTENZIALI           | SEZIONE REATI  |  | Direzione |
|----------------------------|--|--|-----------|
|                            | sezione 1  | reati in danno della pubblica amministrazione (Stato - Altri enti pubblici - Unione europea) |           |
| sezione 2                  | delitti informatici e trattamento illecito di dati   |  | X         |
| sezione 3                  | delitti di criminalità organizzata   |  | X         |
| sezione 4                  | peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio  |  | X         |
| sezione 5                  | falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento   |  | X         |
| sezione 7                  | reati societari  |  | X         |
| sezione 10                 | delitti contro la personalità individuale  |  | X         |
| sezione 11                 | reati di abuso di mercato  |  | X         |
| sezione 12                 | altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 187 quinquies T.U.F. 58/1998)   |  | X         |
| sezione 13                 | reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro  |  | X         |
| sezione 15                 | delitti in materia di violazione del diritto d'autore  |  | X         |
| sezione 16                 | induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria   |  | X         |
| sezione 17                 | reati ambientali   |  | X         |
| sezione 18                 | impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare  |  | X         |
| sezione 19                 | razzismo e xenofobia   |  | X         |
| sezione 20                 | frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa   |  | X         |
| sezione 21                 | reati tributari  |  | X         |
| <b>ORGANI DI CONTROLLO</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Amministrazione comunale (Sindaco o Assessore delegato; Servizio comunale di merito) ai sensi art. 21 e 28 dello Statuto</li> <li>• Presidente</li> <li>• Consiglio di amministrazione o Amministratore unico</li> <li>• Organo di revisione legale dei conti</li> <li>• Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001</li> </ul> |  |           |

**UFFICIO PERSONALE**  
**SCHEDA DI DETTAGLIO**

| <b>Nome Ufficio</b>      | <b>Settori di attività</b>  | <b>Tipologia ufficio</b> | <b>Dipendenza gerarchica</b> | <b>Impianti sportivi di competenza</b> | <b>Responsabile a febbraio 2022</b> |
|--------------------------|---|--------------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|
| <b>Ufficio personale</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>· Applicazione trattamento giuridico ed economico dei CCNL e Accordi collettivi adottati in azienda</li><li>· Gestione fascicoli personali dipendenti</li><li>· Gestione pratiche rapporto di lavoro risorse umane</li><li>· Gestione contribuzioni obbligatorie e volontarie</li><li>· Protocollo settore personale</li><li>· Attività di segreteria degli uffici tecnici e al RUP (per contratti di lavori)</li><li>· Sostituta della segreteria aziendale e del centralino</li></ul> | Staff                    | Direzione                    | ---                                    | Pisetta rag. Cristina               |

|   |  |
|---|--|
| <p><b>DESCRIZIONE ATTIVITA'</b></p>                             | <p><b>Amministrazione del personale:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tenuta del protocollo in arrivo e partenza del settore personale</li> <li>- pianificazione orari stagionali addetti al servizio cassa e con cadenza mensile</li> <li>- pianificazione assunzioni stagionali addetti al servizio cassa</li> <li>- pianificazione piano ferie dipendenti</li> <li>- attivazione ricerca personale</li> <li>- predisposizione atti per assunzione personale</li> <li>- collaborazione con studio paghe per: invio documentazione per assunzioni, variazione orari, licenziamenti; documentazione infortuni</li> <li>- invio cedolini presenze dipendenti con cadenza mensile</li> <li>- controllo presenze giornaliere e sostituzioni per eventuali malattie</li> <li>- feedback domande/richieste dipendenti</li> <li>- raccolta dati ed elaborazione statistiche riguardo il lavoro per enti esterni e per uffici A.S.I.S.</li> <li>- tenuta archivio dipendenti e fascicoli personali dei dipendenti</li> <li>- tenuta archivio enti</li> </ul> <p><b>Segreteria Uffici tecnici, Direzione e RUP:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- assicura il servizio segreteria generale in caso di assenza delle addette dell'ufficio segreteria</li> <li>- collaborazione con responsabili uffici tecnici riguardo stesura conferme d'ordine per forniture e lavori anche in MEPA e MEPAT</li> <li>- collaborazione con responsabili uffici tecnici per stesura lettere d'invito a gare d'appalto e successiva raccolta documentazione, redazione verbali, determine, partecipazione seggio di gara, invio richieste enti di verifica requisiti</li> <li>- archiviazione documentazione degli uffici tecnici e della segreteria</li> <li>- sostituzione personale segreteria e centralino</li> <li>- assistenza di segreteria al RUP (per contratti di lavori)</li> </ul> |
| <p><b>ATTI E NORME DI RIFERIMENTO NELL'ATTIVITA' SVOLTA</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- C.C.N.L. e C.P.L. applicati in Azienda</li> <li>- Statuto A.S.I.S.</li> <li>- Regolamento A.S.I.S. sulle modalità di assunzione e sulla gestione del rapporto di lavoro del personale di A.S.I.S.</li> <li>- Codice di Comportamento</li> <li>- MOGC ai sensi D.Lgs. 231/2001 di A.S.I.S.</li> <li>- Documentazione aziendale di trattamento dei dati personali</li> <li>- Norme applicabili all'attività contrattuale di diritto pubblico per l'acquisto di beni, servizi e forniture</li> <li>- Manuale di gestione del protocollo informatico con PiTre</li> </ul>   |

|                         |                            |  |           |  |
|-------------------------|----------------------------|--|-----------|--|
| <b>REATI POTENZIALI</b> | <b>SEZIONE REATI</b>       |  | <b>UP</b> |  |
|                         | sezione 1                  | reati in danno della pubblica amministrazione (Stato - Altri enti pubblici - Unione europea)   | X         |  |
|                         | sezione 2                  | delitti informatici e trattamento illecito di dati   | X         |  |
|                         | sezione 3                  | delitti di criminalità organizzata   |           |  |
|                         | sezione 4                  | peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio  | X         |  |
|                         | sezione 5                  | falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento   |           |  |
|                         | sezione 7                  | reati societari  |           |  |
|                         | sezione 10                 | delitti contro la personalità individuale  | X         |  |
|                         | sezione 11                 | reati di abuso di mercato  |           |  |
|                         | sezione 12                 | altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 187 quinquies T.U.F. 58/1998)   |           |  |
|                         | sezione 13                 | reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro              | X         |  |
|                         | sezione 15                 | delitti in materia di violazione del diritto d'autore  | X         |  |
|                         | sezione 16                 | induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria   | X         |  |
|                         | sezione 17                 | reati ambientali   |           |  |
|                         | sezione 18                 | impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare  | X         |  |
|                         | sezione 19                 | razzismo e xenofobia   | X         |  |
|                         | sezione 20                 | frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa   |           |  |
|                         | sezione 21                 | reati tributari  | X         |  |
|                         | <b>ORGANI DI CONTROLLO</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direttore</li> <li>• Presidente</li> <li>• Organo di revisione legale dei conti</li> <li>• Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001</li> </ul> |           |  |

**UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI**  
*SCHEDA DI DETTAGLIO*

| <b>Nome Ufficio</b>                | <b>Settori di attività</b>   | <b>Tipologia ufficio</b> | <b>Dipendenza gerarchica</b> | <b>Impianti sportivi di competenza<sup>1</sup></b>                                    | <b>Responsabile a febbraio 2022</b> |
|------------------------------------|--|--------------------------|------------------------------|---|-------------------------------------|
| <b>Ufficio sistemi informativi</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>· Manutenzione e gestione rete, connessioni e server dei sistemi informatici aziendali, incluso controllo accessi</li><li>· Installazione, manutenzione e gestione hardware</li><li>· Aggiornamento tecnologico software</li><li>· Amministratore di sistema ai sensi disciplina tutela trattamento dati</li></ul> | Staff                    | Direzione                    | <ul style="list-style-type: none"><li>· <b>IS</b></li><li>· <b>IS altri</b></li></ul> | Cogoli p.i. Mauro                   |

---

<sup>1</sup> *Legenda:*

**IS** = Impianti sportivi affidati in gestione ad A.S.I.S. con contratto di servizio Comune di Trento – A.S.I.S.

**IS annessi a SP, SSPG, centri civici** = Impianti sportivi annessi a scuole primarie, scuole secondarie di primo grado, centri civici ed ex edifici scolastici affidati in gestione ad A.S.I.S. con delibera di Giunta comunale

**IS annessi a SSSG e IP** = impianti sportivi annessi a scuole secondarie di secondo grado e istituti provinciali in virtù di singoli accordi tra Comune di Trento e SSSP/IP nel quale A.S.I.S. figura come esecutore dei compiti assunti dal Comune di Trento

**IS altri** = area Centro sportivo Trento Sud

|   |   |
|---|---|
| <p><b>DESCRIZIONE ATTIVITA'</b></p>                             | <p><b>Manutenzione, aggiornamento e mantenimento in efficienza dei sistemi informativi aziendali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Richiesta preventivi, analisi ed acquisto di componenti hardware e software</li> <li>- Manutenzione/installazione dei componenti hardware e software</li> <li>- Manutenzione / ottimizzazione rete aziendale</li> <li>- Installazione nuove postazioni (casce impianti, users )</li> <li>- Manutenzione /ottimizzazione sistema controllo accessi;</li> <li>- Aggiornamento tecnologico</li> </ul> <p><b>Gestione dell’hardware aziendale composto da con il supporto di fornitori:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Servers: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Server di dominio</li> <li>o Server anno 2007</li> <li>o Server anno 2016</li> <li>o Server di controllo</li> </ul> </li> <li>- Unità di backup</li> <li>- Rete aziendale ( VPN )</li> <li>- Personal computers, stampanti</li> <li>- Sistema di controllo accessi</li> </ul> <p><b>Cura della continuità della rete aziendale per la sede e le unità aziendali periferiche</b></p> <p><b>Cura del back up dei server</b></p> <p><b>Cura degli antivirus aziendali</b></p> <p><b>Cura della connettività in fibra ottica</b></p> <p><b>Cura delle VPN e della VPN ASIS – Trentino Network</b></p> <p><b>Estrazione immagini videosorveglianza su indicazione del Responsabile videosorveglianza (Direttore) e consegna ad Autorità</b></p> |
| <p><b>ATTI E NORME DI RIFERIMENTO NELL’ATTIVITA’ SVOLTA</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Statuto e Regolamenti Asis</li> <li>- D.Lgs. 163/2006 e Regolamento UE 679/2016</li> <li>- Disposizioni sulla videosorveglianza</li> <li>- Codice di Comportamento</li> <li>- MOGC ai sensi D.Lgs. 231/2001 di A.S.I.S.</li> </ul>   |

|                         |                            |   |            |  |
|-------------------------|----------------------------|---|------------|--|
| <b>REATI POTENZIALI</b> | <b>SEZIONE REATI</b>       |   | <b>USI</b> |  |
|                         | sezione 1                  | reati in danno della pubblica amministrazione (Stato - Altri enti pubblici - Unione europea)  | X          |  |
|                         | sezione 2                  | delitti informatici e trattamento illecito di dati  | X          |  |
|                         | sezione 3                  | delitti di criminalità organizzata  |            |  |
|                         | sezione 4                  | peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio   | X          |  |
|                         | sezione 5                  | falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento  | X          |  |
|                         | sezione 7                  | reati societari   |            |  |
|                         | sezione 10                 | delitti contro la personalità individuale   | X          |  |
|                         | sezione 11                 | reati di abuso di mercato   | X          |  |
|                         | sezione 12                 | altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 187 quinquies T.U.F. 58/1998)  | X          |  |
|                         | sezione 13                 | reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute del lavoro | X          |  |
|                         | sezione 15                 | delitti in materia di violazione del diritto d’autore   | X          |  |
|                         | sezione 16                 | induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria  | X          |  |
|                         | sezione 17                 | reati ambientali  | X          |  |
|                         | sezione 18                 | impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare   |            |  |
|                         | sezione 19                 | razzismo e xenofobia  | X          |  |
|                         | sezione 20                 | frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa  | X          |  |
|                         | sezione 21                 | reati tributari   | X          |  |
|                         | <b>ORGANI DI CONTROLLO</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direttore</li> <li>• Presidente</li> <li>• Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001</li> </ul>                                    |            |  |

## UFFICIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZI

### SCHEDA DI DETTAGLIO

| Nome Ufficio  | Settori di attività   | Tipologia ufficio | Dipendenza gerarchica | Impianti sportivi di competenza <sup>1</sup>   | Responsabile a febbraio 2022 |
|---|---|-------------------|-----------------------|--|------------------------------|
| <b>Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Contratti</li> <li>· Procedure ad evidenza pubblica sopra e sotto soglia comunitaria</li> <li>· Regolamenti aziendali e manuali</li> <li>· Direttore esecuzione contratto (DEC) dei contratti d'appalto di servizi aziendali e dei contratti di concessione di servizi</li> <li>· Esecuzione interventi del piano investimenti su incarico della direzione</li> <li>· Controllo qualità dei servizi erogati in outsourcing</li> <li>· Responsabile protocollo e supporto alla conservazione documentale</li> <li>· Repertoriazione provvedimenti amministrativi</li> <li>· Polizze assicurative e sinistri</li> <li>· Gestione sito aziendale (governance, trasparenza, pubblicità, accesso dati)</li> <li>· Numero unico di reperibilità</li> <li>· Contenzioso e recupero crediti</li> <li>· Coordinamento progetti inserimenti lavorativi politiche del lavoro</li> <li>· Supporto amministrativo Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 e Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza</li> <li>· Supporto amministrativo Responsabile protezione dati (RPD)</li> <li>· Aggiornamenti dati societari, licenze pubblici esercizi e impianti natatori</li> </ul> | Staff<br>Line     | Direzione             | <ul style="list-style-type: none"> <li>· IS</li> <li>· IS annessi a SP, SSPG, centri civici</li> <li>· IS annessi a SSSG e IP</li> <li>· IS altri</li> </ul> | Micheli dott.ssa Norma       |

<sup>1</sup> *Legenda:*

**IS** = Impianti sportivi affidati in gestione ad A.S.I.S. con contratto di servizio Comune di Trento – A.S.I.S.

**IS annessi a SP, SSPG, centri civici** = Impianti sportivi annessi a scuole primarie, scuole secondarie di primo grado, centri civici ed ex edifici scolastici affidati in gestione ad A.S.I.S. con delibera di Giunta comunale

**IS annessi a SSSG e IP** = impianti sportivi annessi a scuole secondarie di secondo grado e istituti provinciali in virtù di singoli accordi tra Comune di Trento e SSSP/IP nel quale A.S.I.S. figura come esecutore dei compiti assunti dal Comune di Trento

**IS altri** = area Centro sportivo Trento Sud

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>DESCRIZIONE<br/>ATTIVITA'</b> | <p><b>Affari generali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ufficio di supporto all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 e del Direttore nei ruoli di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile della trasparenza</li> <li>b) Responsabile dell'esecuzione del servizio "numero unico di reperibilità" di A.S.I.S.</li> <li>c) Responsabile del protocollo informatico e della tenuta dei repertori (Civilia e PiTre)</li> <li>d) Collaboratore del Responsabile della conservazione aziendale</li> <li>e) Coordinatore di cantieri di progetti Intervento 19 – P.A.T. (lavori socialmente utili)</li> <li>f) Referente privacy dell'azienda Gestione sito aziendale (governance, amministrazione trasparente, pubblicità gare e contratti, accesso dati)</li> <li>g) Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) di A.S.I.S.</li> <li>h) Collaborazione con la Direzione e il Comune di Trento per la definizione e l'applicazione del contratto di servizio Comune di Trento – A.S.I.S.</li> <li>i) Collaborazione con gli studi legali incaricati della gestione del contenzioso</li> <li>j) Gestione posizione CCIAA aziendale</li> <li>k) Gestione e rinnovo autorizzazioni e licenze varie</li> <li>l) Tenuta registri e report aziendali interni (infortuni utenti, elenco contratti ad esecuzione continuativa...)</li> <li>m) Coordinatore didattico di corsi di formazione aziendale</li> </ul> <p><b>Attività contrattuale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Contratti di acquisto di beni e servizi di competenza dell'Ufficio</li> <li>b) Stesura e aggiornamento Condizioni generali del Contratto d'utenza</li> <li>c) Contratti di comodato a titolo oneroso</li> <li>d) Stesura e aggiornamento contratto tipo di vendita spazi pubblicitari</li> <li>e) Gestione contratto e rapporti con broker assicurativo</li> <li>f) Gestione polizze assicurative (in collaborazione con broker)</li> <li>g) Gestione sinistri assicurativi (in collaborazione con broker)</li> </ul> <p><b>Gestione procedure ad evidenza pubblica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Gestione procedure aperte e ristrette per l'acquisizione di beni, di servizi e di concessione di servizi (sopra e sotto soglia comunitaria)</li> <li>b) Redazione contratti d'appalto in forma di scrittura privata</li> <li>c) Collaborazione con studi notarili per stesura atti in forma pubblica</li> <li>d) Gestione procedura di informazione e coordinamento e Duvri ex art. 26 DLgs. 81/2008 con appaltatori di servizi</li> <li>e) Rapporti con Osservatorio contratti pubblici e ANAC per le procedure in cui l'area è DEC</li> <li>f) Direzione e contabilità dei servizi in appalto, dichiarazione di conformità del servizio</li> <li>g) Verifica regolarità assicurativa, previdenziale e assicurativa per i contratti d'appalto di servizi</li> <li>h) Collaborazione con APAC per procedure di gara delegate in materia di servizi</li> </ul> <p><b>Attività di gestione del patrimonio, recupero crediti e budgeting</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Gestione inventario beni mobili acquistati da A.S.I.S. (in collaborazione con personale dell'Ufficio contabile fiscale)</li> <li>b) Gestione, in collaborazione con altri uffici aziendali e il Comune di Trento, dell'inventario dei beni mobili di proprietà del Comune affidati in gestione ad A.S.I.S.</li> <li>c) Formazione stima beni mobili di A.S.I.S. (in collaborazione con fornitore del servizio di stima)</li> <li>d) Verifica fatturazione clienti diversi dagli utenti sportivi (in collaborazione con personale dell'Ufficio contabile fiscale)</li> <li>e) Gestione procedura recupero crediti stragiudiziale (in collaborazione con personale dell'Ufficio contabile fiscale)</li> <li>f) Gestione procedura recupero crediti giudiziale (supporto a legale incaricato)</li> </ul> |
|----------------------------------|---|

|   |   |
|---|---|
|   | <p>g) Formazione e Gestione budget di servizi e attività di riferimento</p> <p><b>Attività di gestione di servizi in outsourcing in qualità di DEC. Progetti e verifiche della qualità dei servizi appaltati</b></p> <p>a) Progettazione servizi in appalto</p> <p>b) Funzioni di DEC per gestione di contratti d’appalto di servizi</p> <p>c) Gestione rapporti con istituti scolastici per i servizi di custodia e di pulizia</p> <p>d) Audit dei servizi per gli appalti in cui l’area è DEC</p> <p>e) Visite ai luoghi di lavoro con RSPP A.S.I.S. e Appaltatore dei servizi</p> <p>f) Gestione delle segnalazioni di custodi e assistenti bagnanti</p> <p>g) Gestione non conformità a carico degli Appaltatori per gli appalti in cui l’area è DEC</p> <p>h) Gestione reclami sui servizi per gli appalti in cui l’area è DEC</p> <p><b>Predisposizione atti e provvedimenti amministrativi</b></p> <p>a) Stesura determine Direttore</p> <p>b) Stesura delibere Consiglio di amministrazione</p> <p>c) Formazione atti e documenti per esecuzione obblighi di coordinamento, informazione verso Comune di Trento su contratto di servizio</p> <p>d) Gestione procedura trasferimento in gestione impianti sportivi da Comune di Trento ad A.S.I.S. (in collaborazione con uffici tecnici)</p> <p><b>Stesura e aggiornamento Regolamenti aziendali, Manuali e atti ad indirizzo generale</b></p> <p>a) Stesura e aggiornamento regolamenti aziendali, manuali aziendali, codice di comportamento e altri atti amministrativi generali</p> <p>b) Stesura e aggiornamento di proposte di modifica di Statuto e Contratto di servizio (a supporto della Direzione)</p> <p>c) Carta dei servizi (a supporto della Direzione, in collaborazione con CdA e Ufficio rapporti utenti)</p>   |
| <p><b>ATTI E NORME DI RIFERIMENTO NELL’ATTIVITA’ SVOLTA</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- affari generali: codice civile, leggi di settore, DPRReg. 1.2.2005, n. 3/L.; Statuto A.S.I.S.; DPR 902/1986; D.Lgs. 81/2008; D.Lgs. 196/2003 e regolamento UE 679/2016; DPP 8.6.2009, n. 9-11/Leg.</li> <li>- ufficio di supporto a OdV e a RPC-RT: D.Lgs. 231/2001; L. 190/2012 e decreti attuativi tra i quali in particolare D.Lgs. 33/2013 e norme regionali di recepimento; deliberazione ANAC n. 1134/2017</li> <li>- MOGC ai sensi D.Lgs. 231/2001 di A.S.I.S.</li> <li>- attività contrattuale: codice civile; D.Lgs. 163/2006 e D.P.R. 207/2010; D.Lgs. 50/2016; LP 23/1990, LP 2/2016 e DPGP reg. d’attuazione</li> <li>- gestione procedure ad evidenza pubblica: D.Lgs. 163/2006 e D.P.R. 207/2010; D.Lgs. 50/2016; LP 23/1990, LP 2/2016 e DPGP reg. d’attuazione; determinazioni, linee guida e comunicati ANAC; direttive Comune di Trento e APAC-PAT</li> <li>- attività di gestione del patrimonio, recupero crediti e budgeting: contratto di servizio ASIS-Comune di Trento; codice civile</li> <li>- attività di gestione di servizi in outsourcing: D.Lgs. 163/2006 e D.P.R. 207/2010; D.Lgs. 50/2016; L.P. 2/2016; D.Lgs. 81/2008; contratto di servizio Comune di Trento – A.S.I.S.</li> <li>- predisposizione atti e provvedimenti amministrativi: statuto; regolamenti interni aziendali, manuali...; L. 142/1990 e LP 23/1992</li> <li>- stesura e aggiornamento Regolamenti aziendali e atti ad indirizzo generale: DPRReg. 1.2.2005, n. 3/L.; Statuto A.S.I.S.; DPR 902/1986, norme tecniche delle federazioni dell’ordinamento sportivo; DPP 8.6.2009, n. 9-11/Leg.; D.M. 18.3.1996; delibera Coni 1379/2008; LP 7/1987</li> <li>- ogni fonte normativa, di qualsiasi rango, applicabile all’attività di diritto privato e all’attività di diritto pubblico</li> <li>- regolamenti, da qualsiasi fonte emanati</li> <li>- atti amministrativi generali di amministrazioni statali, di enti locali e di amministrazioni indipendenti</li> <li>- normativa e regolamenti dell’ordinamento sportivo</li> </ul> |

|                         |                            |  |              |  |
|-------------------------|----------------------------|--|--------------|--|
| <b>REATI POTENZIALI</b> | <b>SEZIONE REATI</b>       |  | <b>UAGCS</b> |  |
|                         | sezione 1                  | reati in danno della pubblica amministrazione (Stato - Altri enti pubblici - Unione europea)   | X            |  |
|                         | sezione 2                  | delitti informatici e trattamento illecito di dati   | X            |  |
|                         | sezione 3                  | delitti di criminalità organizzata   |              |  |
|                         | sezione 4                  | peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio  | X            |  |
|                         | sezione 5                  | falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento   | X            |  |
|                         | sezione 7                  | reati societari  | X            |  |
|                         | sezione 10                 | delitti contro la personalità individuale  | X            |  |
|                         | sezione 11                 | reati di abuso di mercato  | X            |  |
|                         | sezione 12                 | altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 187 quinquies T.U.F. 58/1998)   | X            |  |
|                         | sezione 13                 | reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro              | X            |  |
|                         | sezione 15                 | delitti in materia di violazione del diritto d'autore  | X            |  |
|                         | sezione 16                 | induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria   | X            |  |
|                         | sezione 17                 | reati ambientali   | X            |  |
|                         | sezione 18                 | impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare  |              |  |
|                         | sezione 19                 | razzismo e xenofobia   | X            |  |
|                         | sezione 20                 | frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa   |              |  |
|                         | sezione 21                 | reati tributari  | X            |  |
|                         | <b>ORGANI DI CONTROLLO</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direttore</li> <li>• Presidente</li> <li>• Organo di revisione legale dei conti</li> <li>• Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001</li> </ul> |              |  |

**UFFICIO CONTABILE FISCALE**  
**SCHEDA DI DETTAGLIO**

| <b>Nome Ufficio</b>              | <b>Settori di attività</b>  | <b>Tipologia ufficio</b> | <b>Dipendenza gerarchica</b> | <b>Impianti sportivi di competenza</b> | <b>Responsabile a febbraio 2022</b> |
|----------------------------------|---|--------------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|
| <b>Ufficio contabile fiscale</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>· Contabilità economica, finanziaria, patrimoniale e per centri di costo</li><li>· Fatturazione attiva, passiva, gestione corrispettivi di cassa</li><li>· Tenuta libri, registri contabili (compreso inventario beni mobili)</li><li>· Tenuta atti di liquidazione e di incasso</li><li>· Gestione servizio bancario</li><li>· Reporting interni per controllo di gestione e per relazione tecnico-economica semestrale della Direzione</li><li>· Bilancio d'esercizio</li><li>· Rendicontazione piano investimenti</li><li>· Certificazione Audit family</li><li>· Banca dati amministrazioni pubbliche</li><li>· Piattaforma crediti commerciali MEF</li></ul> | Line                     | Direzione                    | ---                                    | Zamboni dott.ssa Claudia            |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>DESCRIZIONE ATTIVITA'</b> | <p>TENUTA CONTABILITA' FORNITORI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Registrazione contabile delle fatture d’acquisto per generico di costo e centro di costo; verifica corrispondenza delle fatture tra Agenzia delle Entrate e documenti pervenuti</li> <li>- Registrazione giornaliera dei pagamenti fornitori</li> <li>- Verifica della corrispondenza dei costi fatturati con i relativi contratti/ordini di acquisto</li> <li>- Analisi con il responsabile del contratto/acquisto di eventuali anomalie riscontrate nelle fatture pervenute (contratto/ordine mancante o incompleto, scostamento dell’importo fatturato dall’importo di contratto/ordine, ...)</li> <li>- Pagamento mensile dei fornitori previo visto del referente dell’ordine, del Direttore e del Presidente</li> <li>- Assolvimento delle operazioni di controllo che precedono i pagamenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Verifica della presenza di DURC regolare per la ditta esecutrice, dei certificati di regolare esecuzione per stati avanzamento lavori, collaudi...</li> <li>o Verifica Equitalia per operazioni di pagamento superiori ai 5.000,00 euro</li> </ul> </li> <li>- Compensazioni legali clienti/fornitori</li> <li>- Risposta ai solleciti di pagamento</li> <li>- Contabilizzazione rimborso a istituto scolastici superiori</li> </ul> <p>TENUTA CONTABILITA' CLIENTI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fatturazione attiva trimestrale per gli utilizzi degli impianti da parte delle associazioni sportive</li> <li>- Fatturazione attiva periodica per comodato locali, contratti sponsorizzazione...</li> <li>- Fatturazione attiva quotidiana per vendita di abbonamenti ad associazioni sportive/utenti</li> <li>- Emissione delle ricevute bancarie e dei sepa ove previsto</li> <li>- Emissione avvisi di pagamento PagoPA</li> <li>- Registrazione giornaliera degli incassi avvenuti su conto corrente bancario</li> <li>- Banca dati recupero crediti e formazione solleciti in collaborazione con il Responsabile Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi</li> </ul> <p>TENUTA CONTABILITA' ENTRATE (CORRISPETTIVI E CASSE IMPIANTI)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Registrazione giornaliera dei corrispettivi generati dalle casse impianti e contestuale registrazione dell’incasso su conto corrente</li> <li>- Controllo e collaborazione nella risoluzione di eventuali problematiche contabili e fiscali riguardanti l’operato degli addetti alla cassa</li> <li>- Verifica mensile della chiusura di cassa</li> </ul> <p>TENUTA CONTABILITA' PIANO INVESTIMENTI E CESPITI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio e gestione del piano degli investimenti</li> <li>- Fatturazione al Comune di Trento a completamento di ogni singolo intervento del piano investimenti per la liquidazione del relativo contributo come da piano degli investimenti annuale</li> <li>- Imputazione e gestione dei relativi cespiti</li> </ul> <p>TENUTA CONTABILITA' BANCHE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Registrazione giornaliera delle operazioni sui conti correnti aziendali</li> <li>- Monitoraggio della liquidità</li> </ul> <p>TENUTA CONTABILITA' PER CENTRI DI COSTO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllo contabile dei centri di costo esistenti ed individuazione e creazione di centri di costo per nuovi impianti/attività affidati ad A.S.I.S.</li> <li>- Attribuzione ed imputazione analitica per centri di costo dei singoli movimenti contabili</li> <li>- Controllo periodico dei prospetti economici per centri di costo</li> <li>- analisi economica dei centri di costo</li> </ul> <p>ALTRI ADEMPIMENTI DI CONTABILITA' GENERALE</p> |
|------------------------------|---|

|   |  |
|---|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Liquidazioni mensili Iva</li> <li>- Stampe libro giornale e registri Iva</li> <li>- Gestione e controllo dei crediti Iva e Ires</li> <li>- Collaborazione con lo studio paghe al fine della registrazione del costo del personale</li> <li>- Pagamento mensile dei contributi dei dipendenti, di ritenute d’acconto e di imposte tramite F24</li> <li>- Invio dichiarazioni professionisti</li> </ul> <p><b>ATTIVITA’ PER LA REDAZIONE DEI BILANCI D’ESERCIZIO, PREVENTIVI E CONSUNTIVI MENSILI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisi economica delle attività aziendali al fine della valorizzazione, stima e controllo di costi e di ricavi di competenza sia per la redazione del bilancio d’esercizio che del bilancio preventivo</li> <li>- Preparazione e svolgimento delle operazioni di chiusura del bilancio d’esercizio</li> <li>- Imputazione di scritture di rettifica e di integrazione (ammortamenti, ratei e risconti, fatture da ricevere)</li> <li>- Elaborazione dati per la formazione del bilancio completo degli allegati previsti da Statuto</li> <li>- Analisi storica della contabilità, previsioni e stime dell’impatto economico generato dalla futura gestione, al fine della redazione del bilancio preventivo entro i termini statutari</li> <li>- Periodica consuntivazione contabile ed economica e formazioni dei report mensili richiesti</li> </ul> <p><b>CERTIFICAZIONE FAMILY AUDIT:</b> assolvimento dei compiti aziendali per l’ottenimento e il mantenimento della certificazione</p> <p><b>BDAP (Banca dati amministrazione pubbliche):</b> inserimento dati per contratti di lavoro e fornitura di progetti di investimento</p> <p><b>PIATTAFORMA CREDITI COMMERCIALI MEF</b></p> |
| <p><b>ATTI E NORME DI RIFERIMENTO NELL’ATTIVITA’ SVOLTA</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice civile</li> <li>- Normativa fiscale, in particolare Dpr 633/72, T.U.I.R., Dpr 917/86 e prassi Agenzia delle Entrate</li> <li>- Statuto A.S.I.S.</li> <li>- Regolamento aziendale recante disposizioni in materia di contabilità, cassa, finanza e patrimonio</li> <li>- Regolamento aziendale recante disposizioni in materia di contratti e di procedure ad evidenza pubblica</li> <li>- Contratto di servizio Comune di Trento - A.S.I.S.</li> <li>- Indirizzi del Comune di Trento</li> <li>- Documentazione aziendale di trattamento dei dati personali</li> <li>- Norme applicabili all’attività contrattuale di diritto pubblico per l’acquisto di beni, servizi e forniture</li> <li>- Codice di comportamento</li> <li>- MOGC ai sensi D.Lgs. 231/2001 di A.S.I.S.</li> </ul>  |

| REATI POTENZIALI | SEZIONE REATI   |  | UCF |
|------------------|---|--|-----|
|                  | sezione 1   | reati in danno della pubblica amministrazione (Stato - Altri enti pubblici - Unione europea) |     |
| sezione 2        | delitti informatici e trattamento illecito di dati  |  | X   |
| sezione 3        | delitti di criminalità organizzata  |  |     |
| sezione 4        | peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio   |  | X   |
| sezione 5        | falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento  |  | X   |
| sezione 7        | reati societari   |  | X   |
| sezione 10       | delitti contro la personalità individuale   |  | X   |
| sezione 11       | reati di abuso di mercato   |  | X   |
| sezione 12       | altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 187 quinquies T.U.F. 58/1998)  |  | X   |
| sezione 13       | reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro |  | X   |
| sezione 15       | delitti in materia di violazione del diritto d'autore   |  | X   |
| sezione 16       | induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria  |  | X   |
| sezione 17       | reati ambientali  |  |     |
| sezione 18       | impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare   |  |     |
| sezione 19       | razzismo e xenofobia  |  | X   |
| sezione 20       | frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa  |  |     |
| sezione 21       | reati tributari   |  | X   |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>ORGANI DI CONTROLLO</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direttore</li> <li>• Presidente</li> <li>• Organo di revisione legale dei conti</li> <li>• Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001</li> </ul> |
|----------------------------|--|

**UFFICIO RAPPORTI UTENTI**  
**SCHEDA DI DETTAGLIO**

| Nome Ufficio            | Settori di attività   | Tipologia ufficio | Dipendenza gerarchica | Impianti sportivi di competenza <sup>1</sup>  | Responsabile a febbraio 2022 |
|-------------------------|---|-------------------|-----------------------|---|------------------------------|
| Ufficio rapporti utenti | <ul style="list-style-type: none"><li>· Servizi agli utenti individuali e associativi</li><li>· Programmazione disponibilità impianti e orari</li><li>· Gestione corsi fitness e istruttori</li><li>· Contratti d'utenza</li><li>· Contratti noleggio beni mobili</li><li>· Applicazione piano tariffario</li><li>· Gestione sito aziendale (servizi agli utenti, news, orari, impianti)</li><li>· Gestione e sviluppo software Pregis e Inforyou</li><li>· Protocollo settore rapporti utenti</li><li>· Reperibilità organizzativa</li></ul> | Line              | Direzione             | <ul style="list-style-type: none"><li>· IS</li><li>· IS annessi a SP, SSPG, centri civici</li><li>· IS annessi a SSSG e IP</li><li>· IS altri</li></ul> | Bortolami rag. Silvia        |

<sup>1</sup> *Legenda:*

**IS** = Impianti sportivi affidati in gestione ad A.S.I.S. con contratto di servizio Comune di Trento – A.S.I.S.

**IS annessi a SP, SSPG, centri civici** = Impianti sportivi annessi a scuole primarie, scuole secondarie di primo grado, centri civici ed ex edifici scolastici affidati in gestione ad A.S.I.S. con delibera di Giunta comunale

**IS annessi a SSSG e IP** = impianti sportivi annessi a scuole secondarie di secondo grado e istituti provinciali in virtù di singoli accordi tra Comune di Trento e SSSP/IP nel quale A.S.I.S. figura come esecutore dei compiti assunti dal Comune di Trento

**IS altri** = area Centro sportivo Trento Sud

|   |  |
|---|--|
| <p><b>DESCRIZIONE ATTIVITA'</b></p>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapporti in genere con l’utenza, privata e associativa</li> <li>- Informazioni generiche all’utenza (attività svolte sugli impianti, contatti con società, informazioni sui nostri corsi, modalità di prenotazione e di accesso agli impianti, tipologia di impianti,....)</li> <li>- Assegnazione di spazi sportivi per lo svolgimento delle attività delle associazioni/società sportive, sia periodiche (stagionali) che occasionali</li> <li>- Gestione prenotazioni associative: nuovi inserimenti, modifiche, cancellazioni</li> <li>- Autorizzazione eventi e manifestazioni con emissione di specifici preventivi.</li> <li>- Rapporti con società di custodia e pulizia degli impianti sportivi per comunicazione degli utilizzi autorizzati</li> <li>- Trasmissione dei dati di utilizzo all’ufficio contabilità per l’emissione delle fatture</li> <li>- Utilizzo del programma di protocollo (PiTre) per protocollazione in entrata della corrispondenza specifica dell’ufficio ed in uscita per la corrispondenza in partenza.</li> <li>- Emissione di titoli di accesso alle piscine con modalità di acquisto particolari non previste presso il servizio cassa</li> <li>- Gestione abbonamenti di accesso alle piscine in casi particolari (proroghe validità, sostituzione o modifica dell’abbonamento,...)</li> <li>- Emissione di abbonamenti per utenza individuale ed associativa per l’accesso al campo scuola atletica leggera “C. Covi e E. Postal”</li> <li>- Programmazione corsi fitness svolti con istruttori A.S.I.S.</li> <li>- Prenotazioni individuali per partecipazione ai corsi fitness svolti da nostri istruttori</li> <li>- Back office del programma di gestione accessi (Inforyou): inserimento attività (corsi), tariffe, tipologie di abbonamenti e biglietti, prodotti in vendita alle casse,....</li> <li>- Statistiche di utilizzo impianti sportivi e di accesso agli impianti ad utenza individuale</li> <li>- Area gestionale del sito web aziendale</li> <li>- Comunicazioni all’utenza di variazioni orari o chiusura per diversi motivi degli impianti ad utenza individuale tramite avviso: sul sito web, pubblicazione sui quotidiani locali, affissione avviso presso gli impianti</li> <li>- Predisposizione modulistica in genere (moduli per richiesta spazi sportivi, moduli raccolta dati anagrafici, moduli per accesso a particolari agevolazioni di acquisto abbonamenti, moduli per richiesta proroga abbonamenti, moduli per richiesta deroga per l’utilizzo di attrezzi per il nuoto, ....)</li> <li>- Accettazione richieste ed emissione preventivi per noleggi attrezzature sportive</li> <li>- Reperibilità organizzativa in turno</li> </ul> |
| <p><b>ATTI E NORME DI RIFERIMENTO NELL’ATTIVITA’ SVOLTA</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolamento A.S.I.S. delle modalità di utilizzo delle strutture sportive in gestione ad A.S.I.S.</li> <li>- Contratto di servizio tra Comune di Trento e A.S.I.S.</li> <li>- Contratto di utenza per l’uso di impianti sportivi in gestione A.S.I.S. - Condizioni generali di contratto</li> <li>- Criteri logico sistematici per l’assegnazione stagionale degli impianti sportivi</li> <li>- Piani tariffari annuali approvati dal Comune di Trento</li> <li>- Carta della qualità dei servizi di A.S.I.S.</li> <li>- D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali</li> <li>- Manuale di gestione del protocollo informatico con PiTre</li> <li>- MOGC ai sensi D.Lgs. 231/2001 di A.S.I.S.</li> <li>- Disposizioni tecniche dell’ordinamento sportivo</li> </ul>   |

|                            |  |   |            |
|----------------------------|--|---|------------|
| <b>REATI POTENZIALI</b>    | <b>SEZIONE REATI</b>   |   | <b>URU</b> |
|                            | sezione 1  | reati in danno della pubblica amministrazione (Stato - Altri enti pubblici - Unione europea)  | X          |
|                            | sezione 2  | delitti informatici e trattamento illecito di dati  | X          |
|                            | sezione 3  | delitti di criminalità organizzata  |            |
|                            | sezione 4  | peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio   | X          |
|                            | sezione 5  | falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento  | X          |
|                            | sezione 7  | reati societari   |            |
|                            | sezione 10   | delitti contro la personalità individuale   | X          |
|                            | sezione 11   | reati di abuso di mercato   | X          |
|                            | sezione 12   | altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 187 quinquies T.U.F. 58/1998)  | X          |
|                            | sezione 13   | reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute del lavoro | X          |
|                            | sezione 15   | delitti in materia di violazione del diritto d’autore   | X          |
|                            | sezione 16   | induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria  | X          |
|                            | sezione 17   | reati ambientali  |            |
|                            | sezione 18   | impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare   |            |
| sezione 19                 | razzismo e xenofobia   | X   |            |
| sezione 20                 | frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa   | X   |            |
| sezione 21                 | reati tributari  | X   |            |
| <b>ORGANI DI CONTROLLO</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direttore</li> <li>• Presidente</li> <li>• Organo di revisione legale dei conti</li> <li>• Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001</li> </ul> |   |            |

**UFFICIO CASSE**  
*SCHEDA DI DETTAGLIO*

| Nome Ufficio         | Settori di attività  | Tipologia ufficio | Dipendenza gerarchica | Impianti sportivi di competenza <sup>1</sup>  | Responsabile a febbraio 2022 |
|----------------------|--|-------------------|-----------------------|---|------------------------------|
| <b>Ufficio casse</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Servizi ticketing agli utenti sugli impianti a utenza individuale</li> <li>· Vendita prodotti sugli impianti e gestione relative scorte di magazzino</li> <li>· Tenuta contabilità e registri di cassa</li> <li>· Organizzazione orari cassieri</li> <li>· Mantenimento delle condizioni di sicurezza in orario apertura cassa</li> </ul> | Line              | Direzione             | <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>IS</b> (limitatamente a piscine centri sportivi Trento Nord, Manazzon, Del Favero; a PalaGhiaccio; a Centro fondo Viote)</li> </ul> | Cortona Katia                |

<sup>1</sup> *Legenda:*

**IS** = Impianti sportivi affidati in gestione ad A.S.I.S. con contratto di servizio Comune di Trento – A.S.I.S.

**IS annessi a SP, SSPG, centri civici** = Impianti sportivi annessi a scuole primarie, scuole secondarie di primo grado, centri civici ed ex edifici scolastici affidati in gestione ad A.S.I.S. con delibera di Giunta comunale

**IS annessi a SSSG e IP** = impianti sportivi annessi a scuole secondarie di secondo grado e istituti provinciali in virtù di singoli accordi tra Comune di Trento e SSSP/IP nel quale A.S.I.S. figura come esecutore dei compiti assunti dal Comune di Trento

**IS altri** = area Centro sportivo Trento Sud

|   |  |
|---|--|
| <p><b>DESCRIZIONE ATTIVITA'</b></p>                             | <p><b>Attività per stagione invernale delle casse impianti (Trento Nord, Manazzon, Del Favero, PalaGhiaccio e Centro fondo Viote):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- allestimento casse stagionali</li> <li>- preparazione materiale di cassa e di fondo cassa, preparazione hardware e software di cassa</li> <li>- verifica orario/periodo per eventuale assunzione noleggiatori pattini</li> <li>- verifica orario/periodo apertura piste per eventuale assunzione cassieri</li> </ul> <p><b>Attività per stagione estiva delle casse impianti (Trento Nord e Manazzon):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- allestimento casse stagionali</li> <li>- preparazione materiale di cassa e di fondo cassa, preparazione hardware e software di cassa</li> <li>- organizzazione orario lavoro per sostituzione ferie cassieri e ferie programmate</li> </ul> <p><b>Attività in corso d'anno</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica giornate / orari deliberati di apertura chiusura impianti per organizzazione lavoro di cassa</li> <li>- incontro con direzione e tutto il personale cassa per programmare la stagione estiva e richiesta ferie</li> <li>- verifica richieste e bozza orario estivo</li> <li>- periodo dal /al per assunzione eventuale cassiere per sostituzione ferie con 2 cassieri nello stesso periodo</li> <li>- eventuale comunicazione di spostamento ferie di piu' persone nello stesso periodo</li> <li>- formazione nuovi cassieri su software casse e su contenuti del piano tariffario</li> <li>- comunicazioni a tutto il personale di cassa di nuove tariffe e di eventuali convenzioni particolari o procedure decise dalla direzione</li> <li>- gestione personale a tempo indeterminato nei mesi di chiusura impianti per manutenzione</li> <li>- gestione piano ferie per limitare al minimo il residuo di ferie e banca ore</li> <li>- reperibilità organizzativa interna</li> <li>- verifica necessità beni di piccola necessità e di cancelleria per casse (rotoli carta bancomat, ricevute fiscali, card d'ingresso...). Eventuale approvvigionamento</li> <li>- verifica necessità acquisti merci per la vendita tenuto conto delle scorte di magazzino (cuffie, occhialini, costumi, lucchetti...)</li> </ul> |
| <p><b>ATTI E NORME DI RIFERIMENTO NELL'ATTIVITA' SVOLTA</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- C.C.N.L. Federculture</li> <li>- Statuto e Regolamenti A.S.I.S.</li> <li>- Codice di Comportamento</li> <li>- Tariffario annuale approvato dal Comune di Trento</li> <li>- MOGC ai sensi D.Lgs. 231/2001 di A.S.I.S.</li> </ul>   |

|                         |                            |  |           |  |
|-------------------------|----------------------------|--|-----------|--|
| <b>REATI POTENZIALI</b> | <b>SEZIONE REATI</b>       |  | <b>UC</b> |  |
|                         | sezione 1                  | reati in danno della pubblica amministrazione (Stato - Altri enti pubblici - Unione europea)   | X         |  |
|                         | sezione 2                  | delitti informatici e trattamento illecito di dati   | X         |  |
|                         | sezione 3                  | delitti di criminalità organizzata   |           |  |
|                         | sezione 4                  | peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio  | X         |  |
|                         | sezione 5                  | falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento   | X         |  |
|                         | sezione 7                  | reati societari  |           |  |
|                         | sezione 10                 | delitti contro la personalità individuale  | X         |  |
|                         | sezione 11                 | reati di abuso di mercato  | X         |  |
|                         | sezione 12                 | altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 187 quinquies T.U.F. 58/1998)   | X         |  |
|                         | sezione 13                 | reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro              | X         |  |
|                         | sezione 15                 | delitti in materia di violazione del diritto d'autore  | X         |  |
|                         | sezione 16                 | induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria   | X         |  |
|                         | sezione 17                 | reati ambientali   |           |  |
|                         | sezione 18                 | impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare  |           |  |
|                         | sezione 19                 | razzismo e xenofobia   | X         |  |
|                         | sezione 20                 | frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa   | X         |  |
|                         | sezione 21                 | reati tributari  | X         |  |
|                         | <b>ORGANI DI CONTROLLO</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direttore</li> <li>• Presidente</li> <li>• Organo di revisione legale dei conti</li> <li>• Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001</li> </ul> |           |  |

## UFFICIO TECNICO MANUTENZIONE IMPIANTI

### SCHEDA DI DETTAGLIO

| Nome Ufficio                                 | Settori di attività  | Tipologia ufficio | Dipendenza gerarchica | Impianti sportivi di competenza <sup>1</sup>   | Responsabile a febbraio 2022 |
|--|--|-------------------|-----------------------|--|------------------------------|
| <b>Ufficio tecnico manutenzione impianti</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti tecnologici: idraulici, termici, elettrici, antincendio, allarme, videosorveglianza</li> <li>· Tenuta planimetrie aggiornate, verifiche, messe a norma di legge degli impianti tecnologici di competenza</li> <li>· Trattamento acqua piscine</li> <li>· Coordinamento tecnico attività Centro fondo Viote Monte Bondone</li> <li>· Manutenzione edile ordinaria e straordinaria Centro fondo Viote Monte Bondone</li> <li>· Gestione lavori in diretta amministrazione con squadra operai specializzati</li> <li>· Procedure ad evidenza pubblica sotto soglia comunitaria (acquisti di forniture e lavori in economia ad affidamento diretto; cottimi, lavori, incarichi professionali sottosoglia comunitaria)</li> <li>· Esecuzione interventi del piano investimenti su incarico della direzione</li> <li>· Autoparco</li> <li>· Reperibilità tecnica in turno</li> </ul> | Line              | Direzione             | <ul style="list-style-type: none"> <li>· IS</li> <li>· IS annessi a SP, SSPG, centri civici (limitatamente piscine scolastiche)</li> </ul> | Bonvecchio p.i. Alessio      |

<sup>1</sup> *Legenda:*

**IS** = Impianti sportivi affidati in gestione ad A.S.I.S. con contratto di servizio Comune di Trento – A.S.I.S.

**IS annessi a SP, SSPG, centri civici** = Impianti sportivi annessi a scuole primarie, scuole secondarie di primo grado, centri civici ed ex edifici scolastici affidati in gestione ad A.S.I.S. con delibera di Giunta comunale

**IS annessi a SSSG e IP** = impianti sportivi annessi a scuole secondarie di secondo grado e istituti provinciali in virtù di singoli accordi tra Comune di Trento e SSSP/IP nel quale A.S.I.S. figura come esecutore dei compiti assunti dal Comune di Trento

**IS altri** = area Centro sportivo Trento Sud

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>DESCRIZIONE ATTIVITA'</b> | <p><i>Attività di manutenzione, conservazione e messa a norma di impianti tecnologici (idraulici, elettrici, videosorveglianza, antintrusione, gestione calore e acqua calda)</i></p> <p>L'attività consiste nella gestione delle operazioni di manutenzione con personale interno o con fornitori:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. degli impianti tecnologici all'interno degli IS (impianti sportivi affidati in gestione con contratto di servizio Comune di Trento – A.S.I.S.)</li><li>2. dei tabelloni elettronici di IS, IS annessi a SP-SSPG-centri civici</li><li>3. degli impianti di trattamento acqua di vasca delle piscine degli IS e degli IS annessi a SP-SSPG</li></ol> <p>La manutenzione si suddivide in ordinaria, straordinaria e programmata.</p> <p>La manutenzione ordinaria interna avviene tramite un programma mensile di controlli su tutte le apparecchiature degli impianti tecnologici presenti nelle varie strutture. Per la straordinaria o guasto si procede alla riparazione/sostituzione della rottura per dare la continuità del servizio. I lavori di una certa consistenza atti a ristabilire, migliorare o mettere a norma un'apparecchiatura o parte d'impianto, diventano manutenzione programma e vengono solitamente inseriti negli investimenti.</p> <p>Nella manutenzione ordinaria le ditte esterne vengono utilizzate su apparecchiature complesse dove servono requisiti particolari (stipula contratto annuale o triennale). Per la straordinaria o a guasto, le ditte esterne vengono chiamate quando la complessità della riparazione esula dalle capacità aziendali. Per la manutenzione programmata le imprese esterne vengono interpellate tramite offerte a trattativa privata o l'espletamento di una gara</p> <p><i>Coordinamento del personale addetto alla manutenzione degli impianti tecnologici (elettricisti, addetti al trattamento acqua, idraulici, meccanici) e direzione lavori in diretta amministrazione</i></p> <p><i>Coordinamento tecnico delle attività del Centro fondo Viote del Monte Bondone</i></p> <p><i>Manutenzione edile ordinaria e straordinaria del Centro fondo Viote del Monte Bondone</i></p> <p><i>Tenuta planimetrie aggiornate degli impianti tecnologici</i></p> <p><i>Gestione verifiche e messa a norma degli impianti</i></p> <p><i>Reperibilità tecnica in turno</i></p> <p><i>Autoparco (cura manutenzione automezzi, revisioni, demolizioni)</i></p> <p><i>Esecuzione interventi del piano investimenti su incarico del Direttore</i></p> <p><i>Procedure ad evidenza pubblica sotto soglia comunitaria (acquisti di forniture e lavori in economia ad affidamento diretto; cottimi, lavori, incarichi professionali sottosoglia comunitaria): compilazione quadro economico di investimento, supervisione della progettazione, cura trattative e esecuzione lavori</i></p> <p><i>Acquisti in diretta amministrazione</i></p> <p>L'acquisto delle apparecchiature e dei pezzi di ricambio avviene per la maggior parte a banco o a mezzo ordine scritto presso diversi fornitori dove è concordato uno sconto sul listino in vigore. La fornitura viene controllata dalla persona che l'acquista o che la riceve.</p> <p>Gli ordini/buoni, le bolle e le fatture vengono controllate prima dell'effettuazione del pagamento dal Responsabile dell'ufficio. Lo stesso controlla anche</p> |
|------------------------------|--|

|  |
|--|
| <p>le fatture dei servizi di manutenzione<br/>Le forniture di servizi di manutenzione sono per i gruppi di continuità, per i cogeneratori, per il PalaTrento/PalaGhiaccio, per gli ascensori e per i mezzi antincendio (estintori, manichette ecc)</p> <p><i>Controllo consumi energetici</i><br/>Mensilmente vengono raccolti dati sui consumi energetici (gas, luce e acqua) degli impianti ai fini del contenimento dei consumi e del controllo di gestione</p> <p><i>Cura corrispondenza con autorità esterne</i><br/>Il Responsabile dell’ufficio gestisce la corrispondenza con organi di controllo esterni quali l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ex Ufficio Tecnico di Finanza) per la produzione dell’energia elettrica (cogeneratori), l’ARERA (Agenzia di regolazione di Energia, Reti e Ambiente), il SISTRI per la tracciabilità dei rifiuti, l’ISPESL per gli ascensori e le apparecchiature a pressione.</p> <p><i>Qualità - Sicurezza</i><br/>Il Responsabile dell’ufficio gestisce e controlla i requisiti e le procedure richieste dalla qualità e dal settore sicurezza prevenzione e protezione interno all’azienda</p> <p><i>Cura attività di smaltimento rifiuti speciali aziendali (a codice CER)</i></p> |
|--|

|  |  |
|--|--|
| <b>ATTI E NORME DI RIFERIMENTO NELL’ATTIVITA’ SVOLTA</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Legge 615 del 13/07/1966</li><li>- D.P.R. 1391 22/12/1970</li><li>- D.M. 1/12/1975 raccolta R</li><li>- D.L. 46/90</li><li>- Legge 10/91</li><li>- D.P.R. 447/91</li><li>- D.M. 12/04/96</li><li>- D.P.R. 412/93</li><li>- D.P.R. 551/99 I e II</li><li>- D.M. 37/08</li><li>- Norme UNI CEI EN ISO CIG DK (tutte riguardanti l’impiantistica)</li><li>- Norme e leggi antincendio e sicurezza e tutela lavoratori( D.L.G.S. 81/08, DM 10/03/98, D.M. 18/03/96 modificato dal D.M. 026/06/05, D.P.R. 37 12/01/07)</li><li>- Norme e leggi antinquinamento</li><li>- D.P.R. 462/01</li><li>- DM 18.3.1996 norme di sicurezza per costruzione e esercizio di impianti sportivi</li><li>- Norme tecniche impianti sportivi del Coni</li><li>- Atto d’intesa Stato Regioni in tema di piscine</li><li>- Norme sul risparmio energetico</li><li>- Disposizioni sulla videosorveglianza</li><li>- Norme applicabili all’attività contrattuale di diritto pubblico per l’acquisto di beni, servizi e forniture</li><li>- Statuto e Regolamenti A.S.I.S.</li><li>- Contratto di servizio tra Comune di Trento e A.S.I.S.</li><li>- Codice di Comportamento</li><li>- MOGC ai sensi D.Lgs. 231/2001 di A.S.I.S.</li></ul> |
|--|--|

|                         |                            |   |             |  |
|-------------------------|----------------------------|---|-------------|--|
| <b>REATI POTENZIALI</b> | <b>SEZIONE REATI</b>       |   | <b>UTMI</b> |  |
|                         | sezione 1                  | reati in danno della pubblica amministrazione (Stato - Altri enti pubblici - Unione europea)  | X           |  |
|                         | sezione 2                  | delitti informatici e trattamento illecito di dati  | X           |  |
|                         | sezione 3                  | delitti di criminalità organizzata  |             |  |
|                         | sezione 4                  | peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio   | X           |  |
|                         | sezione 5                  | falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento  |             |  |
|                         | sezione 7                  | reati societari   |             |  |
|                         | sezione 10                 | delitti contro la personalità individuale   | X           |  |
|                         | sezione 11                 | reati di abuso di mercato   |             |  |
|                         | sezione 12                 | altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 187 quinquies T.U.F. 58/1998)  |             |  |
|                         | sezione 13                 | reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro | X           |  |
|                         | sezione 15                 | delitti in materia di violazione del diritto d'autore   | X           |  |
|                         | sezione 16                 | induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria  | X           |  |
|                         | sezione 17                 | reati ambientali  | X           |  |
|                         | sezione 18                 | impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare   |             |  |
|                         | sezione 19                 | razzismo e xenofobia  | X           |  |
|                         | sezione 20                 | frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa  | X           |  |
|                         | sezione 21                 | reati tributari   | X           |  |
|                         | <b>ORGANI DI CONTROLLO</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direttore</li> <li>• Presidente</li> <li>• Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001</li> </ul>                                    |             |  |

**UFFICIO TECNICO IMPIANTI NATATORI E GRANDI IMPIANTI**  
*SCHEDA DI DETTAGLIO*

| <b>Nome Ufficio</b>  | <b>Settori di attività</b>   | <b>Tipologia ufficio</b> | <b>Dipendenza gerarchica</b> | <b>Impianti sportivi di competenza<sup>1</sup></b>   | <b>Responsabile a febbraio 2022</b> |
|--|--|--------------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|
| <b>Ufficio tecnico impianti natatori e grandi impianti</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Manutenzione edile ordinaria e straordinaria sugli impianti sportivi di competenza</li> <li>· Tenuta fascicolo edificio e ottenimento certificazioni, agibilità, autorizzazioni... degli impianti sportivi di competenza</li> <li>· Tenuta planimetrie aggiornate degli impianti sportivi di competenza</li> <li>· Coordinamento tecnico attività su impianti natatori</li> <li>· Allestimenti e coordinamento sicurezza manifestazioni su impianti sportivi di competenza</li> <li>· Procedure ad evidenza pubblica sotto soglia comunitaria (acquisti di forniture e lavori in economia ad affidamento diretto; cottimi, lavori, incarichi professionali sottosoglia comunitaria)</li> <li>· Esecuzione interventi del piano investimenti su incarico della direzione</li> <li>· Reperibilità tecnica in turno</li> </ul> | Line                     | Direzione                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>IS</b> (limitatamente a impianti elencati in nota)</li> <li>· <b>IS</b> annessi a SP, SSPG, centri civici (limitatamente piscine scolastiche Pigarelli, "Moggioli" Povo, "Schmid" Cristo Re, Argentario, Clarina)</li> </ul> | De Carli ing. Roberto               |

<sup>1</sup> *Legenda:*

**IS** = Impianti sportivi affidati in gestione ad A.S.I.S. con contratto di servizio Comune di Trento – A.S.I.S.

**IS annessi a SP, SSPG, centri civici** = Impianti sportivi annessi a scuole primarie, scuole secondarie di primo grado, centri civici ed ex edifici scolastici affidati in gestione ad A.S.I.S. con delibera di Giunta comunale

**IS annessi a SSSG e IP** = impianti sportivi annessi a scuole secondarie di secondo grado e istituti provinciali in virtù di singoli accordi tra Comune di Trento e SSSP/IP nel quale A.S.I.S. figura come esecutore dei compiti assunti dal Comune di Trento

**IS altri** = area Centro sportivo Trento Sud

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <p><b>DESCRIZIONE ATTIVITA'</b></p> | <p>MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SPORTIVI AFFIDATI CON CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE DI TRENTO – A.S.I.S. (gli edifici sportivi di competenza sono elencati in nota di chiusura scheda):<br/>         In questo ambito, il Responsabile dell’ufficio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ha sotto la propria responsabilità un budget annuale assegnatogli dalla Direzione ed effettua la valutazione e la gestione di acquisti di beni e lavori relativi alla manutenzione degli edifici sportivi seguendone l’acquisto e la regolare esecuzione</li> <li>- cura la tenuta e l’aggiornamento del fascicolo d’edificio (dichiarazioni/autorizzazioni di agibilità e di conformità, certificazioni lavori a regola d’arte, collaudi, verifiche statiche, certificazione prevenzione incendi....)</li> <li>- cura la tenuta delle planimetrie aggiornate degli edifici di competenza</li> <li>- gestisce procedure di ottenimento e aggiornamento di certificazioni, agibilità, autorizzazioni</li> <li>- verifica gli aspetti normativi dell’accordo Stato Regioni quale aspetto normativo degli impianti natatori, verifica le possibili indicazioni delle norme UNI in merito alle piscine ed alle loro attrezzature e si attiva con gli interventi di manutenzione</li> <li>- aggiorna il Piano di Autocontrollo per le piscine previsto dalla normativa</li> <li>- segue gli interventi di sanificazione per la prevenzione legionella secondo il piano di autocontrollo</li> <li>- tiene i rapporti tecnici con gli organi di controllo (APSS) degli impianti natatori</li> <li>- svolge attività di coordinamento tecnico delle attività di manutenzione sugli impianti natatori</li> <li>- svolge reperibilità tecnica in turno</li> <li>- cura e coordina gli allestimenti di manifestazioni su impianti sportivi di competenza</li> <li>- svolge il ruolo di coordinatore della sicurezza di manifestazioni su impianti sportivi di competenza</li> <li>- coordina il personale manutentore di A.S.I.S. assegnato al PalaGhiaccio</li> </ul> <p>MANUTENZIONE EDILE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI AFFIDATI CON CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE DI TRENTO – A.S.I.S. (gli edifici sportivi di competenza sono elencati in nota di chiusura scheda):<br/>         Il Responsabile d’ufficio annualmente gestisce investimenti assegnatigli dalla Direzione e relativi agli edifici sportivi di competenza svolgendo le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cura l’affidamento all’esterno della progettazione</li> <li>- cura l’affidamento dei lavori e delle forniture</li> <li>- segue in cantiere la realizzazione tecnica dell’intervento di manutenzione straordinaria</li> </ul> <p>Valuta la possibilità di interventi di innovazione tecnica</p> <p>PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA (acquisti di forniture e lavori in economia ad affidamento diretto; cottimi, lavori, incarichi professionali sottosoglia comunitaria):<br/>         compilazione quadro economico di investimento, supervisione della progettazione, cura trattative e esecuzione lavori</p> <p>SERVIZI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il Responsabile d’ufficio è responsabile del controllo del rispetto dei contratti di servizio per il controllo delle acque di vasca (se affidato a privati), controllo del problema legionella, tamponi sulle superfici, deodorizzazione e sanificazione, pulizie straordinarie vasche annuale.</li> <li>- Collabora con il DEC e il RUP di appalti di servizi per l’audit pulizia/assistenza bagnanti sugli impianti natatori attraverso la compilazione periodica di check list</li> <li>- Collabora con l’Ufficio rapporti utenti per la programmazione e gestione dei corsi fitness gestiti con istruttori A.S.I.S.</li> <li>- Collabora con la Direzione per la risposta a reclami su aspetti di competenza dell’ufficio</li> <li>- Collabora nella programmazione degli orari delle aperture e chiusure impianti natatori</li> </ul> |
|-------------------------------------|--|

|  |   |
|--|---|
| <b>ATTI E NORME DI RIFERIMENTO NELL’ATTIVITA’ SVOLTA</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Norme tecniche impianti sportivi CONI</li><li>- Norme UNI CEI EN ISO CIG DK (riguardanti impianti natatori e edifici sportivi)</li><li>- D.Lgs. 81/2008 e decreti attuativi</li><li>- Atto d’intesa Stato Regioni in tema di piscine</li><li>- Norme sul risparmio energetico</li><li>- DM 18.3.1996 norme di sicurezza per costruzione e esercizio di impianti sportivi</li><li>- Accordo Stato Regioni sulla “disciplina interregionale delle piscine“ in tema di impianti natatori</li><li>- Delibera GP 480_2007 criteri igienico sanitari piscine</li><li>- Statuto e Regolamenti A.S.I.S.</li><li>- Norme applicabili all’attività contrattuale di diritto pubblico per l’acquisto di beni, servizi e forniture</li><li>- Contratto di servizio tra Comune di Trento e A.S.I.S.</li><li>- Codice di Comportamento</li><li>- MOGC ai sensi D.Lgs. 231/2001 di A.S.I.S.</li></ul> |
|--|---|

| REATI POTENZIALI           | SEZIONE REATI   |  | UTINGI |
|----------------------------|---|--|--------|
|                            | sezione 1   | reati in danno della pubblica amministrazione (Stato - Altri enti pubblici - Unione europea) |        |
| sezione 2                  | delitti informatici e trattamento illecito di dati  |  |        |
| sezione 3                  | delitti di criminalità organizzata  |  |        |
| sezione 4                  | peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio   |  | X      |
| sezione 5                  | falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento  |  |        |
| sezione 7                  | reati societari   |  |        |
| sezione 10                 | delitti contro la personalità individuale   |  | X      |
| sezione 11                 | reati di abuso di mercato   |  |        |
| sezione 12                 | altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 187 quinquies T.U.F. 58/1998)  |  |        |
| sezione 13                 | reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute del lavoro |  | X      |
| sezione 15                 | delitti in materia di violazione del diritto d’autore   |  | X      |
| sezione 16                 | induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria  |  | X      |
| sezione 17                 | reati ambientali  |  | X      |
| sezione 18                 | impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare   |  |        |
| sezione 19                 | razzismo e xenofobia  |  | X      |
| sezione 20                 | frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa  |  | X      |
| sezione 21                 | reati tributari   |  | X      |
| <b>ORGANI DI CONTROLLO</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direttore</li> <li>• Presidente</li> <li>• Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001</li> </ul>                                    |  |        |

<sup>i</sup> Impianti sportivi di competenza dell’Ufficio tecnico impianti natatori e grandi impianti

1. CENTRO SPORTIVO TRENTO NORD
2. CENTRO SPORTIVO "GUIDO MANAZZON"
3. PISCINA "ITO DEL FAVERO"
4. PALATRENTO
5. PALAGHIACCIO
6. CENTRO SPORTIVO "MARIO ZORZI" DI MATTARELLO
7. CENTRO SPORTIVO VELA - PIEDICASTELLO
8. PALESTRA "F.LLI VIRGILIO E GIOVANNI BOCCHI"
9. PALESTRA POLIFUNZIONALE SOPRAMONTE

**UFFICIO TECNICO IMPIANTI ALL'APERTO E PALESTRE**  
SCHEDA DI DETTAGLIO

| Nome Ufficio  | Settori di attività  | Tipologia ufficio | Dipendenza gerarchica | Impianti sportivi di competenza <sup>1</sup>   | Responsabile a febbraio 2022 |
|---|--|-------------------|-----------------------|--|------------------------------|
| <b>Ufficio tecnico impianti all'aperto e palestre</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Manutenzione edile ordinaria e straordinaria sugli impianti sportivi di competenza</li> <li>· Tenuta fascicolo edificio e ottenimento certificazioni, agibilità, autorizzazioni... degli impianti sportivi di competenza</li> <li>· Tenuta planimetrie aggiornate degli impianti sportivi di competenza</li> <li>· Manutenzione attrezzature sportiva di proprietà di A.S.I.S. e del Comune di Trento su tutti gli impianti sportivi</li> <li>· Coordinamento tecnico attività Campo scuola di atletica leggera "C. Covi ed E. Postal"</li> <li>· Coordinamento progetti inserimenti lavorativi politiche del lavoro</li> <li>· DEC tecnico appalto manutenzione verde sportivo e ornamentale</li> <li>· Gestione lavori in diretta amministrazione con squadra operai polivalenti</li> <li>· Allestimenti e coordinamento sicurezza manifestazioni su impianti sportivi di competenza</li> <li>· Procedure ad evidenza pubblica sotto soglia comunitaria (acquisti di forniture e lavori in economia ad affidamento diretto; cottimi, lavori, incarichi professionali sottosoglia comunitaria)</li> <li>· Esecuzione interventi del piano investimenti su incarico della direzione</li> <li>· Reperibilità tecnica in turno</li> </ul> | Line              | Direzione             | <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>IS</b> (limitatamente a impianti elencati in nota<sup>1</sup>)</li> <li>· <b>IS</b> annessi a SP, SSPG, centri civici</li> <li>· <b>IS annessi a SSSG e IP</b> (limitatamente a attrezzature sportive di proprietà ASIS)</li> <li>· <b>IS altri</b></li> </ul> | vacante                      |

<sup>1</sup> *Legenda:*

**IS** = Impianti sportivi affidati in gestione ad A.S.I.S. con contratto di servizio Comune di Trento – A.S.I.S.

**IS annessi a SP, SSPG, centri civici** = Impianti sportivi annessi a scuole primarie, scuole secondarie di primo grado, centri civici ed ex edifici scolastici affidati in gestione ad A.S.I.S. con delibera di Giunta comunale

**IS annessi a SSSG e IP** = impianti sportivi annessi a scuole secondarie di secondo grado e istituti provinciali in virtù di singoli accordi tra Comune di Trento e SSSP/IP nel quale A.S.I.S. figura come esecutore dei compiti assunti dal Comune di Trento

**IS altri** = area Centro sportivo Trento Sud

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>DESCRIZIONE<br/>ATTIVITA'</b> | <p>MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SPORTIVI AFFIDATI CON CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE DI TRENTO – A.S.I.S. (gli edifici sportivi di competenza sono elencati in nota di chiusura scheda):<br/>In questo ambito, il Responsabile dell'ufficio:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ha sotto la propria responsabilità un budget annuale assegnatogli dalla Direzione ed effettua la valutazione e la gestione di acquisti di beni e lavori relativi alla manutenzione degli edifici sportivi seguendone l'acquisto e la regolare esecuzione</li><li>- cura la tenuta e l'aggiornamento del fascicolo d'edificio (dichiarazioni/autorizzazioni di agibilità e di conformità, certificazioni lavori a regola d'arte, collaudi, verifiche statiche, certificazione prevenzione incendi....)</li><li>- cura la tenuta delle planimetrie aggiornate degli edifici di competenza</li><li>- gestisce procedure di ottenimento e aggiornamento di certificazioni, agibilità, autorizzazioni</li><li>- svolge attività di coordinamento tecnico delle attività di manutenzione sul Campo scuola di atletica leggera</li><li>- svolge reperibilità tecnica in turno</li><li>- cura e coordina gli allestimenti di manifestazioni su impianti sportivi di competenza</li><li>- svolge il ruolo di coordinatore della sicurezza di manifestazioni su impianti sportivi di competenza</li><li>- coordina il personale manutentore di A.S.I.S. con mansioni di polivalente</li><li>- è coordinatore di cantiere di progetto Intervento 19 – P.A.T. (lavori socialmente utili)</li></ul> <p>MANUTENZIONE EDILE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI AFFIDATI CON CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE DI TRENTO – A.S.I.S. (gli edifici sportivi di competenza sono elencati in nota di chiusura scheda):<br/>Il Responsabile d'ufficio annualmente gestisce investimenti assegnatigli dalla Direzione e relativi agli edifici sportivi di competenza svolgendo le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- cura l'affidamento all'esterno della progettazione</li><li>- cura l'affidamento dei lavori e delle forniture</li><li>- segue in cantiere la realizzazione tecnica dell'intervento di manutenzione straordinaria</li></ul> <p>Valuta la possibilità di interventi di innovazione tecnica</p> <p>MANUTENZIONE DELL'ATTREZZATURA SPORTIVA di tutti gli impianti sportivi e scolastici (ad eccezione degli impianti scolastici annessi a Istituti superiori), inclusa gestione e inventario del magazzino</p> <p>COORDINAMENTO TECNICO DELLE ATTIVITÀ DEL CAMPO SCUOLA DI ATLETICA LEGGERA</p> <p>PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA (acquisti di forniture e lavori in economia ad affidamento diretto; cottimi, lavori, incarichi professionali sottosoglia comunitaria):<br/>compilazione quadro economico di investimento, supervisione della progettazione, cura trattative e esecuzione lavori</p> <p>SERVIZI</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Responsabilità tecnica dell'appalto di manutenzione del verde sportivo (sintetico e naturale) e ornamentale su tutti gli impianti sportivi affidati con contratto di servizio Comune di Trento – A.S.I.S.</li><li>- Cura e organizzazione delle attività di facchinaggio e allestimenti di campi di gioco di competenza A.S.I.S. su tutti gli impianti sportivi e scolastici in gestione</li></ul> |
|----------------------------------|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>ATTI E NORME DI RIFERIMENTO NELL’ATTIVITA’ SVOLTA</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Norme tecniche impianti sportivi CONI</li><li>- Norme tecniche impianti sportivi FIDAL</li><li>- Norme UNI CEI EN ISO CIG DK (riguardanti edifici sportivi anche all’aperto e attrezzatura sportiva)</li><li>- D.Lgs. 81/2008 e decreti attuativi</li><li>- Atto d’intesa Stato Regioni in tema di piscine</li><li>- Norme sul risparmio energetico</li><li>- DM 18.3.1996 norme di sicurezza per costruzione e esercizio di impianti sportivi</li><li>- Statuto e Regolamenti A.S.I.S.</li><li>- Norme applicabili all’attività contrattuale di diritto pubblico per l’acquisto di beni, servizi e forniture</li><li>- Contratto di servizio tra Comune di Trento e A.S.I.S.</li><li>- Codice di Comportamento</li><li>- MOGC ai sensi D.Lgs. 231/2001 di A.S.I.S.</li></ul> |
|--|---|

|                         |                            |   |              |  |
|-------------------------|----------------------------|---|--------------|--|
| <b>REATI POTENZIALI</b> | <b>SEZIONE REATI</b>       |   | <b>UTIAP</b> |  |
|                         | sezione 1                  | reati in danno della pubblica amministrazione (Stato - Altri enti pubblici - Unione europea)  | X            |  |
|                         | sezione 2                  | delitti informatici e trattamento illecito di dati  |              |  |
|                         | sezione 3                  | delitti di criminalità organizzata  |              |  |
|                         | sezione 4                  | peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio   | X            |  |
|                         | sezione 5                  | falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento  |              |  |
|                         | sezione 7                  | reati societari   |              |  |
|                         | sezione 10                 | delitti contro la personalità individuale   | X            |  |
|                         | sezione 11                 | reati di abuso di mercato   |              |  |
|                         | sezione 12                 | altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 187 quinquies T.U.F. 58/1998)  |              |  |
|                         | sezione 13                 | reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro | X            |  |
|                         | sezione 15                 | delitti in materia di violazione del diritto d'autore   | X            |  |
|                         | sezione 16                 | induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria  | X            |  |
|                         | sezione 17                 | reati ambientali  | X            |  |
|                         | sezione 18                 | impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare   |              |  |
|                         | sezione 19                 | razzismo e xenofobia  | X            |  |
|                         | sezione 20                 | frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa  | X            |  |
|                         | sezione 21                 | reati tributari   | X            |  |
|                         | <b>ORGANI DI CONTROLLO</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direttore</li> <li>• Presidente</li> <li>• Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001</li> </ul>                                    |              |  |

<sup>i</sup> Impianti sportivi di competenza dell'Ufficio tecnico impianti all'aperto e palestre

1. STADIO BRIAMASCO

2. CAMPO SCUOLA DI ATLETICA LEGGERA "CARLO COVI ED EZIO POSTAL"
3. CAMPO BASEBALL - CRICKET
4. CAMPO SOFTBALL
5. PALESTRA "QUIRINO NAVARINI" DI RAVINA
6. PALESTRA CENTRO CIVICO DI MEANO
7. PALESTRA SCUOLA STEINERIANA
8. CAMPO ALL'APERTO ARGENTARIO
9. CAMPO ALL'APERTO "CLAUDIO PRADA" CRISTO RE'
10. CAMPO RUGBY – FOOTBALL AMERICANO FERSINA
11. CAMPI ALL'APERTO "OSCAR CESCHI" DI GABBIOLO DI POVO
12. CAMPO ALL'APERTO MARNIGHE
13. CAMPO ALL'APERTO "AURELIO RUDARI" DI MARTIGNANO
14. CAMPO ALL'APERTO "ORLANDO MANTOVAN" DI MATTARELLO
15. CAMPO ALL'APERTO MEANO
16. CAMPI ALL'APERTO MELTA
17. CAMPO ALL'APERTO ORIONE
18. CAMPO ALL'APERTO "MARIO BOTTURA" DI RAVINA
19. CAMPO ALL'APERTO SAN BARTOLOMEO
20. CAMPO ALL'APERTO SOPRAMONTE
21. CAMPO ALL'APERTO TALAMO
22. CAMPO ALL'APERTO TRENTINELLO

**UFFICIO TECNICO SICUREZZA**  
SCHEDA DI DETTAGLIO

| Nome Ufficio              | Settori di attività   | Tipologia ufficio | Dipendenza gerarchica | Impianti sportivi di competenza <sup>1</sup>  | Responsabile a febbraio 2022 |
|---------------------------|---|-------------------|-----------------------|---|------------------------------|
| Ufficio tecnico sicurezza | <ul style="list-style-type: none"><li>· Servizio di protezione e prevenzione ai sensi art. 32 D.Lgs. 81/2008</li><li>· Salute e igiene lavoratori</li><li>· Formazione obbligatoria del personale aziendale prevista dal D.Lgs. 81/2008</li><li>· Altra formazione tecnica del personale aziendale</li><li>· Piani emergenza, DVR, analisi in materia di gestione rischi</li><li>· Allestimenti e coordinamento sicurezza manifestazioni su impianti sportivi vari</li><li>· Esecuzione interventi del piano investimenti su incarico della direzione</li><li>· Reperibilità tecnica in turno</li></ul> | Staff<br>Line     | Direzione             | <ul style="list-style-type: none"><li>· IS</li><li>· IS annessi a SP, SSPG, centri civici</li><li>· IS annessi a SSSG e IP</li><li>· IS altri</li></ul> | Pederzoli dott. Matteo       |

<sup>1</sup> *Legenda:*

**IS** = Impianti sportivi affidati in gestione ad A.S.I.S. con contratto di servizio Comune di Trento – A.S.I.S.

**IS annessi a SP, SSPG, centri civici** = Impianti sportivi annessi a scuole primarie, scuole secondarie di primo grado, centri civici ed ex edifici scolastici affidati in gestione ad A.S.I.S. con delibera di Giunta comunale

**IS annessi a SSSG e IP** = impianti sportivi annessi a scuole secondarie di secondo grado e istituti provinciali in virtù di singoli accordi tra Comune di Trento e SSSP/IP nel quale A.S.I.S. figura come esecutore dei compiti assunti dal Comune di Trento

**IS altri** = area Centro sportivo Trento Sud

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>DESCRIZIONE<br/>ATTIVITA'</b> | <p><b>RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE (RSPP) DI A.S.I.S.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- aggiornamento dvr aziendale e altri documenti di valutazione rischi</li><li>- stesura piani di emergenza e di procedure operative per gli addetti</li><li>- gestione dispositivi di protezione individuale (dpi) del personale A.S.I.S.</li><li>- tenuta registro formazione obbligatoria in tema di sicurezza del lavoro</li></ul> <p><b>SICUREZZA DEGLI EDIFICI SPORTIVI, SICUREZZA DELLE ATTIVITA' DI LAVORO E SPORTIVE IN ESSI PRATICATE</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- redazione POS</li><li>- redazione DUVRI lavori, servizi e forniture in appalto</li><li>- visite ai luoghi di lavoro con responsabili interni, con VVF, con medico competente</li><li>- visite di coordinamento ai luoghi di lavoro con appaltatori e uffici interni</li><li>- ruolo di coordinatore della sicurezza di manifestazioni su impianti sportivi</li><li>- coordinamento profili della sicurezza negli allestimenti di manifestazioni</li><li>- applicazione e rispondenza attività/edifici alle norme sul pubblico spettacolo</li><li>- attività di supporto alla Direzione per i rapporti con la commissione provinciale di vigilanza in tema di pubblico spettacolo</li><li>- tenuta registro check list cassette di pronto soccorso</li><li>- tenuta liste autocontrollo addetti e coordinatori della sicurezza in caso di manifestazioni</li><li>- tenuta registro check list attrezzature sportive, ponte mobile, gru autocarro, linee vita</li><li>- controllo periodico estintori/manichette</li></ul> <p><b>PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA (acquisti di forniture e lavori in economia ad affidamento diretto; cottimi, lavori, incarichi professionali sottosoglia comunitaria):</b><br/>compilazione quadro economico di investimento, supervisione della progettazione, cura trattative e esecuzione lavori</p> <p><b>SERVIZI</b><br/>Gestione formazione e retraining del personale dipendente di A.S.I.S. nelle materie della sicurezza, tutela e igiene del lavoro (formazione generale e specifica), primo soccorso e DAE, gestione e prevenzione delle emergenze</p> <p><b>REPERIBILITA' TECNICA IN TURNO</b></p> |
|----------------------------------|--|

|  |   |
|--|---|
| <b>ATTI E NORME DI RIFERIMENTO NELL'ATTIVITA' SVOLTA</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- D.Lgs. 81/2008 e decreti attuativi</li><li>- Altra normativa in tema di tutela, sicurezza e igiene del lavoro</li><li>- TULPS</li><li>- DVR aziendale e altri documenti aziendali di valutazione del rischio</li><li>- DM 18.3.1996 norme di sicurezza per costruzione e esercizio di impianti sportivi</li><li>- Altra normativa antincendio, gestione e prevenzione delle emergenze</li><li>- Norme tecniche impianti sportivi CONI</li><li>- Norme UNI CEI EN ISO CIG DK (riguardanti la sicurezza impianti sportivi)</li><li>- Accordo Stato Regioni sulla “disciplina interregionale delle piscine“ in tema di impianti natatori e Delibera GP 480_2007 criteri igienico sanitari piscine</li><li>- Statuto e Regolamenti A.S.I.S.</li><li>- Norme applicabili all'attività contrattuale di diritto pubblico per l'acquisto di beni, servizi e forniture</li><li>- Contratto di servizio tra Comune di Trento e A.S.I.S.</li><li>- Codice di Comportamento</li><li>- MOGC ai sensi D.Lgs. 231/2001 di A.S.I.S.D.Lgs. 81/2008 e decreti attuativi</li></ul> |
|--|---|

| REATI POTENZIALI           | SEZIONE REATI  |   | UTS |
|----------------------------|--|---|-----|
|                            | sezione  | reati   |     |
|                            | sezione 1  | reati in danno della pubblica amministrazione (Stato - Altri enti pubblici - Unione europea)  | X   |
|                            | sezione 2  | delitti informatici e trattamento illecito di dati  |     |
|                            | sezione 3  | delitti di criminalità organizzata  |     |
|                            | sezione 4  | peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio   | X   |
|                            | sezione 5  | falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento  |     |
|                            | sezione 7  | reati societari   |     |
|                            | sezione 10   | delitti contro la personalità individuale   | X   |
|                            | sezione 11   | reati di abuso di mercato   |     |
|                            | sezione 12   | altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 187 quinquies T.U.F. 58/1998)  |     |
|                            | sezione 13   | reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro | X   |
|                            | sezione 15   | delitti in materia di violazione del diritto d'autore   | X   |
|                            | sezione 16   | induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria  | X   |
|                            | sezione 17   | reati ambientali  | X   |
|                            | sezione 18   | impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare   |     |
|                            | sezione 19   | razzismo e xenofobia  | X   |
|                            | sezione 20   | frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa  | X   |
|                            | sezione 21   | reati tributari   | X   |
| <b>ORGANI DI CONTROLLO</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direttore</li> <li>• Presidente</li> <li>• Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001</li> </ul> |   |     |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <p><b>PROTOCOLLO AZIENDALE DI<br/>REGOLAMENTAZIONE PER IL<br/>CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE<br/>DEL VIRUS SARS-COV-2</b></p> |  |
|---|--|---|

# **PROTOCOLLO AZIENDALE DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2**



**(secondo il protocollo condiviso del 6 aprile 2021 che aggiorna i precedenti del 14 marzo 2020 e 24 aprile 2020 tra governo e parti sociali e successivo aggiornamento e quaderni tecnici di indirizzo dell'INAIL)**

Rev 09 del 26/12/2021



L'obiettivo del presente protocollo di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro di A.S.I.S., l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia legata al virus SARS-COV-2. Tale rischio rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure per tutta la popolazione e specifiche per tipologia di lavorazioni. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione/prevenzione attuando le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del virus e premesso che i DPCM prevedono misure restrittive, specifiche per il contenimento della pandemia e che per le attività di lavoro tali misure raccomandano:

- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività degli uffici/aree aziendali non indispensabili;
- assumano protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l'obbligo utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- si raccomanda che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e sia contingentato l'accesso agli spazi comuni;
- **assicurare, fermo restando il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, che negli spazi condivisi vengano indossati i dispositivi di protezione delle vie aeree, fatta salva l'adozione di ulteriori strumenti di protezione individuale già previsti indipendentemente dalla situazione emergenziale.**
- Favorire, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

## 1 - INFORMAZIONE

L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi dépliant informativi. In particolare, le informazioni riguardano:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (temperatura corporea oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura corporea, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

L'azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

## 2 - MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA



All'arrivo il personale **indosserà** già la mascherina e la **manterrà indossata sempre nei luoghi chiusi e in tutti i luoghi all'aperto** a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi **o comunque come previsto dalla normativa in vigore**. **IMPORANTE** rimane l'indossarla nelle aree comuni (corridoio, stampante, archivio, macchinette del caffè, etc...) e se nell'ufficio sono presenti più persone.

È obbligatorio che i lavoratori, nell'accedere in azienda, adottino tutte le precauzioni igieniche previste ed emanate dall'Istituto Superiore di Sanità, in particolare il lavaggio delle mani da effettuarsi come prima cosa all'arrivo in azienda o l'utilizzo di gel disinfettante.



Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro / postazione di lavoro, autonomamente, verificherà tramite controllo strumentale, messo a disposizione anche dall'azienda, la propria temperatura corporea. **Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C**, avviserà il datore di lavoro (telefonicamente, tramite mail, tramite il proprio responsabile) e **non gli sarà consentito l'accesso al luogo di lavoro**. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine (se non già in utilizzo), non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie, ma dovranno recarsi al proprio domicilio, contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

**RIMANGONO** le postazioni (n°6) con termometri NO CONTACT nelle zone di accesso dei dipendenti:

- n° 1 IN INGRESSO TIMBRATORI OPERAI, UFF. TECNICO e UTENZA
- n° 1 IN INGRESSO UFF. AMMINISTRATIVI, CONTABILITA' e SEGRETERIA
- n° 1 IN CASSA C.S. TRENTO NORD
- n° 1 IN CASSA C.S. "G. MANAZZON"
- n° 1 IN CASSA PISCINA "ITO DEL FAVERO"
- n° 1 IN CASSA PALAGHIACCIO

**NOTA BENE: disinfettare il dispositivo prima di ogni utilizzo o eventualmente utilizzare un guanto in lattice.**

**SE IL LAVORATORE PRESENTA SINTOMI INFLUENZALI, O HA AVUTO CONTATTI CON SOGGETTI RISULTATI POSITIVI AL COVID-19, DEVE RIMANERE A CASA DA SUBITO (senza la verifica in ingresso in ufficio) comunicandolo al datore di lavoro.**

Per questi casi si fa riferimento al Decreto-legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

All'ingresso, dopo la misura della propria temperatura corporea ed averla verificata non oltre i 37,5°C, il lavoratore procederà con la firma giornaliera (utilizzando una penna personale) sull'apposito modulo come autodichiarazione dello stato di salute personale



(sull'apposito modulo, non dovrà essere registrato nessun dato di temperatura o personale, ma solo la firma del lavoratore)



Apposta la firma, gli impiegati dovranno procedere in autonomia alla sanificazione della postazione di lavoro (scrivania, tastiera, mouse, monitor, telefono, etc...) utilizzando i prodotti disinfettanti messi a disposizione. Gli operai, invece, dovranno procedere alla sanificazione del mezzo aziendale e delle attrezzature che utilizzeranno durante il turno lavorativo.

**Aumentare e mantenere il più possibile la ventilazione naturale attraverso l'apertura di porte e finestre che danno verso l'esterno.**

### **3 - MODALITA' DI ACCESSO DEGLI ESTERNI (FORNITORI, CORRIERI, ..).**

- va ridotto, per quanto possibile, l'accesso degli esterni, ma qualora fosse proprio necessario gli stessi dovranno rispettare tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo;
- evitare l'ingresso di esterni in ufficio;
- l'accesso agli uffici amministrativi avviene dall'ingresso nord o dall'ingresso sud ma solo se in orario antecedente le ore 8.30;
- E' compito dell'ufficio competente verificare che il soggetto esterno si sottoponga alla pulizia delle mani tramite erogatore apposito;
- l'ascensore del Centro sportivo Trento Nord sarà attivo per la salita ai piani 1 e 2 solo con chiave;
- i corrieri o fornitori devono rimanere vicino ai propri mezzi, scaricheranno il materiale che verrà depositato nelle immediate vicinanze dell'ingresso dell'impianto/magazzino.
- Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro con mascherina indossata, il personale ASIS predisposto recupererà la merce e la porterà all'interno;
- le norme del presente Protocollo si estendono agli Appaltatori che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno degli impianti dove, con integrazione del DUVRI, si specificherà la gestione del rischio.
- In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente, ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
- L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

### **4 - PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA**

- l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni; il servizio di pulizia giornaliero deve essere svolto dopo le ore 17.00 dal lunedì al giovedì e dopo le ore 13.00 il venerdì e sabato
- nel caso si venga a conoscenza della presenza di una persona con i sintomi del Covid-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del ministero della salute nonché alla loro ventilazione;

- occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nelle aree di transito;
- l'azienda, in ottemperanza alle indicazioni del ministero della salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga).
- Si ricorda ai lavoratori di pulire e igienizzare più volte durante la giornata le attrezzature condivise come stampanti, scanner, etc...
- Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della citata circolare del Ministero della salute 5443 del 22 febbraio 2020.

## 5 - PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani, previste sia per l'ingresso in azienda che da svolgere, in continuo, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
- è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o detergenti;
- cercare di non toccarsi naso, occhi e bocca con le mani;
- non toccare altri lavoratori (strette di mano, abbracci, etc...);
- cercare di non utilizzare le stesse attrezzature di lavoro (penne, tastiere, mouse, attrezzature varie, etc...) se non previa sanificazione;
- non condividere borracce, bottiglie di acqua o bibite, bicchieri e tazzine;
- utilizzare apposito guanto in lattice o disinfettare la tastiera nell'utilizzo della stampante o attrezzature comuni.



## 6 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale.

Sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), ai sensi dell'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le "mascherine chirurgiche" di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il cui uso è disciplinato dall'articolo 5-bis del medesimo decreto-legge. Pertanto, in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto, è comunque obbligatorio l'uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021.

**La mascherina verrà indossata sempre nei luoghi chiusi e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi o comunque come previsto dalla normativa in vigore.**

Nella declinazione delle misure del Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda, è previsto **per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo della mascherina.**

- Si riporta l'art1 del DPCM del 13/10/2020:

"1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:

a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;  
b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;  
c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

2. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all' art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Per l'utilizzo di attrezzature comuni prevediamo l'utilizzo di guanto in lattice o dopo l'uso lavarsi le mani secondo le indicazioni avute.

## Come si indossano le mascherine



## Come si tolgono le mascherine



Data la situazione di emergenza, al fine di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria.

## COME SFILARSI I GUANTI MONOUSO

È importante utilizzare i guanti monouso nel modo corretto per **protegersi** da agenti chimici\* e biologici\*.  
Per una **maggiore protezione**, impara a sfilarti il guanto nel **modo giusto**.

### NON DIMENTICARE

- Indossa i guanti con mani asciutte e pulite
- Controlla i guanti prima di usarli
- Evita gioielli e unghie lunghe
- Togli i guanti se sono danneggiati
- Non immergere le mani in prodotti altamente chimici con guanti monouso (utilizza un guanto riutilizzabile adatto con la manichetta lunga)
- Butta via i guanti e lavati le mani



\* A seconda del guanto utilizzato visionare la scheda tecnica per assicurarsi dell'idoneità del guanto

### COSA FARE



**VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO PER AREA e modalità di utilizzo dei DPI:**

| Area  | rischio      | dpi               | utilizzo  |
|---|--------------|-------------------|---|
| Ingresso e percorsi di accesso, corridoi, timbratore, area pausa, spogliatoi, sala riunioni, area stampante, servizi. | MEDIO        | Mascherina        | Continuativo obbligatorio   |
| In ufficio* o lavorazioni da soli   | BASSO        | Mascherina        | Continuativo obbligatorio a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi |
| Ufficio con più persone < 15 min distanza > 2m  | MEDIO        | Mascherina        | Continuativo obbligatorio   |
| Ufficio con più persone > 15 min distanza > 2m  | MEDIO - ALTO | Mascherina        | Continuativo obbligatorio   |
| Ufficio a distanza < 2m   | ALTO         | Mascherina FFP2   | EVITATO CON ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO e BARRIERE  |
| Cassa senza attività e utenti/persone   | MEDIO        | Mascherina        | Continuativo obbligatorio   |
| Cassa con attività e utenti/persone   | ALTO         | Mascherina / FFP2 | Continuativo obbligatorio (mitigato con vetro di protezione)<br>A disposizione guanti in lattice e mascherine FFP2  |
| Lavorazioni all'aperto con più persone distanza > 2m  | BASSO        | Mascherina        | Continuativo obbligatorio a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi |
| Lavorazioni all'aperto con più persone distanza < 2m > 15 min   | ALTO         | Mascherina FFP2   | EVITATO CON ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO se strettamente necessario uso di mascherina FFP2   |
| Utilizzo di attrezzature o materiali per più lavoratori   | MEDIO        | Guanti in nitrile | Continuativo obbligatorio e/o sanificazione pre e post utilizzo   |
| Sopralluogo a impianto sportivo in esercizio con più persone > 15 distanza > 2m                                       | MEDIO - ALTO | Mascherina        | Continuativo obbligatorio   |
| Sopralluogo a impianto sportivo in esercizio con distanza < 2m  | ALTO         | Mascherina FFP2   | EVITATO CON ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO se strettamente necessario uso di mascherina FFP  |

## **7 - GESTIONE SPAZI COMUNI (SPOGLIATOI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)**

- l'accesso agli spazi comuni è contingentato e la durata all'interno di essi deve essere per un tempo ridotto e con il mantenimento del rispetto di accesso a tali aree uno alla volta;
- si fa divieto di sosta nello spogliatoio, si accederà soltanto per lo stretto necessario e a recuperare gli ordini di lavoro e chiavi/indumenti;
- occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali, delle tastiere dei distributori di bevande e snack;
- utilizzo dei servizi igienici previsti, ad esclusivo utilizzo, per il personale aziendale ASIS. I bagni ad esclusivo utilizzo ASIS sono: a Trento Nord 2 punti (1. uffici tecnici/cantiere/ufficio rapporti utenti - piano terra palazzina nuova; 2. Primo piano lato tribuna piscina per uffici amministrativi/direzione/presidenza e cassa); a Manazzon 1 punto (bagno vicino a uffici); a Del Favero 1 punto (wc spogliatoi cassieri);

## **8 - ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI OPERATIVI)**

In riferimento al DPCM 2 marzo 2021, articoli 4 e 30:

- E' stato previsto un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla parte operativa (operai polivalenti/specializzati) e dei cassieri con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili. A tale scopo i diversi Responsabili predispongono un calendario di lavoro, che rispetti tali principi, stabilendo gli orari di lavoro scaglionati per NON avere più di una persona in sede (spogliatoi e timbratore) durante il loro arrivo e partenza;
- Il personale impiegato in ufficio, compresi i Responsabili e il Direttore, possono accedere al lavoro agile ove possano essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza, autorizzati dal Datore di lavoro (Direttore) in forma individuale, organizzando il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza.

### **Misure comuni a tutti i lavoratori**

Devono essere autorizzate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate dal datore di lavoro con la collaborazione del MC e il RSPP.  
Il personale che lavora in presenza, anche se solo in rientro breve, deve sempre timbrare secondo le consuete disposizioni aziendali.

### **EVITARE SEMPRE CONTATTI SOCIALI DIRETTI**

Il lavoro a distanza continua pertanto ad essere consentito in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione.



## 9 - GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

- come descritto precedentemente gli orari di ingresso/uscita sono scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, timbratore, ...);
- per gli operai è ben identificato l'ingresso e l'uscita da questi locali;
- all'ingresso uffici, alle casse piscine, al cantiere è garantito un kit pronto all'uso con termometro, guanti, disinfettante per superfici, gel disinfettante mani, e informative.

## 10 - SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

- gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali; per quanto possibile, preferire il telefono al colloquio di persona e allo spostamento tra un ufficio e l'altro;
- Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale, l'uso della mascherina chirurgica o dispositivi di protezione individuale di livello superiore e un'adeguata pulizia e areazione dei locali.
- Sono consentiti corsi di formazione in presenza, ai sensi dell'articolo 25, comma 7, del DPCM 2 marzo 2021, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al "documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL. E' comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto.

## 11 - GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

- nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, temperatura corporea oltre i 37,5°C. lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro. In tal caso si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e lo si inviterà a contattare il proprio medico di base di medicina generale che fornirà le informazioni necessarie;
- Ad evento si valuterà l'isolamento preventivo di altri lavoratori in via precauzionale seguendo quanto previsto dalle autorità competenti.
- l'azienda collaborerà con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente l'area di lavoro, secondo le indicazioni dell'autorità sanitaria;
- Si valuterà di volta in volta di capire eventuali contatti/aree di lavoro precedenti e tipologia di sanificazione da attuare nello specifico.

### MEDICO DI MEDICINA GENERALE

- Il Medico curante rilascia la ricetta medica necessaria per la prenotazione del test e il certificato di malattia. Qualora il test dia esito positivo al COVID-19, nel caso che il lavoratore non già abbia provveduto, lo sollecita ad avvisare il datore di lavoro.

### DATORE DI LAVORO

Qualora venga a conoscenza di un caso positivo in azienda, il datore di lavoro, provvede a:

- Individuare i contatti stretti (vedi paragrafo "Definizione di contatto stretto") in azienda, in collaborazione con il Medico Competente e l'RSPP, avvisarli e acquisire nomi, residenza e un recapito telefonico, e il giorno/giorni in cui avrebbe avuto luogo il contatto, in modo da favorire la rapidità della presa in carico da parte del servizio di Igiene Pubblica e Nutrizione (IPN) competente per territorio e dell'emanazione dei relativi provvedimenti di quarantena. Tra i contatti stretti in azienda, oltre ai dipendenti, devono essere presi in considerazione anche persone esterne quali clienti, fornitori, lavoratori di aziende in appalto (pulizie, manutenzione, cooperati ve ecc.);

- effettuare una sanificazione straordinaria della postazione di lavoro e delle aree e spazi comuni dove il lavoratore stesso ha soggiornato, che deve essere effettuata come la sanificazione ordinaria, passando con cura un panno inumidito con alcool a 70° o varechina allo 0,1% di Cloro su tutte le superfici (maniglie, porte, finestre, tavoli, sedie, tastiere, mouse, stampanti, telefono, quadri di comando, pulsantiere, attrezzature di lavoro ecc.) sia nella postazione del lavoratore che in altre aree che abbia frequentato prima di mettersi in isolamento come pure negli spazi comuni: spogliatoi, area ristoro (macchinette del caffè) e bagni (dove si può usare la varechina allo 0,5%); ed eventualmente le macchine aziendali.

### RIAMMISSIONE IN COMUNITÀ DI CASI E CONTATTI

La circolare del Ministero della Salute 12 ottobre 2020 fornisce le linee guida per gestire il rientro in comunità delle varie tipologie di caso COVID-19 e dei relativi contatti.


### CERTIFICATI DI MALATTIA

Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto Cura Italia, ha equiparato la quarantena alla malattia. Il lavoratore, ai fini del riconoscimento della tutela, deve produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena, nel quale il medico dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall'operatore di Sanità Pubblica. Infine, in caso di malattia da Covid-19, il lavoratore deve farsi rilasciare

il certificato di malattia dal proprio medico senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di Sanità Pubblica.

N.B. nel caso in cui il lavoratore - asintomatico - esprima la volontà di non beneficiare del periodo di malattia nel periodo di quarantena e non richiedere quindi il rilascio del certificato di malattia da parte del MMG, potrà continuare volontariamente a svolgere le proprie mansioni esclusivamente in modalità smart working, per tutto il periodo della quarantena indicato dall'APSS (messaggio INPS n. 3653 d.d. 09/10/2020).

### Covid-19 gestione casi positivi



### Covid-19 gestione casi positivi

A cura dell'Ufficio Stampa della Provincia autonoma di Trento

Schema ordinanza PAT n 57 del 24/11/2020

## 11.1 GESTIONE CONTATTI STRETTI

### CONTATTO STRETTO - ESPOSIZIONE AD ALTO RISCHIO, è:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti.
- N.B. in questa ipotesi, il contatto stretto va valutato come tale (faccia a faccia) in assenza di protezioni o di DPI (mascherina chirurgica o ffp2)
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19, in assenza di DPI idonei;
- un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che abbia viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione di un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio ed il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

### CONTATTO CASUALE – ESPOSIZIONE A BASSO RISCHIO, è

- qualsiasi persona esposta al caso che non soddisfa i criteri per un contatto stretto.


Se un lavoratore comunica che NON lui ma **in famiglia o nei contatti stretti** si sospetta un caso di covid19 e si è in attesa di tampone di verifica si seguiranno queste diverse procedure per le diverse mansioni aziendali:

- **PER IMPIEGATI, ADDETTO UFFICIO e RESPONSABILI** si attiverà la modalità smart working, e si sospendranno sopralluoghi o incontri in presenza, fino ad esito del tampone alla persona e in base a quello ci sarà rientro o isolamento su indicazione del proprio medico curante. (invio certificato di malattia)
- **PER OPERAI** verranno a lavoro, entreranno in azienda come già predisposto (da soli e solo per il tempo necessario a recuperare materiale e ) con particolare attenzione sulle attività che andranno a svolgere, saranno isolati in aree non in contatto con utenti, fornitori e personale, muniti di ffp2.
- **PER CASSIERI** verranno a lavoro, e in base al caso si attiverà il tampone.
- **PER ISTRUTTORE SPORTIVO** in base al caso si attiverà il tampone, prima del rientro in attività.

**La riammissione al lavoro dopo l'infezione da virus SARS-COV-2 avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolari del ministero della Salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive). I lavoratori risultati positivi saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.**

Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio l'esecuzione del

tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione, anche attraverso il medico competente, ove presente.



Schema ordinanza PAT n 57 del 24/11/2020

## **12 - SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS**

- la sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. Decalogo);
- la sorveglianza sanitaria periodica continua, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il Datore di lavoro e le RLS/RLST;
- il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'Azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie;
- il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.
- alla ripresa delle attività, sarà coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di eventuali soggetti con pregressa infezione da COVID 19;
- è raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età;
- per il reinserimento progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischio e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

## **13 - AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE**

E' costituito in azienda un comitato per l'applicazione e la verifica delle regole contenute nel presente Protocollo di regolamentazione, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

Si aggiornerà il protocollo ogni qualvolta le autorità emaneranno direttive in tale ambito, o ogni qualvolta si dovesse presentare la necessita per valutazioni di lavorazioni diverse o altro.

#### 14 - PRECAUZIONI PER I LAVORATORI CON INCARICO DI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO EVENTUALMENTE ANCHE CON DAE

L'approccio al paziente segue un **protocollo** nominato delle **4 D**  
**DISTANZIAMENTO**  
**DISPOSITIVI DI PROTEZIONE**  
**DIAGNOSI PRECOCE**  
**DISINFEZIONE**

- avvicinarsi al paziente indossando maschera FFP2 e guanti in lattice
- rimanere a distanza di almeno 1 mt dal paziente

#### **PAZIENTE COSCIENTE**

- fare indossare al paziente, se già non la ha, mascherina chirurgica e guanti di protezione
- porre al paziente le seguenti **domande**:
  - si sente la febbre
  - ha avuto la febbre nei giorni scorsi
  - ha avuto la tosse nei giorni scorsi
  - ha difficoltà respiratoria
  - ha avuto contatto con persona con COVID-19 o comunque persona a rischio? (operatore RSA, ospedale?)

#### **Risposta positiva**

Paziente **sospetto COVID-19**  
Suggerire di abbandonare l'impianto e di contattare il medico di famiglia

#### **Risposta negativa**

Avvicinarsi al paziente e procedere con la gestione della problematica. Indossare la visiera/occhiali solo in caso di emorragia

#### **PAZIENTE INCOSCIENTE**

- considerare il paziente come sospetto COVID-19
- indossare maschera FFP2 + visiera/ occhiali + 2 paia di guanti + tuta
- attuare protocollo BLS

**NB:** se il paziente sospetto COVID-19 manifesta sintomatologia importante/sintomi eclatanti/rischio di compromissione delle funzioni vitali procedere con **vestizione** (maschera FFP2 + visiera/occhiali + tuta intera + 2 paia di guanti) e **gestione del paziente**